



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:


- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>





**HARVARD LAW SCHOOL
LIBRARY**




Atalgi

112-23-







MANUALI HOEPLI



IL
DIRITTO ECCLESIASTICO

VIGENTE IN ITALIA

DEL DOTT.

CESARE OLMO



ULRICO HOEPLI
EDITORE-LIBRAIO DELLA REAL CASA
MILANO

1891

For TX
O

PROPRIETÀ LETTERARIA.

MILANO - TIR. LOMBARDI
7. FIGLI OSCURI 7.

INDICE-SOMMARIO

PARTE PRIMA.

LA CHIESA - IL CULTO E GLI ECCLESIASTICI.

10/1.6/50 **Capitolo I. Il diritto ecclesiastico . . . pag. 3**

Sommario. — 1. Argomento. — 2. Il perchè di un diritto ecclesiastico. — 3. Cenni storici sulle relazioni fra Stato e Chiesa. — 4. Principii del nuovo diritto pubblico. — 5. L'art. 1° dello Statuto. — 6. Carattere della nuova legislazione. — 7. Contenuto del diritto ecclesiastico.

Capitolo II. La Chiesa Cattolica . . . pag. 13

Sommario. — 8. Costituzione della Chiesa Cattolica. — 9. Sua autonomia. — 10. Limiti a questa autonomia. — 11. Varii sistemi di rapporti fra Stato e Chiesa. — 12. Internazionalità della Chiesa.

Capitolo III. Condizione giuridica della Chiesa. pag. 23.

Sommario. — 13. Due ricerche. — 14. Teoriche odierne della Chiesa sulla sua posizione giuridica. — 15. Non sono accolte dal diritto pubblico italiano. — 16. Disposizioni contenute nelle leggi italiane. — 17. Contraddizioni della giurisprudenza. — 18. Condizione giuridica della Chiesa di fronte agli altri culti. — 19. Valore dell'art. 1° dello Statuto.

Capitolo IV. Gli enti morali ecclesiastici. pag. 35

Sommario. — 20. La Chiesa si compone di enti giuridici particolari. — 21. Perché un ente morale non può avere carattere internazionale. — 22. Ragioni storiche per le quali la Chiesa si decompose in singoli enti. — 23. Gli enti morali di ragione pubblica. — 24. Gli istituti ecclesiastici non sono di ragione pubblica. Applicazioni nel diritto internazionale. — 25. Peraltro gli enti ecclesiastici non vengono parificati in tutto agli altri corpi morali. — 26. Altre particolarità degli enti ecclesiastici. — 27. Enti ecclesiastici antichi e nuovi. — 28. Morte civile degli enti ecclesiastici.

Capitolo V. Ecclesiastici pag. 53

Sommario. — 29. Ecclesiastici. — 30. Patrimonio sacro. — 31. Lo Stato non pone alcun requisito all'ingresso nella carriera ecclesiastica. — 32. Anzi è lasciata alla Chiesa libertà completa d'insegnamento. — 33. Nomina a beneficii. — 34. Giuramento. — 35. Le obbligazioni degli ecclesiastici verso la Chiesa e il diritto civile. — 36. Relazioni fra gli ecclesiastici e la Chiesa. Sguardo generale. — 37. Ingerenza dello Stato in tali rapporti. — 38. Applicazioni del principio della ingerenza civile. — 39. I privilegi degli ecclesiastici sono aboliti. — 40. Incapacità speciali degli ecclesiastici. — 41. Se gli ecclesiastici hanno veste di pubblici ufficiali. — 42. Rapporti contrattuali fra lo Stato e gli ecclesiastici. — 43. Conseguenze delle leggi di soppressione. — 44. Conseguenze della cessazione della sovranità pontificia.

Capitolo VI. Culto. pag. 84

Sommario. — 45. Lo Stato protegge l'esercizio del culto. — 46. Riunioni dei fedeli. — 47. Processioni. — 48. Sinodi. — 49. Funzioni in Chiesa. — 50. Cerimonie religiose. — 51. Elemosine, indulgenze, messe. — 52. Fabricati delle Chiese. — 53. La proprietà delle Chiese.

54. Loro demanialità. — 55. Polizia delle Chiese. — 56. Cappelle ed altari. — 57. Servitù delle Chiese. — 58. Personale occorrente alle Chiese. — 59. Culto privato. — 60. Arredi sacri. — 61. Campanili e campane. — 62. Cimiteri. — 63. Spese di culto sul bilancio dello Stato. — 64. Spese di culto a carico dei Comuni. — 65. Obbligazioni dipendenti dalla successione negli enti soppressi.

PARTE SECONDA.

ENTI CONSERVATI.

Capitolo VII. Enti conservati pag. 113

Sommario. — 66. Gli Enti ecclesiastici conservati. — 67. Si distinguono in due categorie. — 67 *bis*. Benefici. — 68. La Santa Sede. — 69. Istituti presso la Santa Sede. — 70. Vescovadi. — 71. Canonicati. — 72. Capitoli cattedrali. — 73. Parrocchie. — 74. Particolari forme delle Parrocchie. — 75. Coadiutorie. — 76. Cappelle curate. — 77. Circoscrizioni ecclesiastiche. — 78. Seminarii. — 79. Fabbricerie ed Opere. — 80. Opere monumentali. — 81. Istituti quasi monastici salvati dalla soppressione. — 82. Confraternite. — 83. Conservatorii e ritiri laicali. — 84. Enti speciali. — 85. Opere pie.

Capitolo VIII. Rappresentanza pag. 150

Sommario. — 86. Rappresentanza degli Enti ecclesiastici. — 87. Rappresentanza dei benefici. — 88. Diritti della Santa Sede. — 89. Esercizio del diritto di collazione. — 90. Effetti della collazione. — 91. Alterazioni della rappresentanza. — 92. Diritto di patronato. — 93. Patronato ecclesiastico. — 94. Patronato laicale. — 95. Patronato popolare. — 96. Diritti dei fondatori di Cappellanie. — 97. Patronato regio. — 98. Diritto Reale alla collazione di benefici maggiori. — 99. Legazia apostolica in Sicilia. — 100. Palatinità. —

101. Regio assenso. — **102.** Il regio assenso nella legge attuale. — **103.** Organizzazione dell'istituto. — **104.** Sua ragione e fisionomia politica. — **105.** Effetti del regio assenso. — **106.** Giurisdizione dei Vescovi senza *exequatur*. — **107.** Revocabilità del regio assenso. — **108.** Da chi sono rappresentati i benefici. — **109.** Seminarii e Fabbricerie.

Capitolo IX. Patrimonio pag. 188

Sommario. — **110.** La proprietà degli Enti morali. — **111.** Come andò formandosi il patrimonio della Chiesa. — **112.** La proprietà degli enti ecclesiastici è individuale. — **113.** Come le cose entrano nel patrimonio della Chiesa. — **114.** Beni immobili. Legge di censuazione. — **115.** Conversione dei beni immobili. — **116.** La conversione nella provincia di Roma. — **117.** La conversione nel resto d'Italia. — **118.** Carattere giuridico della conversione. — **119.** Una questione risolta. — **120.** Iscrizioni ipotecarie. — **121.** Forme della conversione. — **122.** Patrimonio mobile degli enti ecclesiastici. — **123.** Decime. — **124.** L'abolizione delle decime. — **125.** Le congrue. — **126.** Le congrue e i Comuni napoletani. — **127.** Natura giuridica degli assegni di congrua. — **128.** La questua. — **129.** Altre fonti di di reddito degli enti ecclesiastici.

Capitolo X. Amministrazione pag. 226

Sommario. — **130.** Lo Stato detta le norme di amministrazione agli enti ecclesiastici. — **131.** Amministrazione dei benefici. — **132.** Restauri ai fabbricati. — **133.** Obbligo dei Comuni. — **134.** Fondi rustici ed urbani. Prestazioni. — **135.** Valore probatorio dei registri di amministrazione. — **136.** Privilegi per l'esazione delle rendite. — **137.** Imposta fondiaria, manomorta, ricchezza mobile. — **138.** I creditori dell'investito. — **139.** Cambiamento dell'amministrazione. Aggiusti di rata. — **140.** L'amministrazione dei Seminarii. — **141.** L'amministrazione delle Fabbricerie. — **142.** e di altri enti speciali.

Capitolo XI. Vigilanza e tutela . . . pag. 252

Sommario. — 143. La vigilanza sugli istituti ecclesiastici. — 144. Spetta agli Economati generali. Procedono ove occorra al sequestro dei benefici. — 145. Che avviene delle rendite durante il sequestro. — 146. La tutela degli enti ecclesiastici. — 147. Azioni di rescissione dei contratti. — 148. Termine di prescrizione di tali azioni. — 149. Gli acquisti degli enti ecclesiastici devono essere autorizzati. — 150. La legge del 5 giugno 1850. — 151. Effetti di un acquisto non autorizzato. — 152. Quali acquisti sono esenti da autorizzazione. — 153. L'alienazione delle proprietà ecclesiastiche.

Capitolo XII. Diritti dello Stato . . . pag. 273

Sommario. — 154. Rappresentanza dei benefici vacanti. — 155. Gli Economati generali. — 156. Forme con cui lo Stato esercita il diritto di regalia. — 157. Il possesso dell'Economato. — 158. Rapporti col nuovo investito. — 159. I benefici vacanti in Roma. — 160. Fabbricerie e canonicati. — 161. La quota di concorso. — 162. Aspetto della quota di concorso. — 163. Le Confraternite. — 164. La quota di concorso è tassa personale. — 165. Il terzo pensionabile. — 166. Le pensioni sui benefici e la bolla *Dum collatis*. — 167. La tassa straordinaria del 30-0/0 sugli Enti conservati. — 168. Tasse diverse.

PARTE TERZA.**ENTI SOPPRESSI.****Capitolo XIII. Enti soppressi . . . pag. 301**

Sommario. — 169. I legati per l'anima. — 170. I benefici semplici e il Codice Civile. — 171. Le leggi di soppressione. — 172. Ecclesiasticità imperfetta. — 173. Soppressione delle Corporazioni religiose. — 174. Effetto in riguardo agli Enti. — 175 in riguardo agli

associati. — 176. Pensioni monastiche. — 177. Condizione attuale dei conventi. — 178. Case religiose esenti da soppressione. — 179. Conservatorii e Ritiri. — 180. Chiese Collegiate, Ricettizie, Comunie. — 181. Canonici e beneficii nelle chiese cattedrali. — 182. Assegni agli investiti. — 183. Abbazie nullius. — 184. Beneficii semplici. — 185. Beneficii improprii. — 186. Prelature. — 187. Cappellanie. — 188. Legati di culto. — 189. Legati annessi ad enti conservati. — 190. Istituti per prediche e missioni. — 191. Il patrimonio sacro per la legge di soppressione. — 192. Istituti di natura mista. — 193. Effetti della soppressione. — 194. La presa di possesso. — 195. La legge di soppressione nei rapporti internazionali.

Capitolo XIV. L'eredità degli Enti soppressi. pag. 349.

Sommario. — 196. La successione degli Enti soppressi. — 197. Successione parziale dello Stato colla tassa del 30 p. 100. — 198. Successione della causa del culto. — 199. Chi sia l'erede degli Enti soppressi. — 200. Effetti della legge riguardo al Fondo per il culto. — 201. Oneri del Fondo per il culto e la tassa del 30 p. 100. — 202. Oneri religiosi degli Enti soppressi. — 203. Oneri diversi, cioè pensioni, assegni, congrue. — 204. Successione dei Comuni. — 205. Il quarto di rendita delle corporazioni sopresse. — 206. Corporazioni religiose di Lombardia. — 207. Le leggi di soppressione nella provincia di Roma.

Capitolo XV. Diritti dei terzi pag. 374

Sommario. — 208. Argomento. 209. — I creditori degli enti soppressi. — 210. Diritti di riversibilità e di devoluzione. — 211. Diritti di rivendicazione dipendenti dal patronato. — 212. Le leggi anteriori a quella del 1867. — 213. La legge del 3 Luglio 1870. — 214. La legge del 1867. Rivendicazioni. — 215. Svincoli. — 216. Chi ha diritto alla rivendicazione, ed allo svincolo. Termini. — 217. Conseguenze dell'atto. — 218. Corrispettivi.

Prescrizioni delle tasse. — 219. Patronato ecclesiastico. — 220. Diritti degli investiti. — 221. L'adempimento degli oneri religiosi. — 222. I benefici di patronato regio. — 223. Applicazione della legge alla Provincia di Roma. — 224. Concorso della azione di riversibilità con quella di rivendicazione o di svincolo.

PARTE QUARTA.

LEGGI ECCLESIASTICHE - RIFORME - CULTI ACATTOLICI.

Capitolo XVI. Leggi, foro e giurisprudenza. pag. 405.

Sommario. — 225. Le leggi ecclesiastiche conservate. — 226. Efficacia delle leggi ecclesiastiche. — 227. Atti della Autorità ecclesiastica. — 228. Leggi civili in materia ecclesiastica. — 229. Il foro ecclesiastico. — 230. Appelli per abuso. — 231. L'abolizione del foro ecclesiastico nelle materie civili. — 232. Competenza dei Tribunali civili. — 233. La Corte di Cassazione di Roma. — 234. Competenza amministrativa. — 235. Criterii di giurisprudenza.

Capitolo XVII. Culti minori ammessi nello Stato. pag. 424.

Sommario. — 236. La parificazione dei culti in Italia. — 237. Effetti della parificazione. — 238. Deroghe al principio della parificazione. — 239. I ministri del culto. — 240. Gli Enti di culto acattolici. — 241. La legge generale sulle Università israelitiche. — 242. Gli Statuti delle Università israelitiche. — 243. La Chiesa Valdese. — 244. I Greci cristiani. — 245. I Greci Albanesi. — 246. Lo Stato italiano e i culti acattolici.

Capitolo XVIII. Riordinamento della proprietà ecclesiastica. pag. 441


Sommario. — 247. Effetti delle leggi di soppressione e di conversione. — 248. Quali scopi può avere una legge di riordinamento della proprietà ecclesiastica. — 249. Applicazione della conversione agli Enti parrocchiali. — 250. Perequazione fra il clero della ricchezza ecclesiastica. — 251. Rivendicazione alla Società religiosa dei suoi diritti patrimoniali. — 252. Costituzione attuale del beneficio. — 253. Varii metodi di riforma. — 254. Smembramento delle due entità di cui si compone il beneficio. — 255. Che cosa deve essere il beneficio. — 256. Congregazioni parrocchiali e diocesane; accordo fra il laicato e la Chiesa. — 257. Tutela delle leggi e dell'ordine pubblico. — 258. Disposizioni diverse del progetto di riforma. — 259. Circostrizioni ecclesiastiche e sedi vescovili.

PARTE PRIMA

LA CHIESA - IL CULTO

E

GLI ECCLESIASTICI



CAPITOLO I.

Il diritto ecclesiastico.

Sommario. — 1. Argomento. — 2. Il perchè di un diritto ecclesiastico. — 3. Cenni storici sulle relazioni fra Stato e Chiesa. — 4. Principii del nuovo diritto pubblico. — 5. L'art. 1° dello Statuto. — 6. Carattere della nuova legislazione. — 7. Contenuto del diritto ecclesiastico.

1. Il presente libro si propone di esporre in forma breve e popolare il diritto ecclesiastico attualmente vigente in Italia e di dare la nozione dei principali istituti di cui si compone. Il discorso ha sempre per oggetto la Chiesa Cattolica Apostolica Romana che accoglie nel suo grembo la grandissima maggioranza degli italiani, e un capitolo speciale sulla fine dell'opera tratterà del diritto ecclesiastico applicato agli altri culti ammessi nel Regno ed attualmente esistenti.

2. Ma occorre anzitutto spiegare il motivo per cui esista uno speciale diritto o corpo di leggi riguardante le chiese e in particolar modo la associazione cattolica. Avvi forse del pari una apposita branca di legislazione per ognuno di quei varii oggetti a cui intende l'attività umana individuale o consociata? Non basta una legge gene-

rale sui diritti di riunione, di associazione, ed una legge fondamentale sugli Enti morali? La chiesa cattolica come ogni altra associazione di cittadini non può trovare libertà e garanzie, freno e repressione nel diritto comune? Per rispondere a questa domanda che è di sua natura essenzialmente pregiudiziale sarebbe di mestieri dare l'idea del come è costituito l'organismo della Associazione Cattolica, e spiegare di quanta potenza esso disponga e a quali scopi esso tenda all'infuori degli ordinarii che ne costituiscono l'obbietto. E fatte queste indagini particolari dovrebbe richiarsi il principio secondo cui in proporzione del potere di fatto, qualunque ne sia la natura, che possono avere le associazioni particolari, devono misurarsi anche le difese dello Stato. Il principio in se stesso appartiene alla scienza del diritto pubblico degli Stati e deve certamente applicarsi, ove siavi la necessità, anche alle Chiese, ma l'esporre poi i motivi di opportunità politica che possano consigliarne l'applicazione o non, e in quale grado, non può appartenere all'indole del presente lavoro.

V'è però un altro principio generale che conviene accennare e che spiega la ragion d'essere di un diritto speciale per le Associazioni religiose, ed è questo che lo Stato moderno nella sua funzione educativa deve, quando ne sia il caso, spiegare la propria azione con atti positivi, e dirigere lo spirito pubblico per il raggiungimento dei suoi scopi morali e civili. Ciò può implicare o limitazioni speciali alla propaganda delle associazioni religiose e limitazione dei loro organi e della loro

potenza, ovvero guerra aperta e dispersione delle associazioni stesse quando insegnino cose contrarie al diritto dello Stato.

Lo Stato non si servirà per la educazione nazionale di qualsiasi confessione speciale, ma ha diritto all'appoggio di tutte quelle che esistono nel suo seno affinché l'unità morale della nazione non sia profondamente alterata e nel giorno del pericolo esso la trovi distrutta.

Che se dopo questi principii fondamentali vuolsi far cenno alle ragioni di opportunità che resero necessaria in Italia una legislazione speciale, bisognerà tener conto della necessità storica in cui si trovava il nuovo Stato di mutare i rapporti fra l'Autorità civile e la Chiesa quali esistevano nella maggior parte delle regioni costituenti gli antichi Stati d'Italia.

L'indole modesta di questo lavoro non consente di tessere la storia della Chiesa e delle sue relazioni collo Stato. Ma per spiegare la ragione storica anzidetta bisogna pure nel modo più sommario accennare alle principali forme che queste relazioni hanno avuto.

3. Il Cristianesimo nel suo primo periodo di vita sotto l'Impero Romano fu Società non solo privata ma segreta e perseguitata che non reclamò per sé se non la tolleranza dell'Autorità civile. Seguendo la legge comune a tutte le associazioni essa si affidò dapprima per combattere, alla propria forza spirituale e la spiegò senza darle alcuna forma esteriore. Più tardi resasi forte e per le concessioni avute e per l'adesione generale degli uomini si costituì apertamente di

fronte alle leggi dello Stato e di fronte alle credenze del paganesimo, e reclamò ed ottenne dallo Stato non solo la tolleranza ma la protezione. La sua potenza giunse al massimo grado quando essa potè contenere nel suo seno pressochè tutti gli uomini e tutti gli Stati civili. In quello stato di unità della fede essa potè erigersi a potere nello Stato parallelo alla autorità terrena dei Regnanti, ed anzi pretese di essere superiore allo Stato stesso e di assoggettare a se i troni e tutte le istituzioni civili.

Dopo la *Riforma* del secolo XVI essendosi rotta la unità della fede gli Stati si trovarono a dovere contenere in se cittadini ortodossi ed acattolici, e dove la maggioranza rimase di coloro devoti alla Chiesa Romana fu inaugurato nei rapporti fra Chiesa e Stato il sistema dello Stato confessionale o della colleganza o parallelismo fra i due poteri, o immistione, la quale ebbe forme diverse.

La colleganza nella sua forma primitiva conferisce alla Chiesa Cattolica il privilegio di essere la religione ufficiale cioè dello Stato, con speciali attributi ed onori mentre le altre religioni sono semplicemente tollerate.

Secondo questo sistema la Chiesa è considerata quale pubblico potere e tratta da paro a paro collo Stato e con lui stipula convenzioni (concordati) che hanno forza di patto contrattuale e che fanno parte del diritto pubblico positivo come ne sono parte le leggi proprie della Chiesa accanto alle leggi civili. Secondo questo sistema viene ad essere garantita dai concordati la piena auto-

nomia della Chiesa e la deroga a suo favore dei principii di diritto riguardo alla giurisdizione laica, al regime tributario e in genere ai diritti della civile podestà. La tolleranza accordata agli altri culti ha per effetto di permettere agli acattolici il culto privato ma non l'esercizio del culto pubblico e quindi ad essi è vietato aprire templi con accesso sulla pubblica via muniti di campane o di altri mezzi di richiamo, essi non possono fare pubbliche dimostrazioni o processioni per le vie, fare affiggere avvisi concernenti il loro culto e per il medesimo spiegare propaganda colla libera stampa, colla parola, colla scuola, coi convitti gratuiti o semigratuiti e con ogni mezzo di persuasione.

Più tardi lo Stato rivendica alcune delle sue prerogative e per difendersi dalla Chiesa inaugura nel secolo scorso il sistema giurisdizionale che per se stesso non toglie di mezzo lo stato di colleganza e di immistione. Con Leopoldo I in Toscana, Tanucci a Napoli e Giuseppe II Imperatore d'Austria i concordati rimangono, e solo vengono alcun poco modificati nell'intendimento di tenere in freno la Chiesa la quale perde una parte, sebbene piccola, della sua autonomia. Tali convenzioni regolano perciò le comunicazioni fra il Papa e i Vescovi, la promozione, la nomina e la rinuncia dei Vescovi e Vicarii, l'Autorità dei Vescovi sui fedeli, sui Seminarii, sui convitti, le circoscrizioni diocesane e parrocchiali, le pene e le censure, i benefici e le loro provvisioni, il giuramento, le immunità, le corporazioni e fondazioni pie, i beni ecclesiastici, la dotazione del

clero, il foro privilegiato, i diritti di asilo, la sorveglianza sulla liturgia, gli appelli per abuso, ecc.

Il sistema giurisdizionale non fu mantenuto che in parte nella fiera restaurazione reazionaria che seguì al 1815, e dopo la pace di Vienna i piccoli Stati Italiani fecero concessioni larghissime alla Chiesa ma diverse di forma e di importanza a seconda delle tendenze che dominarono i gabinetti delle varie regioni.

In Piemonte lo Statuto di Carlo Alberto trae la sua forma dal sistema di colleganza o di immissione dove la sfera di azione delle due autorità si confonde e si intreccia in quei medesimi obbiettivi che sembrano sottoposti al potere civile, come ad esempio nella costituzione della Camera Alta, nella libertà di stampa, nel rispetto scrupolosamente dovuto ad ogni particolare credenza. Ma lo Statuto era stato appena pubblicato nel 4 Marzo 1848 quando gli articoli 1 e 24 venivano ad essere modificati per gli Ebrei colla patente del 29 Marzo, per tutti colla legge elettorale del 17 stesso mese e coll'altra legge Sineo dell'8 Luglio 1848. Il richiamo di queste date dimostra come lo Statuto non rispondesse fino dall'epoca della sua promulgazione in materia di libertà religiosa ai principii del nuovo diritto pubblico quale veniva ad essere propugnato dagli uomini più notevoli della parte liberale del paese con a capo Cavour.

4. Secondo questi principii lo Stato non può farsi a proteggere alcuna particolare associazione in danno delle altre, mentre poi non diversamente che come una particolare società deve essere ri-

guardata la Chiesa nonostante la sua precedente posizione storica, nonostante la sua estensione e il gran numero dei suoi affiliati.

Una associazione di indole morale quando sia sorta dalla coscienza civile di un popolo in modo spontaneo e vitale e risponda a bisogni intimamente sentiti deve sempre trovare in se medesima e nelle sue cause originarie la forza di organizzarsi e di fortificarsi nelle quotidiane lotte della propria vita. Ogni aiuto dello Stato le è inutile. E se al contrario essa è nata da bisogni fittizii od ha fallito al suo scopo, non saranno i privilegi legali espedienti atti a mantenerla in vita con vantaggio del pubblico bene.

In conseguenza di questi principii la legislazione piemontese dal 1848 al 1859 è una continua modificazione del diritto preesistente nel senso di togliere alla Chiesa Cattolica ogni veste di pubblico potere come meglio spiegherà il richiamo a suo luogo delle varie leggi che in gran parte sono divenute poi leggi italiane.

5. Specialmente sopra un punto capitale si trovò inceppato il diritto pubblico piemontese nel suo logico svolgimento, e fù nella dichiarazione contenuta nell'art. 1° dello Statuto per effetto della quale lo Stato si dichiara cattolico e fa atto di semplice tolleranza verso gli altri culti. Si enunciarono ben presto contro tale articolo quelle idee che oggi sono canone inconcusso del diritto pubblico degli Stati retti a libertà e con esse si osservò che lo Stato reggendosi sopra i principii di morale comune che è indipendente da qualsiasi dogma o confessione rivelata non ha d'uopo

e non può abbracciare una qualsiasi religione fra quelle esistenti e tanto meno mettere inciampi all'esercizio dei culti professati dalle minoranze. E poichè in pratica erasi visto come la applicazione del sistema della religione prevalente dovesse condurre a negare la libertà alle altre, l'opera della legislazione e della giurisprudenza fu intesa a togliere ogni effetto pratico a quella dichiarazione della legge fondamentale od a interpretarne il senso in modo meno repugnante che fosse possibile al concetto della uguaglianza e libertà dei culti. Così da questi tre concetti fondamentali di volere lo Stato, 1° riprendere il suo esclusivo impero nella esplicazione del diritto riguardante gli interessi morali e patrimoniali dei cittadini e togliere alla Chiesa ogni veste di pubblico potere, 2° conservarsi estraneo a qualsiasi culto positivo, 3° accordare la protezione della legge a tutti i culti in modo uguale, da questi tre concetti è venuto a formarsi quel nuovo indirizzo di politica ecclesiastica che il suo più illustre interprete ha riassunto nella formula Libera Chiesa in Libero Stato, ossia nel sistema della separazione.

Dopo la unificazione del 1860 il legislatore ha inteso con varie disposizioni emanate per questa e per quella provincia di introdurre il nuovo principio nelle relazioni fra Stato e Chiesa e la applicazione del principio stesso fu costante sua cura.

6. Ma a formare argomento e materia al nuovo diritto ecclesiastico, si aggiunsero gli scopi economici di volere ridonati al commercio ed alla attività agricola tanti immobili che erano il pa-

trimonio della Chiesa. E per la specialissima condizione in cui trovavasi l'Italia di avere dovuto per conquistare la propria capitale deporre dal trono il Pontefice, fu necessario anche stabilire con legge la posizione giuridica del Capo della Chiesa. Quale è il carattere di questa nuova legislazione? Essa è frammentaria, incompleta, imperfetta nei particolari e talvolta incerta perfino nelle sue linee fondamentali, nè v'ha di che meravigliare. Essa attua per la prima volta un principio affatto nuovo in Europa e sulle cui applicazioni varii possono essere e sono i pareri. Più avanti apparirà nei suoi particolari la ragione di questo apprezzamento.

7. Ciò che importa ora esporre è il contenuto del Diritto Ecclesiastico. Esso comprende quel complesso di leggi emanate dalla Chiesa e dalla Autorità Civile che regolano i rapporti della Chiesa stessa non nella sua costituzione interna ma di fronte ai cittadini, alle altre Società particolari e allo Stato. Differisce notevolmente dal diritto canonico che riguarda solo le leggi emanate dalla Chiesa. E per prevenire ogni confusione di linguaggio è bene aggiungere una avvertenza.

Secondo gli scrittori della Chiesa il Diritto Ecclesiastico promana da Dio e come immutabile figlio della rivelazione concerne i rapporti intimi tra i fedeli e la divinità e si compone di dogmi e di simboli. Per essi il diritto canonico invece è umano, promana dalla Autorità Ecclesiastica, si compone di canoni mutabili e costituisce quel complesso di regole da cui è retta la Società ecclesiastica e tocca anche i rapporti civili, cioè le

persone e le patrimonialità. D'onde la distinzione fra i teologi e i canonisti.

Così posta la differenza è chiaro che le leggi tutte riguardanti la Chiesa in quanto è eretta in corpo morale ed esplica la sua azione positiva in seno alla Società dovrebbero ricercarsi nel diritto canonico che promana dalla Autorità ecclesiastica. Ma siccome il diritto pubblico moderno, pur rispettando l'autonomia della Chiesa, non può riconoscere ad essa la veste di autorità pubblica ordinatrice e regolatrice, oltre che delle sue norme interne, anche delle materie in qualche maniera attinenti al modo di essere ed alle forme della Società civile, così ne viene che la dottrina moderna ha dovuto prendere a mutuo la parola diritto ecclesiastico che era la codificazione della teologia, e trasportata la stessa parola in campo diverso, l'ha usata in confronto del diritto canonico per indicare quel complesso di leggi che riguardano la Chiesa le quali non solo siano state emanate dall'Autorità ecclesiastica ma anche dalla Autorità civile, e delle leggi ecclesiastiche comprende solo quelle che siano compatibili coi diritti dello Stato. Non occorre dire che contro questo nuovo diritto ecclesiastico il quale astraie completamente dalla rivelazione, la Chiesa protesta, e protesterà ancora di più quando per essere tolta ogni efficacia positiva, nei rapporti civili, alle leggi della Chiesa, il diritto ecclesiastico nuovo non avrà per suo contenuto che la legislazione promanata dallo Stato.

CAPITOLO II.

La Chiesa Cattolica.

Sommario. — 8. Costituzione della Chiesa Cattolica. — 9. Sua autonomia. — 10. Limiti a questa autonomia. — 11. Varii sistemi di rapporti fra Stato e Chiesa. — 12. Internazionalità della Chiesa.

8. La Chiesa cattolica è costituita in forma monarchica assoluta e si compone di tre ordini di persone, cioè del Sommo Pontefice vicario di Cristo successore di Pietro con singolari e piene prerogative, del clero (vescovi e parroci) con funzioni divine bensì e non semplicemente delegate, ma limitate però dai poteri del Papa, e infine della moltitudine senza alcuna facoltà e senza alcuna ingerenza nel governo, tantochè viene giustamente chiamata gregge dei fedeli.

Questa Società ha una gerarchia fortemente ordinata ed una compattezza ammirevole forse perchè ha ritenuto nella sua convenienza di affidare il governo ad una determinata classe di persone distinte dalle altre per la consacrazione divina e perchè ripudiando il sistema elettorale a base popolare ha creduto utile fissare con forma stabile il suo regime monarchico allo scopo di

sottrarre il suo governo alle fazioni dell'aristocrazia ed all'impeto sfrenato e cieco della democrazia.

Esiste infatti nella chiesa per le sue leggi fondamentali, al dire del Valter, uno stato speciale in cui il potere si conserva e continua con ordine non interrotto. A questo stato si accede liberamente per impulso di vocazione ed è il clero in contrapposto del popolo. Ma l'Autorità non proviene dal basso. Conferita da Cristo agli Apostoli si è successivamente trasfusa, per quanto non ereditaria, nei Vescovi ed è falso il concetto che questa autorità abbia quando che sia risieduto nella comunità tutta intiera perchè la Società cristiana fu Società adunata dalla parola di Cristo, non già formatasi per virtù dell'arbitrio individuale.

A conservare questo potere assoluto dell'alta gerarchia ieratica concorrono insieme alla lunga tradizione varie cagioni. Anzitutto i numerosi associati entrano nella Chiesa senza volerlo e saperlo per il solo fatto del battesimo e una volta entrati assai difficilmente trovano la forza di uscirne dopo che la loro educazione morale si è conformata ai dogmi non meno che ai precetti disciplinari. Il Sommo Pontefice nell'esercitare la supremazia non solo morale ma disciplinare sui membri del clero e sui fedeli dispensando benefici, promuovendo ed amovendo gli ecclesiastici dalle loro sedi e impartendo dispense, concentra nelle sue mani troppa somma di autorità perchè alcuno pensi a ribellarvisi con atti positivi e il malcontento tutt'al più si limita a produrre nei fedeli una certa indifferenza. Gli ecclesiastici che per ragione del loro ufficio sono

costretti a rimanere nel grembo della Chiesa con funzioni attive, non sognano generalmente neppure la possibilità di adire i Tribunali ordinarii contro gli arbitrii dei loro superiori. E così avviene che senza il consenso dei cattolici grandi mutamenti possano avvenire nell'ordinamento della Chiesa per opera di quella gerarchia che si presenta davvero ancora oggi, come si presentava ai padri del Concilio di Trento, *castrorum acies ordinata*.

Essa esercita la sua podestà in tre funzioni fondamentali cioè in riguardo alla amministrazione dei sacramenti, in riguardo all'insegnamento e riguardo alla giurisdizione ossia al governo della Chiesa, ed è rispetto a questo suo ultimo ufficio che nasce il bisogno di determinare la sua posizione di diritto (Ved. cap. 3).

9. La Chiesa cattolica ha sempre ritenuto che l'ordinamento e l'elaborazione della disciplina di che abbisogna per la sua temporale attività debba essere rimessa esclusivamente al suo arbitrio e da se sola debba provvedere al proprio governo. Questo principio è vero per l'associazione cattolica come per qualsiasi altra volontaria compagine di cittadini, quindi essa gode e deve godere della maggiore possibile autonomia.

Questo principio non fu osservato dall'Impero nei primi tempi della protezione ufficiale accordata alla Chiesa, quando il Principe, reputandosi primo custode dei canoni, personalmente convocava e interveniva ai concilii come fece Costantino a Nicea. Ma la Chiesa non ebbe a superare le maggiori sue difficoltà nel rivendicare a se

l'autonomia, nè questa fu gran fatto manomessa dal sistema giurisdizionale di recente memoria.

Oggi poi grazie al principio della separazione si può affermare che la Chiesa gode di una autonomia così piena come mai non ebbe in Italia, tantochè furono prosciolti i Vescovi dal giuramento di fedeltà, fu abbandonato dallo Stato il diritto storico di elezione ai benefizii maggiori del Napoletano, fu tolto *l'exequatur* alle bolle, brevi ed atti della Santa Sede riguardanti la materia spirituale, fu rinunciato al diritto di legazia apostolica in Sicilia e furono aboliti gli appelli per abuso (Legge 13 Maggio 1871).

Questa autonomia si appalesa piena ed intera nella elezione del Papa quando si pensi alla libertà garantita dalla legge italiana al Conclave dei Cardinali ed alla rinuncia che di fatto ha dato il Governo d'Italia al diritto di *Veto* spettante ad ogni potenza cattolica. Libera è nella Chiesa la nomina degli ecclesiastici e la loro destinazione ai varii benefizii maggiori e minori. Libera infine è la convocazione dei concilii generali o nazionali come libera è la partecipazione ad essi dei Vescovi italiani che a differenza di quanto avviene in Austria nessun consenso sono tenuti ad ottenere per tale scopo dal governo.

L'autonomia e la libertà di che si ragiona è assicurata con disposizioni particolari dalla legge sulle guarentigie del 13 Maggio 1871 perchè con essa è stabilita la inviolabilità assoluta dei locali ove abbia abituale residenza il Pontefice o sia radunato un Conclave o un Concilio e quindi anche fuori del Vaticano, e per essa legge è vie-

tato procedere a visite perquisizioni e sequestri di carte, documenti, libri registri negli uffici e congregazioni pontificie rivestite di attribuzioni meramente spirituali. Questa è inviolabilità assoluta superiore alle leggi di polizia e di procedura penale la quale deriva da una disposizione affatto eccezionale e che certamente non si estende agli Archivi delle Curie Vescovili e degli altri Enti ecclesiastici.

10. Va notato peraltro che con queste disposizioni non si è creato un diritto di estraterritorialità o un diritto di asilo. Se quindi il Papa si rifiutasse di consegnare un malfattore, esso turberebbe l'ordine legale e non potrebbe trovare rispetto da parte del Governo italiano l'art. 7 della legge sulle guarentigie che fu dettato in omaggio alla supposizione che il Papa non avrebbe impedito l'applicazione delle leggi nazionali le quali imperano anche sul territorio da esso occupato.

A questo punto giova avvertire che l'autonomia della Chiesa non può concepirsi come un attributo senza limiti e senza freni di disporre nel modo che essa ritiene migliore di tutto ciò che le appartiene o che crede appartenere in via assoluta e diretta o relativa, poichè se tanta estensione l'autonomia avesse a dare alle prerogative della Chiesa, evidentemente questa vivrebbe fuori della legge. Autonomia vuol dire perciò rispetto alla giurisdizione propria nel campo d'azione connaturale all'Ente e cioè nell'orbita dell'esercizio del culto, e non altrimenti. E siccome essa ha preteso anche ora un dominio esclusivo ed una

disponibilità assoluta sopra i beni degli Enti ecclesiastici, così lo Stato che è il tutore di tutti gli Enti di ragione fittizia l'ha esclusa fin dove ha potuto dalla gestione dei beni stessi, e non ha tenuto calcolo delle sue proteste quando esercitando il suo diritto ha tolto ad alcuni degli Enti stessi la veste giuridica di cui avevano in passato goduta, e li ha ridotti nel nulla o pur conservandoli ne ha alterato la costituzione o le forme del patrimonio.

Similmente è noto che la Chiesa aveva invaso il campo della istruzione pubblica, della educazione nazionale e della pubblica beneficenza ed era fuori della sua orbita naturale. Che fece lo Stato? Ripristinò fin dove era possibile il suo dominio, nè poté dirsi violata menomamente l'autonomia e la giurisdizione ordinaria della Chiesa. In questa opera di ricostituzione delle funzioni statuali furono anzi usati alla Chiesa tali riguardi che non possono essere se non transitorii, come quando a Napoli per il R. D. 17 Febbraio 1861 la giurisdizione ecclesiastica sugli istituti di beneficenza fu mantenuta nelle mani dei Vescovi per quanto riguarda la parte sacramentale e spirituale, e per la legge del 13 Maggio 1871 fu mantenuta del pari sugli istituti ecclesiastici di istruzione in Roma e sedi suburbicarie.

II. Ristretto alla sola professione collettiva del culto l'ambito in cui la Chiesa può muoversi da se, è assurdo il credere che essa possa e debba strettamente contenersi senza venire in contatto collo Stato perchè questo culto non è solo interno ma anche esteriore, abbisogna di templi, di ren-

dite, di ministri a cui sia garantito il tranquillo esercizio del ministero. Ora basta l'enunciare tutto ciò per comprendere come il principio della separazione della Chiesa dallo Stato non possa attuarsi, come da alcuni si vorrebbe, sotto la forma della rottura completa di ogni rapporto politico o civile. Invero nei riguardi dell'ordine pubblico e delle libertà fra Stato e Chiesa devono sempre correre le relazioni fra sovranità e di sudditanza, e d'altro lato nei riguardi civili devono di necessità mantenersi quotidiani rapporti, se è vero che la Chiesa abbisogna dei beni temporali destinati ai suoi scopi e lo Stato debba avere la tutela e la vigilanza sugli Enti morali. Per queste ragioni fu abbandonato come inattuabile quel progetto Borgatti Scialoia del 1865 che applicando la libertà assoluta alla Chiesa, e lasciando in sua piena balia gli Enti ecclesiastici e i benefici avrebbe condotto alla abolizione completa di qualunque diritto ecclesiastico.

Un'altra forma di attuazione pratica del principio della separazione consiste secondo alcuni nel volere ridotta la Chiesa a vivere nè più nè meno che nel diritto comune come può applicarsi agli individui, ma questa opinione prescinde affatto dalle condizioni eccezionali di numero e di colleganza dei varii istituti ecclesiastici i quali non possono essere abbandonati al Codice Civile e alle loro spontanee rappresentanze senza pericoli per lo Stato.

Onde è da conchiudersi che il principio della separazione va attuato con l'applicazione di una particolare legislazione che abbia riguardo ai di-

ritti dello Stato e della Società civile non meno che alla autonomia della Chiesa, alla sua unità morale ed al suo carattere internazionale.

12. La Chiesa Cattolica non è nazionale in alcun luogo e meno che mai in Italia dove ogni tentativo di nazionalizzazione farebbe perdere alla Santa Sede il predominio assoluto sulle Chiese degli Stati esteri.

Il pericolo separatista può esservi fuori d'Italia e talvolta fu minacciato, ma sembra che l'estensione non abbia fatto perdere al dominio della Chiesa la sua intensità, se andarono a vuoto i tentativi fatti sul principio del secolo da Napoleone I per fare rivivere col Congresso di Parigi la Chiesa gallicana del 1673. Essendo l'opera della redenzione destinata per tutti i popoli e per tutti i tempi ne viene che l'università è insita nella natura della Chiesa cristiana, perchè essa ha incessantemente diretta a tutti i popoli la sua missione di redenzione creando nel suo centro una Autorità suprema e istituti di carattere mondiale come il Collegio di Propaganda fide. In Roma sta il Papa e stanno le Congregazioni dei Cardinali che provvedono al governo della Chiesa e hanno sede le case generalizie degli Ordini regolari (1).

(1) In Austria il Governo tenta di impedire una eccessiva dipendenza del clero nazionale dal Papa che risiede all'estero. Ma questo concetto è più particolarmente attuato per gli ordini religiosi tanto che i conventi non dipendono dal Generale di Roma ma dal Provinciale e dal Vescovo. Vedasi il dispaccio governativo 24 Marzo 1781.

La legislazione italiana ha tenuto calcolo del carattere universale della Chiesa e della internazionalità dei suoi rapporti tantochè coll'art. 1 della legge 7 Luglio 1866 volendo sopprimere le corporazioni religiose essa si guardò bene dal dichiarare la soppressione dell'ordine ma si limitò a dire che l'Ordine religioso cessava di essere riconosciuto in Italia e dispose la soppressione soltanto delle case esistenti nel Regno. Applicandosi poi tale legge alla Provincia di Roma ove hanno sede le case generalizie la legge del 19 Giugno 1873 fissò alla Santa Sede una dotazione di 400 mila lire annue per il mantenimento di tali case fatta eccezione per quella dell'Ordine dei Gesuiti. Questo assegno che la Amministrazione del Fondo Culto paga da qualche anno al Cardinale Vicario nella somma di L. 135 mila, importa come ognun vede non solo il riconoscimento della esistenza degli ordini religiosi all'estero, ma benanche riconosce nel centro del cattolicesimo cioè presso il Papa una giurisdizione universale. Uguale portata hanno le libertà e prerogative speciali concesse al Sommo Pontefice di corrispondere liberamente coll'orbe cattolico a mezzo della libera stampa e con appositi mezzi postali e telegrafici.

Di più coll'art. 10 della legge 13 Maggio 1871 è detto che ogni persona straniera investita di ufficio ecclesiastico in Roma gode delle garanzie personali competenti ai cittadini italiani in virtù delle leggi del Regno quantunque non sia impedita la consegna di tali persone ai governi esteri nel caso di estradizione. Per effetto della stessa

legge del 1871 nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie possono essere conferiti i benefici maggiori e minori anche a stranieri nè i provvedimenti papali o vescovili devono essere approvati dallo Stato. Ciò perchè tali benefici si considerano alla diretta dipendenza della Chiesa Universale e in certo modo per una finzione di legge non si considerano al pari della Santa Sede sul territorio italiano. In Roma infine essendo stati soppressi colla legge del 19 Giugno 1873 alcuni Enti ecclesiastici esistenti a favore di stranieri fu stabilito che, previa la conversione dei beni immobili in rendita, tali Enti dovessero essere trasformati a beneficio degli stessi stranieri per scopi permessi dalle leggi del Regno. Anche queste disposizioni evidentemente eccezionali tengono calcolo della universalità e internazionalità della Chiesa.

CAPITOLO III.

Condizione giuridica della Chiesa.

Sommario. — **13.** Due ricerche. — **14.** Teoriche odierne della Chiesa sulla sua posizione giuridica. — **15.** Non sono accolte dal diritto pubblico italiano. — **16.** Disposizioni contenute nelle leggi italiane. — **17.** Contraddizioni della giurisprudenza. — **18.** Condizione giuridica della Chiesa di fronte agli altri culti. — **19.** Valore dell'art. 1° dello Statuto.

13. La condizione giuridica della Chiesa cattolica in Italia non è nè quella di una Chiesa ufficiale e prevalente nè quella di una Chiesa semplicemente ammessa a vivere nel diritto comune. La sua posizione è affatto speciale e rispecchia quello stato di transizione nel quale necessariamente il nuovo Stato doveva trovarsi nell'applicare il principio della separazione. In questo capitolo si tratta di vedere: 1.° Se la Chiesa Cattolica abbia completamente perduto la veste di potere pubblico. 2.° Se la legge italiana l'abbia trattata in modo migliore degli altri culti.

14. La Chiesa cattolica ha sempre ritenuto e ritiene di essere un potere pubblico e non una semplice associazione privata. Questa persuasione dipende dal fatto che essa non reputa la sua ori-

gine umana e dipendente dalla volontaria adesione degli uomini ad un spirituale regime. Essa al contrario si afferma di creazione e di istituto divino e non vuole nè può ammettere che le sue leggi possano essere impedito o manomesse da una autorità che promana dalla umana ragione e dalle forme di costituzione plebiscitaria. Così essa si ritiene superiore allo Stato che a causa della propria internazionalità essa stessa contiene, nè diverse dalle teorie medioevali sono le idee che si contengono nella lettera apostolica sulla cristiana costituzione degli Stati in data 1 Novembre 1885 dove il Sommo Pontefice Leone XIII dice che il potere pubblico in se stesso non può derivare che da Dio, che la Società religiosa per il suo carattere sovranaturale è Società giuridicamente perfetta sia a cagione del fine cui mira come per i mezzi che adopera nel conseguirlo, che la sua podestà va sopra tutte le altre e che non deve essere riputata nè inferiore nè sottoposta all'autorità dello Stato.

La Chiesa non impugna che lo Stato abbia a concentrare in se tutti i fini essenziali alla Società nell'ordine mondano, ma ritiene in pari tempo che il fine oltramondano e spirituale sfugga di mano al consorzio politico ed appartenga a se medesima costituita perciò in grado di altro dei grandi governi della umanità.

Dopo queste premesse la Chiesa traccia la divisione fra le cose temporali che spettano allo Stato e le cose spirituali che spettano a se medesima, ma richiamando in pari tempo la teoria canonica secondo cui la temporalità e la spiri-

tualità della cosa non dipende dalla natura intrinseca dell'oggetto ma dalla destinazione che abbia avuto per il fatto dell'uomo o della autorità ecclesiastica, vuole richiamata a se medesima non solo la giurisdizione sugli ecclesiastici e sui fedeli ma benanche il dominio assoluto dei benefici e degli Enti ecclesiastici, le decime, il matrimonio, le cerimonie funebri, i cimiteri, la istruzione, la beneficenza e in una parola tutto quanto un tempo formava oggetto della giurisdizione chiesastica. Così Leone XIII nella lettera di sopra ricordata dice: « Tutto ciò che in qualunque guisa « ha ragione di sacro, tutto ciò che riguarda la « salute delle anime e il culto divino o che tale « sia per natura sua ovvero per il fine al quale « si riferisce cade sotto la giurisdizione della « Chiesa ».

15. Ora tutto questo ragionamento dei fautori della Chiesa non può essere menomamente accolto dalla scienza.

Anzitutto il massimo nocumento ad una saggia amministrazione ed all'unità della azione governativa sarebbe di ammettere nello stato una autorità la quale agisse indipendentemente e per una sola classe di cittadini, onde Scialoia al Parlamento italiano diceva: La Chiesa non è un pubblico potere. Se lo fosse e dovesse correre parallelo allo Stato dove sarebbe la terza forza che tempera e dirime i loro conflitti? In quanto alla distinzione fra i due fini dell'uomo temporale e oltramondano su cui riposa il parallelismo dei due poteri deve osservarsi che senza alcuna ragione si nega allo Stato il diritto di eccedere la

sfera delle cose umane e temporali quando si pensi che esso oltre la tutela del diritto sociale e patrimoniale ha pure una missione educativa la quale si svolge in un campo che non è strettamente giuridico, e si svolge tanto a favore dei cattolici quanto degli acattolici sulla base di una morale che prescinde da qualsiasi dogma rivelato. Questo ragionamento non può essere menomamente contraddetto dal fatto che la civiltà europea sia civiltà cristiana.

Evidentemente la netta ed assoluta divisione fra il campo giuridico ed economico dal campo spirituale avrebbe per conseguenza di lasciare sfuggire dalle mani dello Stato la direzione della parte migliore e vitale della nazione cioè il morale dei cittadini che è elemento primo per la forza e grandezza di un popolo.

La illazione canonica poi che vuole porre alla assoluta dipendenza della Chiesa cose temporali ed istituti ecclesiastici ripugna alla essenza delle cose stesse che appunto perchè temporali e giuridiche non da altri possono dipendere che dalla Autorità dello Stato custode del diritto.

Non mancano poi altre gravissime ragioni per negare alla Chiesa la veste di pubblico potere e queste si deducono dalla costituzione della Chiesa stessa e dalla materia sulla quale ella opera.

Invero è noto che giusta i principii del nuovo diritto pubblico ogni autorità proviene dalla naturale influenza degli uomini migliori della Società per quanto il sistema elettorale non dia sempre il risultato esatto sulla portata della influenza medesima. Ma in ogni modo il pubblico

suffragio designa le persone che a nome di tutti possono esercitare la somma delle autorità individuali. Ora è chiaro che se v'ha una associazione la quale più di ogni altra si scosti da questi principii essa è appunto la associazione cattolica la quale è corpo chiuso e trasmette ai suoi membri in ordine discendente la giurisdizione e l'autorità piaccia o non piaccia alle turbe. La materia infine che forma oggetto della autorità della Chiesa è materia per se stessa incoercibile come è il pensiero e la coscienza. Sopra queste entità morali non potrebbe tollerarsi l'esercizio di qualsiasi autorità senza ammettere in pari tempo per garanzia dei diritti dell'uomo la rivolta in atto e perenne, onde è a concludersi che indipendentemente da una questione italiana non avrebbe potuto tollerarsi dalla Europa civile un governo teocratico in qualsiasi territorio stabilito, nè sarebbe possibile di fronte ai principii di diritto ricostruirlo fosse pure fuori d'Italia.

16. Che in Italia si ritenga dai più avere la Chiesa perduta la veste di pubblico potere risulta dal fatto che tutte le leggi emanate dallo Stato a cominciare da quelle abolitive dei concordati sono atti unilaterali del potere civile che non riconosce verun'altra autorità con cui per il regolamento di quelle materie che riguardano la Società religiosa egli si tenga in obbligo di trattare.

Ciò nondimeno è un fatto che vige ancora in Italia in buona parte come diritto positivo il diritto della Chiesa, e che di più questo diritto viene osservato anche in quegli istituti che sono stati sostituiti nei loro effetti legali da corrispondenti

istituzioni di diritto civile come ad esempio nel matrimonio.

È un fatto ancora che negli articoli 23 e 28 dello Statuto fondamentale del Regno i Vescovi sono considerati nella loro posizione ufficiale come gli altri dignitarii dello Stato e ugualmente nel decreto del 1868 sulle precedenza, e che a nessuno può venire in animo di impedire alla Santa Sede di dispensare titoli di nobiltà e ordini cavallereschi quantunque queste prerogative per gli art. 78, 79 e 80 siano riservate al Sovrano.

La legge del 13 Maggio 1871 più dello Statuto e di qualunque altro atto dello Stato può fare dubitare che la Chiesa non abbia affatto perduta in Italia la veste di pubblica autorità e nella giurisprudenza si sono manifestate delle dubbiezze, per il che non sarebbe inopportuno lo studio che tendesse a vedere fino a qual punto la legge civile e la pratica costituzionale abbiano applicato alla Chiesa il diritto dello Stato.

Quanto alla legge sulle guarentigie è noto che essa ha costituito il Sommo Pontefice in una posizione eccezionale autorizzandolo a tenere presso di se perfino un corpo di guardie e un corpo diplomatico. Tuttavia la Corte di Cassazione di Roma con una sentenza dell'8 Maggio 1882 ha ritenuto che quella legge non riguardi altro che la persona del papa e degli ecclesiastici che stanno presso di lui ma non riconosca alcun residuo di governo temporale e quindi di autorità civile. Dice la sentenza che ufficii civili senza civile governo, magistrati giudiziari senza la corrispondente giurisdizione e il necessario potere, *ius im-*

perii non sono punto da ammettere nè da credere più possibili. Non è dato concepire ufficii diplomatici senza interessi e affari da trattare e perciò secondo quella sentenza la Santa Sede non può avere rapporti internazionali.

17. Certo però che non solo la giurisprudenza ha ritenuto la data certa nei decreti del Papa anche senza l'osservanza dell'art. 1327 del Codice Civile ma uguale prerogativa fu riconosciuta benanche agli atti episcopali in materia spirituale, come appare dalla sentenza 26 Febbraio 1877 della Corte di Roma. E la stessa Cassazione con sentenza del 5 Maggio 1886 ha pure ritenuto che la laurea in teologia conseguita nel Seminario pontificio romano dopo il 1870 conferisca l'elettorato amministrativo. La Chiesa poi sembra godere della posizione di autorità pubblica quando insegna nei suoi seminarii senza ingerenza alcuna dello Stato e senza insegnanti autorizzati.

La Chiesa non è quindi nel vero e proprio diritto dello Stato, e ciò è tanto vero che gli stessi scrittori i quali si sforzano di negare alla Chiesa secondo le nostre leggi una posizione ufficiale dichiarano che essa è nel diritto comune ma si affrettano poi a soggiungere che questo diritto comune deve essere così largo e spazioso da concederle la più ampia sfera di azione e tutta la libertà di cui abbisogna. Ma è evidente che un diritto comune più ampio dell'ordinario è una contraddizione in termini. La Chiesa pertanto deve ritenersi piuttosto in uno stato di diritto *sui generis*, essendo più facile affermare anziché dimostrare che essa sia nel diritto comune, almeno

finchè impera nella sua interezza la legge del 13 Maggio 1871 che non è certo per ogni sua parte in armonia colla applicazione del principio della separazione.

Il diritto speciale di cui gode la Chiesa non è a dir vero dato dallo Stato e tale che a libito dello Stato stesso possa essere revocato. Esso è il riconoscimento espresso e tacito del diritto canonico che autorizza la più sconfinata libertà nella predicazione della dottrina, il tranquillo esercizio delle pratiche di culto, l'ampia facoltà di comunicazione e corrispondenza gerarchica, il governo proprio della disciplina interna, e accorda la protezione civile per le persone e per le cariche, istituzioni e proprietà riconosciute. Questo diritto riconosce nella Chiesa la facoltà di creare quei singoli organismi che essa stima neccessarii alla attuazione del suo fine e che lo Stato non può rifiutarsi dal riconoscere, e attribuisce alla Chiesa stessa la facoltà di determinare i proprii statuti e regolamenti interni, di modificarli e mutarli secondo le proprie convenienze, e di eleggersi i proprii capi nel modo che stima migliore.

18. Quando si voglia rispondere al secondo quesito che riflette le differenze di trattamento fatte dallo Stato italiano a favore della Chiesa cattolica in confronto delle altre associazioni religiose, non si può a meno di richiamare una verità storica che dal Minghetti fu esposta colle parole: Essersi fatta storicamente la unione della Chiesa collo Stato nè potere se non storicamente disfarsi. Dice lo stesso scrittore che vige ancora, e per lunga tradizione pare indissolubile l'unione

dello Stato colla Chiesa e gli istituti civili dell'uno sono siffattamente collegati colle pratiche dell'altro che ogni atto che si fa per disgiungerli offende qualche abitudine e ferisce qualche affetto.

Ciò spiega come per effetto di uno stato di transizione storica la legislazione italiana non ancora abbia emancipato gli istituti civili dalla osservanza dei culti in genere e fra di essi mantenga in onore quello che appartiene alla maggioranza dei cittadini.

Riguardo a questa proposizione basterà accennare al giuramento che per quanto sia istituito di origine religiosa viene tuttavia mantenuto, quantunque la sua formula come fu modificata dalla legge del 30 Giugno 1876 N. 3184 prescinda dalla osservanza di qualsiasi confessione. Ora il giuramento è una attestazione che i credenti fanno a Dio, gli atei alla propria coscienza, la quale non ha per se stessa contenuto giuridico alcuno e che viene mantenuta come istituto civile per solo omaggio alla tradizione religiosa che l'accompagna attraverso ai secoli. Essa può essere incompatibile con una religione determinata (per esempio colla religione dei Quaccheri) e quindi colla libertà di un culto che non sia prevalente.

In materia matrimoniale il Codice Civile ha sancito colla indissolubilità del vincolo un principio che è stato tolto dalla legislazione della Chiesa cattolica e non v'ha chi non veda come esso contraddica non solo alla libertà contrattuale in genere ma benanco ai principii di una particolare religione non prevalente, per esempio a quelli del culto israelitico, e nella nostra legge

manchino quelle disposizioni eccezionali che a favore degli Ebrei erano state introdotte nel Codice austriaco coi § 115 e 133. È da osservarsi anche come la legge del 13 Maggio 1871 tratti delle relazioni fra Stato e Chiesa riferendosi esclusivamente però alla Chiesa cattolica, e la legge del 23 Giugno 1874 estenda a tutto il Regno il R. D. 17 Ottobre 1869 N. 5342 con cui è dichiarata obbligatoria la tabella dei di festivi che salve poche soppressioni sono quelli della Chiesa cattolica. Alle feste di questa Chiesa si riferiscono esclusivamente le nostre leggi come il Codice Civile agli art. 72, 624, 629, 716, il Codice di Commercio art. 285, 287, il Codice di procedura civile art. 43, 635, 753, il Codice di procedura penale art. 90, 587, il Regolamento Generale Giudiziario art. 342, per citare alcuni esempi.

19. Come si vede, queste ed alcune altre tracce rimaste nella legislazione dall'antico sistema della unione dello Stato colla Chiesa valgono a far conoscere come non ancora sia stato completamente applicato il principio della perfetta uguaglianza di tutti i culti di fronte allo Stato. Ma la piena applicazione del principio tuttavia potrà attuarsi senza che ad essa debba essere di ostacolo l'art. 1° dello Statuto fondamentale del Regno il quale dice: La religione cattolica « apostolica « romana è la sola religione dello Stato. Tutti « gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi ». Oramai tutti sono d'accordo nel ritenere che la uguaglianza giuridica dei culti è incompatibile colla prevalenza di uno e la tolleranza degli altri in modo che l'articolo

dello Statuto ha perduto in forza di varie leggi successive il significato che a tutta prima sembra avere. Il Decreto infatti del 10 Agosto 1859 pubblicato nelle Romagne dice che tutti i cittadini senza distinzione di culto sono uguali dinnanzi alla legge nell'esercizio dei diritti civili e politici. La legge 12 Ottobre 1860 pubblicata in Sicilia da Garibaldi dichiara che i Greco albanesi godranno di ogni libertà per il pieno esercizio del culto ortodosso orientale. A Napoli il R. D. 17 Febbraio 1861 dice: La differenza di culto non sarà di ostacolo alla perfetta uguaglianza dei cittadini nell'esercizio dei diritti civili e politici e la stessa dichiarazione è ripetuta per le provincie venete col R. D. 4 Agosto 1866. (Vedi anche N. 5). In tutte queste leggi non si fa accenno alcuno al concetto di tolleranza e si potrebbero citare altre leggi per dimostrare come sia stata costante la interpretazione progressiva e retta dello Statuto costituzionale nel senso sopra accennato. Nella legge piemontese del 1855 per esempio riguardante la tassa di manomorta era detto che andavano esenti dalla imposta le case che servivano alla abitazione dei Parroci e dei *ministri dei culti tollerati*. Più tardi quando fu redatta la legge del 21 Aprile 1862 alle dette parole furono sostituite le altre: Ministri di qualunque culto, nè più in alcun luogo si parla di culti tollerati ma di culti ammessi nello Stato. La ragione sta in ciò che, come osserva la Cassazione Romana, il sentimento della libertà religiosa prevalendo sulla intolleranza è venuto ad accoppiarsi all'amore della libertà civile a segno tale che la preponderanza del culto

cattolico sarebbe incompatibile colla uguaglianza civile e religiosa in un paese dove la separazione della Chiesa dallo Stato è canone fondamentale di diritto pubblico interno. Ed è noto infine che l'art. 1° dello Statuto ha oggi in sostanza una interpretazione ristrettissima nel senso cioè che lo Stato quando in una cerimonia pubblica adibisse i ministri del culto deve servirsi di quelli della religione cattolica.

CAPITOLO IV.

Gli enti morali ecclesiastici.

Sommario. — 20. La Chiesa si compone di enti giuridici particolari. — 21. Perché un ente morale non può avere carattere internazionale. — 22. Ragioni storiche per le quali la Chiesa si decompose in singoli enti. — 23. Gli enti morali di ragione pubblica. — 24. Gli istituti ecclesiastici non sono di ragione pubblica. Applicazioni nel diritto internazionale. — 25. Peraltro gli enti ecclesiastici non vengono parificati in tutto agli altri corpi morali. — 26. Altre particolarità degli enti ecclesiastici. — 27. Enti ecclesiastici antichi e nuovi. — 28. Morte civile degli enti ecclesiastici.

20. I caratteri della universalità e della internazionalità non possono consentirsi alla Chiesa se non in quanto essa venga considerata come associazione di uomini aventi fede in un solo Dio. Ma la comunità della fede in questa unica divinità e nella sua rivelazione non ha a che fare colla pluralità dei beni che costituiscono la dotazione di ciascun ente ecclesiastico e perciò gli stessi scrittori cattolici riconoscono la separazione della proprietà ecclesiastica fra i diversi enti di cui si compone la Chiesa. Va pertanto notato questo che la Chiesa sia nell'esercizio delle azioni civili come nella gestione delle cose temporali

non si presenta mai come una inscindibile unità che varchi i confini dello Stato, ma piuttosto e sempre come un aggregato di tante entità giuridiche speciali, corporazioni e fondazioni le quali sono rappresentate dai singoli ecclesiastici che ad esse sono preposti. Per quanto su questo punto la teoria sia pacifica conviene chiarirne le ragioni.

Poichè un ente morale non può concepirsi senza un patrimonio, è chiaro che la Chiesa universale che appunto perchè come tale ne difetta, non possa essere riguardata come persona giuridica quantunque sia composta ad unità ed abbia un governo che essa afferma perfetto. Bisogna infatti distinguere l'ufficio, la podestà di giurisdizione insita nella rappresentanza del corpo collettivo, dal substrato patrimoniale ed amministrativo, e allora risulta che questo corpo costituito pure compiendo uffici importanti non può pretendere una giuridica personalità. La Chiesa al pari dei parlamenti, dei tribunali, dei governi medesimi per quanto elevata in dignità e potenza non può essere riguardata come ente morale civile.

21. Senonchè qui sorge una obiezione: Corporazioni e fondazioni di cui si compone la Chiesa hanno per substrato, per soggetto di diritti o i consociati o il pubblico vantaggio, cioè il *populus*, l'universalità dei cittadini credenti nel dogma e sottomessi al regime della Chiesa. Si domanda: Perchè tali enti non possono essere universali se sparsa nello Stato e al di fuori di esso è l'associazione dei consociati e la turba numerosa dei credenti?

A proposito delle corporazioni religiose la questione in forma pratica si agitò davanti ai tribunali quando i frati di un ordine soppresso in Italia e tuttora esistente all'estero pretesero in giudizio contro il Demanio la successione nei beni già pertinenti alle Case dello stesso ordine sopresse in Italia. A riguardo delle fondazioni ecclesiastiche non consta che la controversia si sia agitata ma per l'un caso e per l'altro risponde la dottrina moderna sulle persone morali.

Questa dottrina insegna che base di fatto attuale dell'ordinamento della società civile non è l'unità individua della società stessa ma la consociazione politica che si determina nelle nazioni e negli Stati. Tale essendo la condizione di fatto della società odierna che si decompone in tante compagini speciali quanti sono gli Stati (compagini che dai pubblici poteri l'uno dall'altro indipendenti sono governate) non può concepirsi che una fondazione o una corporazione sia pure di carattere generalissimo e comune a quasi tutta l'umanità, possa impersonarsi se non nell'organismo politico, cioè nello Stato, che diviene, così il tutore di tale ente collettivo per tutto quel territorio in cui imperano le sue leggi. Una diversa teorica potrebbe essere concepita nella sola ipotesi che alla unità morale della Chiesa corrispondesse in tutto l'orbe una unità politica come era il sogno di Gregorio VII, ma nelle condizioni presenti della società la affermazione di una personalità giuridica della Chiesa universale è assolutamente inammissibile perchè tale personalità vivrebbe al difuori e al disopra della legge dei

singoli Stati, mentre la entità giuridica dei corpi morali e quindi anche della Chiesa è una finzione che in tanto ha vita in quanto la legge civile territoriale la crea o la riconosce. Così la legge del 19 giugno 1873 ha riconosciuto in Roma le case generalizie unicamente come mezzi diretti a porre il Pontefice in grado di corrispondere colle associazioni religiose esistenti all'estero, ma non già come enti cosmopolitici aventi una personalità civile che li rendesse capaci di esercitare diritti e di acquistare beni nel regno. A questo proposito osservò la Cassazione di Roma colla sentenza del 16 aprile 1887 che una corporazione di carattere universale non può spiegare azioni in giudizio se non è messa in condizione di potere essere considerata per atto di sovranità di Stato come legalmente personificata e localizzata, perchè nel sistema dello stato nazionale che è territoriale e non universale non può aversi una entità giuridica di natura mondiale cui sarebbe incompatibile la domiciliaità.

Ciò che a questo proposito si dice della Chiesa vale in genere per tutti gli enti morali che ripetono la loro vita dalla creazione o dal riconoscimento dello Stato, perchè la differenza che esiste fra l'uomo persona reale e gli enti collettivi persone fittizie sta appunto in ciò che l'uomo è ente capace di diritti per la sua stessa natura indipendentemente dal riconoscimento del pubblico potere e in qualunque luogo si porti, mentre gli enti collettivi non sono persone se non in quanto sono riconosciuti dallo Stato, e lo Stato che impera solo nel suo territorio non potrebbe quando

anche il volesse infondere a questi enti una vita ed una esistenza universale. Evidentemente l'effetto sarebbe superiore alla causa e la finzione universale creata per volontà del legislatore di uno Stato sarebbe una vera impossibilità giuridica.

22. Si è detto disopra che gli stessi scrittori ecclesiastici non contraddicono a questi principii, e non può essere diversamente quando si ponga mente al processo storico della idea giuridica di che è parola. Nel mondo pagano gli Dei erano considerati come individui, enti concreti e subietti di diritti reali. Questa teorica applicata al mondo cristiano che ha per suo carattere l'unità della fede in un solo Dio avrebbe dovuto condurre ad un immenso accentramento di ricchezza nelle mani del Vicario di Cristo capo visibile della Chiesa cattolica. Ma il principio romano fu abbandonato ed essendosi riconosciuta la personalità giuridica a tante Chiese diverse si intese che i lasciti fatti a Gesù Cristo fossero disposti a favore della Chiesa del luogo in cui abitava il testatore (l. 26 Cod. De sacrosantis Eccl. 1, 2). Se il testatore constitui erede un Arcangelo o un martire dovette intendersi erede la Chiesa esistente nel paese del testatore o nella provincia. Se varie fossero state le Chiese dedicate al medesimo Arcangelo si preferì quella a cui il testatore avesse avuto una particolare predilezione, se no la Chiesa più povera. La pluralità degli enti morali di culto fu pertanto una necessità storica rispondente ai bisogni amministrativi della Chiesa ed alle ragioni del diritto, perchè come bene osserva il

Giorgi (1): Ammettere che « la Chiesa in generale
 « o il prossimo quale è genericamente designato
 « dai libri sacri fossero di fatto una persona giu-
 « ridica sola sarebbe stato lo stesso che distrug-
 « gere con una mano quella proprietà che con
 « l'altra si voleva edificare, perchè ne sarebbe
 « venuta tale confusione di proprietà fra tutte le
 « Chiese inservienti al medesimo culto e fra tutti
 « gli istituti destinati a scopo di beneficenza da
 « non avere invidia del comunismo. » Il Codice
 civile (art. 2 e 434) e tutte le nostre leggi accen-
 nano sempre agli istituti ecclesiastici e non mai
 alla Chiesa universale o nazionale.

23. È d'uopo studiare ora la natura e il modo di essere degli enti ecclesiastici in relazione agli altri corpi morali che vivono nello Stato. Fra gli enti morali ve ne hanno alcuni che pure essendo sottoposti nella gestione patrimoniale alla legge comune esercitano per altro nella sfera del diritto pubblico una azione di così alto e pubblico interesse da essere trasformati in enti pubblici o pubbliche amministrazioni. Cotali enti essendo di assoluta necessità e quindi indefettibili esercitano una parte della sovranità e possono considerarsi come porzioni di Stato. Così le provincie e i comuni sono certamente persone giuridiche in quanto *utuntur iure privatorum*, ma per tutta l'autorità che esercitano *iure imperii* nel generale interesse sopra una parte del territorio nazionale devono riguardarsi come enti di autorità pubblica,

(1) GIORGI, *La dottrina delle persone giuridiche*. Firenze, 1890.

pubbliche giurisdizioni. Come tali sottostanno per necessità di cose alle leggi dello Stato, ma dallo Stato non ripetono la loro origine e vivono di vita propria, coeva a quella della politica autorità. A questa distinzione fa capo la teorica sostenuta da autorevoli scrittori secondo cui la capacità giuridica di questi enti varca i confini dello Stato nel quale si trovano, e da ciò deriva la conseguenza, che ammessa nei rapporti internazionali la sovranità assoluta dello Stato nel quale essi esistano, con essa si abbiano implicitamente per riconosciuti all'estero anche questi enti cui deve riconoscersi il diritto di esercitare ogni azione civile secondo il proprio Statuto personale, salve le limitazioni che possono incontrare nelle leggi di ordine pubblico vigenti nel paese dove l'azione venga a tradursi in atto (art. 12, Disp. prel. Codice civ.).

24. La Chiesa ha preteso di attribuire ai suoi istituti il carattere di pubbliche autorità, ritenendosi al pari dello Stato, delle provincie e dei comuni istituzione indefettibile per la necessità del culto ad ogni civile società. Questo è il secondo lato, ossia il lato giuridico della questione già superiormente accennata che concerne la condizione della Chiesa come pubblico potere nel diritto italiano.

Praticamente la questione è stata fatta avanti ai nostri tribunali quando la compagnia di Gesù vivente di vita giuridica perfetta nel Belgio si è fatta a reclamare contro il Demanio la restituzione di alcune rendite riferibili all'epoca del sequestro politico ordinato del Governatore di Lom-

bardia col decreto del 1859 quando cioè, a prescindere dal sequestro stesso che fu provvisorio, l'Ordine dei Gesuiti non peranco in Lombardia era stato soppresso. La domanda giudiziale del generale fu respinta per ragioni d'ordine, ma la questione era questa, se cioè l'Ordine di Gesù avesse potuto sperimentare un'azione avanti ai nostri tribunali senza il riconoscimento della sua personalità giuridica da parte dello Stato italiano, ed anzi contro una legge che lo dichiara soppresso. Qui due opinioni tengono il campo. Alcuni ritengono che gli ordini religiosi esistenti all'estero nonostante le nostre leggi di soppressione possano possedere beni in Italia e farsi rappresentare come qualunque altro straniero davanti ai tribunali italiani. Altri ritengono che l'esistenza degli ordini monastici quali enti morali in altri Stati non dia loro il privilegio di godere di quella personalità giuridica che lo Stato italiano ha creduto di dovere negare e di questo avviso fu la Cassazione di Roma colla sentenza del 5 febbraio 1874. Questa opinione sembra preferibile non solo nel caso si tratti di un ordine religioso che in Italia è stato soppresso e contro l'azione del quale può opporsi giusta l'art. 12 delle disposizioni preliminari del Codice civile una legge proibitiva di ordine pubblico, ma ancora nel caso si tratti di altro ente ecclesiastico diocesi o parrocchia. Ciò per il motivo che gli enti di culto per quanto siano ammessi a vivere nel regno, non hanno però carattere di pubblica necessità, e non può lo Stato attribuire la qualifica di autorità necessaria a qualsiasi ente direttivo della interna mo-

ralità dei cittadini. Gli enti di culto stabiliti all'estero perciò come non pagano la tassa di manomorta pure avendo proprietà in Italia, così non possono come tali esperire azioni avanti ai nostri tribunali se non in quanto siano stati quali enti morali riconosciuti dallo Stato italiano.

Questo stato giuridico degli istituti ecclesiastici non è solo effetto della legislazione attuale, perchè anche per il passato fu sempre sentita la differenza che di fronte al vantaggio pubblico esiste fra gli scopi del culto e quelli della istruzione o della beneficenza. Invero la pubblica beneficenza mirando ad uno scopo di generale interesse mai non fu lasciata nel dominio del diritto privato tanto che le disposizioni legislative che ne regolarono l'organismo dettarono tanta solennità di forme in tutti gli atti nei quali si svolgono le funzioni amministrative da equipararle e ritenerle come un ramo della pubblica amministrazione. Furono dati quegli stessi privilegi stabiliti per l'esazione del denaro pubblico, conferite ai contabili e gestori delle opere pie le attribuzioni e responsabilità che sono conseguenza del carattere di pubblici ufficiali che ad essi si volle imprimere. Ma a riguardo dei monasteri ed istituti ecclesiastici diversamente andò la cosa. Se sotto certi rapporti si ritennero sottoposti alla podestà civile che regolò i loro atti non però le loro rendite si ritennero destinate ad un pubblico interesse. Fu stabilita la vigilanza dello Stato nel vantaggio degli istituti ma da ciò non deve trarsi la conseguenza che gli amministratori ad essi preposti abbiano avuto il carattere di pubblici

ufficiali. Rimasero al contrario privati amministratori e ad essi non si poterono estendere le disposizioni legislative riguardanti i gestori del pubblico denaro. Ai loro registri ed alle loro annotazioni non si potè dare una efficacia maggiore di quella che avrebbero avuto se considerati come registri ed annotazioni private. Ciò è tanto più vero oggi dopo la pubblicazione del Codice civile, e del codice di procedura.

25. Con tutto ciò gli enti ecclesiastici hanno ancora oggi tanto ritenuto delle loro antiche forme e costituzioni che sembrano tuttora avere quella veste di autorità pubblica che a loro deriva dalle condizioni fatte per lo passato alla Chiesa nel diritto pubblico degli Stati cattolici e da ciò deriva che la loro condizione si differenzia da quella degli altri enti morali. Ciò è tanto vero che varii scrittori pure negando agli enti ecclesiastici la qualifica di pubbliche amministrazioni assistite dall'*imperium* e dalla *iurisdictio*, esitano tuttavia a porli nella categoria delle amministrazioni private da trovare le loro regole unicamente nel diritto comune e considerando quanta parte di diritto pubblico le riguardi e quanta parte di pubblico interesse entri nella loro finalità, ne fanno una categoria speciale che tramezza fra l'una e l'altra. Altri scrittori distinguono gli enti morali di creazione neccessaria o di ragione neccessaria da quelli di creazione volontaria o di ragione contingente, e degli istituti della Chiesa fanno una categoria intermedia o mista.

L'influenza di queste teoriche si fa sentire nella giurisprudenza. Come già abbiamo avvertito al

N. 17, la Cassazione di Roma colle due sentenze del 5 maggio 1886 e 22 gennaio 1889 ha dichiarato che la laurea in teologia conseguita dopo il 1870 nel Pontificio Seminario romano dia titolo ad esercitare l'elettorato amministrativo e con ciò pure mancando una legge speciale essa ha riguardato quell'ente ecclesiastico come autorità pubblica capace di emettere dichiarazioni aventi effetti legali. Ciò evidentemente è cosa assai diversa dalla portata che i diplomi dei Seminarii possono avere, considerati come fatti giuridici per conseguire effetti civili in relazione a istituzioni derivanti da contratti o da testamenti di privati benefattori.

Per contro la stessa Cassazione con arresto del 23 aprile 1887 ha negato agli atti fatti dai Cancellieri vescovili ogni effetto derivante dalla legge sul notariato. Di conseguenza deve ritenersi che agli istituti ecclesiastici non sia permessa la stipulazione degli atti in forma pubblica amministrativa da avere effetti pari a quelli degli atti pubblici notarili. — L'art. 5 e 19 della legge sul bollo parifica i certificati delle cancellerie religiose a quelli delle pubbliche amministrazioni. — Infine la commissione centrale della ricchezza mobile con deliberazione del 9 giugno 1889 ha ritenuto soggetti ad imposta i diritti ed emolumenti che riscuotono le curie vescovili come quelli che non hanno carattere di pubblico tributo mancando tali cancellerie di ogni legittimo potere per imporre e riscuotere quei diritti che devono paragonarsi ai lucri privati.

26. Gli enti ecclesiastici che sotto certi rispetti

sembrano sconfinare dal diritto comune, per altri riguardi sono in una condizione inferiore agli altri enti morali non godendo di tutta l'autonomia e la inviolabilità che questi hanno compatibilmente colle leggi dello Stato. La ragione sta in ciò che essi traggono le loro norme dalla legge canonica la quale da forma concreta al concetto di unità che è insito nella Chiesa, e non bisogna neppure dimenticare il processo storico per cui tali enti sono individuati dopo di essere stati parte della grande massa comune. Ciò è stato fatto per necessità giuridiche come sopra si è visto, ma non senza dare alla Chiesa la forma della più assoluta monarchia per cui spetta al Sommo Pontefice fra i suoi altissimi uffici anche il diritto di prendersi cura degli affari puramente locali e di erigere, traslocare, riunire e dividere i vescovadi e i benefici minori. Da ciò deriva che l'amministrazione degli enti sparsi nella cattolicità è sottoposta alla vigilanza ed alla direzione dell' Autorità superiore la quale nomina gli amministratori (investiti) sorveglia la erogazione delle rendite e la manutenzione delle proprietà disponendo bene spesso delle une e delle altre senza possibilità di appello o di richiamo.

Tutti sanno che il Papa può imporre pensioni sui benefici ossia può distrarre a favore di altro ecclesiastico che non sia l'investito o anche a favore di un laico una parte delle rendite dell'ente, e se avvenga che il pensionato non risieda nel luogo stesso del beneficio, tali rendite sono tolte alla causa del culto e della beneficenza del luogo in cui l'ente è stato eretto. La ragione di

queste pensioni può essere il bene della pace, la cessazione di qualche ostinato litigio, l'utilità della Chiesa, il soccorso dei benemeriti o dei renunzianti o dei resignanti a titolo di alimenti, ma in ogni caso il provvedimento è senza sindacato. La teoria delle pensioni ecclesiastiche è intricata e importante specialmente quando essa discute il diritto di imporle sui benefici di patronato privato essendo escluso che ugualmente possano essere imposte sui benefici di patronato regio. Le pensioni imposte sul beneficiato sono temporanee, quelle che colpiscono il beneficio sono perpetue. Anche ai vescovi fu riconosciuta la facoltà di imporre pensioni temporanee col consenso del beneficiato, benchè la Corte di cassazione di Roma con sentenza del 17 settembre 1886 abbia ritenuto che giusta la vigente legislazione tale diritto sia cessato.

Ragioneremo più avanti delle pensioni, e per ora ci basta osservare che questa materia ha una qualche analogia con quei contributi cui possono soggiacere anche gli enti civili per effetto delle leggi dello Stato come se ne ha un esempio nell'art. 81 della legge sulla pubblica sicurezza.

Gli enti ecclesiastici possono ottenere anche dalla Autorità della Chiesa una riduzione di spese o di oneri (ad esempio le fondazioni per celebrazione di messe) e a questo proposito si discute fino a dove arrivino per le leggi canoniche i poteri del vescovo, sembrando che questi non possa ordinare tali riduzioni che dietro speciale autorizzazione del Papa, e in via temporanea.

Una alterazione nella patrimonialità degli enti

ecclesiastici si riscontra pure per effetto di certe speciali imposte cui essi vanno soggetti per le leggi della Chiesa e che anche la odierna giurisprudenza ritiene sussistenti. Così i benefici della diocesi pagano annualmente un *seminaristicum* a favore del Seminario e un *cathedraticum* a favore del vescovo e quest'ultimo in sede vacante si devolve all'Economato.

L'Autorità ecclesiastica può variare la circoscrizione delle parrocchie, nè l'art. 106 della legge comunale fa intervenire il voto del comune se non quando esso sopporti una spesa per la parrocchia medesima. La Chiesa poi arreca variazioni all'ufficio parrocchiale con una diversa divisione di popolo fra le coadiutorie senza che occorra il regio placet giusta l'art. 16 comma 3° della legge 13 maggio 1871.

27. La maggior parte degli enti ecclesiastici ha origine antica quando i privati donavano le loro sostanze alla Chiesa e avveniva quella consacrazione che corrispondeva alla attuale recognizione legale. Quando i beni passavano in proprietà della Chiesa ed essa con un atto di erezione in titolo li spiritualizzava si ebbero istituiti od arricchiti gli enti ecclesiastici in senso stretto. Quando tali beni rimanevano nel patrimonio civile dei privati ma con vincolo di servire alla Chiesa si ebbero gli istituti ausiliarii al culto di ecclesiasticità meno perfetta. Tutti questi enti per effetto dell'art. 2 del Codice civile si hanno per riconosciuti nelle loro forme antiche le quali non sono incompatibili cogli *usi* osservati come diritto pubblico. Ma può avvenire il caso che deb-

bansi creare nuovi enti in specie nelle grandi città dove la popolazione va agglomerandosi. La creazione di questi nuovi enti deve essere libera alla Chiesa in qualunque parte del territorio nazionale, e quindi anche in Sicilia dopo la rinuncia fatta dallo Stato al diritto di legazia apostolica. Ma un argomento per sostenere che tale creazione non possa dirsi legittima se non fatta dalla Autorità della Chiesa si è voluto dedurre dall'art. 16 della legge 13 maggio 1871 che dice: « restano « ferme le disposizioni delle leggi civili rispetto « alla creazione ed ai modi di esistenza degli isti- « tuti ecclesiastici ». La Cassazione di Roma con sentenza del 29 aprile 1872 ha dichiarato che un istituto diretto ad ufficio spirituale non può sorgere se non per l'Autorità di colui al quale appartiene di conoscere che nulla di sconveniente e di inutile o di nocivo si stabilisce nelle ecclesiastiche cose, e da ciò ha dedotto la assoluta necessità della sanzione episcopale *cognita causa* e per atto di giurisdizione. Anche il Consiglio di Stato ha detto che alla creazione di una nuova parrocchia deve provvedere il vescovo colla giurisdizione che gli spetta sulla unione e divisione dei benefici, e d'accordo col Governo, cioè salvo il Regio decreto.

Questa teorica esclude che un privato possa fondare un istituto ecclesiastico. Ora è da osservarsi che l'art. 833 del Codice civile con un argomento a contrario non vieta a un testatore la fondazione di un beneficio curato. E se poi avvenisse il caso, poco probabile del resto in Italia, di un distacco di alcuni cattolici non dal dogma ma

dalla disciplina della Chiesa romana, con qual diritto vorrebbe lo stato negare il riconoscimento legale ad una nuova Chiesa che nulla avesse di contrario all'ordine pubblico? Crediamo che lo Stato in omaggio al principio della libertà della Chiesa non dovrebbe porre ostacoli alla attuazione degli ideali di riforma.

Il Giorgi è d'avviso che lo Stato non possa dare il riconoscimento ad una nuova parrocchia se non per legge del parlamento, ma la pratica invalsa è contraria, e si provvede invece per Regio Decreto (1).

28. Ora conviene brevemente tenere parola della morte degli Enti ecclesiastici. Questi Enti dopo l'abolizione dei conventi avendo la forma di fondazioni non è possibile che la loro morte avvenga per scioglimento volontario. Basta solo ricordare che il fondatore non ha più diritto di fare atto di disposizione dei beni, e tanto meno ciò può fare la rappresentanza dell'istituto che è destinata a mantenere in vita l'ente e indirizzarlo alla meta. Dato il caso adunque che i fini non possano più conseguirsi, la Chiesa o il Comune potranno provocare dal Governo i provvedimenti di riforma e di soppressione.

La perdita totale del patrimonio secondo alcuni non può essere causa della morte dell'ente

(1) Fu riconosciuta per Regio decreto la nuova parrocchia di S. Vitale in Via Nazionale a Roma che era stata decretata dal Cardinal Vicario nel 31 agosto 1884 e che il fondo per il culto ha convenientemente dotata.

ecclesiastico che essi paragonano allo Stato, al comune, alla provincia e ritengono indefettibile anche quando le passività superino ogni attivo. A noi sembra difficile assimilare a tali enti il beneficio parrocchiale, la fabbriceria, il vescovado, e riteniamo che essi senza dubbio cessino di vivere colla perdita di ogni consistenza patrimoniale. Ma con questo non si vuol dire che cessi l'ufficio ecclesiastico annesso ai medesimi, e ciò basta perchè sia fatta salva quella ragione di sociale necessità che si vuol trarre in campo per assimilare la parrocchia agli enti di ragione pubblica. E per il servizio del culto resta poi sempre la Chiesa, il tempio che avendo carattere demaniale non può essere oggetto di esecuzione.

Non può essere causa della cessazione della parrocchia lo scomparire di tutti i parrocchiani, quando per strana ipotesi ciò avvenga per una epidemia o per un terremoto o per altra qualsiasi cagione. Evidentemente i nuovi abitanti prenderanno il posto dei trapassati.

Un'ultima e assai importante causa di cessazione degli enti ecclesiastici è quella che deriva dalla revoca del riconoscimento loro da parte dello Stato e questa nel linguaggio ordinario si denomina soppressione.

Alcuni scrittori sono d'avviso che lo Stato pure avendo il diritto di dichiarare la soppressione degli enti ecclesiastici debba previamente consultare in merito al provvedimento da prendersi l'autorità della Chiesa come quella che provvedendo alla finalità delle istituzioni di culto non è straniera agli interessi cui le temporalità eccle-

siastiche devono provvedere (1). — Noi non sappiamo a quale fondamento questa teoria possa appoggiarsi una volta che si è distinta l'associazione religiosa colla sua gerarchia, dagli enti di culto che sono corpi morali soggetti al Codice civile. E non crediamo che vi sia analogia col caso della riforma delle opere pie per cui devono sentirsi i Consigli comunali e provinciali (art. 62, legge 17 luglio 1890), poichè qui si tratta di enti cui nessuno può negare il carattere di pubbliche amministrazioni. — In ogni caso poi il voto dovrà essere puramente consultivo perchè diversamente la Chiesa avrebbe il mezzo di impedire con un veto ognuna di quelle riforme che la coscienza della nazione rappresentata dai suoi legittimi organi reclama.

(1) Vedi GIORGI, *La Dottrina delle persone giuridiche.*

CAPITOLO V.

Ecclesiastici.

Sommario. — 29. Ecclesiastici. — 30. Patrimonio Sacro. — 31. Lo Stato non pone alcun requisito all'ingresso nella carriera ecclesiastica. — 32. Anzi è lasciata alla Chiesa libertà completa d'insegnamento. — 33. Nomina e beneficii. — 34. Giuramento. — 35. Le obbligazioni degli ecclesiastici verso la Chiesa e il diritto civile. — 36. Relazioni fra gli ecclesiastici e la Chiesa. Sguardo generale. — 37. Ingerenza dello Stato in tali rapporti. — 38. Applicazioni del principio della ingerenza civile. — 39. I privilegi degli ecclesiastici sono aboliti. — 40. Incapacità speciali degli ecclesiastici. — 41. Se gli ecclesiastici hanno veste di pubblici ufficiali. — 42. Rapporti contrattuali fra lo Stato e gli ecclesiastici. — 43. Conseguenze delle leggi di soppressione. — 44. Conseguenze della cessazione della Sovranità pontificia.

29. Sono ecclesiastici coloro che esercitano l'ufficio di intermediarii fra il popolo e la divinità e che volontariamente sono entrati a formare parte della gerarchia della Chiesa. Essi sono amministratori e in parte usufruttuarii del patrimonio ecclesiastico, ed hanno le podestà e gli attributi che derivano dalle leggi canoniche. Qui la posizione degli ecclesiastici va riguardata solo di fronte alle leggi civili allo scopo di sta-

bilire se colla legislazione attuale essi conservino o meno uno stato giuridico che colle particolari prerogative porti con se anche talune incapacità giuridiche speciali da avere effetto nei rapporti civili.

Le leggi italiane non pongono alcun ostacolo all'ingresso dei cittadini nella carriera ecclesiastica nè lo Stato interviene con atti positivi ad impedire che siavi un numero di Sacerdoti o troppo scarso o troppo esuberante ai bisogni del culto, essendo questo affare che riguarda l'associazione religiosa.

30. In altri tempi non era così e lo Stato esigeva che coloro i quali abbracciavano la carriera ecclesiastica avessero giusta gli stessi canoni della Chiesa una dote ossia il patrimonio sacro.

Questa dote, che poteva essere costituita dallo stesso ecclesiastico o da un terzo, doveva essere ritenuta congrua e sufficiente dal potere civile, interessando allo Stato come protettore della Chiesa che non avessero a mancare ai preti i necessari sostentamenti in caso che loro fosse fallita una investitura beneficiaria.

Il Codice Civile e in genere tutte le leggi italiane, ad eccezione della legge di registro, (Tariffa art. 47) e del R. D. 16 Ottobre 1861 (1) non fanno alcuna menzione del patrimonio Sacro, per il che la Cassazione di Roma con sentenza del 19 Maggio 1877 reputando una tale istituzione puramente

(1) Il R. D. 16 Ottobre 1861 n. 273 attribuisce ai Prefetti la facoltà di approvare la costituzione dei patrimoni sacri.

canonica ha dichiarato essere sottratte alla competenza dei Tribunali tutte le questioni che ad essa si riferiscono (1). In coerenza a questa massima e in appoggio all'altra sentenza della medesima Cassazione in data del 4-19 Maggio 1887 la Direzione Generale del Debito Pubblico ha emanata una circolare n. 130 del 28 Settem. 1889 in cui è detto che non potranno più accettarsi domande per imporre sulla rendita il vincolo del patrimonio sacro e che i vincoli già iscritti hanno cessato di avere ogni effetto legale, e non sono di ostacolo al tramutamento della rendita al portatore. Questa circolare presuppone una circostanza che non può dirsi dimostrata, che cioè in Italia abbia perduto ogni efficacia come legge positiva il diritto canonico da cui è regolato l'istituto del patrimonio sacro.

Argomentando dalla legge di registro e da altre disposizioni, alcuni hanno in contrario ritenuto che le leggi italiane riconoscano la condizione di sacerdote e in pari tempo il patrimonio sacro quale è costituito secondo i canoni (Corte d'Appello di Trani 14 Agosto 1873), tanto più che un tale istituto per se medesimo non è in opposizione coll'ordine pubblico e colle leggi dello Stato. Ma anche a volere prescindere dalla considerazione che nella costituzione di un patrimonio sacro le leggi canoniche devono intendersi dedotte da colui che vincola la rendita come legge contrattuale,

(1) Quindi non ha più vigore la circolare del Ministro Miglietti 30 Giugno 1862.

noi abbiamo ragione di dubitare che la circolare della Amministrazione del Debito Pubblico possa dirsi giustamente applicabile nei casi in cui il patrimonio sacro sia stato costituito da un terzo che non sia l'ecclesiastico e sotto l'impero delle leggi anteriori al 1866. È stato anche giustamente osservato che il patrimonio sacro non sempre ha origine come in Sardegna dai concordati colla Santa Sede ora aboliti, ma in alcuni luoghi trae origine da leggi dello Stato che non sono state abrogate come in Lombardia la notificazione imperiale del 20 Novembre 1832. E anche fra i concordati quello di Sicilia non ha mai avuto una esplicita abrogazione.

Il patrimonio sacro costituito a scopo di beneficenza non è impedito dall'art. 902 del Codice Civile, e a scopo di particolare affezione di beni fatta dal genitore a favore del figlio è espressamente contemplato dalla disposizione dell'articolo 1007 del Codice stesso. Noi dovremo adunque concludere colle parole della stessa Cassazione di Roma pronunciate in un'altra sentenza del 25 Giugno 1883 che il sacro patrimonio una volta costituito deve essere rispettato. La revocazione di un assegno già consentito per tale titolo offenderebbe il diritto e il dovere che ha un sacerdote di mantenersi finché vive nel continuo e regolare esercizio del proprio ministero secondo che i canoni della Chiesa impongono e le leggi civili non riprovano.

Come si vede l'istituto sopravvive ma non tanto a garanzia della Chiesa e del culto, quanto a vantaggio di colui che lo ebbe costituito da un

terzo. Tutte le disposizioni dell'antico diritto pubblico specialmente nel Regno di Napoli circa al modo di costituire il patrimonio, alla sua valutazione, allo svincolo, alla approvazione, alla inalienabilità, alla insequestrabilità hanno cessato di avere vigore (1) insieme colla circolare ministeriale 16 Giugno 1861 che manteneva le ingerenze e competenze dei Tribunali in questa materia (vedi Decreto 14 Dicembre 1860 e circolare Mauri 30 Giugno 1862).

Sulla alienabilità del patrimonio sacro avvi discrepanza di pareri nella dottrina e nella giurisprudenza. Coloro che ritengono la odierna sussistenza dell'istituto nel modo come è regolato dai canoni della Chiesa e dalle stesse leggi civili anteriori al 1860 portano l'opinione che l'alienabilità sia subordinata allo svincolo della particolare affezione dei beni da darsi con decreto della Autorità Ecclesiastica. Ma altri osservano che in alcun luogo il Codice Civile pone fuori di commercio i beni del sacro patrimonio come fa invece per i beni demaniali e dotali (art. 430, 432, 1404, 1405). E riferendosi al caso più comune del patrimonio sacro costituito a proprio favore dallo stesso Sacerdote si domandano: Chi impose il vincolo sui beni? Lo stesso proprietario. A vantaggio di chi? Della sua qualità sacerdotale. Può il sacerdote essere costretto a conservare questa

(1) Vedi i Rescritti 20 Dicembre 1766, 27 Settembre 1819, 29 Maggio 1819, 29 Luglio 1820, 13 Settembre 1828, 24 Marzo 1830, ed altri riportati dal SAREDO, *Cod. Eccl.*, pag. 1139.

qualità? E a questo punto rispondono in senso negativo perchè non è lecito ad alcuno limitare di fronte a se stesso i proprii diritti senza un motivo di interesse pubblico sanzionato dallo Stato.

Ammissa l'alienabilità deve pure ammettersi la possibilità di iscrivere ipoteca sugli immobili e di agire su di essi con esecuzione reale, mentre al contrario negata la commerciabilità della cosa è d'uopo venire a conclusioni perfettamente contrarie. Ma indipendentemente da ciò si è fatta anche questione a riguardo della sequestrabilità del patrimonio sacro se fosse applicabile l'articolo 592 del Codice di procedura civile, almeno per un ammontare di rendite necessarie al Sacerdote a titolo di alimenti e determinato dalla Chiesa.

31. Col sistema giurisdizionale lo Stato può prescrivere delle condizioni per divenire ecclesiastici, e in special modo per entrare nel novero dei religiosi i quali senza il consenso del potere sovrano non possono sottrarsi a tanti uffici dovuti allo Stato ed agli affari civili.

In Italia al contrario dove non è perfettamente riconosciuto nella professione ecclesiastica uno stato giuridico speciale, l'Autorità pubblica rinuncia a valersi dei mezzi occorrenti per negare il proprio riconoscimento a chiunque abbracci o si mantenga nella carriera ecclesiastica e questo sistema ha il grave inconveniente di permettere che al cospetto del volgo vestano le insegne di ministri del Signore e ne adempiano gli uffici taluni che i Tribunali civili hanno condannati per reati comuni. Vero è che lo Stato tanto poco

si cura di proteggere la qualità di ecclesiastico che dal nuovo Codice penale ha tolto il reato che riguardava la simulazione del carattere clericale (art. 185, 289 vecchio Cod. e 290). Alcuni ritenendo che nel novero delle professioni pubbliche debba porsi anche il sacerdozio propongono che per esercitarlo debba essere obbligatorio un esame di stato, in cui il prete abbia a dimostrare le qualità sufficienti per ogni maestro o educatore. Di un esame di teologia non è il caso di parlare dopo che in Italia le facoltà teologiche nelle Università furono abolite colla legge del 26 Gennaio 1873.

32. Qui non è il caso di discutere la proposta ma invece di accennare come in Italia nonostante l'art. 9 della legge 22 Giugno 1857 richiamata in quella Casati, la Chiesa abbia nei suoi Seminarii una libertà completa ed assoluta di insegnamento, in specie poi in Roma. Sarebbe da esaminarsi se ciò sia compatibile colla missione educativa dello Stato moderno, e colla stessa sua sicurezza atteso il conflitto fra la Chiesa e lo Stato, ma il fatto è così, nè sembra che per ora possa introdursi negli istituti della Chiesa una vigilanza maggiore, o una direzione ufficiale. E così avviene che l'educazione di una ragguardevole parte della gioventù italiana possa essere affidata a Sacerdoti magari stranieri i quali non diano sufficienti garanzie di rispetto alle leggi nazionali ed ai principii sui quali riposa l'ordine costituito.

I Seminarii costituiscono anche un allettamento per molti giovani non provvisti di beni di fortuna ad abbracciare la carriera ecclesiastica sia per-

chè in tali istituti le pensioni o rette sono assai modiche, sia perchè ivi sono istituiti molti posti gratuiti o semi-gratuiti. Alcuno propone che queste piazze siano trasformate in altri scopi di istruzione e di beneficenza.

Dopo il Seminario i giovani ricevono l'ordinazione e i gradi della carriera ecclesiastica all'infuori di ogni ingerenza dello Stato, e dopo le nuove leggi sul reclutamento dell'esercito deve ritenersi abolita la circolare ministeriale del 10 Dicembre 1861 che demandava ai Prefetti l'incarico di verificare che gli ordinati avessero adempiuto agli obblighi della leva.

33. Nella materia che riguarda la nomina degli ecclesiastici già ordinati ai beneficii ed alle cariche della gerarchia ecclesiastica, il diritto vigente differisce assai da quello anteriore. Per i concordati conclusi dalla Santa Sede cogli ex Stati italiani la libertà della Chiesa in queste nomine era vincolata in varii modi, talvolta a favore delle Autorità ecclesiastiche nazionali, in altri casi a favore della Autorità civile. Così nel concordato borbonico del 1818 era stabilito che la nomina ai beneficii minori dovesse essere riservata almeno per sei mesi dell'anno ai Vescovi, e per l'altro concordato del 1791 la nomina ai beneficii maggiori del Napoletano era riservata alla Corona. V'erano anche i Cardinali della Corona proposti dai principi secolari, e lo Stato invigilava perchè i Vicarii e provicarii di nomina vescovile fossero persone munite della laurea in diritto canonico non diocesane, non parroci, ecc. L'ingerenza massima dello Stato nelle nomine ad uffici ecclesia-

stici la si aveva in Sicilia dove il Principe era delegato apostolico ed esisteva una commissione governativa incaricata di provvedere agli uffici della Chiesa sulla proposta dei Vescovi giusta la circolare del 21 Febbraio 1863.

Oggi tutto questo diritto è scomparso. Il R. D. del 17 Febbraio 1861 per Napoli ha abrogato il concordato del 1818, l'art. 15 della legge 13 Maggio 1871 ha fatto rinunzia alla legazia apostolica in Sicilia ed al diritto di nomina dei Vescovi napoletani, è caduta in disuso la circolare 5 Marzo 1863 che prescriveva l'*exequatur* regio per le nomine degli amministratori varii *in spiritualibus* e *in temporalibus*, e ogni ingerenza dello Stato nella nomina dei Vicarii è scomparsa per effetto della circolare Miglietti dell'8 Dicembre 1861 la quale non ha fatto che applicare prima ancora della legge sulle guarentigie il principio della separazione. L'*exequatur* ed il placet regio non hanno effetto che per l'immissione nel possesso delle temporalità, quindi è da concludersi che l'unica ingerenza della legge civile in materia di provvisioni canoniche è quella data dall'art. 15 della legge del 13 Maggio 1871 secondo cui la Santa Sede non può nominare ecclesiastici stranieri ai benefici maggiori e minori meno che in Roma e nelle sedi suburbicarie.

34. Il giuramento di fedeltà al Re che secondo il diritto anteriore erano tenuti a prestare i Vescovi fu abolito colla legge del 13 Maggio 1871 per modo che essi oggi non prestano se non il giuramento ecclesiastico. Questo comunque fatto, anche se con clausole ripugnanti alle leggi del

Regno, non può interessare lo Stato e deve pertanto ritenersi abrogata la circolare Pisanelli del 14 Settembre 1863 che tendeva a preservare i diritti della podestà laica quando il giuramento dei Vescovi era un istituto civile. Si discute se l'art. 15 della legge sulle guarentigie abbia abolito anche il giuramento degli altri ecclesiastici investiti di benefizii minori in quelle provincie dove per l'antico diritto era prescritto, come in Lombardia. Ma va prevalendo l'opinione che anche questo giuramento debba ritenersi abolito.

35. Lo Stato ha riconosciuto nella Chiesa la più ampia libertà ed autonomia sia nella ordinazione degli ecclesiastici come nel conferimento delle cariche dei gradi e dei benefici, ma con ciò non ha inteso permettere che siano violate le leggi naturali e quelle positive che garantiscono ad ogni uomo la libertà individuale e la proprietà. I voti pertanto di povertà e di obbedienza non possono mai divenire di fronte alle leggi civili obbligazioni giuridiche come si desume dalle disposizioni del Codice Civile e dalle leggi del 1855, del 60, del 61, del 66, le quali dicono che la condizione di ecclesiastico sia secolare che regolare non costituisce uno stato giuridico che porti deroga ai diritti spettanti a tutti i cittadini sia personali o famigliari che reali o di successione o di obbligazione. In conformità di questi principii la giurisprudenza ha ritenuto che lo stato ecclesiastico non sia di impedimento al matrimonio civile. Si discute soltanto se siavi un impedimento a contrarre il matrimonio in Italia a ecclesiastici stranieri il cui statuto personale

ponga il loro voto come ostacolo alle nozze (per es. Codice Austr. § 63 e 64), ma è chiaro che non può giusta l'art. 12 delle disposizioni preliminari negarsi a chicchessia il diritto di abbandonare uno stato ecclesiastico che precedentemente abbia assunto. E perciò il prete straniero dovrebbe essere ammesso a contrarre il matrimonio civile, e lo straniero in genere a contrarre il vincolo con persone di religione diversa.

Certamente colui che per le leggi della Chiesa ha acquistato uno stato indelebile, dovrà ove infranga i suoi voti sottostare alle pene spirituali espressamente riconosciute in Piemonte dalla legge 9 Aprile 1850 e a Napoli da R. D. 17 Febbraio 1861, ma lo Stato non può accordare alle ordinanze della gerarchia ecclesiastica alcuna esecuzione coatta se sconfinando dal campo meramente spirituale esse tendono ad effetti civili o patrimoniali (art. 17 legge 13 Maggio 1871).

Nel nostro Codice Civile non si riscontrano le disposizioni già vigenti nel Codice Austriaco (§ 714, 715, 723, 923, 761) che era in vigore nel Lombardo Veneto secondo cui era negata ai religiosi la capacità di succedere, ed era disposto che la sostanza degli ecclesiastici secolari che fossero morti intestati veniva in parte devoluta alla Chiesa ed ai poveri. Tali disposizioni davano forza legale e coattiva ai voti di povertà emessi dai monaci e violavano i diritti dei legittimi parenti degli ecclesiastici secolari, e perciò non erano compatibili col principio della uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. I religiosi furono sciolti dall'obbligo di continuare la vita nei chiostri e di

fronte ad una legge di ordine pubblico fu vana ogni lamentela accampata da chi malamente vantava dei diritti quesiti.

36. Che influenza hanno le leggi civili nelle relazioni fra gli ecclesiastici e la Chiesa?

Se si considera la Chiesa come libera associazione privata deve anche ammettersi che la condizione degli ecclesiastici di fronte ad essa non può formare oggetto di diritto, almeno nella parte che riguarda la loro istituzione e la disciplina interna. In vero la Chiesa al pari di ogni altra libera associazione ha le sue leggi e i suoi statuti mercé i quali liberamente regola i proprii rapporti con tutti coloro che volontariamente ad essa si sono uniti e questi statuti e quelle norme hanno accettato.

Queste leggi interne della Chiesa non potrebbero essere fonte di diritti civili e di doveri nè essere dedotte come legge contrattuale se conservano un carattere onninamente spirituale perchè la sanzione della loro osservanza sta nella coscienza degli uomini. Ma è noto che i provvedimenti dell'autorità ecclesiastica dettati nella materia spirituale bene spesso trascendono i confini e la portata del campo della coscienza e fanno sentire i loro effetti direttamente nella vita civile e nel campo patrimoniale. È da vedersi se e come in questi casi a ristabilire l'equilibrio delle due forze in conflitto può intervenire lo Stato che è custode di tutti i diritti e di tutte le libertà. La ricerca è tanto più interessante quando si consideri la disuguaglianza grande che può esistere fra le forze della Chiesa rappresentata dalla ge-

rarchia costituita e quelle individuali dell'ecclesiastico, potendo tale sproporzione generare bene spesso senza la tutela giuridica l'arbitrio e la tirannia. Ove questo intervento sia possibile la posizione degli ecclesiastici di fronte alla Chiesa può costituire uno stato giuridico speciale da avere regole e norme anche nel diritto dello Stato al di fuori del diritto comune.

37. Lo Stato interviene a regolare e modificare i rapporti giuridici privati quando l'interesse sociale lo esige e con una legislazione speciale, come ad esempio quella sugli operai, può frenare l'arbitrio del più forte dei contraenti e dettare regole che non si contengono nel diritto comune essenzialmente basato sulla libertà. Ora come l'operaio merita questa speciale protezione dello Stato perchè esso all'infuori del contratto di locazione d'opera non saprebbe come altrimenti provvedere alla sua esistenza, del pari a noi sembra che gli ecclesiastici debbano essere posti in condizione di difendere i loro diritti civili e patrimoniali, pur rimanendo nel seno di quella associazione religiosa che per necessità morali e sociali di eccezionale importanza non possono abbandonare.

La materia, non neghiamo, è oltremodo delicata perchè con questo intervento della legge si corre rischio di invadere quel campo non solo morale ma disciplinare che è la vita di ogni libera associazione e in special modo della Chiesa e è società essenzialmente spirituale. Ma d'altra parte bisogna considerare che nella gerarchia ecclesiastica molti entrano per un complesso di costanze che non lasciano completamente li-

bero l'arbitrio, che gli ecclesiastici per essere divenuti tali non hanno cessato di essere uomini e che la legge civile deve pertanto ad essi quella protezione che non ponno aspettarsi dalla libera concorrenza sovrana regolatrice delle private contrattazioni. È naturale che se nei rapporti umani la concorrenza potesse sempre trovar posto essa dispenserebbe il legislatore da qualsiasi provvedimento speciale.

La maggiore difficoltà che si incontra nella soluzione del quesito dipende a nostro avviso da questo che tutti i provvedimenti ecclesiastici lesivi dei diritti personali e patrimoniali hanno per substrato un apprezzamento di carattere disciplinare e talvolta dogmatico contro del quale si infrange la competenza dello Stato giusta il principio fondamentale della separazione. Una prova della difficoltà somma di siffatta legislazione può aversi nel fatto che quando la legge ha voluto garantire i diritti di coloro che contraggono un rapporto morale e giuridico collo Stato o colle pubbliche Amministrazioni in cui si fraziona, essa non è riuscita a dare un fondamento reale a quella protezione. Invero essa manca quando i motivi intrinseci del provvedimento disciplinare sono apprezzabili solo dall'Autorità che è una delle parti interessate in quel giuridico accordo, né contro questi motivi può esservi ricorso al Tribunale ordinario. Tale è la condizione degli impiegati civili all'azione dei quali contro lo Stato potrà legge dare garanzie sussidiarie di procedimenti e di forma che però non impediranno l'arbitrio conseguente ad un rapporto non di ragione privata ma di pubblico diritto.

Nei rapporti fra gli ecclesiastici e la Chiesa la ragione pubblica compare quando la posizione dei due contendenti non trova regole nel diritto comune privato e la ragione pubblica è quella non dello Stato ma della Chiesa stessa, lo che dimostra una volta di più quanto sia più facile affermare che dimostrare l'impero del diritto comune sulla società chiesastica secondo la legislazione italiana.

38. L'art. 17 della legge del 13 Maggio 1871 dice è ben vero che gli atti dell'Autorità ecclesiastica non avranno mai per sé soli esecuzione coatta ma riceveranno forza dallo Stato quando siano stati riconosciuti estrinsecamente regolari, non contrarii alle leggi ed all'ordine pubblico e non lesivi dei diritti dei privati. Dice inoltre che i Tribunali giudicheranno degli effetti civili che da tali atti conseguono. Ma abbandonato in omaggio al principio della separazione il sistema degli appelli per abuso, oggi lo Stato si trova nella impossibilità di vagliare i motivi dei provvedimenti e di estendere sugli ecclesiastici una protezione effettiva. Prova ne sia che la giurisprudenza del Consiglio di Stato (art. 11 legge 1865) e della Cassazione non ha potuto esercitare, quando chiamata, in questa materia se non una funzione negativa. La Cassazione di Roma (23 Gennaio 1888).
- dichiarato che la giurisdizione ecclesiastica appalesa piena ed intera sia nelle nomine che nelle provvisioni e destituzioni dei beneficiati ben-
i Tribunali siano competenti a conoscere se violata con tali provvedimenti una legge ca-
ica che assicuri la inamovibilità. Ora la legge

canonica che dedotta come fatto giuridico dalle parti in causa deve essere dai Tribunali riconosciuta, dà alle Autorità ecclesiastiche tanto potere da rendere nulla l'efficacia degli atti stessi del potere civile. Un parroco piatisce in Tribunale perchè il Vescovo lo ha revocato dal beneficio nel cui possesso era stato regolarmente immesso dall'Economato Generale dietro placitazione sovrana della bolla di nomina, e il Tribunale dichiara che giusta il diritto canonico il Vescovo ha esercitato un suo diritto. Evidentemente il provvedimento Vescovile è illegale per ciò solo che dispone di cosa (il beneficio) sottoposta esclusivamente al potere Sovrano. Ma quando pure il provvedimento dell'Ordinario si dichiara illegale esso raggiungerà il suo scopo perchè il Parroco sarà posto nella impossibilità di esercitare la cura delle anime e il Governo si troverà costretto per se solo a revocare il placet e ad accordarlo ad altra persona. In questa fattispecie il provvedimento civile segue per necessità di cose al provvedimento della Chiesa e in piena balia della Chiesa poi sono i diritti e gli interessi di tutti quei Sacerdoti che non sono investiti di un beneficio ma che dalla celebrazione dei Sacramenti ritraggono i mezzi di un onesto sostentamento.

Sono maggiormente protetti secondo le nostre leggi, i diritti di coloro che si trovano affigliati ad alcuna di quelle minori compagini religiose di cui è contestabile la utilità, per esempio Confraternite. Un confratello può chiamare giudizio l'associazione per la tutela dei suoi diritti morali e patrimoniali come sono ad esem-

il votare, l'amministrare, l'assistenza nelle infermità, il funerale, la sepoltura, ecc., (Cass. Roma 30 Giugno 1888). Non lo può l'ecclesiastico di fronte alla Chiesa. Ma la ragione della differenza sta in ciò che le Confraternite sono enti particolari sotto il dominio della legge aventi una personalità giuridica che all'occorrenza può rispondere delle conseguenze civili dei proprii atti e risarcire il danno dato. La Chiesa al contrario come associazione universale posta al di sopra di tutti i varii enti particolari in cui si suddivide non è ente riconosciuto e sottoposto alla legge, sfugge a qualsiasi sindacato e si governa colle proprie leggi che essa intende debbano tener luogo del diritto comune.

39. Di fronte alle leggi civili gli ecclesiastici sono considerati come tutti gli altri cittadini, e cioè hanno i medesimi diritti e vanno sottoposti al foro comune. Oltre l'art. 24 dello Statuto si ha in Piemonte la legge del 9 Aprile 1850 e a Napoli il R. D. 17 Febbraio 1861 dove espressamente si dichiara la cessazione di ogni privilegio.

I chierici godevano da lungo tempo del *privilegium servitorum* che era stato ammesso dalla legge del 20 Marzo 1854 sul reclutamento dell'Esercito, ma essi furono senz'altro sottoposti all'obbligo della leva colla legge del 27 Maggio 1869 n. 5097.

privilegio del canone per cui ai chierici non era farsi violenza od ingiuria se non sotto la naccia di pene più gravi di quelle comminate alle offese agli altri cittadini non può dirsi ritenuto dal nuovo Codice penale perchè le

disposizioni speciali che ivi si leggono non sono state introdotte in riguardo alla persona degli ecclesiastici ma piuttosto in contemplazione della libertà del culto. Questo Codice non ha neppure accomunato gli ecclesiastici cogli ufficiali pubblici nell'art. 194, così che può ritenersi che di fronte alla legge penale essi non abbiano protezione maggiore di quella degli altri cittadini.

Il *privilegium competentiae* per cui agli ecclesiastici in caso di esecuzione deve essere rilasciata una *portio congrua* si dice da alcuni avere fondamento per titolo alimentare nella insequestrabilità del beneficio o del patrimonio sacro, quest'ultima ammessa da alcune Corti.

Ma si osserva in contrario che la rendita del Beneficio non può essere salva dalla esecuzione atteso che essa anche per diritto canonico non debba mai riguardarsi come un sussidio alimentare, essendo noto infatti che nelle ordinazioni dei Sacerdoti accanto al *titulus beneficii* ed al *titulus patrimonii* eravi anche il *titulus mensae sive principis* che era l'assegno fatto da un terzo fino a che il Sacerdote non avesse avuto un *beneficium sufficiens*. Eravi anche il *titulus pensionis*. La giurisprudenza ha distinto talvolta quella parte di rendite che un beneficiato percepisce per adempire agli oneri, e di essa ha ammesso la insequestrabilità sul fondamento che il prete non ne abbia che l'uso. Della rimanente parte serve al sostentamento, la stessa giurisprudenza ammette la sequestrabilità come quella che è usufrutto all'investito. Si ritiene poi da alcuni ammessa la insequestrabilità degli stipendii d

impiegati dello Stato, dei Comuni, Opere Pie e in genere di tutti gli assegni pagati dagli Enti di ragione pubblica, questa stessa insequestrabilità debba concedersi anche ai proventi sacerdotali attesochè sia certo che nello stato attuale della credenza cattolica in Italia i preti adempiano una funzione di pubblica necessità (1).

40. Gli ecclesiastici vanno soggetti ad alcune limitazioni di diritto di cui ora veniamo a parlare non in causa della loro qualità personale ma in riguardo alle funzioni che adempiono le quali sono incompatibili coll'esercizio di certi determinati uffici pubblici. Nel nostro Codice non è stata ripetuta la esclusione dei chierici dagli uffici tutelari che era stabilita dal § 192 del Cod. Civile Austriaco. Ma essi per l'art. 83 della legge 24 Settembre 1882 n. 999 non possono essere eletti deputati al Parlamento tuttavolta che abbiano cura d'anime o giurisdizione con obbligo di residenza. Sono colpiti dalla stessa disposizione coloro che ne fanno ordinariamente le veci e i membri dei Capitoli. Uguale disposizione si legge nell'art. 29 della legge Comunale e provinciale del 30 Dicembre 1888 n. 5865 circa al diritto di essere eletti nei consigli del Comune e della Provincia.

Le due leggi ora indicate contengono altre disposizioni congeneri a riguardo di alcune categorie

) Per l'abolizione di vari privilegi di cui godevano ecclesiastici nel Regno delle Due Sicilie per effetto dei decreti del 16 Maggio 1818 e del 1857 vedasi il Decreto del Reattatore del 18 Ottobre 1860

di funzionarii, ma non tutte le ineligibilità sono assolute e così ad esempio i magistrati non possono venire eletti nel territorio ove esercitano giurisdizione, ma lo possono in altri comuni o collegi. L'ineleggibilità degli ecclesiastici aventi cura d'anime o giurisdizione (come è anche stabilita dall'art. 14 della legge 20 Aprile 1871 in ordine alle funzioni di Esattore delle pubbliche imposte), deve intendersi essere assoluta e quindi si estende anche fuori della parrocchia e della diocesi. In vero ciò resta giustificato ponendo mente allo spirito della legge la quale ha voluto riconoscere l'alta importanza del ministero sacerdotale e dare sanzione al canone tridentino che prescrive agli ecclesiastici la residenza quasi considerandoli come accessioni del beneficio. La Cassazione di Roma colle due sentenze del 17 Maggio 1887 e del 28 Settembre stesso anno ha dichiarato che le predette ineligibilità hanno fondamento nella indole speciale del ministero, non nel pericolo che influenze illegittime possano spiegarsi sugli elettori. Ha detto pure che se l'incarico della cura d'anime è temporaneo e non si abbia regolare investitura debba ritenersi il Sacerdote eligibile, e che al contrario se l'incarico è permanente debba la eligibilità essere esclusa anche se manca da parte dello Stato il riconoscimento o l'investitura. I partecipanti di una soppressa Chiesa ricettizia anche se ricevano un assegno dal Fondo per il Culto e continuino nell'adempimento degli uffici religiosi, hanno tuttavia perduta la qualità di curati e sono eleggibili. (Cass. Ro 9 Marzo 1881). Queste esclusioni da alcuni uf

pubblici introdotte dalla legge italiana sono consoni agli stessi canoni della Chiesa come affermano i più riputati scrittori del diritto ecclesiastico (1).

Le leggi elettorali determinano la esclusione degli ecclesiastici in riguardo all'ufficio attuale che esercitano, ma diversamente dispone l'art. 3 della legge 8 Giugno 1874 sulle Corti d'Assise che esclude dalla lista dei giurati i ministri di qualunque culto. Questa legge ha dato luogo a discutere se la esclusione debba mantenersi anche per quell'ecclesiastico che abbia svestito la veste sacerdotale e si sia magari coniugato. Da una parte si è detto che giusta i canoni della Chiesa cattolica la qualità sacerdotale è indelebile e che la legge non ha certo voluto permettere cosa contraria alle regole dello stato ecclesiastico. Dall'altra si è sostenuto che la legge non riconosce uno stato ecclesiastico nel senso giuridico della parola, appunto perchè il rispetto che si deve alla volontà umana impedisce che si abbiano come perpetue le obbligazioni assunte verso la Chiesa. La legge è stata interpretata nel senso che essa escluda dalle liste dei giurati coloro che attualmente esercitino l'ufficio di ministri di un culto.

Altra esclusione dall'esercizio di pubblici uffici si incontra nella materia della pubblica beneficenza ed istruzione. Già i Décreti del 23 Ottobre 1860 e 17 Febbraio 1861 avevano abolito quel si-

(1) Vedi WALTER, *Il Diritto Ecclesiastico*. Edizione di 1871, II pag. 27.

stema della legislazione borbonica secondo cui i Sacerdoti erano di diritto a capo delle scuole e delle Opere Pie. La reazione contro quella indebita ingerenza che fu per tanti anni esercitata dal Clero si manifesta a proposito degli istituti di Carità nell'art. 41 della nuova legge 17 Luglio 1890 N. 6972 per il quale i Parroci sono esclusi dall'Amministrazione dei Luoghi Pii. (1) In materia di pubblico insegnamento la incapacità assoluta degli ecclesiastici non è in alcun luogo sancita.

41. È controverso se gli ecclesiastici per il diritto italiano rivestano la qualità di pubblici ufficiali per quanto lo Stato si sia separato dalla Chiesa e si sia ritirato da ogni ingerenza negli atti che costituiscono il conferimento della qualità sacerdotale. Per l'affermativa si cita l'art. 20 del nuovo codice penale che ragionando della interdizione dai pubblici uffici accenna anche alla privazione del beneficio ecclesiastico di cui il reo fosse provvisto; si richiamano gli art. 288 e 730 del Codice di proc. penale, e si citano pure gli art. 182, 183 e 184 concernenti gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio delle proprie funzioni, i quali articoli fanno parte del titolo che tratta dei reati contro la Pubblica Amministrazione. Questi argomenti tuttavia non sono di gran peso una volta che lo stesso Codice penale coll'art. 207 enumerando le persone che per effetto della legge sono conside-

(1) La nuova legge non riproduce però la disposizione dell'art. 35 della legge vecchia che manteneva in vigore i Decreti predetti del 60 e 61.

rate pubblici ufficiali omette gli ecclesiastici d'ogni specie con cura d'anime o no. È vero d'altronde che fra i pubblici ufficiali dell'art. 207 sono espressamente contemplati i notai, e i ministri del culto esercitano legittimamente l'ufficio notarile e rivestono pubblica fede nei casi di epidemia a termini dell'art. 789 del Codice Civile. Vi è poi l'art. 92 della legge elettorale politica che assimila i Sacerdoti ai pubblici ufficiali nella applicazione delle pene per i reati elettorali, e vi è l'art. 288 del Codice di procedura penale che autorizza i preti confessori a tacere nelle testimonianze penali il segreto ricevuto.

Il R. D. 19 Aprile 1868 N. 4349 sull'ordine delle precedenze fra le varie cariche e dignità a Corte e nelle funzioni pubbliche accenna ai Cardinali, Arcivescovi e Vescovi e per il R. D. del 27 Febbraio 1886 per il prestito a domicilio dei libri delle pubbliche biblioteche i Vescovi sono senza dubbio riconosciuti come pubbliche autorità. Essi infatti possono chiedere libri per se e per altri rilasciando una dichiarazione di malleveria che deve portare il bollo d'ufficio (art. 22, 24, 26). I Parroci sono pubblici ufficiali quando sottoscrivono i certificati dello stato civile anteriore al 1866, ma del pari non lo sono nei certificati di atti posteriori a quell'anno che valgono solo come indizio di prova, e nei certificati di moralità anche quando siano richiesti per produrre effetti civili. Sembra che abbiano veste di pubblico ufficiale nel certificare la celebrazione delle messe.

42. Lo Stato, le Provincie, i Comuni possono servirsi e si servono degli ecclesiastici per l'adem-

pimento di alcuni uffici religiosi e in questi casi intercede un rapporto contrattuale non dissimile da quello della locazione d'opera comune. Questo rapporto giuridico diventa *sui generis* quando l'impegno sia permanente e venga accompagnato da quelle norme di diritto pubblico che presiedono alle relazioni fra l'autorità e i privati. In questi casi gli ecclesiastici possono divenire impiegati dello Stato o dei Comuni e in questa loro veste possono essere anche riguardati come pubblici ufficiali, come lo sono i Cappellani del R. Esercito e della marina in tempo di guerra (1), i Cappellani delle case di custodia e di pena (2), i Sacerdoti che officiano nella Basilica di Superga (R. D. 29 Maggio 1855) o nelle Chiese palatine e i coadiutori stipendiati sul bilancio comunale.

43. Ora per chiudere il capitolo conviene esaminare la posizione che dalle leggi italiane è stata fatta ad alcuni ecclesiastici in conseguenza della soppressione delle corporazioni e delle fondazioni e in seguito alla caduta del governo teocratico in Roma.

I religiosi cessarono dal godimento del patrimonio conventuale e in compenso si ebbero una pensione sul bilancio dello Stato. Ragioneremo delle pensioni come una conseguenza delle soppressioni (cap. 13) e come un onere della causa del culto (cap. 14). Qui basta notare che in Piemonte per effetto della legge del 29 Maggio 18

(1) Vedi Regolamento 12 Giugno 1863 e 27 Agosto 1863.

(2) R. R. D. D. 27 Gennaio 1861, 17 Maggio 1883, 29 Novembre 1877 e 6 Giugno 1878.

fu lasciato libero ai monaci delle case soppresse lo scegliere fra la pensione ed un assegno vitalizio ragguagliato all'età ed alla somma che essi avevano sborsata per entrare nel Chiostro. La stessa disposizione si incontra nel Decreto per Napoli del 17 Febbraio 1861 e nei Decreti 11 Dicembre 1860 e 3 Gennaio 1861 per l'Umbria e le Marche. Questa fu concessione graziosa delle leggi di soppressione perchè i religiosi entrando nel monastero avevano fatta completa ed assoluta rinuncia ai proprii beni da avere profitato ai Conventi rinunziatarii in cui era subentrato il Demanio.

La legge 7 Luglio 1866 coll'art. 5, restituì senz'altro la dote apportata nel monastero da quelle donne che avevano fatto voti monastici dopo la presentazione della legge al Parlamento e la restituì anche se costituita da un terzo. A differenza delle leggi sopradette l'opzione fra la pensione e la dote fu concessa alle monache ma non ai frati che per gli stessi canoni della Chiesa non avrebbero potuto portare un patrimonio al Convento senza commettere un reato di simonia. Oltre a questo provvedimento la legge ritornò i religiosi nella pienezza dei loro diritti civili e fu abolito il principio: *quidquid monachus acquirit, monasterio acquirit* che per dir vero era stato tolto dal peso dal diritto romano ove era stato applicato li schiavi.

I Sacerdoti che erano investiti di un beneficio li una Cappellania soppressa, furono provvisti un assegno in corrispettivo dell'usufrutto dei li che andavano a perdere, ma ebbero l'ob-

bligato di continuare nell'adempimento degli oneri di culto. Dalla quale obbligazione nasce la differenza per cui la pensione dei frati non si perde anche nel caso che contraggano matrimonio, mentre l'assegno dagli investiti deve perdersi tutte le volte che essi si pongano nella impossibilità di continuare nell'esercizio degli uffici religiosi. (Vedi Cap. 13 e 14).

44. Ora ci restano da esaminare le conseguenze giuridiche che derivarono dalla cessazione dello stato teocratico in Roma, in rapporto agli ecclesiastici ivi residenti.

L'abolizione completa dei privilegi degli ecclesiastici e la loro soggezione al diritto comune al pari di ogni altro cittadino, incontra una *deroga* assai grave nella prima parte della legge delle guarentigie del 13 Maggio 1871 che avendo carattere essenzialmente politico e internazionale mal si potrebbe spiegare con criterii giuridici. Per questa legge la persona del Sommo Pontefice è sacra ed inviolabile al pari di quella del Re. Per noi che abbiamo adottato il sistema della separazione dello Stato dalla Chiesa, nessuna ragione può giustificare la posizione eccezionale data al Capo della cattolicità il quale non altro è che il rappresentante e il dirigente di una associazione privata. Ma presso le nazioni cattoliche d'Europa vige tuttora il sistema giurisdizionale che pone lo Stato a fronte della Chiesa come due autorità parallele. Questa condizione di parallelismo che esiste all'estero giustificava fino al 1870 una sovranità assoluta territoriale del Papa ossia uno Stato della Chiesa, ed oggi che quell

sovranità territoriale è scomparsa si ritiene che sia necessaria una posizione giuridica che vi supplisca. Questa posizione giuridica eccezionale per la quale il Papa non è suddito di alcuno Stato e nel caso speciale del Re d'Italia, si ritiene da alcuni che non possa scomparire fino a tanto che presso le nazioni cattoliche la Chiesa non sia ridotta a vivere nel diritto comune. Non è qui il caso di discutere questa opinione, e tanto meno di addentrarci nelle questioni che pur di recente si sono dibattute per rendere anche più sicura ed effettiva di quello che non sembri essere ora, la indipendenza del Papa, ma a noi basta di avere data la ragione sommaria e fondamentale che ha consigliato alla diplomazia ed al Parlamento italiano la legge delle guarentigie. Ciò che pare di potersi affermare è questo che tale legge ha un carattere transitorio, e che essa non avrebbe più ragione di esistere se la cattolicità fosse costituita solo dall'Italia, o meglio ancora se il cattolicesimo avesse a perdere il suo carattere internazionale per suddividersi in tante Chiese nazionali. Lo stato attuale del diritto pubblico europeo sembra essere un grave ostacolo alla abrogazione o alla riforma di quella legge che pure essendo di legislazione interna fu dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 27 Febbraio 1878 dichiarata legge fondamentale dello Stato con effetti internazionali.

La legge del 13 Maggio 1871, dice che la persona del Papa è sacra ed inviolabile. L'attributo sacra che si trova applicato anche al Re nello statuto fondamentale del Regno non ha contenuto

giuridico non avendo sanzione se non nel sentimento. La inviolabilità non è quella comune a tutti i cittadini fino al punto in cui la perdono per il fatto delittuoso altrui. Essa permane in diritto per qualsiasi evento ed è attributo della sovranità, quantunque questo rapporto politico non possa più in alcuna guisa adattarsi al Papa dopo che è scomparso lo Stato territoriale.

Affatto indipendente dalle leggi e dai Tribunali italiani il Papa riceve dal governo nazionale gli onori sovrani, ha una dotazione esente da imposte e tiene intorno a se un corpo di inviati che non sono diplomatici nel senso del diritto internazionale ma ne hanno le prerogative e le immunità. Esso può tenere intorno a se e soltanto *ad honorem* un numero di guardie che non è però corpo militarizzato, ed i di cui componenti non sono sottratti all'impero delle leggi italiane. Se questo corpo di guardie divenisse pericoloso per l'ordine pubblico il Governo avrebbe diritto di scioglierlo.

Libero il Pontefice di compiere tutte le funzioni del suo ministero spirituale, egli può fare affiggere alle porte delle Chiese e Basiliche di Roma tutti gli atti del suo ministero e per esso col R. D. del 19 Ottobre 1870 N. 5916 si disapplicano gli art. 63 e 65 della legge sulla pubblica sicurezza e l'art. 53 della legge sulla stampa. Gode delle libertà telegrafica e postale e della inviolabilità assoluta dei suoi corrieri di gabinetto. R. D. del 29 Novembre 1870 N. 6030 fu fatta aggiunta agli art. 153 e 471 del vecchio codice penale nel senso di equiparare gli attentati a

persona del Papa e gli eccitamenti al disprezzo contro la persona medesima, agli attentati diretti contro la persona del Re. L'art. 2 della legge sulle guarentigie ripete le medesime disposizioni. Il nuovo codice penale nè negli art. 117, 122, nè altrove ha contemplato la persona del Papa e noi abbiamo qualche dubbio se le disposizioni della legge del 1871 siano ancora vigenti dopo che la nuova legge generale che ha regolato tutta la materia penale non ha creduto di richiamare le disposizioni inserite in una legge speciale. (Art. 5 Disp. preliminari al Cod. Civile). In ogni modo non si punisce la semplice cospirazione senza principio di esecuzione a differenza di quanto avviene per la persona del Re. Col R. D. 19 Ottobre 1870 N. 5940 furono pubblicate in Roma le leggi sulla stampa del 1848, del 1852, del 1850 contemplando in modo speciale i reati contro la persona del Papa.

Le prerogative speciali date alla persona del Sommo Pontefice profittano anche a tutti coloro di cui il Papa per necessità di cose si serve nell'esercizio del suo ministero e pertanto la legge del 1871, dice che tutti gli ecclesiastici che per ragione d'ufficio partecipano in Roma alla emanazione degli atti del ministero spirituale della Santa Sede non sono soggetti per cagione di essi ad alcuna molestia investigazione o sindacato dell'autorità. Qui devesi avvertire che la legge parla di emanazione, non esecuzione perchè essa parte dal presupposto che l'ufficio del Pontefice sia tutto spirituale e non può supporre che i suoi decreti possano essere attuati con offesa delle leggi po-

litiche, giacchè in quest'ultimo caso, ove si avvenisse, non potrebbe mancare la repressione.

Altre prerogative ed immunità sono concesse dalla legge ai principi della Chiesa (Cardinali) in specie durante la vacanza della Sede pontificia, non potendo allora nessuna Autorità giudiziaria o politica per qualsiasi causa porre impedimento o limitazione alla libertà personale dei componenti il Sacro collegio (art. 6).

Alle immunità personali succedono quelle reali e cogli art. 6, 7 e 8 della legge è detto che il Governo deve fare in modo affinché le adunanze del Conclave e del Concilio Ecumenico non siano turbate da alcuna violenza esterna, e che nessun ufficiale della pubblica Autorità od agente della forza pubblica può introdursi per esercitare atti del proprio ministero, nei palazzi e luoghi di abituale residenza o temporaria dimora del Pontefice o nei quali sia radunato un Conclave od un Concilio, ed è pure vietato procedere a visite, perquisizioni o sequestri di carte, documenti, libri o registri negli uffici o congregazioni pontificie.

Le guarentigie larghissime della legge del 1871 non sono da estendersi oltre i confini legali e non coprono la responsabilità di coloro che riproducono colla stampa od altrimenti diffondono gli atti emanati dal Pontefice quando contengono offesa alle istituzioni od alle leggi dello Stato (circolare 15 Febbraio 1875). Questa giusta interpretazione della legge ha dovuto cedere di fronte al criterio dettato dalla convenienza politica mostrare al mondo quanta sia la libertà del Santa Sede, e con circolare del 17 marzo 1877

ordinato agli agenti del pubblico ministero di non procedere quando vi è semplice riproduzione senza commenti delle bolle e delle encicliche papali apertamente avverse alle leggi dello Stato.

Giova infine avvertire che lo stato di estraterritorialità in cui è posto il Vaticano colle sue dipendenze non implica veruna giurisdizione amministrativa, civile e penale e la sovranità vera e propria del Pontefice, imperocchè quel territorio per quanto protetto da eccezionali immunità non cessa di essere territorio italiano, aggregato alla nazione, quantunque non siasi mai fatto atto di presa di possesso.

CAPITOLO VI.

Culto.

Sommario. — 45. Lo Stato protegge l'esercizio del culto. — 46. Riunioni dei fedeli. — 47. Processioni. — 48. Sinodi. — 49. Funzioni in Chiesa. — 50. Cerimonie religiose. — 51. Elemosine, indulgenze, messe. — 52. Fabbricati delle Chiese. — 53. La proprietà delle Chiese. 54. Loro demanialità. — 55. Polizia delle Chiese. — 56. Cappelle ed altari. — 57. Servitù delle Chiese. — 58. Personale occorrente alle Chiese. — 59. Culto privato. — 60. Arredi sacri. — 61. Campanili e campane. — 62. Cimiteri. — 63. Spese di culto sul bilancio dello Stato. — 64. Spese di culto a carico dei comuni. — 65. Obbligazioni dipendenti dalla successione negli enti soppressi.

45. Quando si ragiona del culto nei riguardi del diritto s'intende sempre parlare del culto esterno, cioè di quel complesso di atti esteriori che i credenti pongono in essere da soli o consociati per dimostrare a sè stessi ed al mondo la adorazione della divinità.

Per avere una idea fondamentale delle relazioni che devono correre fra il culto e la legge conviene richiamare un principio capitale di nuovo diritto pubblico secondo il quale lo Stato è e deve essere laico, indifferente a tutti i cul

incompetente a preferirne e ad abbracciarne uno piuttosto che un altro. Lo Stato ha cessato di essere confessionale. Diciamo *ha cessato* perchè non sempre fu questo l'atteggiamento del potere civile di fronte alla religione cattolica in Italia, e senza ritornare su quanto fu già tema del nostro discorso nei capitoli precedenti amiamo meglio trascrivere quanto dice su questo proposito uno scrittore illustre, Marco Minghetti.

Osserva egli come lo Stato dopo di avere professato un dogma concreto ed esclusivo passasse ad una forma astratta di cristianesimo che potesse comprendere tanto i cattolici quanto i protestanti.

« Più tardi, egli scrive, si elevò ad una astrazione maggiore ponendo la sua base non più nella dottrina cattolica o protestante e neppure sulla dottrina meramente cristiana ma sulle verità morali comuni a tutti i culti e se vuoi sul sentimento religioso che è come il substrato di tutte le credenze positive e su ciò che possa concepirsi e credersi indipendentemente da qualsiasi dogma rivelato. »

Tutto questo non impedisce tuttavia che il culto sia un fatto giuridico di somma importanza che lo Stato non può non riconoscere e proteggere fino al punto in cui sia compatibile colle leggi e coll'ordine pubblico. Ma sotto questo punto di vista il culto si confonde coi diritti individuali non altro essendo che la esplicazione positiva e pratica della libertà di coscienza. Lo Stato che è chiamato a garantire tutte le libertà non può rifiutarsi nè si rifiuta di proteggere anche il culto ma

non già come istituto a sè stante, sibbene come forma determinata della libera azione dei cittadini che lo professano. Lo Stato non solo si dispensa dal promuoverne l'incremento ma assume rispetto ad esso come rispetto agli altri diritti individuali una attitudine meramente repressiva delle azioni che tendono ad impedirne l'esercizio, e può trattare tutti i culti alla stessa stregua senza danneggiarne alcuno. Se un dato culto come il cattolico per essere seguito dalla grande maggioranza dei cittadini può assumere il carattere di pubblica necessità, non per questo è da riguardarsi con maggiore favore degli altri culti ammessi nel Regno, avendo la legge l'ufficio di proteggerli tutti nella uguale misura attesochè la libertà di un cittadino valga quella di un altro.

Nello stato attuale di transizione fra il vecchio e il nuovo diritto la legislazione italiana conserva alcune tracce dell'antico sistema dello Stato confessionale, ma esse vanno mano a mano scomparendo a misura che riceve applicazione il principio fondamentale che consacra la separazione della Chiesa dallo Stato.

Già abbiamo veduto quale ristretta applicazione oggi abbia l'art. 1° dello Statuto fondamentale del Regno. L'art. 28 che attribuisce ai vescovi la revisione preventiva delle pubblicazioni liturgiche è in pratica senza applicazione dopo che la legge del 13 maggio 1871 col suo art. 2 ha proclamato la completa libertà di discussione in materia di religione. Allo Stato non può altrimenti interessare che la cura delle anime ossia il servizio religioso abbia ad essere assiduo, e più non si richie-

dono i regi *exequatur* di cui al Regio decreto del 5 marzo 1863 alle provvisioni pontificie che accordano ai parroci il permesso di assentarsi per più di due mesi dalla propria residenza. Di fronte alle leggi sulla pubblica istruzione non ha più valore la dichiarazione contenuta nel decreto 28 settembre 1860 del Commissario regio dell'Umbria per cui la religione cattolica si ritiene inseparabile da una saggia istruzione ed educazione della gioventù (vedi art. 2 della legge 15 luglio 1877. L'insegnamento religioso di cui all'art. 315 della legge 13 novembre 1859 si impartisce solo a chi ne fa richiesta).

Con tutto ciò qualche traccia dell'antico diritto ancora rimane e principalissima l'aggravio di talune spese di culto sui pubblici bilanci che sono alimentati colle forze di tutti i cittadini. Questa vestigia dell'antico sistema è certamente destinata a scomparire e si giustifica a cagione del modo come attualmente è ordinata la proprietà ecclesiastica. Noi qui dobbiamo esaminare le disposizioni che si contengono nelle leggi positive nell'intendimento di proteggere il culto, e dobbiamo pure far cenno di quelle che sono rimaste della vecchia legislazione ma che sono destinate a scomparire.

46. Per l'art. 14 della legge 13 maggio 1871 la unione dei fedeli a scopo di culto nelle Chiese è pienamente libera e tale si conserva anche di fronte alla legge sulla pubblica sicurezza salve misure eccezionali dettate da gravi ragioni di pubblica necessità come sarebbero quelle tentate a preservare la pubblica salute. La libertà

data in questo argomento alla associazione religiosa è amplissima perchè se le Chiese sono aperte al pubblico e quindi luoghi pubblici, dovrebbe parere che la riunione nei templi non debba andare sottratta, giusta l'art. 32 dello Statuto, alle leggi di polizia. Ma in fatto la agglomerazione dei fedeli nelle chiese è affatto libera e ben difficilmente si darebbe il caso di vedere lo scioglimento di una funzione religiosa. Nessuna disposizione si incontra nella legge di pubblica sicurezza del 30 giugno 1889, N. 6144 per regolare le funzioni religiose nelle ore notturne (1). Eppure le preoccupazioni governative in questo argomento si fecero sentire fino dal 1864 quando il Guardasigilli con una circolare del 9 aprile raccomandava ai vescovi che le funzioni fossero fatte fra l'albeggiare e l'imbrunire e le porte delle Chiese avessero a chiudersi sul far della notte. Al turbamento perciò che può arrecare alla pubblica tranquillità la funzione religiosa di notte e il suono delle campane non provvede che l'articolo 457 del Codice penale, redatto in forma generica.

47. Le cerimonie religiose fuori dei templi e le processioni ecclesiastiche che sempre furono oggetto di una speciale vigilanza governativa (vedi circolare 16 ottobre 1861), oggi sono regolamentate dagli art. 7 e seguenti della legge sulla pubblica sicurezza. Esse non abbisognano di permess

(1) Non sembra più in vigore il Regio decreto 16 ottobre 1861 che dava ai Prefetti la facoltà di permettere le cerimonie notturne.

speciale ma i promotori devono darne avviso scritto (1) alla Autorità almeno tre giorni prima. Questo vale tanto per le riunioni fisse quanto ambulanti che abbiano carattere religioso ad eccezione degli accompagnamenti del viatico e trasporti funebri (2). — Alle funzioni, riunioni e processioni i fedeli sono invitati con avvisi sacri che si possono affiggere al pubblico senza pagamento della tassa di bollo imposta dall'art. 20 § 2, N. 4 della legge del 13 settembre 1874 a differenza degli avvisi delle altre confessioni cristiane e comunità israelitiche. La giurisprudenza della Cassazione di Roma (9 novembre 1881) e le circolari ministeriali del 10 febbraio 1877 e 25 marzo 1882 desumono questa esenzione dalla legge d'imposta argomentando dagli articoli 9 e 10 della legge del 13 maggio 1871.

48. Ogni altra radunanza che non abbia per scopo il culto ma la discussione sugli interessi proprii della associazione cattolica non diversamente è trattata dalla legge che ogni altra adunanza di liberi cittadini sottoposta o no alla vigilanza dell'autorità di pubblica sicurezza secondo che è pubblica o privata. L'art. 14 della legge sulle guarentigie ha tolto infatti tutte le restrizioni che si trovavano nelle leggi degli antichi Stati d'Italia alle riunioni dei sinodi nazionali, provinciali, diocesani essendosi il nuovo Stato pogliato di quel potere giurisdizionale che secondo l'antico diritto aveva sempre esercitato.

(1) La dichiarazione non è soggetta a tassa di bollo.

(2) Per le altre riunioni che diremo profane basta che l'avviso sia dato 24 ore prima.

49. Alle porte della Chiesa si arresta per regola l'esercizio degli atti della vita civile, ma non per questo è da credersi che a quelle medesime porte si arresti il diritto di sovranità. In Piemonte fu abolito il diritto di asilo colla legge del 9 aprile 1850 estesa alle Romagne ed all'Umbria coi decreti del 20 novembre 1859 e 25 novembre 1860. Ivi è detto soltanto che gli arresti si eseguiranno coi dovuti riguardi perchè non sia turbato l'esercizio del culto. La assoluta inviolabilità è data solo al Conclave, al Concilio ed al Vaticano e non per garanzia di tranquillità al culto ma per ragioni di ordine politico concernenti la autonomia assoluta della Santa Sede e del potere supremo della Chiesa.

Apposite disposizioni di legge sono dirette a reprimere i reati contro il tranquillo esercizio del culto e qui conviene che siano ricordate. L'articolo 2 della legge sulle guarentigie dichiara che la discussione sulle materie religiose è pienamente libera, ma discussione non significa offesa al sentimento morale dei credenti, nè al tempio, nè ai ministri di Dio. E perciò nel Codice penale sono comminate pene apposite per la turbativa delle funzioni religiose e aggravate sono quelle che conseguono agli oltraggi ed alle vie di fatto sopra gli ecclesiastici nell'esercizio del loro ministero, disposizioni ben s'intende che si applicano alla Chiesa cattolica non meno che agli altri culti esistenti nel Regno (art. 140, 141, 142, 143 e 403, N. 3). La legge così tutela la libertà che hanno i cittadini di professare la propria credenza, ma non va più oltre perchè ogni passo di più che

fosse diretto a proteggere una data religione sarebbe offesa alla libertà. Perciò dal Codice penale sono scomparsi i delitti di eresia, di propalazione di empî dogmi, apostasia, scisma, sacrilegio, magia, sortilegio, simonia, simulazione di stato sacerdotale. Possono punirsi invece l'oltraggio al culto e il proselitismo forzato perchè sono offensivi della libertà.

50. Il culto cattolico si esplica colle funzioni religiose volute dalle leggi e consuetudini della Chiesa, colla amministrazione dei sacramenti non meno che colla predicazione ed orazione in comune. Lo Stato a cagione della sua incompetenza in materia di fede, e per il rispetto alla libertà completa di cui gode la Chiesa, si astiene tanto dallo intervenire alle funzioni sacre quanto dallo invigilare come esse procedano e vengano attuate. Allo Stato odierno non cale che i sacerdoti omettano di pronunciare nelle orazioni della settimana santa il nome del Re, ma l'azione pubblica interverrebbe a reprimere il reato quando in tali orazioni si pronunciasse il nome di un principe spodestato a cui non si può senza offesa delle istituzioni riconoscere la veste di sovrano (circolare Pisanelli del 24 marzo 1863). Sulla predicazione non si esercita polizia preventiva ma in caso di consumazione di reato trova applicazione l'art. 182 del Codice penale.

51. Dall'esercizio del culto sorgono alcune entità di fatto di cui è d'uopo determinare la natura giuridica. Le elemosine non sono cose sacre meno che mai inalienabili dovendo appunto essere impiegate nei bisogni della Chiesa, ma il

furto di esse cade sotto le disposizioni dell'articolo 403, N. 3 del Codice penale. Le grazie e le indulgenze ottenute e da ottenersi non possono formare oggetto di commercio perchè anche a prescindere dalle leggi della Chiesa contro il traffico loro, è chiaro che cotali cose non sono suscettibili di prezzo o di estimazione.

L'alienabilità della messa al contrario è da ammettersi al pari della alienazione delle opere imperocchè l'emolumento del sacerdote che presta la sua opera nella celebrazione del divino sacrificio non altro è se non mercede della stessa natura del salario di qualunque altro operaio o professionista. La misura di queste elemosine dovrà ricercarsi nelle convenzioni o negli usi tenuto calcolo dei decreti vescovili e delle tariffe sinodali esistenti in ogni diocesi le quali entrano tacitamente a formar parte della legge del contratto o del quasi contratto. Ed è certamente esperibile avanti ai tribunali l'azione del sacerdote che reclama l'elemosina e in genere i diritti di stola bianca e nera ed emolumenti diversi come corrispettivo di un servizio prestato. Su questi redditi il sacerdote è tenuto al pagamento della imposta sul reddito mobiliare. La messa è un fatto giuridico che può essere provato in via di regola con un certificato o *confesso* rilasciato dal sacerdote celebrante, ma non deve però escludersi che la prova possa esserne data a mezzo di testimoni. Una singolare dottrina tendeva a escludere ogni prova che non fosse la dichiarazione del celebrante e si fondava sul riflesso di un mistico mistero del sacrificio della messa.

tercede solo e si compie nei rapporti fra il ministro dell'altare e la divinità tanto che sfugge ai sensi umani. Questa dottrina non ebbe accoglimento nella giurisprudenza patria come quella che era in opposizione alle regole generali del codice sulla prova, e avrebbe impedito la dimostrazione dello adempimento delle messe nei casi in cui il celebrante avesse cessato di vivere.

52. I luoghi dove con atti esteriori avviene la professione del culto cattolico sono le chiese. Chiesa è un edificio consacrato all'uso comune ed alla riunione di tutti i fedeli per la celebrazione dei divini uffici mediante l'autorità del vescovo od altro superiore ecclesiastico. Deve avere l'accesso da una porta apertesi sulla pubblica via. L'uso pubblico delle chiese appartenenti agli enti ecclesiastici non è contrastato da chicchessia e solo potrebbe discutersi se sia lecito all'Autorità pontificia ordinare la chiusura di una data chiesa o di tutte le chiese di una data provincia come avveniva all'epoca degli interdetti. Oggi una tale chiusura non sembrerebbe da ammettersi. — L'uso pubblico delle chiese vieta all'Autorità ecclesiastica di imporre al loro ingresso qualsiasi tassa come espressamente dichiara l'art. 65 del decreto imperiale del 30 dicembre 1869 tuttora in vigore nella Lombardia e negli ex ducati di Parma, Piacenza e Guastalla. Il nostro Codice civile non lo conosce, giusta quanto afferma la Cassazione di Roma colla sentenza del 5 febbraio 1881, nè per le cose sacre nè per le cose sacre, e nel nuovo Codice penale non è riprodotta la disposizione del vecchio codice all'art. 621 che dichiarava luoghi sacri

per gli effetti penali le chiese o cappelle pubbliche, le sagrestie ed ogni altro luogo destinato alla custodia delle cose della chiesa od alla cappella appartenenti, a queste immediatamente annesso ed avente comunicazione interna colle medesime. Con tutto ciò le chiese non per se stesse, ma per l'uso pubblico a cui sono adibite godono delle particolari conseguenze giuridiche che sono proprie delle proprietà demaniali e ad esse sono da applicarsi gli articoli 432, 433 e 434 del Codice civile. Sono fuori di commercio, non suscettive di espropriazione forzata non usucapibili dai privati, e non passibili di servitù ad eccezione di quelle che già vi furono fino all'origine stabilite o che abbia consentito l'Autorità ecclesiastica a cui in via di regola è concessa la custodia dei templi (1).

Per le chiese non vale la massima *aedificium solo cedit* ma il diritto di accessione si applica in danno del proprietario del suolo. L'art. 2 della legge del 26 gennaio 1865 dichiara che sono esenti dalla imposta fondiaria i fabbricati destinati all'esercizio del culto, e questo articolo è stato interpretato con criteri larghi intendendosi che la esenzione non si limiti alla parte principale delle chiese ove avviene la riunione dei fedeli (nave) e si compiono i riti religiosi (presbiterio e coro) ma si estenda anche al luogo ove si conservano

(1) Sulla non commerciabilità delle chiese le opinioni sono discordi. Vedi gli scritti del MORTARA, del GABBA del CHIRONI sul *Foro Italiano* 1888-89-90 e sul *Monitor dei Tribunali* 1890-91.

gli arredi sacri, e si preparano le funzioni (sagrestia) e in genere a tutte le attinenze e pertinenze necessarie all'esercizio del culto.

La chiesa gode di questi privilegi di diritto quando la sua destinazione al servizio pubblico provenga da atto della pubblica autorità o da uno stato di fatto che risalga a tempo immemorabile non potendo i fatti voluntarii dell'uomo privi della sanzione governativa attribuire ad un fabbricato i caratteri della pubblica demanialità. Una magistrale sentenza della Cassazione di Roma in data del 23 marzo 1882 ha spiegato questo concetto che le cose non possono avere destinazione ad uso pubblico senza nesso di causalità coll'organismo dei poteri pubblici e che l'uso di una chiesa per quanto gratuito, universale e perenne non sanziona il passaggio del fabbricato dall'uso privato nell'uso pubblico se non vi concorra la volontà generale della società ordinata autorevolmente nei suoi pubblici poteri che sono lo Stato, la provincia ed il comune. Avvenuta tale destinazione all'uso pubblico il tempio rimane in rapporto permanente colla stessa autorità pubblica e da qui traggono origine i rapporti di giurisdizione.

Senza andare alla disamina se il servizio del culto sia un servizio pubblico, basta il fatto della generalità del bisogno che questo culto rappresenta in Italia, per concluderne che la costruzione della chiesa in un dato paese che ne difetti, possa essere causa di espropriazione per pubblica utilità. Ma certo nel nostro diritto è scomparsa la disposizione tassativa del diritto canonico per

la quale era senz'altro consentito il sacrificio delle private proprietà, ai bisogni della parrocchia.

53. La ricerca diretta a conoscere a chi spetti la proprietà delle chiese ha dato luogo a pareri diversi, e ad una discordante giurisprudenza. La questione ha una pratica importanza non solo pel caso in cui la chiesa cessi di avere la destinazione attuale, ma anche per decidere a chi spetti, indipendentemente dalle disposizioni ora vigenti, l'obbligo di riparare la chiesa intanto che serve al pubblico culto. — Tutti sono d'accordo nello escludere che la proprietà dei templi possa appartenere alla Chiesa universale e qui non occorre ripetere le ragioni già esposte al cap. 4.

Le chiese non fanno parte al certo del patrimonio dello Stato alienabile colle forme della legge del 1867, perchè a prescindere da ogni altro argomento basta ricordare che esse furono eccettuate dalla conversione in rendita pubblica. Ma alcuno ritiene che facciano parte del demanio pubblico, cioè di quel patrimonio che è dello Stato salvo il diritto d'uso di tutti i cittadini, al pari delle strade, del lido del mare, delle mura, ecc. Questa opinione non è da accogliersi anzitutto perchè il Codice civile ragionando nell'art. 427 dei beni del demanio pubblico non accenna alle chiese, e quindi perchè troppo chiaramente fu dimostrato che lo Stato successe nella proprietà delle chiese appartenenti alle cessate Congregazioni religiose non causa della cessazione del loro uso pubblico, n per diritto successorio a termini dell'art. 758 d Codice civile.

Nessuno ammette che la proprietà delle Chie

appartenga ai fondatori o patroni perchè giusta le stesse leggi canoniche il diritto di patronato ha una comprensione assai minore del diritto di proprietà. Si contendono il campo due opinioni, l'una delle quali attribuisce ai comuni le proprietà delle chiese e l'altra agli enti ecclesiastici di cui parla l'art. 433 del Codice civile.

La dottrina che attribuisce la proprietà delle chiese ai comuni sembra avere origine nella legislazione francese, ed è confortata secondo il parere di alcuni dall'art. 271 della legge comunale 10 febbraio 1889 che pone a carico dei comuni, per quanto in via sussidiaria, la conservazione dei templi. Una parte della giurisprudenza segue questa opinione.

La maggioranza degli scrittori ritiene che la proprietà delle chiese appartenga agli enti civili ed ecclesiastici conservati quali sono la parrocchia, la fabbriceria, il seminario, l'ospitale, ecc., e rilevano che appunto l'art. 271 della legge comunale sarebbe stato superfluo se la proprietà delle Chiese si fosse dal legislatore attribuita ai Comuni perchè in tal caso il loro obbligo alle spese di riparazione sarebbe scaturito dal diritto comune. Questa ultima opinione sembra da accogliersi in tutti i casi in cui manchi una disposizione esplicita di diritto che attribuisca la proprietà delle chiese al comune, come è ad esempio el decreto 10 maggio 1843 della duchessa Maria Luigia tuttora vigente nelle provincie già costituenti il ducato di Parma e di Piacenza.

Il Demanio dello Stato succeduto nelle sostanze alle corporazioni ed enti soppressi dalle leggi

del 1866 e 1867 per diritto di successione, non ha creduto di togliere d'un tratto la destinazione di culto a tutte le chiese che erano annesse ai conventi e ciò per ragioni di convenienza politica. La legge le ha esentate dalla conversione in rendita, ma ciò non toglie che lo Stato che è proprietario, ne possa disporre a mano a mano che ritiene opportuno anche alienandole ai privati, (ultimo capoverso art. 1, legge 1867) come in parte ha già fatto.

54. Quando si afferma che le chiese sono fuori di commercio, che sono inalienabili, e non possono essere sottoposte ad esecuzione neppure ad istanza dell'appaltatore che le ha edificate o restaurate, si domanda se a termini del nostro diritto tutto ciò provenga dal fatto della intervenuta consacrazione come era per diritto romano e canonico o piuttosto ciò non derivi dalla destinazione di uso pubblico che esse hanno assunta per decreti della Chiesa e dello Stato. Sembra doversi ritenere che giusta il nostro diritto i privilegi della inalienabilità ed imprescrittibilità competano alle chiese solo in riguardo alla destinazione pubblica attuale, se questo criterio che autorizza la deroga al diritto comune è pur quello che il Codice civile ha posto per le strade, le mura, i bastioni delle fortezze di cui è cenno nell'art. 429. La chiesa abbandonata deve essere pertanto iscritta in catasto, diviene capace d'ipoteca, e può essere alienata anche quando appartenga ad un ente ecclesiastico salve le necessarie autorizzazioni.

55. La legge da modo alla Autorità pubblica di

sorvegliare che le chiese si conservino rispondenti allo scopo del culto pubblico e non diventino pretesto di offesa alle istituzioni, o pericolo per la pubblica salute. L'art. 73 del decreto 30 dicembre 1809 tuttora vigente esige il permesso del Governò per murare nelle Chiese cenotaffi, iscrizioni, monumenti, e la vigilanza su queste iscrizioni è deferita per tutto il Regno alle Giunte comunali per effetto del Regio decreto 16 ottobre 1861. L'art. 65 del regolamento sanitario 8 giugno 1865, N. 2322 vieta la sepoltura nelle chiese, ma una circolare ministeriale del 25 gennaio 1887 avverte che questa disposizione non si applica alle cappelle gentilizie o di famiglia situate nell'aperta campagna.

56. Le cappelle e gli altari esistenti entro le chiese come accessori al principale seguono la sorte del tempio e non possono formare oggetto di proprietà privata salvo i diritti di patronato. Esse non possono essere private degli oggetti di arte che contengono i quali dal patrimonio del fondatore sono passati nell'uso del pubblico e nella proprietà della Chiesa.

57. Le chiese non sono in massima soggette a diritti di servitù in favore di terzi, ma tuttavia possono esservi in un tempio dei diritti speciali di scanno o di banco e coretti. Si discute se i coretti costituiscano una vera e propria servitù, ma in ogni modo tutti sono concordi nel ritenere che la natura delle chiese non osti alla nascita di certi diritti simili alle servitù per effetto di pere permanenti quando siano conformi alla destinazione del fabbricato, La Cassazione di Roma

con sentenza del 12 aprile 1887 ha giudicato che le servitù attive sulle Chiese per potere da casa propria guardar dentro e udire la santa messa non sono affatto impossibili una volta che il co-retto si unisce alla Chiesa cospirando con questa al comune scopo religioso, e nel Codice civile non vi ha disposizione alcuna che lo vieti.

Le discipline interne della Chiesa regolano nella maggior parte d'Italia il nolo delle sedie nei templi, la concessione di speciali banchi a determinati individui o famiglie, e le riserve di un banco o di una cappella che voglia farsi il fondatore di una chiesa. Sono però questioni che possono formare oggetto di azioni civili avanti ai tribunali specialmente nelle provincie dove è tuttora in vigore il decreto imperiale del 30 dicembre 1809, che agli articoli 64, 30, 68 e seguenti detta norme precise e minuziose sugli indicati argomenti.

58. Il numero dei preti che devono essere in ciascuna chiesa per accudire al servizio del culto è fissato dalla Autorità ecclesiastica. Dove però è in vigore il Decreto imperiale predetto (art. 38), questo numero dovrebbe essere fissato dal vescovo in seguito ad una deliberazione dei fabbricieri ed al parere del Consiglio comunale. I fabbricieri devono anche intervenire a sensi dell'art. 9 della legge italica del 15 settembre 1807 a far concorrere le rendite della fabbriceria nell'eseguimento delle funzioni ordinarie e necessarie e devono pure concorrere nel carico delle funzioni straordinarie che ordini il parroco, quando esso dichiara di sopportare la maggior parte della

spesa. La stessa legge regola il diritto che hanno sempre i privati di fare spontanee oblazioni per funzioni straordinarie o per accrescere il lustro di quelle ordinarie (art. 10), mentre poi l'art. 59 del decreto del 30 dicembre 1809, tratta delle donazioni e dei legati alle Chiese e detta le norme per la loro accettazione. Dove vige questo decreto i predicatori sono nominati (art. 32) dai fabbricieri a pluralità di voti sulla presentazione del parroco e salva l'approvazione vescovile. I sagrestani ed altri inservienti sono nominati pure dalla fabbriceria (art. 14) e in certi casi dal comune ed anche dal prefetto, ma in ogni caso non possono essere nominate persone alle quali il parroco opponga eccezioni ragionevoli in punto di costume o di idoneità (art. 15). La revoca di questi impiegati appartiene alla fabbriceria. L'art. 75 dice che il vescovo regolerà sopra rapporto dei fabbricieri tutto ciò che concerne la questua nelle chiese senza pregiudizio delle questue per i poveri e delle questue per i morti, o per la fabbrica per le quali saranno poste nelle Chiese apposite cassette.

59. La legge protegge non soltanto il culto pubblico che si esplica nelle Chiese cattedrali, parrocchiali e nelle basiliche, ma anche il culto privato che ha il suo svolgimento negli oratorii privati che da nessuna legge sono proibiti ed anzi possono essere dotati di una campana. Le nostre leggi non pongono alcuna limitazione od impedimento agli altari portatili e se ne sono eretti come è noto anche nei treni ferroviarii.

60. Ma il culto oltre che di templi, di cappelle

e di altari abbisogna di oggetti mobili cioè degli arredi sacri. Questi oggetti come quelli che sono di pertinenza della Chiesa e servono ai bisogni del culto seguono il trattamento giuridico fatto alla Chiesa, appartengono non ad altri che alla comunione dei fedeli e non possono essere staccati o distratti senza pregiudizio dello scopo per il quale furono acquistati o donati.

L'art. 18 della legge 7 luglio 1866 li esentò dalla devoluzione al Demanio, l'art. 24 dichiarò che dovevano rimanere al servizio delle Chiese, e perciò vennero dati in consegna a quelle persone che furono incaricate della custodia e della officatura dei templi. Queste disposizioni della legge di soppressione comprendono tanto gli arredi sacri propriamente detti cioè le cose consacrate, quanto le cose benedette. Quando però si tratta di applicare gli articoli 432, 433 e 434 del Codice civile e conviene conoscere se tali oggetti siano o meno alienabili sembra ai più che il codice non abbia potuto riferirsi, parlando dei beni ecclesiastici, che alle cose benedette non già a quelle consacrate che al pari delle chiese sono di uso pubblico, inalienabili e imprescrittibili. Si ritiene perciò che a differenza dei beni ecclesiastici e delle cose benedette, gli arredi sacri non possano essere venduti neppure colla autorizzazione dell'Autorità. Ma come già è stato avvertito per le chiese, la demanialità degli arredi sacri non proviene tanto dalla loro consacrazione quanto dal loro destinazione, e perciò è da concludersi che la inalienabilità loro non permane che subordinatamente all'art. 429 del Codice civile cioè finché servono la destinazione al servizio di Dio.

61. Il suono delle campane precede, accompagna e segue le funzioni della Chiesa, onde questi mobili come il campanile devono ritenersi accessori del tempio, beni cioè di uso pubblico. Il campanile è opera di pubblica utilità e se è possibile, attese le circostanze speciali del caso, la espropriazione dei beni privati per la costruzione della Chiesa, altrettanto questa espropriazione è da ammettersi per la erezione del campanile.

I diritti per il suono delle campane si riscuotono dalla fabbriceria in conformità delle consuetudini e della tariffa approvata dalla Chiesa salvo ricorso ai tribunali in caso di contestazione, e i comuni non possono imporre tasse speciali sull'uso delle campane o limitarne il numero.

L'uso delle campane che si trovano sui campanili delle chiese è regolato dall'Autorità ecclesiastica, ma non è impedito che anche il comune possa usare delle campane per fini civili, specialmente dove manchi una torre ed un servizio di richiamo all'infuori del mezzo della Chiesa.

L'abuso delle campane che consiste nel suono protratto durante il giorno o nel suono durante la notte è materia di polizia generale che è contemplata dall'art. 457 del Codice penale fra le contravvenzioni all'ordine pubblico.

62. I cimiteri una volta erano alle dipendenze della Chiesa, ed anche oggi servono in qualche modo all'esercizio del culto cattolico comprendendo ciascuno di essi la cappella o chiesa, ed essendo il luogo ove si compiono determinate funzioni religiose. Ma secondo il nostro diritto sono dipendenti dalla Giunta municipale e vi è

cessata ogni ingerenza della ecclesiastica autorità.

63. Ora ci resta da esporre lo stato della legislazione circa al carico che grava sui pubblici bilanci per spese di culto, e per bilanci pubblici noi intendiamo quelli dello Stato, delle provincie, dei comuni e delle Congregazioni di carità ed altre opere di beneficenza sottoposte alla legge sulle Opere pie.

Quanto allo Stato dobbiamo dire che esso già da tempo ha applicato per quanto lo riguarda il principio che nessuna spesa di culto deve aggravare il bilancio che è mantenuto coi sacrifici dei cattolici e non cattolici, dei credenti o no. Ogni associazione religiosa deve provvedere ai proprii carichi coi mezzi di cui può disporre e, in caso di insufficienza delle rendite, colle spontanee oblazioni degli interessati. Lo Stato ha avuto un mezzo assai semplice per liberare il suo bilancio da tutte le spese di culto di cui era gravato e che rappresentavano l'eredità passiva dei cessati governi. Esso ordinò con Regio decreto del 22 settembre 1867 che tutte queste spese passassero all'Amministrazione del fondo per il culto, quando la Commissione voluta dalla Camera dei deputati coll'ordine del giorno del 19 maggio 1869, avesse verificato e constatato che tali spese nascevano da una obbligazione contrattuale il cui adempimento potesse ancora domandarsi dagli interessati in virtù delle leggi vigenti (1). Le de-

(1) È quindi abrogato l'art. 100 del Decreto imperiale 30 dicembre 1809.

liberazioni della Commissione parlamentare furono rese esecutorie col Regio decreto del 5 dicembre 1880, N. 5810. — Noi qui ora non parliamo delle spese che il Ministero della pubblica istruzione incontra ogni anno per la manutenzione di alcuni templi solo perchè rivestono la qualità di monumenti nazionali, nè di quelle che il Fondo per il culto sopporta per raggiungere gli scopi della sua istituzione che è quella di conservare almeno parzialmente la finalità degli enti soppressi giusta le leggi del 29 maggio 1855, del 7 luglio 1866 del 15 agosto 1867 e del 19 giugno 1873.

64. Riguardo alle provincie e alle Opere pie nessuna disposizione troviamo nel nuovo diritto che mantenga in vigore le prescrizioni secondo cui esse erano chiamate in sussidio delle forze degli enti ecclesiastici per sopportare le spese di culto delle parrocchie o delle diocesi, e crediamo quindi abrogate le disposizioni che su questo argomento si contengono nel decreto di Gioachino Murat del 2 dicembre 1813 per Napoli, nel decreto 30 dicembre 1809 per la Liguria, Parma e Piacenza e nelle RR. patenti del 6 gennaio 1824 per il Piemonte.

La ricerca più interessante è pei Comuni a riguardo dei quali l'art. 271 della legge comunale così si esprime: « Fino a che non sia approvata una legge che regoli le spese del culto sono obbligatorie quelle per la conservazione degli edifizii inservienti al culto pubblico nel caso di insufficienza di altri mezzi per provvedervi. »

Questo articolo è stato interpretato nel senso

che conservi in vigore le antiche leggi degli ex Stati italiani, e cioè:

a) a Napoli il decreto del 2 dicembre 1813 che prescrive la formazione in ogni comune di un bilancio del culto, per stabilire l'obbligo della comunità, in via sussidiaria, a provvedere alle spese per la congrua del parroco, per lo stipendio al coadiutore, per il mantenimento della Chiesa. Tale bilancio vistato dal vescovo deve essere approvato dal prefetto. Vedi anche i dispacci 11 luglio e 19 settembre 1772.

b) nella Liguria, a Parma ed a Piacenza il decreto imperiale 30 dicembre 1809 che obbliga in via sussidiaria i comuni alle spese necessarie al culto per paramenti, vasi, ostie, ecc., stipendio dei sagrestani, cantori, campanari, custodi, ecc., per decorazione delle Chiese, onorario ai predicatori, manutenzione dei templi e in specie grosse riparazioni, provvista di alloggio al parroco o compenso in denaro (art. 37 e 92).

Secondo l'art. 96, di quel decreto in caso di rifiuto del Consiglio municipale decide in prima sede il vescovo e in ultimo appello il Ministero, e per l'art. 103 è previsto il caso che per far fronte a queste spese si possa imporre una sovrainposta.

c) per la Lombardia il decreto 5 gennaio 1808 e la legge del 1816 che pongono a carico dei comuni, benchè in via sussidiaria, le spese di culto e in special modo quelle per la congrua dei parroci giusta i criterii che informano le circolari del 27 maggio 1823 e del 23 aprile 1846.

d) per la Sicilia le disposizioni che obbligano i comuni a corrispondere ai parroci le congrue in forza delle disposizioni del concordato del 1818 espressamente non mai abolito.

e) per il Piemonte le RR. patenti del 6 gennaio 1824.

L'applicazione di queste varie disposizioni non è a dire quanto si presenti difficile. La natura infatti della obbligazione che hanno i comuni essendo di carattere sussidiario, involge la ricerca del quando sia venuta a mancare negli enti ecclesiastici e negli investiti non solo la possibilità di provvedere alle spese del culto, ma ben anco l'obbligo giuridico di farvi fronte a termine delle leggi canoniche.

Oltre a ciò talune spese possono anche non essere strettamente necessarie al bisogno del culto e si è questionato se l'obbligo dei comuni si estendeva alla spesa del predicatore quaresimale e delle funzioni dell'Advento e di altre di simile natura. La giurisprudenza va assodando le seguenti massime: che le spese di culto debbono sostenersi innanzi tutto colle rendite sovrabbondanti del beneficio dopo dedotto quanto basta per il necessario sostentamento del parroco, che ove queste rendite non bastino devono provvedere i patroni e coloro che ritraggono qualche reddito proveniente dalla Chiesa, quindi i parrocchiani ed infine, quando sia provata la impossibilità per questi ultimi di farvi fronte in tutto o in parte, spetta al comune di contribuirvi.

L'obbligazione dei parrocchiani che è qui accennata e che specialmente in Piemonte si fonda

sulle RR. Patenti del 6 gennaio 1824, fa sì che si estenda non solo agli abitanti di fatto della parrocchia ma a tutti coloro che possiedono beni nel territorio della circoscrizione parrocchiale siano cattolici o non, e da ciò appare quanto questo istituto si allontani dai sani principii del diritto pubblico ecclesiastico.

La questione che riguarda l'obbligo dei comuni di corrispondere alla parrocchia una prestazione in denaro che nel bilancio comunale si trovi iscritta da tempo immemorabile o per lo meno da oltre 30 anni viene da taluni risolta coll'applicare a favore dell'ente ecclesiastico la teoria della prescrizione acquisitiva, che in materia di possesso di esazione è ammessa dall'art. 5 della legge del 24 gennaio 1864 sulle affrancazioni. Secondo altri il possesso di esazione produce a favore della parrocchia una semplice presunzione *juris tantum* che l'obbligazione del comune sia giuridica, con effetto di addossare al comune stesso la prova che la prestazione fu un atto di liberalità ripetuto di anno in anno, e che non costituisca quindi obbligo continuativo. Di questo secondo avviso sembra essere la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (1) esternata col parere del 10 aprile 1890.

65. Il Fondo per il culto e i comuni, in quanto sono succeduti nei beni degli enti soppressi che adempivano ad un officio religioso, sono tenuti a

(1) Vedi lo studio inserito nella *Rivista di diritto ecclesiastico*, dispensa I, 1890.

certe spese di culto, e ciò non contraddice al principio della separazione.


Il fondamento di questi oneri sta infatti nella successione, tanto nelle attività come negli oneri degli enti soppressi, e lo Stato italiano doveva rispettare l'adempimento del culto come era praticato avanti la soppressione, se le funzioni sacre rappresentavano la soddisfazione di un bisogno sentito dalle popolazioni. Le chiese furono in genere eccettuate dalla devoluzione al Demanio perchè si vollero per la massima parte lasciate a disposizione prima della Cassa ecclesiastica e poi del Fondo per il culto e dei comuni e affidate al clero regolare e secolare per la loro custodia e ufficiatura. In Toscana abolito l'ordine religioso ed equestre di Santo Stefano con decreto del 16 novembre 1859 lo Stato si assunse l'ufficiatura della Chiesa che vi era annessa e questo obbligo ora è passato all'Amministrazione del culto. I comuni dovettero per disposizione di legge mantenere l'ufficiatura alle chiese che erano annesse ai fabbricati di quei conventi soppressi che a loro erano devoluti. La tendenza è naturalmente quella di restringere questi obblighi del Fondo per il culto come appare dalla circolare ministeriale del 20 agosto 1866, tanto più che questa Amministrazione è ancora oggi obbligata a mantenere officiate per comodo delle monache le chiese che erano annesse ai conventi femminili, deve provvedere al mantenimento delle chiese di regio patronato, e secondo le dichiarazioni contenute nella ventesima relazione ufficiale, le spese di culto a carico della pubblica Amministrazione sono

oggi più gravi di quelle che in tempi andati facevano i conventi e gli amministratori degli enti soppressi, attesoche le esigenze locali si sveglino assai più insistenti ed imperiose quando il loro esaudimento è messo a carico dello Stato.

Avvertiamo da ultimo che sulla questione dell'obbligo dei comuni di provvedere alle spese del culto ha influenza l'art. 2 della legge 14 luglio 1887, N. 4727, sulla abolizione delle decime.

PARTE SECONDA

ENTI CONSERVATI



CAPITOLO VII.

Enti conservati.

Sommario. — 66. Gli Enti ecclesiastici conservati. — 67. Si distinguono in due categorie. — 67 *bis*. Benefici. — 68. La Santa Sede. — 69. Istituti presso la Santa Sede. — 70. Vescovadi. — 71. Canonicati. — 72. Capitoli cattedrali. — 73. Parrocchie. — 74. Particolari forme delle Parrocchie. — 75. Coadiutorie. — 76. Cappelle curate. — 77. Circoscrizioni ecclesiastiche. — 78. Seminarii. — 79. Fabbricerie ed Opere. — 80. Opere monumentali. — 81. Istituti quasi monastici salvati dalla soppressione. — 82. Confraternite. — 83. Conservatorii e ritiri laicali. — 84. Enti speciali. — 85. Opere pie.

66. Abbandonata ogni considerazione d'ordine generale sulla Associazione della Chiesa rimangono oggetto del diritto ecclesiastico i singoli Enti dei quali la Chiesa stessa si compone. Quali siano questi Enti, in che cosa differenzino l'uno dall'altro, quali requisiti debbano avere per essere ascritti ad una piuttosto che ad un'altra categoria e a quali funzioni debbano rispondere, sono indagini alle quali deve indirizzare più che ogni altra disciplina lo studio del diritto canonico. La legge civile ha modificato parzialmente la costituzione della Chiesa cattolica in Italia, e se

ha lasciato sussistere alcuni Enti che nel suo concetto erano rispondenti ad un bisogno reale del culto, nello stesso tempo ha pure tolto la personalità giuridica ad altri Enti collettivi e individuali che stante le mutate condizioni della società non meritavano la protezione della legge. Ragionando perciò degli Enti ecclesiastici di fronte alla legge civile occorre tenere distinti gli Enti conservati dagli Enti soppressi. Dei primi si parla in questo capitolo, degli altri al capitolo XIII e seguenti.

Nella categoria degli Enti ecclesiastici conservati prendono posto tutti gli istituti della Chiesa che la legge italiana trovò già da tempo costituiti colle forme speciali della loro fondazione, colle denominazioni che essi medesimi avevano assunte, e nello stato di fatto apparente che ad essi proveniva dalla azione da loro spiegata nel campo della vita ecclesiastica e civile. Enti conservati sono tanto quelli ecclesiasticamente perfetti, quanto quelli che a termini del diritto canonico mancano di alcuni requisiti di ecclesiasticità, ma che pure hanno scopi di culto e ordinamento dalle leggi della Chiesa.

L'ente ecclesiastico si presenta di fronte alla legge civile nella maggior parte dei casi sotto forma di fondazione, cioè come aggregato di beni appartenenti alla associazione dei credenti dati in amministrazione od agli ecclesiastici od, ai laici e le cui rendite o servono al sostentamento personale dei ministri del culto o alla manutenzione dei templi e del culto, od all'uno e all'altro scopo insieme, e talvolta a quegli scopi e a quelle

necessità della associazione religiosa che vero e proprio culto non sono, ma che concorrono alla esplicazione del culto medesimo e alla sua organica continuazione. Sotto questa ampia e generale proposizione trovano posto tanto la Parrocchia e il Vescovato quanto l'Opera Parrocchiale e la Fabbriceria. Anche il Seminario vi è compreso non essendo una *universitas personarum* ma una vera e propria fondazione a scopo di culto.

67. Sennonchè avuto riguardo al particolar modo e costituzione che gli Enti ecclesiastici ritraggono dalle leggi canoniche, conviene fra di essi introdurre una fondamentale distinzione. Si hanno Enti le cui rendite servono di sostentamento al Clero, che hanno una amministrazione individuale e si denominano beneficii. Si hanno altri enti che pure inservendo al culto non erogano le loro rendite a profitto del clero, hanno una amministrazione affidata a più persone, e maggiormente si accostano al tipo degli Enti morali di creazione civile.

Questa distinzione ne richiama un'altra, e cioè quella fra Enti strettamente necessari al culto o soltanto ausiliarii. Invero ciò che a stretto rigore costituisce il culto, cioè preghiera in comune, cerimonie, sacramenti, benedizioni, predicazione abbisogna di rendite in quanto con esse debbano trovare necessario sostentamento i sacerdoti. È noto che secondo la credenza cattolica i ministri dell'altare hanno una ragione necessaria come intermediarii fra il popolo e la divinità, e ad essi non è consentito, attesa la natura del loro ufficio,

di accudire ad altre occupazioni che possano dare lucro. Gli enti pertanto che hanno per scopo di provvedere ai bisogni del clero sono strettamente necessarii al culto. Tutto il resto; chiese, monumenti, altari, arredi sacri, vesti, incensi ecc., sono necessità contingenti di un culto che la legge bensì riconosce, ma che non possono avere relazione di intima necessità col culto stesso se questo è, come deve essere, un rapporto meramente spirituale e ideale fra gli uomini e la Divinità. Qualunque sia del resto il valore di questa considerazione sta il fatto che nella Chiesa cattolica debbonsi distinguere i benefici dagli altri enti ecclesiastici.

67 bis. Beneficio è la dotazione di un ufficio ecclesiastico, ossia quel complesso di beni che sta aderente ad una funzione della Chiesa e viene dato in amministrazione e in godimento a quel medesimo che esercita la funzione stessa. Attesa la intima connessione fra la funzione e il patrimonio è avvenuto che nella pratica colla parola beneficio si volle indicare l'una cosa e l'altra, tanto più che l'ufficio viene conferito a vita come a vita viene dato il godimento dei beni. I canonisti dicono che il beneficio appartiene tanto alle cose temporali quanto a quelle spirituali ma ciò dipende da questo che esso racchiude, nel comune linguaggio, due elementi che hanno origine essenzialmente diversa, l'elemento civile cioè che da il possesso dei beni, e l'elemento ecclesiastico che da la funzione e la giurisdizione. La dottrina sui benefici ha una grande importanza e ha tolto moltissimo dal diritto feudale. Noi non la espor

remo, limitandoci per quanto qui occorre a ricordare che attributi essenziali del beneficio sono 1° l'ufficio sacro, 2° il diritto perpetuo di percepire le rendite, 3° la erezione dell'ente da parte della legittima autorità. Il primo requisito involge che il beneficio non possa essere conferito che ad un ecclesiastico. L'ufficio poi può portare con se un grado di giurisdizione maggiore o minore e da qui nasce la differenza fra benefici maggiori o minori, può portare l'obbligo della cura d'anime, la residenza, l'adempimento personale da parte del provvisto o no, e allora si hanno i benefici curati o non, residenziali o non, semplici o doppii, ecc. Il secondo requisito che consiste nella perpetuità del godimento differenzia sensibilmente i benefici veri e propri dai benefici manuali o dalle cappellanie nelle quali le funzioni ecclesiastiche al pari del godimento dei beni sono revocabili a piacimento. Gli scrittori ortodossi fanno appunto consistere in questa perpetuità dell'ufficio e del godimento patrimoniale la eccellenza della istituzione, perchè essi ritengono che la Chiesa applicando agli ecclesiastici, specialmente se in cura d'anime, il sistema feudale abbia provveduto alla loro indipendenza ed inamovibilità. In fatto questo scopo è stato raggiunto ma il sistema beneficiario ha l'inconveniente del distacco assoluto e completo fra il provvisto che esercita l'ufficio e gode i frutti della dote e la comunione di coloro pro dei quali l'Ente è stato istituito. Questo istituto, che al dire del Rosmini è principio di corruzione sembra per la sua natura non suscettibile di riforma e le ultime proposte tendono a farlo

scompare come quello che non è normale né conforme allo stato della odierna civiltà (1).

68. Primo fra tutti i benefici ecclesiastici per quanto di creazione recente, e quel che è più strano di creazione dello Stato, dovrebbe presentarsi la Santa Sede a cui colla legge del 13 Maggio 1871 fu riconosciuto l'ufficio e assegnata la dotazione in rendita dello Stato. Ma non tutti sono d'accordo nel ravvisare nella Santa Sede il carattere beneficiario. Si ritiene da alcuni che la legge del 1871 abbia costituito il patrimonio infatti dell'ente giuridico, ma che ciascun pontefice non debba altrimenti riguardarsi che come temporaneo rappresentante dell'ente stesso, che le rendite non perdano il loro legame obbligatorio colla comune destinazione, non entrino nel patrimonio privato del Papa e non siano trasmissibili per successione. La Cassazione di Roma che sostiene questo concetto dice nella sentenza del 5 Marzo 1885: « Al concetto puro di una entità giuridica è fuori di luogo sostituire la vecchia teoria feudale del beneficio coeva all'altra della sovranità territoriale per cui i frutti erano considerati come stipendio personale del beneficiato per ragione d'ufficio ». Questa teorica è confortata da alcune considerazioni le quali hanno il loro valore. Fu notato che discutendosi la legge del 1871 si volle evitare ogni espressione che inducesse nel concetto che la rendita, i palazzi, beni fossero dotazione del beneficio papale, e s

(1) MINGHETTI, *Stato e Chiesa*. Milano, Hoepli, pag. 12

preferì lasciare impregiudicata la questione sulla natura dell'Ente. E quando gli eredi del Pontefice Pio IX sostennero avanti ai Tribunali il loro diritto ad avere il pagamento delle annualità di rendita arretrate e non prescritte, la Cassazione di Roma ebbe a rilevare che indipendentemente dall'essere mancata l'accettazione dell'annualità da parte dell'autore dei litiganti, era certo in ogni caso che per la stessa legge del 1871 il Papa non può assegnare al suo esclusivo vantaggio personale la dotazione di L. 3,325,000, ma deve convertirne una parte per scopi diversi, (mantenimento dei palazzi apostolici, delle rappresentanze all'estero, ecc.) e che ciò non è conforme alla natura del beneficio.

Contro questi ragionari v'ha l'opinione che riguarda la Santa Sede come vero beneficio, e che ritiene avere gli eredi di un Pontefice diritto di percepire le annualità di rendita arretrate e non prescritte come quelle che fanno parte del patrimonio privato. Lo Scaduto sostiene questa tesi ed è d'avviso che alla rendita della Santa Sede debbano applicarsi le due prescrizioni di cinque e di 30 anni rispettivamente alle annualità ed al titolo non mai reclamato.

Là rendita della Santa Sede potrà essere o meno dotazione beneficiaria, ma non è certo che senza l'accettazione della Chiesa, siasi costituito il nuovo Ente da avere una ragione di credito verso il Tesoro pubblico per l'ammontare della annualità dei tre milioni. A noi pare che per gli statuti stessi della Chiesa, che la legge ha riconosciuto, occorra alla costituzione di un ente ec-

clesiastico la esplicita accettazione della donazione o dell'assegno fatto dallo Stato. Meno assurda poteva parere la domanda di pagamento degli arretrati da parte degli eredi di Pio IX che in sostanza aveva per obbietto l'assegno fatto dallo Stato italiano ad un principe spodestato. Ma prescindendo da quel caso particolare, è secondo noi da concludersi che nessun diritto di credito spetti nè agli eredi dei successivi pontefici nè ai Pontefici medesimi a meno che la Chiesa cattolica con esplicita dichiarazione emessa dalla sua universale rappresentanza accetti la dotazione del Papa. In questo caso gli effetti della accettazione non potranno essere anteriori alla dichiarazione stessa, nè vi sarà quindi bisogno di richiamare il disposto dell'art. 2141 del Codice Civile.

69. Intorno alla Santa Sede stanno numerosi istituti preposti al governo della Chiesa che enti morali non sono affatto, come non lo sono tutte le istituzioni che costituiscono lo Stato, le Provincie e i Comuni, cioè Parlamento, consigli consultivi e deliberanti, Ministeri, Comitati, Tribunali ecc., nè la cosa muta per trovarsi tali istituzioni della Corte Pontificia e della Corte Romana protette da eccezionali guarentigie. Invero le immunità speciali accordate dalla legge del 1871 al Conclave dei Cardinali in sede vacante, al Concilio Ecumenico, alla Cancelleria, ecc., si attengono esclusivamente all'ordine politico e cioè ad una speciale e più lata applicazione dei principii di libertà e di inviolabilità domiciliare, ma non riguardano affatto l'ordine giuridico in stretto senso cioè il diritto delle persone morali. Onde deriv

che la Cancelleria romana paga la tassa fabbricati sulla rendita del palazzo che occupa, ma non ugualmente corrisponde allo Stato la tassa di manomorta. Le case generalizie degli ordini religiosi non sono enti giuridici ma semplici uffici e la dotazione delle 400 mila lire non è il patrimonio loro, ma un assegno determinato da ragioni politiche, a quella guisa che la legge del 1873 per un riguardo personale ai generali esistenti all'epoca della soppressione, riconobbe a loro favore un transitorio e revocabile diritto di abitazione, ma non l'uso di un patrimonio immobiliare assegnato alla loro carica. È chiaro che la sussistenza delle case generalizie come Enti morali sarebbe stata cosa assurda dopo l'abolizione in Italia degli ordini religiosi.

70. Dopo la Santa Sede in ordine di dignità vengono i Vescovadi e gli Arcivescovadi tra i quali la legge italiana non fa distinzione veruna. Questi enti sono affidati alla amministrazione personale degli Arcivescovi e dei Vescovi i quali per necessità di gestione, e per esercitare la giurisdizione che a loro è propria, tengono presso di se un corpo consulente, un Senato ed una Cancelleria, ma rimangono ciò non ostante pienamente liberi ed autonomi nella amministrazione del beneficio. Le loro nomine e la loro investitura vanno soggette nel regno al *R. Exequatur* all'invori di Roma e sedi suburbicarie, e l'Economato generale esercita la sorveglianza sulla loro gestione. Le ragioni per le quali si vollero anche dalla legge italiana conservati i Vescovadi e gli Arcivescovadi sono evidenti, quando si tenga pre-

sente il principio fondamentale che informa la legge stessa secondo il quale furono rispettati nella loro forma caratteristica tutti gli Enti che in ogni provincia rispondono al bisogno del culto pubblico. I Vescovadi sovrintendono direttamente alla gestione spirituale di un dato territorio (diocesi), invigilano l'operato del clero ed esercitano giurisdizione sugli enti minori. I Vescovi amministrano alcuni sacramenti, hanno facoltà di conferire i benefizii e si può anche dire che abbiano cura d'anime. La legge ha loro conservata la dignità e il possesso del beneficio nel modo come era costituito, fatta solo eccezione per la conversione degli immobili a scopo di riforma economica e anche questa temperata con opportuni riguardi. Convien infatti ricordarè che nella nuova legislazione non solo non ebbe seguito, ma fu soppresso il tentativo fatto nelle provincie meridionali dal Dittatore Garibaldi di ridurre i Vescovi alla condizione di stipendiati dello Stato (1).

71. Minore protezione la legge ha accordato ai Capitoli cattedrali i quali posti a lato del Vescovo per titolo di onore e per concorrere nel governo della Diocesi, in sostanza non hanno secondo il concetto delle leggi italiane una ragione necessaria di esistenza di fronte ai bisogni del culto mancando della parrocchialità. Per essere più esatti dobbiamo dire che la parrocchialità era insita nei capitoli e si esercitava collettiva-

(1) Vedere il Decreto 11 Settembre 1860 N. 27 di Garibaldi e la revoca di esso coll'altro Decreto Pallavicino del 18 Ottobre stesso anno N. 118.

mente da tutti i membri del collegio, e che la legge l'ha ridotta individuale concentrandola in un solo canonico. Ma non per questo è da crederci che le innovazioni della legge siano state dirette ad abolire tutti i canonicati, imperocchè per l'art. 6 della legge del 1867 la abolizione dei canonicati stessi fu soltanto parziale. Lo averne tollerato un certo numero da non oltrepassare i 12 per ogni cattedrale fu da parte della legge un omaggio reso allo stato di fatto secondo il quale essa aveva trovato nei soppressi capitoli la cura delle anime e la prerogativa di ministero o vita corale per il servizio del culto in una forma più estesa e solenne. Per la medesima ragione di volere rispettato per quanto era possibile lo stato di fatto anteriore la stessa legge ha lasciato sussistere in ogni cattedrale sei benefici e cappellanie.

72. Ora si domanda se dopo la legge del 1867 il capitolo cattedrale come ente a se stante sia scomparso. In favore della esistenza attuale del capitolo come ente morale stanno alcuni giudicati i quali si fondano principalmente sul fatto che esiste ancora oggi in molti luoghi non un numero di benefici individuali ma una massa comune e quasi dovunque esiste inoltre una massa piccola per le distribuzioni corali. Massa comune e massa piccola non possono appartenere che ad un Ente diverso dai singoli canonicati, e cioè all'Ente collegiale. Questa circostanza è conforme al vero perchè sta in fatto che dove i Capitoli non provvidero a dividere la massa dei beni fra i varii canonici e non furono costituite le singole prebende parocchiali, ivi non cessò di aversi un

patrimonio comune da cui a termini dei canoni del concilio Tridentino era obbligatoria la distrazione di un terzo per costituire la massa piccola da ripartirsi fra i canonici *ratione servitii*. Dove questa massa piccola non esiste vi è il così detto terzo conciliare che è un proporzionato concorso delle rendite prebendali alla distribuzione corale. A queste circostanze di fatto che possono indurre nella persuasione che ancora oggi il capitolo costituisca un ente di ragione, alcuni aggiungono una considerazione d'ordine generale, che cioè la legge può avere ridotto e trasformato il patrimonio ma non tolta la esistenza di un Ente che secondo le leggi della Chiesa ha diritti e doveri e come tale funziona presso le varie Cattedrali.

Si osserva anche che la legge del 1867 non ha espressamente abolito i capitoli cattedrali, e ne ha fatto anzi menzione nell'art. 1° N. 2 mentre avrebbe potuto fare esplicito cenno della loro soppressione come aveva fatto per i capitoli delle Chiese collegiate. Tutte le leggi dell'antica polizia ecclesiastica del regno parlano non solo di canonicati ma di capitoli (1) e molte di queste leggi non sono mai state esplicitamente abrogate. A noi sembra con tutto ciò, che sia prevalente l'opinione per la quale i capitoli cattedrali si intendono essere stati aboliti.

Anzitutto le ultime ricerche sulla costituzione patrimoniale di questi enti dimostrano che la massa delle distribuzioni corali non fu mai re-

(1) Vedi per esempio l'art. 49 del Decreto Imperiale del Novembre 1813.

quisito per loro essenziale, e perciò essa può ancora oggi sussistere senza che per questo s'intenda che, data la esistenza di tale massa, necessariamente esista il capitolo. La legge del 1867, che è legge la quale promana unicamente dallo Stato, poteva togliere la personalità giuridica agli enti ecclesiastici e lo fece per alcuni, ma del pari non avrebbe potuto, rispettando tali enti, trasformarne oltre che il patrimonio anche le funzioni, imperocchè è certo che l'ufficio e la giurisdizione propria di ciascun istituto della Chiesa abbia le sue radici nei canoni della Chiesa medesima. Se pertanto l'effetto della legge di soppressione è stato quello di svestire della parrocchialità tutti i componenti il capitolo ad eccezione di uno, chiaro è che essa per raggiungere questo scopo ha soppresso il collegio, ricostruendo in pari tempo i benefici canonici come enti a se stanti e riconoscendo ad uno solo di essi il privilegio della non conversione dei beni a causa della parrocchialità.

Se il capitolo fosse un Ente unico e complessivo e non l'aggregato di tanti benefici autonomi, la dote dei canonicati soppressi anzichè cedere a favore del Demanio per diritto di successione avrebbe dovuto devolversi a favore degli altri canonicati rimasti. E non basta, perchè in ogni caso la massa piccola per le distribuzioni corali, anche in caso di soppressione di alcuni canonicati, avrebbe dovuto rimanere salva e integra a favore dell'ente collegiale perchè nessuna legge lo ha assoggettato ad una diminuzione di patrimonio. Ma anche la quota di distribuzioni in co-

mune cede a favore del Demanio quando avvienne la soppressione di un canonicato, le singole prebende canonicali e non il Capitolo pagano il 30 %, e l'Economato Generale, non il Capitolo, amministra i canonicati durante la vacanza dei titolari.

Non bisogna adunque credere che esista ancora oggi il capitolo cattedrale per il solo fatto che vicino alla sedia vescovile è stato mantenuto un numero conveniente di canonici e di beneficiati imperocchè questi costituiscono tanti enti autonomi e indipendenti. È ben vero che nella applicazione pratica della legge il Demanio ha creduto in certi casi di lasciare sussistere il capitolo come esisteva prima, cioè col patrimonio unico e colla parrocchialità esercitata collegialmente (1), ma queste eccezioni determinate da ragioni specialissime dipendenti dalla densità della popolazione o da titoli speciali, non sono da prendersi come argomento per infirmare la massima secondo la quale per regola generale i Capitoli hanno a ritenersi aboliti per effetto della legge del 15 Agosto 1867.

La costituzione patrimoniale del canonicato in sostanza è quella che era anteriormente alla legge del 1867 fatta solo eccezione che ai beni immobili fu sostituita la rendita pubblica e la massa comune dei beni fu divisa fra i singoli canonici dopo prelevata la tassa straordinaria del 30 %. Nulla importa che in fatto il patrimonio sia rimasto nella maggior parte dei casi in comune e

(1) A Milano il Capitolo di S. Ambrogio, a Monza il capitolo di S. Giovanni.

dalle prebende canonicali sia tuttora detratta una porzione che viene distribuita, secondo i canoni della Chiesa, in ragione del servizio prestato in coro. Queste sono forme di amministrazione libere alla Chiesa e in talune provincie del Regno anche obbligatorie per effetto delle non mai abrogate disposizioni della antica polizia ecclesiastica come nell'ex regno italico il Decreto imperiale del 6 Novembre 1813. Ma il punto fondamentale della teoria rimane pur sempre questo che i canonicati sono enti per se stanti, e che il Capitolo Cattedrale come ente giuridico di fronte alla legge più non esiste.

73. Uno dei canonicati cattedrali si differenzia dagli altri perchè è curato, cioè ha cura d'anime abituale e permanente. Ciò porta delle conseguenze giuridiche di qualche rilievo, perchè ha diritto di ritenere i beni immobili se ne ha, e dalla legge fu anche esentato dal pagamento della tassa straordinaria del 30 %/o. Questo ci conduce a parlare degli altri benefici curati.

La Parrocchia viene da ultimo nella gerarchia ecclesiastica ma non seconda a nessun altro ente nella importanza sociale del proprio ufficio. Essa si determina nel diritto legittimamente costituito di esercitare la cura delle anime che sono in un dato territorio e di percepire tutte le rendite, sia certe come avventizie, che alla Chiesa parrocchiale per questo titolo pervengono. Questi enti sorgono direttamente dai bisogni del culto pubblico e sono eretti dalla Chiesa e dallo Stato in giurisdizione canonica e in giuridica personalità, dopo di che sono enti in ogni modo perfetti. « I

« mezzi possono pervenire d'onde che sia anche « dallo Stato, ma giunti che siano nelle mani della « Chiesa diventano esclusiva sua proprietà, nè è « lecito a chi si è obbligato ritrarsi dagli obblighi « assunti, nel che appunto sta la consistenza del « patrimonio e la vita dell'Ente ». Queste parole sono della Cassazione di Roma la quale ebbe a conoscere di una azione spiegata da una Parrocchia che aveva avuto in dote dal cessato governo toscano un supplemento alla imposta del dazio consumo nel luogo ove il nuovo ente era stato costituito. Il supremo collegio contrariamente alle conclusioni del Demanio ritenne che se la imposta del dazio di consumo da comunale era divenuta imposta in gran parte erariale, non ad altri che allo Stato incombeva l'obbligo di continuare nel pagamento dell'assegno che per la Parrocchia rappresentava un patrimonio acquistato.

Davanti alle Parrocchie si sono arrestate fino ad ora tutte le leggi sull'Asse Ecclesiastico e perciò queste sono propriamente materia estranea a loro. Vi ha tuttavia una eccezione che riguarda, come già più sopra si è avvertito, la trasformazione della parrocchialità collettiva nella parrocchialità individuale. Questa riforma fu applicata alle Chiese ricettizie del Napoletano perchè dalle rovine di quelle corporazioni parrocchiali che furono abolite, sorse il beneficio individuale che dà all'investito di esso in un dato perimetro il pieno, facile, esclusivo e continuato godimento ed esercizio attuale del proprio ministero per diretta delegazione dell'Ordinario tanto nella amministra-

zione spirituale della Parrocchia quanto nella gestione dei beni. Il beneficio parrocchiale pertanto deve avere il carattere della individualità così rispetto alla persona del beneficiario come rispetto al beneficio.

All'infuori di questa riforma le leggi italiane adunque nessuna innovazione hanno portato alla parrocchia e principalmente hanno rispettato la forma beneficiaria che essa riveste nella maggior parte delle provincie italiane. Per chi amasse conoscere le ragioni che scongiurarono i legislatori dal sopprimere questa forma feudale di ente morale riportiamo un periodo della relazione presentata dalla Commissione Reale creata col R. D. del 22 Novembre 1871 per studiare il riordinamento della proprietà ecclesiastica. Dice il documento: « se i benefici parrocchiali raccolgono e rappresentano il possesso di temporalità e proprietà per nulla differenti dalle altre di natura ecclesiastica, non è men vero che riuniscono allo stesso tempo la rappresentanza e l'esercizio di speciali potestà e giurisdizione di natura affatto spirituale e su cui la autorità civile non può avere alcuna ingerenza ».

E poiché la dote del beneficio va congiunta all'ufficio ecclesiastico a cui è assegnata così ne deriva, secondo quella relazione, che non si può toccare l'una senza toccare anche l'altra e invadere così il campo spirituale esclusivamente riservato alla autorità ecclesiastica. Avvertiamo però che dopo il 1871 nuove idee si sono fatte strada in tema di riforma del beneficio e di queste daremo conto nell'ultimo capo del presente lavoro.

74. Il favore della legge che esenta il beneficio parrocchiale dalla soppressione, dalla tassa del 30 %, e dalla conversione dei beni immobili in rendita dello Stato, è dato in contemplazione della abitudine e permanenza della cura d'anime la quale porta coll'obbligo della residenza il dovere di confessare, impartire l'eucaristia, predicare, spiegare la dottrina cristiana, assistere i moribondi e portare loro il Viatico, associare i defunti, battezzare gli infanti, celebrare i matrimonii ecc., e soprattutto celebrare la messa *pro populo* in tutti i giorni festivi. Queste varie pratiche religiose costituiscono in sostanza la cura delle anime che deve essere inerente alla fondazione e non semplicemente un attributo personale dell'investito. Dove questa cura d'anime esiste, il beneficio comunque denominato ha da ritenersi parrocchiale e deve godere i favori della legge, ma se la cura d'anime è un onere portato dalle tavole costitutive dell'ente, ma non si trova praticamente attuato, allora non può riconoscersi la parrocchialità, come non è del pari ammissibile se essa esiste solo nell'uso ma non negli statuti dell'ente. Non si ha beneficio residenziale solo per l'obbligo della messa pubblica ma anche e più per non potersene delegare ad altri lo adempimento ossia per doversi adempire personalmente dal provvisto.

Nella applicazione della legge del 1867 si ebbero da superare alcune difficoltà pratiche che presentavano le Parrocchie in quei luoghi dove la loro costituzione e la loro patrimonialità abbracciava tanto la retribuzione del Sacerdote quanto la manutenzione dei templi e degli arredi

sacri e non eravi un ente specialmente istituito per provvedere alla fabbrica ed alle funzioni così da lasciar luogo alla esistenza del vero e puro beneficio parrocchiale. Invero in alcuni luoghi la intera rendita della Parrocchia era percepita dal Parroco che aveva il peso di provvedere oltre al proprio sostentamento anche alle spese del tempio e del culto. Altrove la intera rendita della Parrocchia era riscossa ed amministrata dal Comune o da altro ente civile obbligato al mantenimento del Parroco. Talvolta infine i beni dell'unico ente Parrocchia venivano divisi fra il Parroco e l'Amministrazione laica. Le leggi del 1866 e del 1867 nonché quella del 1870 dispongono per l'applicazione o per l'esenzione dalla conversione, 30 % quota di concorso, parlando genericamente di parrocchia, o di Fabbriceria, ma che cosa intendano colla parola parrocchia le leggi stesse non dicono, né hanno supposto la confusione fra il beneficio e la Fabbriceria, né l'ingerenza diretta del Comune o di altri enti civili. Nondimeno una giurisprudenza si è formata la quale ritiene che nel primo dei tre supposti casi tutto l'ente amministrato dal Parroco debba godere i favori accordati dalla legge alla parrocchialità, nel secondo caso tutto l'ente che è laico va soggetto a conversione e alla tassa straordinaria del 30 %, nel terzo caso queste disposizioni della legge devono applicarsi solo alla parte che nella divisione non tocca al Parroco. Questi poi è soggetto nel primo e nel terzo caso al pagamento della quota di concorso.

Altre incertezze nacquerò a proposito dei Ve-

scovati-parrocchie cioè di quelle parrocchie il cui titolare è lo stesso Vescovo pro tempore della Diocesi. Questi enti riguardati come benefici parrocchiali sono esenti da conversione e dal 30 %_o, ma considerati come Vescovati vi sono soggetti. Tali incertezze furono decise secondo i vari casi ammettendo in appoggio ai titoli di fondazione la prevalenza del carattere vescovile o parrocchiale. Vi erano infine parrocchie incorporate nei Chiostri che furono mantenute nonostante la soppressione degli ordini religiosi e delle case monastiche come quelle che erano necessarie al culto pubblico. Una circolare ministeriale del 20 Luglio 1869 dichiara che il beneficio parrocchiale dopo la soppressione della corporazione religiosa è venuto a riacquistare la sua distinta individualità ed autonomia e ritorna sotto le regole comuni sia riguardo alla nomina del Rettore come riguardo al diritto di possesso ed agli effetti della vacanza. Ciò sta bene quando col distacco della parrocchia è venuta in pari tempo a ricostituirsi la entità patrimoniale sua propria, ma quando il beneficio non esisteva, è avvenuto che i religiosi incaricati della cura d'anime sono rimasti alla dipendenza ed ai servigi della Autorità Amministrativa ricevendo dal fondo per il culto un assegno.

75. Della natura delle Parrocchie sono le coadiutorie ossia quegli enti minori che intendono alla cura delle anime in via sussidiaria dove lo richiede il bisogno e la comodità di una popolazione troppo densa o troppo lontana dalla Chiesa parrocchiale. Non tutte le coadiutorie hanno beneficio proprio perchè molti curati o coadiutor

sono a carico del Parroco o della Fabbriceria. Ma quando questa patrimonialità autonoma fu trovata esistente, essa non fu menomamente falciata dalla tasse straordinaria del 30 %, né se era composta di beni immobili fu soggetta a conversione. Imperocchè se le leggi del 1866 e del 1867 non fanno espressa menzione di questi enti, la giurisprudenza però ha inteso che debbano essere compresi sotto la locuzione generica di beneficio parrocchiale, una volta che anch'essi in modo costante partecipano all'ufficio della parrocchialità. Fu osservato inoltre che a riguardo delle coadiutorie la legge della conversione doveva intendersi in senso restrittivo giacchè di piccole proprietà facilmente amministrabili dagli investiti mancava la ragione economica della dissammortizzazione.

76. Il favore della legge fu accordato non solo alle vere e proprie coadiutorie o vicarie che sono enti ecclesiastici in senso stretto, ma fu esteso puranche nei casi in cui era stato riconosciuto che l'obbligazione permanente ed abituale di coadiuvare il Parroco risiedeva anzichè in un beneficio canonicamente eretto in titolo, piuttosto in una cappellania, cioè in una di quelle istituzioni di creazione privata che non appartengono sostanzialmente alla Chiesa e che la legge ha soppresso come a suo luogo vedremo. Fino a qui si estese il rispetto della legge all'esercizio della parrocchialità.

77. Parrocchie e diocesi oltre essere considerate nella entità giuridica loro propria come benefici, hanno pure una circoscrizione più o men-

estesa che costituisce l'ambito in cui viene esercitata la giurisdizione e la parrocchialità. Sotto questo aspetto che riflette la giurisdizione meramente ecclesiastica le diocesi e le parrocchie non sono entità giuridiche, ma circoscrizioni giurisdizionali della Chiesa che lo Stato ha fino ad ora riconosciuto nel modo come sono costituite senza pretendere di volere in qualsiasi modo riformarle. Esse non entrano quindi per nulla nel novero degli enti di ragione che in questo capo andiamo enumerando (1).

78. Passando a parlare degli enti che benefici non sono e che solo sussidiariamente servono al culto, troviamo i Seminarii istituiti in ogni Diocesi sotto la diretta azione dei Vescovi per la istruzione ed educazione dei giovani che aspirano al sacerdozio. Al pari di qualunque altro ente ecclesiastico il Seminario è costituito da patrimonio proprio e soltanto quando le sue rendite non siano sufficienti, tutte le Chiese della Diocesi sono obbligate a concorrere nelle spese dell'andamento dell'istituto. Vi è obbligato il Vescovo colla mensa, il capitolo dei canonici, i beneficiati, le confraternite, le scuole, le cappelle e anche coloro che ricevono qualche pensione ecclesiastica sui benefici della Diocesi, spettando poi al Vescovo in questi casi il determinare l'ammontare o la misura del contributo.

Il governo dei Seminarii è principalmente affdato al Vescovo e la ragione che ne dà il Valte

(1) Vedi la circolare del ministro Pisanelli del 3 Novembre 1865.

si contiene in queste parole: siccome i cherici in ciascuna diocesi « secondo lo spirito delle istituzioni primitive sono coadiutori e luogotenenti « del Vescovo dei quali egli risponde come di se « stesso davanti a Dio, così ne conseguita ad esso « l'obbligo di dirigerne la coltura e la educazione « fino al punto di potere loro affidare con sicu- « rezza una parte delle cure episcopali ». Ciò sta bene; ma si può concepire che questi istituti, i quali racchiudono una parte della gioventù nazionale, abbiano ad essere sottratti ad ogni ingerenza dello Stato? Nessuno potrebbe pensare che i Seminarii debbano essere in piena balia della Chiesa, perchè la scuola essendo essenziale funzione ed attributo dello Stato, anche lo insegnamento puramente ecclesiastico deve sottostare all'indirizzo suo ed essere informato a quello spirito che si accorda colle massime del regime civile. Lo Stato ha diritto di imporre condizioni igieniche pei locali, morali in quanto all'indole ed al carattere dei maestri, alla natura degli studii e alla disciplina, scientifiche in quanto al doversi compiere gli studii in un certo ragionevole tempo e con certe forme, politiche infine in quanto non si permetta il disprezzo alle leggi e si ingeneri avversione alle patrie istituzioni.

Questi principi devono applicarsi tenendo tuttavia presente che il Seminario ecclesiastico non deve concepirsi se non come convitto, cioè luogo dove non solo si impartiscono cognizioni ma i giovani vengano educati a quel complesso di abitudini che siano atte a confermarli nella inclinazione di addirsi al Sacerdozio e a formare nel

loro animo le virtù e le abitudini necessarie a così speciale ed elevato ufficio. Stante questa circostanza che tali istituti non ad altro servono che alla educazione degli ecclesiastici, ne viene che la ingerenza dello Stato non è così piena e diretta come negli altri istituti di istruzione laica. Questa ingerenza è raccomandata all'art. 9 della legge 22 Giugno 1857, ed agli art. 3 e 5 della legge del 13 Novembre 1859 e non è bene determinata.

Quando però i Seminarii collo ammettere alunni esterni non convittori vengono a sostituirsi agli istituti governativi nella istruzione del laicato, e ciò facendo più non restano nella stretta cerchia della educazione clericale che è connaturale al loro istituto, allora devono riguardarsi come istituti civili o misti e devono andare sottoposti ad una più rigorosa vigilanza e ad una più diretta ingerenza dello Stato.

La vigilanza per la legge del 1857 richiamata nella successiva legge del 1859 non arriva fino al punto di prescrivere agli insegnanti ecclesiastici un diploma governativo come titolo di abilitazione. Se così fosse la maggior parte dei Seminarii dovrebbe essere chiusa per mancanza di insegnanti legali, e d'altra parte dopo l'abolizione delle facoltà teologiche presso le Università avvenuta colla legge del 26 Gennaio 1873 (1) lo Stato

(1) Il Messedaglia disse alla Camera dei Deputati n 26 Aprile 1872: Non si nega « che lo Stato colla medicina colla filosofia possa anche impartire l'insegnamento teologico, ma insegnamento libero, indipendente. Quel che si nega è una facoltà teologica dipendente dalla Chiesa cattolica ».

sarebbe nella impossibilità di dare il diploma per l'insegnamento della teologia. È una vigilanza indiretta, non preventiva la quale obbliga il Rettore del Seminario, giusta la circolare ministeriale del 18 Dicembre 1872, a comunicare ogni anno al Consiglio scolastico l'elenco degli insegnanti, salvo alla Autorità civile di escludere da tale elenco coloro che giusta la legge del 1859 (art. 216) si sono resi indegni per fatti turpi o per avere cogli insegnamenti e cogli scritti tentato di scalzare i principii e le guarentigie poste a fondamento della costituzione civile dello Stato. Però come bene osserva la circolare predetta le norme su questa materia sono incomplete. Dobbiamo poi avvertire che, stante i criterii politici che formarono la legge del 1871, il Seminario Romano è sottratto ad ogni ingerenza e vigilanza della Autorità civile, e che lo Stato per l'art. 17 della legge stessa si tiene in diritto di approvare o non con R. Exequatur non solo l'apertura di un nuovo Seminario, ma anche la riapertura che il Vescovo volesse fare di uno già chiuso.

Riguardo ai collegi convitti ed istituti educativi mantenuti dai Membri delle Corporazioni religiose ora soppresse havvi una vigilanza governativa speciale che deriva dall'art. 261 della legge 13 Novembre 1859. In sostanza colle sue leggi lo Stato non ha mai preteso di sostituirsi alla Autorità ecclesiastica nella direzione dei Seminarii, nè di avocare a se l'insegnamento teologico o secolarizzarli trasformandoli in Ginnasii e Licei. Tuttavia il Governo avrebbe voluto colle poche rmi di cui era in possesso dare un forte impulso

al progresso degli studii del clero per ragguagliarlo alle condizioni dei tempi, ai bisogni della patria ed alla dignità stessa del ministero ecclesiastico. Così si esprime la circolare Pisanelli del 30 Marzo 1863 colla quale il Governo rinuncia alla approvazione dei libri di testo, ma intende di mantenere il diritto di repressione quando avvengano abusi ed offese alle leggi dello Stato. Nel 1864 un provvedimento amministrativo ordinò la chiusura di alcuni seminarii napoletani in cui si impartiva una istruzione assolutamente contraria al nuovo ordine costituito. Quei Seminarii furono poi riaperti in forza del Decreto del 1 Settembre 1865 ma per un terzo delle loro rendite conservarono il carattere e lo scopo clericale e teologico e per il rimanente divennero scuole classiche governative. È assai dubbia la costituzionalità di questo Decreto con cui furono trasformati non pochi Seminarii in enti civili.

Discutendosi alla Camera italiana la legge del 15 Agosto 1867 si osservò da alcuni che in Italia il numero dei Seminarii (288) sorpassa quello delle sedi vescovili che è di 235 e si fece la proposta che i 53 Seminarii esuberanti fossero trasformati in istituti laici. L'idea non fu accolta e perciò oggi in Italia i Seminarii sopravvivono nel numero e nelle forme quali erano prima del nuovo ordine di cose. Soggetti alla conversione degli immobili per l'art. 11 della legge 7 Lugl 1866 godono però in natura tutti gli edifizii e lo accessori che sono occorrenti per l'educazione e per il divertimento dei giovani giusta l'art. della legge medesima.

79. Seguono quegli istituti che provvedono alla manutenzione delle chiese tanto matrici che sussidiarie e che hanno a loro carico le spese del fabbricato, degli arredi sacri, della cera, campane, personale di custodia, sagrestani, e quant'altro occorre per provvedere al culto ed alla officinatura della chiesa. Già abbiamo avvertito come in alcuni luoghi questi enti si trovino compenetrati nel beneficio parrocchiale, e in altri luoghi esistono con autonomia è ben vero, ma col carico di provvedere al mantenimento del parroco e dei coadiutori. In questi casi l'ente o non esiste o assorbe anche le finalità del beneficio. Ma come noi ora l'abbiamo figurato, l'ente esiste accanto al Beneficio in Sicilia colla denominazione di **Maramma**, in Toscana chiamato **Opera**, nel Napoletano coi nomi di **Sagristia**, **Monte**, **Cappella**, in Lombardia col nome di **Fabbriceria**. Le Fabbricerie che hanno origine assai antica possono riguardarsi come il tipo degli enti della specie tantochè il Pisanelli colla circolare del 10 Marzo 1863 esponeva l'intendimento del Governo di introdurre in tutto il Regno tali Fabbricerie che consistono in una deputazione composta del Parroco o Rettore della Chiesa, di un rappresentante del Municipio e di alcuni più notabili della Parrocchia, a cui, salva la competente ingerenza della Autorità ecclesiastica, è commessa la cura e l'amministrazione di tutto il patrimonio di ciascuna Parrocchia e delle succursali che ne dipendono. La Fabbriceria che è ente morale perfetto, per raggiungere gli scopi di culto pubblico a cui deve intendere, fa suoi i proventi della Chiesa e rende

i conti colle forme speciali di cui terremo parola ragionando della amministrazione. Ma essa ha per scopo il culto pubblico e non deve sopportare spese o carichi di amministrazione per i servizi del culto privato o per istituzioni beneficiarie. Peraltro le Fabbricerie sono antiche e il loro patrimonio è andato formandosi per effetto di lasciti e di donazioni di privati non sempre dirette agli scopi veri e proprii della Fabbriceria, ma bene spesso diretti o all'incremento del beneficio parrocchiale, o a mantenere un dato numero di ecclesiastici nella Parrocchia, o a fare celebrare uffici e funzioni non reclamate dal bisogno e non per il comodo del pubblico culto. Stante queste condizioni di fatto nelle quali si sono trovate non poche Fabbricerie, è avvenuto che molte di esse nella applicazione della legge di soppressione dei legati di culto hanno dovuto sottostare ad una diminuzione di patrimonio talvolta sensibile. Ebbero a dismettere l'amministrazione di varii lasciti che fino dalla loro origine erano appodati alla parrocchialità ma realmente non altra finalità in se stessi potevano accampare se non quella del culto privato. Questa operazione fu certo però fatta con grandi riguardi e si omise del tutto quando le dotazioni degli enti di culto privati si trovarono da lunga serie di anni confuse col patrimonio delle Fabbricerie o queste ne avevano distratta una parte, con o senza autorizzazione dei fondatori, ma colla approvazione del Governo per farle servire ai bisogni generali del culto.

Le Fabbricerie sono considerate come Enti laicali cui non riguarda l'art. 434 del Codice Civil

tantochè vi fu bisogno di un'apposita legge, quella dell'11 Agosto 1870, per dichiarare che anche i loro immobili erano soggetti a conversione in rendita.

80. Colle Fabbricerie non sono da accomunarsi le Opere destinate alla conservazione dei monumenti che sono esenti dalla tassa del 30 % ed esenti pure dalla conversione delle cåve di marmi. Fra le Fabbricerie e queste Opere corre il divario che le prime per quanto di origine e di forma laica sono pur sempre aderenti alla Chiesa e un accessorio del culto che in un dato luogo e in un dato tempio può cessare o trasformarsi, e amministrano un patrimonio chiesastico. Le Opere delle quali ora si ragiona non sono al contrario punto toccate dalle leggi ecclesiastiche perchè esse amministrano un patrimonio artistico ed hanno nella propria finalitå la conservazione e l'incremento delle arti belle che è scopo indefettibile della civiltå. I monumenti quali essi sono devono sempre rimanere nonostante le vicende dei sentimenti politici e religiosi, e queste Opere hanno pertanto una ragione determinata solo dall'interesse dell'arte. Tale è ad esempio l'Opera per la fabbrica del Duomo di Milano che le leggi dell'asse Ecclesiastico hanno rispettata. L'interesse dell'arte è stato riconosciuto anche quando esso era affidato ad un Ente soppresso, e perciò dopo l'incameramento dei beni già appartenenti ai Monasteri di Montecassino, di Cava de Tirreni, di S. Martino della Scala, di Monreale e della Certosa presso Pavia, provvide e provvede lo Stato alla conservazione dagli insigni monumenti che fanno parte del tesoro artistico nazionale.

81. Continuando la enumerazione degli Enti ecclesiastici conservati bisogna tenere parola di alcuni istituti monastici o quasi monastici che le leggi di soppressione e in specie quella del 7 Luglio 1866 non ebbero la forza di distruggere, come quelli che rispondevano ad una utilità sociale. Nel 1860 e 1861 è noto che con varii decreti dittatoriali fu estesa a varie provincie d'Italia la legge piemontese del 29 Maggio 1855 che scioglieva gli ordini religiosi. A Napoli quella legge fu promulgata coi Decreti del 17 Febbraio e 13 Ottobre 1861 che espressamente conservarono le case degli Scolopii, dei Barnabiti, dei Fratelli delle Scuole Cristiane, i Fate bene Fratelli, le Salesiane e le Suore di Carità. Fu messa la condizione che queste corporazioni si uniformassero alle leggi dello Stato circa la istruzione pubblica, il governo degli Spedali, le Opere Pie e la polizia ecclesiastica, mantenendo e migliorando i servigi di sociale utilità costituenti il titolo della loro conservazione. Le stesse disposizioni si trovano nei Decreti 11 Dicembre 1860 e 3 Gennaio 1861 per l'Umbria e per le Marche, ma in quest'ultima provincia con altro Decreto del 5 Gennaio 1861 fu inibito alle case conservate di fondarne altre, o di traslocarsi e in quanto alla ammissione di novizii non regnicoli fu voluta l'autorizzazione governativa. La vigilanza governativa su queste case conservate e su tutte quelle esistenti nelle provincie nelle quali fino al 1866 non fu promulgata veruna legge di soppressione era stata delegata ai Prefetti del Regno dal R. D. del 16 Ottobre 1861. Le disposizioni di quel Decreto si può dire che

più non abbiano vigore dopo la legge del 7 Luglio 1866 che più in veruna parte del Regno riconosce come Enti di ragione e come associazioni legali le corporazioni religiose, ma quella legge non ha però impedito che i monasteri aventi per scopo precipuo la carità, la salute, l'istruzione, avessero a conservarsi come si conservano tuttora in uno stato di fatto che non diversifica da quello anteriore alla legge se non per l'applicazione della tassa straordinaria del 30 %.

Sono tuttora sussistenti anche le congregazioni dei preti dell'Oratorio di S. Filippo Neri le cui case, diversamente che negli ordini religiosi, non sono affatto collegate fra loro, ma sono autonome, e non dipendono da un Generale ma dal Vescovo della Diocesi.

In esse i membri, pur facendo vita in comune, conservano però le loro proprietà e l'usufrutto delle proprie sostanze. Essi sono a disposizione del Vescovo per il servizio della cura delle anime in una o in un'altra parrocchia come cappellani viaggiatori revocabili a piacimento del Vescovo. I due voti di castità e di ubbidienza non furono sufficienti a farli considerare come regolari coinvolti nella soppressione. Invero per quanto sia stato negli intendimenti del legislatore italiano di abolire tutti gli organi inutili all'esercizio del culto, e tali dovessero ritenersi dopo che era stata rispettata in ogni miglior forma la posizione degli ecclesiastici incaricati ordinariamente e pel loro principale istituto della cura delle anime, tuttavia i padri Filippini detti anche Oratoriani furono conservati, salva l'applicazione della conversione e della tassa straordinaria del 30 %.

82. Fra gli Enti morali di carattere privato che hanno connessione colla Chiesa meritano una speciale menzione le Confraternite cui mal si adatta la qualifica di pubblico istituto non altro essendo che associazioni d'uomini aventi per scopo la preghiera in comune, la mutua assistenza e l'esercizio di certe pratiche di culto esterno. Abolite in Toscana dal Granduca Pietro Leopoldo I, esse sono risorte in quella regione più numerose che mai supplendo al servizio pubblico dei trasporti mortuarii e partecipando alle più solenni manifestazioni del culto. Nel Regno italico furono abolite tutte ad eccezione di una per ogni parrocchia a custodia ed adorazione speciale del SS. Sacramento, e furono date in amministrazione alle Fabbricerie Parrocchiali dalle quali però rimasero distinte tanto da non essere sottoposte né alla conversione dei beni immobili, né alla tassa straordinaria del 30 %. Solo con Decreto del 25 Gennaio 1877 furono sottoposte alla quota di concorso.

Le confraternite che sono variamente denominate secondo le varie provincie (*confratria*, *frateria*, *sodalitium*, *schola*, *estaurite*, *compagnie*, *congreghe*, *congregazioni*, *arciconfraternite*) come Enti laicali erano sottoposte per la legge sulle Opere Pie del 1862 alla sorveglianza governativa per la parte del loro patrimonio che riguardava la beneficenza. Riconosciute come Enti conservati dall'art. 1° della legge del 15 Agosto 1867 furono sottoposte alla vigilanza dell'Autorità Civile anche per il patrimonio destinato agli scopi di culto, e vivono del resto in autonomia e indipendenza

dall'Autorità della Chiesa tantochè è stato giudicato illegittimo lo scioglimento di una di esse decretato dal Vescovo. V'è però qualche questione anche fra gli scrittori circa l'autorità che su di esse può esercitare il Vescovo. Essendo la forma più libera di culto volontario, esse hanno bene spesso, traviato dal loro scopo, hanno dato occasione a scandali ed a ribellioni contro l'autorità ecclesiastica. Nondimeno il loro patrimonio è stato con ogni riguardo conservato dal legislatore a differenza di quello appartenente alle Fabbricerie e ad altri Enti di incontestabile utilità. Da qui i voti ben ragionevoli e comuni a pressochè tutti gli scrittori, perchè una legge venisse a regolarne il modo di essere e gli scopi, tanto più che una tal legge è promessa dall'art. 1° della legge del 15 Agosto 1867. Ora una disposizione legislativa che risponde a tali voti, prima ancora di aversi una legge generale sul riordinamento della proprietà ecclesiastica, può dirsi che si contenga nelle leggi sulla pubblica sicurezza, sulle opere pie e sui provvedimenti per la città di Roma. Infatti per l'art. 81 della legge 30 Giugno 1889 N. 6144 le confraternite sono tenute insieme ad altri Enti a sopportare le spese di ricovero degli indigenti e con R. D. 12 Gennaio 1890 N. 6894 furono obbligate a denunciare il loro patrimonio che deve così servire almeno in parte a scopi di generale utilità (1). Per la legge sulle Opere Pie del 17 Luglio 1890 N. 6972 il Governo può in certi casi trasformarne lo scopo

(1) Vedi anche il R. D. 19 Novembre 1889 N. 6535.

e concentrarle (art. 91). Per la legge 20 Luglio 1890 N. 6980 le confraternite romane vennero indennizzate per sgravare il bilancio del Comune di Roma dalle spese di beneficenza e il Ministero delle Finanze fu incaricato della presa di possesso dei beni col R. D. 6 Agosto 1890 N. 7077.

83. La legge che ha soppresso le corporazioni religiose ha in pari tempo rispettato le associazioni libere sia di ecclesiastici che di laici nelle quali ciascuno dei consociati ritenendo i proprii beni, tutti si dieno di comune accordo ad esercitare opere spirituali. In questi casi manca la vita comune che è caratteristica di una associazione religiosa vera e propria perchè essa implica non solo comunione di persone ma comunione economica, per la quale nessun individuo può possedere ma unico proprietario è l'Ente sulle cui rendite esclusivamente vivono i consociati. Là dove oltre a mancare queste condizioni economiche mancano puranche le condizioni morali di una professione di voti solenne che impegni per tutta la vita, evidentemente manca l'essenza del monachismo. La legge del 7 Luglio 1866 quando nel suo art. 1 parla di conservatori e ritiri che abbiano carattere ecclesiastico fu interpretata, come quella che era legge di eccezione, in senso restrittivo come se in luogo della parola *ecclesiastico* fosse stato scritto *monastico*, ma con tutt'ciò alcuni ritengono che una associazione ne monastica ma semplicemente ecclesiastica debb'andare sottoposta al 30 %, alla quota di concorso ed alla conversione dei beni immobili in rendit pubblica.

84. Non si può chiudere la enumerazione degli Enti di cui si compone la Chiesa senza accennare ad alcuni istituti che per effetto della nuova legislazione italiana si sono trasformati.

Nelle Marche in mezzo alla generale soppressione dei conventi, benefici semplici e Capitoli fu fatta una eccezione per il Santuario di Loreto cui fu data una amministrazione autonoma col Decreto 8 Novembre 1860, riordinata poi coll'altro Decreto del 22 Dicembre 1861 N. 212.

In Sicilia col R. D. 7 Novembre 1877 N. 4182 si diedero speciali disposizioni per gli Ospizii della Opera Pia di Terrasanta che furono posti alla dipendenza dell'Economato Generale di Palermo. In quel Decreto è detto che i commissarii dovranno fare una relazione annuale sulle somme raccolte e da spedirsi in Terrasanta e invigileranno perchè le medesime siano scrupolosamente erogate in casi conformi agli scopi dell'Opera, nonchè ai legittimi interessi nazionali in Oriente e ai diritti di patronato spettanti alla Corona sui luoghi santi.

In Roma il collegio *De propaganda fide*, che è Ente di natura *sui generis*, fu mantenuto quale era prima, colla sola variante che in luogo del patrimonio immobiliare gli fu assegnata, non senza dopo contestazione giudiziaria, la rendita pubblica.

A Napoli il Collegio Asiatico fu parimente mantenuto collo averne riordinata l'amministrazione per effetto dei Regi Decreti 28 Ottobre 1878 N. 4605 e 4607.

I Collegi di Maria in Sicilia ritenuti Enti laicali coi R. D. 6 Ottobre 1867 e 20 Giugno 1871 N. 313

furono trasformati in istituti di istruzione per le fanciulle e sottoposti al Ministero competente. Si dice però che la maggior parte di essi continui a rimanere alle esclusive dipendenze del Vescovo, legalmente laicali, di fatto ecclesiastici.

Dovremmo parlare degli Oratori, Cappelle private e Chiese palatine ma di questi Enti si terrà discorso più innanzi.

85. Le Opere Pie nulla avevano di comune cogli Enti ecclesiastici anche quando la beneficenza era uno degli attributi principali della Chiesa, nè la società laica aveva ancora saputo concepire come disgiunta dalla fede religiosa. Tuttavia esse conservavano fino a pochi anni fa le tracce di questa immistione del culto nella beneficenza, onde fu d'uopo che la legge avesse a renderle del tutto laiche e sottoposte esclusivamente al potere civile. Noi dovremo astenerci dal farne cenno, ma non è inopportuno tuttavia avvertire che a Napoli per effetto del Decreto Pallavicino del 22 Ottobre 1860 si fecero ritornare alla dipendenza dello Stato tutte quelle istituzioni di beneficenza che per effetto dei rescritti del 4 Marzo 1856 e 18 Maggio 1857 del Re di Napoli erano passate alla dipendenza chiesastica, e così abolita del tutto negli affari della specie l'ingerenza clericale, rimase ai Comuni la cura di mettersi d'accordo colla autorità ecclesiastica per l'adempimento delle opere di culto da praticarsi sul tenore degli atti di fondazione. Pure a Napoli col Decreto del 17 Febbraio 1861 furono abrogate tutte quelle disposizioni che dalla ingerenza nelle opere private escludevano l'autorità civile o prescrivevano l'i

tervento o il concorso dei Vescovi ed ecclesiastici, con che però non si venne ad impedire la loro elezione nella rappresentanza legale degli Enti. In Piemonte poi gli istituti di carità e di beneficenza retti ed amministrati dalle corporazioni religiose soppresse furono uguagliati colla legge del 1 Marzo 1850 alle altre opere pie. — La nuova legge del 17 Luglio 1890 N. 6972 esclude dalla Congregazione di Carità gli ecclesiastici in cura d'anime e i membri dei capitoli e collegiate ma non esclude che i medesimi possano far parte di altra opera di beneficenza. La stessa legge sottopone a riforme e mutazione di fine i legati di beneficenza che sono amministrati dal Demanio, dal Fondo per il culto e degli Economati come succeduti alle soppresse corporazioni religiose, e nell'art. 90 esplicitamente assoggetta a trasformazione le doti per monacazione, gli ospizii dei catecumeni, i conservatorii che non abbiano scopi educativi della gioventù, gli ospizii dei pellegrini, i ritiri, gli eremi, le confraternite e congreghe e le opere pie di culto, lasciti e legati di culto esclusi quelli corrispondenti ad un bisogno delle popolazioni, o a carico degli Enti ecclesiastici conservati, o del Demanio, Fondo per il culto, Economati e patroni. Le Cappelle del Napoletano che avevano per scopo esclusivamente il culto furono soppresse. Quelle che avevano per scopo soltanto beneficenza furono conservate. Quelle infine che avevano per fine il culto e la beneficenza furono conservate solo per quest'ultima parte e addero, come tutte le altre istituzioni del genere, sotto la legge sulle Opere Pie.

CAPITOLO VIII.

Rappresentanza.

Sommario. — 86. Rappresentanza degli Enti ecclesiastici. — 87. Rappresentanza dei benefici. — 88. Diritti della Santa Sede. — 89. Esercizio del diritto di collazione. — 90. Effetti della collazione. — 91. Alterazioni della rappresentanza. — 92. Diritto di patronato. — 93. Patronato ecclesiastico. — 94. Patronato laicale. — 95. Patronato popolare. — 96. Diritti dei fondatori di Cappellanie. — 97. Patronato regio. — 98. Diritto Reale alla collazione di benefici maggiori. — 99. Legazia apostolica in Sicilia. — 100. Palatinità. — 101. Regio assenso. — 102. Il regio assenso nella legge attuale. — 103. Organizzazione dell'istituto. — 104. Sua ragione e fisionomia politica. — 105. Effetti del regio assenso. — 106. Giurisdizione dei Vescovi senza *exequatur*. — 107. Revocabilità del regio assenso. — 108. Da chi sono rappresentati i benefici. — 109. Seminarii e Fabbricerie.

86. La rappresentanza degli Enti morali è una necessità giuridica non potendosi concepire l'ingerenza di tutti gli interessati nella amministrazione loro. Invero se talvolta questa diretta ingerenza di tutti i consociati è possibile quando l'Ente abbia per scopo il vantaggio individuale o sia una unione di persone (corporazione), questa rappresentanza diviene assolutamente impossibile allorchè si tratti di fondazioni, ossia di *universitates*

bonorum il cui soggetto è il popolo preso nel suo complesso. La dottrina perciò della rappresentanza degli Enti morali è di capitale importanza, perchè dal modo con cui tale fenomeno giuridico si svolge dipende la conservazione e l'incremento del patrimonio dell'Ente, o la sua dispersione e rovina, e da essa dipende anche il raggiungimento più o meno completo del fine.

Ora la dottrina insegna che la rappresentanza dei corpi morali che sono di ragion pubblica deve avere le sue radici nel popolo ossia nella volontà degli interessati i quali sono i più competenti a delegare la amministrazione dell'Ente a persone probe e capaci. Nè basta. La dottrina insegna anche che la rappresentanza non può svestirsi mai dal carattere del mandato e al pari di questo deve essere revocabile a piacimento del mandante, sono tutt'al più osservati certi intervalli piuttosto brevi di tempo per effettuarsi la convocazione degli interessati. A seconda della natura degli incarichi che si conferiscono la dottrina e la pratica introducono incompatibilità speciali di elezione attiva e passiva e di riconferma. Essenziale poi alla natura del mandato è la resa dei conti. Questi principii del moderno diritto pubblico non sempre ricevono applicazione a riguardo degli Enti ecclesiastici che vivono in una gerarchia stabilita da secoli giusta le leggi della Chiesa come corpi chiusi ad ogni inframettenza dei laici e dei fedeli. Onde questi Enti si differenziano da tutte le altre persone morali in quanto sembrano essere piuttosto uffici, delegazioni di autorità superiore, che non necessità amministrative di un patrimonio

che è comune a tutti. Oltre alle ragioni storiche, una spiegazione di questo loro modo di essere va cercata nella credenza in cui sono gli ecclesiastici che i beni dati loro in amministrazione non sieno della società intera ma della Chiesa, credenza questa che la coscienza pubblica nazionale ha oramai ripudiata. Ragioneremo prima degli Enti ecclesiastici che si scostano notevolmente dalle forme e dal modo di essere degli altri Enti morali e cioè dei benefici. Più innanzi ritroveremo ancora l'applicazione delle sane regole amministrative a proposito di alcune istituzioni, che pur non essendo ecclesiastiche in senso stretto, vivono tuttavia e si esplicano a profitto della società religiosa e per gli scopi del culto pubblico.

87. Diremo dunque che per regola generale la rappresentanza degli Enti morali ecclesiastici (benefici) proviene da atto dell'autorità della Chiesa, o in altri termini è la Chiesa che nomina gli amministratori ed anche li revoca. Ciò non è incompatibile col concetto della pluralità ed autonomia degli Enti ecclesiastici quando si ponga mente che questa molteplicità di persone giuridiche non toglie alla Chiesa il carattere di associazione universale gerarchicamente ordinata e diretta da un unico capo. La dottrina distingue in ogni beneficio l'istituto religioso che appartiene in modo assoluto alla Chiesa ed alle podestà che la reggono, e il corpo morale che come qualunque altro di natura civile appartiene allo Stato che affida al beneficiato l'amministrazione. In fatto però la distinzione fra le due funzioni esiste, colla co-

dizione che il fenomeno giuridico segua il fenomeno spirituale e chiesastico, specialmente nei casi di remozione del beneficiato, come meglio vedremo fra poco parlando del Regio *exequatur* e del Regio *placet*.

Le nozioni che concernono il modo con cui avviene la provvista dei benefici sono materia di diritto canonico perchè canoniche sono le leggi che vi hanno riferimento. Ma perchè le leggi della Chiesa hanno sempre ceduto a seconda dei tempi e delle circostanze alle influenze laiche, noi vediamo che accanto al sistema rigido e autoritario delle nomine fatte dal superiore ecclesiastico, trovansi pure oggidi dei casi in cui la elezione dipende dal popolo o da un patrono o dallo Stato. Ragioneremo dopo di queste particolarità e frattanto ci soffermiamo alla regola generale per cui i benefici si conferiscono dalla autorità ecclesiastica (collativi). Si potrebbe anzi dire ragionando sottilmente che questa regola non soffra eccezioni perchè anche quando la facoltà di nomina fu data ai laici o al Re, la Santa Sede intese che il conferimento rimanesse non pertanto atto apostolico quantunque provocato per mezzo di tali persone od autorità.

88. Il Papa conferisce i benefici maggiori (vescovadi) e i Vescovi conferiscono i benefici minori (parrocchie). Qui dobbiamo osservare che il diritto di conferire i benefici minori è proprio in ogni diocesi del Vescovo, nè da altri fu potuto esercitarsi fino a tanto che la collazione dei medesimi, per antica pratica della Chiesa, fu congiunta alla stessa ordinazione dei sacerdoti. Ma

quando cominciarono a farsi separatamente l'una cosa dall'altra, cominciarono pure i pontefici per varii titoli ad appropriarsi quel diritto. Raccomandavano primieramente i cherici al Vescovo, indi comandavano, ed acciocchè i loro comandi fossero mandati ad effetto vi ponevano gli esecutori. Indi stabilirono un certo diritto di prevenzione e delle riserve finchè giunsero a pretendere che il Pontefice fosse il padrone di tutti i benefici. Oggi si è fatta strada l'opinione che il Papa abbia delegato ai Vescovi la facoltà di conferire i benefici, e che tale delegazione sia fatta con riserva di potere essere quando che sia ritirata. Il Papa provvede i benefizii in prevenzione della loro vacanza (*iure preventionis*), in concorso col Vescovo (*iure concursus*) e quando il Vescovo non provvede entro un dato termine (*iure devolutionis*). Vi sono i benefici che costantemente si conferiscono dal Papa e si chiamano riservati, ma alcune riserve cessano colla morte del Pontefice. Vi sono infine i benefici *affetti* ai quali il Papa in via eccezionale provvede. Per il passato insorsero non poche questioni fra i Governi e la Santa Sede in causa appunto di queste deroghe alla regola generale primitiva e talvolta furono composte con articoli di concordato. Si stabilì per esempio che i benefici di una data diocesi dovessero essere conferiti in alcuni mesi dell'anno dal Papa, in altri dal Vescovo, e queste norme passate in consuetudine vigono ancora dopo l'abolizione dei concordati italiani.

89. La Chiesa conferisce i benefici di cui dispone ai chierici non ai secolari cui per eccezion

soltanto possono essere date pensioni o rendite ecclesiastiche, quindi per regola i benefici veri e proprii sono regolari e non secolari. La scelta della persona dipende per regola da quei concorsi che tiene il Vescovo colla prova di un esame a forma delle leggi canoniche e può cadere sopra qualsiasi ecclesiastico che abbia i requisiti voluti. Peraltro i concorsi non si tengono, e ha luogo la nomina diretta da parte del Vescovo, quando vi ha un solo concorrente, o si tratti di parrocchie incorporate nei Luoghi Pii o Monasteri, Ospedali, ecc. se il superiore dell'istituto presenta l'individuo idoneo, o si tratti di parrocchia retta da un canonico o da altra dignità, o si tratti di dignità e abbazia a cui sia congiunta la parrocchialità (1).

Si domanda se può essere eletto uno straniero. Nelle provincie napoletane sembra di no perchè secondo il diritto pubblico anteriore al 1860 solo i nazionali potevano conseguire i benefici mentre gli stranieri potevano solo godere i benefici di patronato familiare nel caso che un trattato di reciprocanza esistesse fra il Reame e la loro nazione. Nelle restanti parti d'Italia e in Napoli stesso l'autorità civile ha mezzo di rendere nulla la elezione di uno straniero negando il regio assenso, non però in Roma e nelle sedi suburbicarie per effetto dell'art. 15 della legge del 13 maggio 1871.

90. Dalla collazione del beneficio procede e il diritto nello investito di percepire le rendite e l'obbligo di esercitare il sacro ufficio, salva ben s'intende la materiale immissione nel possesso

(1) Vedi MERCANTI, *Diritto Canonico*, II, pag. 136.

delle temporalità. Il diritto di amministrazione è inerente alla rappresentanza dell'Ente. Nella facoltà poi di appropriarsene le rendite risiede piuttosto la finalità dell'Ente, ma le due funzioni si confondono nella stessa persona.

Il beneficiato che deve essere investito della *potestas ordinis* dipendente dalla ordinazione, riceve dal nuovo suo ufficio, non dal beneficio, anche la *potestas iurisdictionis* con che l'ufficio ecclesiastico diventa completo. Ma questa podestà di giurisdizione non può esplicarsi fuori della materia sacramentale e strettamente spirituale quando al beneficiato manchi, nei casi in cui è richiesta, la investitura del beneficio da parte dello Stato, e ciò perchè il possesso legittimo della rappresentanza dell'Ente è ciò che dà modo all'ecclesiastico di fare atti aventi una portata civile, come più largamente innanzi esporremo. Per regola nessun ecclesiastico può avere più di un beneficio e questa massima che per diritto canonico vale soltanto per i benefici curati e residenziali può dirsi oramai senza eccezioni dopo che la legge ha soppresso tutti quei benefici che non avevano oneri da adempirsi personalmente dal provvisto.

91. La rappresentanza del beneficio che per le nostre leggi è resa individuale, anche là dove per diritto canonico era collettiva, rimane fin tanto che il beneficio non scompare o non soffre alterazioni. Ma essa cessa o si amplia quando i benefici per decreto della Chiesa vengano ad essere riuniti per annessione spontanea (*per confusionem*) o *per subiectionem*, o *aeque et principaliter*, o quando un beneficio venga diviso

due o più, o totalmente soppresso o alterato, come se ad esempio un Vescovado diventi Arcivescovato. È noto infatti che per diritto canonico possono unirsi due o più parrocchie le quali abbiano il requisito della vicinanza, che siano povere e di pochi abitanti. Possono al contrario dividersi nei casi di assoluta necessità quando vi consenta il titolare.

Il beneficiato gode della prerogativa della inamovibilità sancita dalle leggi canoniche e nei limiti consentiti dalle leggi medesime, ma in ogni caso il suo ufficio cessa solo per disposizione della Chiesa, non mai per il fatto della autorità civile, potendo questa solo dichiarare la decadenza dal possesso delle temporalità, ciò che porta di conseguenza la perdita della rappresentanza legale dell'Ente. La qualità di investito cessa per morte, per rinuncia al beneficio, per resignazione che è una alienazione approvata dalla Chiesa e per resignazione mutua, cioè per permuta, salva in questi casi la approvazione del Vescovo e se il beneficio è patronale anche del patrono. Gli ecclesiastici perdono il beneficio per cause delittuose e lo perdono quei cherici che avendolo conseguito prima di ricevere gli ordini sacri non li hanno poi raggiunti entro un anno dalla nomina.

Resosi il beneficio vacante, la rappresentanza di esso passa allo Stato come vedremo più innanzi. a il beneficio rimanendo senza investito non per esto cessa o si interrompe l'esercizio dell'ufficio bblico che all'investito stesso era affidato, e r regola durante la vacanza viene nominato r le Parrocchie un Economo curato e per i

Vescovadi un Vicario generale, ma si l'uno che l'altro rappresentano il parroco o l'Ordinario nelle funzioni spirituali, non già il beneficio parrocchiale o la mensa, nè hanno azione e veste per stare in giudizio nell'interesse dell'Ente, neppure per la tutela di interessi puramente morali.

92. Ora passiamo a vedere gli istituti giuridici che limitano la libera collazione dei benefici da parte della Chiesa e cioè i diritti di patronato e quelli di elezione spettanti ai privati, ai Comuni, allo Stato. Ragioneremo poi della palatinità e del Regio *exequatur*.

Le nozioni sul patronato si trovano in tutti i trattati di diritto canonico, e in sostanza è un istituto che accorda ad altri che non sia l'ordinario potere della Chiesa il diritto di avere parte nella nomina dei titolari ai benefici ecclesiastici mercè la presentazione della persona idonea ad esserne investita. Questo diritto ha origine dal fatto di avere il patrono fondata, costruita o dotata una Chiesa, ma per ciò appunto che si esercita in conseguenza di titoli speciali e di diritti quesiti, erroneamente alcuni vogliono vedervi una forma della partecipazione dei laici al governo della Chiesa, e per avventura di quel laicato che è benefattore e difensore della religione. Oggi le Chiese si sostengono unicamente per le forze proprie e per la pietà dei fedeli, e l'istituto del patronato è nullameno rimasto come diritto patrimoniale che conferisce alle famiglie degli antichi benefattori alcune onorifiche distinzioni e la presentazione dell'investito. Oltre a ciò bisogna notare che la presentazione del patrono non produce p

se sola il pieno diritto nel presentato ad avere il beneficio, perchè ciò avviene soltanto dopo la istituzione canonica, salva ben s'intende la placitazione governativa. Da ciò si vede come ogni ingerenza laicale nel conferimento dei benefici si spieghi e si chiuda subordinatamente all'assenso della podestà ecclesiastica, e più precisamente *in manu Episcopi*.

La materia del patronato è di diritto pubblico in quanto essa ha una influenza diretta sopra la rappresentanza di Enti morali ecclesiastici che vivono per la generale utilità e rispondono ad un servizio pubblico. Nello stesso tempo però tale materia riceve le sue regole dal diritto privato, come quella che dà origine a diritti morali e patrimoniali pertinenti ai privati. Perciò in caso di contestazioni fra patroni o compatroni bisogna ricorrere alle leggi successorie e contrattuali. Il patronato che riflette gli Enti ecclesiastici conservati non è stato per nulla alterato dalle leggi italiane, ed anzi queste lo hanno riconosciuto perchè abolendo il foro ecclesiastico hanno sostituito nella cognizione delle controversie che vi hanno attinenza i Tribunali ordinarii come risulta dall'art. 2 della legge 8 aprile 1850 che dice: « Le cause concernenti il diritto di nomina attiva e passiva ai benefici ecclesiastici o ai beni di essi o di qualunque stabilimento ecclesiastico appartengono alla giurisdizione civile. » Il patronato concernente gli Enti soppressi fu dalla legge garantito ai privati e trasformato come vedremo al capitolo 15.

Pertanto tutte le questioni a cui può dar luogo

il patronato nei rapporti privati, costituiscono materia che, pure essendo regolata dalle leggi canoniche e civili, non appartiene al diritto ecclesiastico dello Stato e a cui il nostro studio è estraneo, nè v'ha per essa la speciale competenza della Corte di Cassazione di Roma.

93. Maggiormente interessa al nostro studio considerare il patronato nei rapporti del diritto pubblico in quanto può menomare nella Chiesa la libertà di cui essa gode nel conferimento dei benefici, e vedere anzitutto se questo istituto debba essere, ove esista, dalla Chiesa sempre riconosciuto per modo da avere nell'interesse del patrono dignità e portata di diritto quesito protetto da azione civile contro ogni impedimento o turbativa.

Convieni anzitutto distinguere il patronato laicale dal patronato ecclesiastico.

Il patronato laicale deriva da diritto o da titolo profano e civile e appartiene a una persona che può essere laica ed anche ecclesiastica quando ne abbia il possesso e il godimento non per l'ufficio che copre ma in dipendenza del suo stato patrimoniale. Il patronato ecclesiastico compete ad una determinata autorità ecclesiastica come tale, o è formato con beni ecclesiastici. Vi è poi il patronato misto.

Ora trattandosi di patronato ecclesiastico fa d'uopo osservare che per le leggi della Chiesa tale diritto è sempre revocabile dal Sommo Pontefice, e siccome gli Enti ecclesiastici conservati sono stati dallo Stato riconosciuti conformemente alle leggi che regolano l'associazione religiosa ne discende che negato dalla Chiesa ad un En

ecclesiastico tale diritto, non è possibile da parte di questo stesso Ente accampare innanzi ai Tribunali un diritto che più non esiste. Trattandosi di patronato radicato in uno di quegli Enti ecclesiastici a cui la legge ha tolto la giuridica personalità, dato che dalla autorità ecclesiastica tale diritto non sia stato annullato, si discute se in questo medesimo diritto sia succeduto lo Stato. Il Valter osserva che quel diritto era inerente alla persona morale della corporazione o della fondazione, non ai suoi beni. In questi solamente e non già nella persona essendo succeduto il Sovrano, egli ritiene che quegli istituti come tali sieno venuti a mancare senza successore, e che in conseguenza il loro diritto di presentazione è ricaduto nel Vescovo siccome collatore ordinario dei benefici (1). In ogni caso anche ammessa la opinione contraria e quindi la successione dello Stato non per questo il patronato da ecclesiastico diventa regio non potendo il diritto cambiare la natura derivante dal titolo primordiale.

94. Il patronato laicale non può essere dalla Chiesa soppresso e trova nelle leggi civili protezione e difesa anche contro la Chiesa stessa al pari di qualsiasi altro diritto civile, perfino nei casi in cui il suo titolo risieda nella prescrizione o nel possesso immemorabile (patronato straordinario). Così il patronato particolare quando sia inerente ai fondi o al titolo ereditario può perfino passare a persona che non professi la reli-

(1) VALTER, *Diritto Ecclesiastico*, Vol. II, pag. 67. Ed. Pisa.

gione cattolica, tantochè ritengono i canonisti che in questi casi, per quanto strani, la differenza di confessione non sia un impedimento alla capacità ed all'esercizio del diritto. In Italia dove sono state tolte tutte le incapacità a possedere immobili dipendenti dalla professione religiosa non cattolica, anche gli Ebrei sono capaci di esercitare il diritto di patronato.

I titoli speciali da cui deriva il patronato laicale e lo stato del suo possesso determinano la portata di tale diritto e le forme con cui può esercitarsi. La presentazione dell'investito, trattandosi di patronato attivo, viene fatta alla autorità designata dal titolo di fondazione e per regola al Vescovo. Se il patronato è passivo i rapporti fra la Chiesa e l'ecclesiastico che chiede la investitura si determinano oltre che dal titolo anche dalle leggi interne della Chiesa, salvo il riconoscimento da parte dello Stato per atto di pubblica autorità insindacabile dai Tribunali.

I diritti del patrono laicale comunque estesi trovano nel tradursi in atto le limitazioni imposte dalle leggi dello Stato e dall'ordine pubblico, imperocchè gli Enti ecclesiastici conservati su cui il diritto può esercitarsi hanno ragione di essere e sono riconosciuti dalla legge civile solo in quanto siano in grado di corrispondere ad un pubblico servizio. Per questo principio può ricevere limitazione il diritto del patrono di assegnare ad un terzo una pensione sulle rendite del beneficio e questo Ente falcidiato di quella rendita non potesse garantire un decoroso sostentamento allo investito. Con questi medesimi criteri dovrebbe trattarsi un

domanda diretta ad ottenere quegli alimenti che in caso di povertà spettano al patrono giusta l'indole dello istituto. Nei rapporti tra il patrono e la Chiesa dotata o costruita si interpongono norme di diritto pubblico che modificano i diritti privati, come ad esempio quando una legge di pubblica igiene impedisca al fondatore di avere nella Chiesa quel diritto di sepoltura che pure risulta dal titolo costitutivo del patronato.

Le leggi della Chiesa non ammettono a proposito del patronato vero e proprio che il patrono possa avere la effettiva amministrazione dei beni, ma ammettono però nello stesso patrono un diritto di vigilanza sull'amministrazione medesima, e talvolta un diritto di percepire le rendite del beneficio vacante. Ora evidentemente questi diritti sono contemperati dalle leggi ecclesiastiche italiane che delegano ad una apposita amministrazione pubblica la vigilanza sui benefici pieni e devolvono alla causa del culto le rendite dei benefici mancanti del titolare. Così dicasi del diritto che compete al patrono di reclamare al Vescovo contro la condotta dell'investito, quando tale reclamo anziché riguardare la materia spirituale concernesse la gestione dei beni. In questo caso è certo che nessuno all'infuori dello Stato avrebbe veste per revocare l'assenso sovrano da cui esclusivamente trae titolo l'investito per mantenersi al possesso del beneficio. In una parola, se al patronato è congiunto, secondo l'opinione di alcuni canonisti, un diritto eminente sui beni della Chiesa, questo trova limitazioni dall'altro diritto di vigilanza e tutela che in genere spetta allo Stato su

tutte le patrimonialità e sul fine degli Enti morali.

La legge è protettrice dei diritti che nascono dal patronato tanto se spettano al patrono quanto se appartengano alla Chiesa, onde i Tribunali giudicando colla scorta delle leggi canoniche riconosceranno nel Vescovo la facoltà di approvare o non il presentato, e di scegliere ad esempio la persona idonea fra due o più ecclesiastici presentati o nominati da varii compatroni a parità di voti, essendo noto che il diritto di patronato è indivisibile e passa quindi a più compartecipi. Riconosceranno alla Chiesa la libera facoltà di collazione del beneficio quando i patroni abbiano lasciato scorrere i termini di rigore per la nomina o per la presentazione stabiliti dal titolo o in mancanza dalla legge canonica (4 mesi). In confronto della autorità ecclesiastica decideranno ogni controversia insorta per la sussistenza del diritto di patronato non personale ma ereditario, non reale, o privato o feudale, o perduto per la alienazione del fondo, o per donazione non approvata dalla Chiesa.

Il patronato per le leggi della Chiesa non è ammissibile a riguardo dei benefici aventi cura d'anime e nelle provincie napoletane i patronati di simil genere sono stati soppressi col Decreto 22 dicembre 1808 n. 1241 (1). Ma comunque questa ed altre questioni di simile natura, possano esser risolte nei rapporti fra la Chiesa ed i patron

(1) Vedi anche l'art. 14 della circolare 12 agosto 178 SAREDO, *Codice Ecclesiastico*, pag. 709.

certo è che avvenuta la nomina per libera collazione o per presentazione, lo Stato non si spoglia del suo diritto di approvare la scelta dello investito e di accordargli, o non, il titolo per il quale può ottenere la investitura nelle temporalità.

95. I benefici di elezione popolare, comunitativa consorziale, dei padri di famiglia, si dicono elettivi e hanno norme per il Lombardo Veneto nel regolamento 15 maggio 1804 che prescrive la convocazione dei comizii coll'intervento della autorità politica e attribuisce ai Ministri del Culto e dell'Interno la competenza a decidere sopra le questioni che possono nascere circa la esistenza o l'esercizio del diritto di elezione. Sono esclusi dal diritto di votare coloro che appartengono ad altro culto, ma non coloro che essendo cattolici non attendono alle pratiche religiose. Colui che risulta eletto viene presentato dalla amministrazione municipale al Vescovo per la canonica istituzione, ma al Ministro dei Culti è riservato l'esame sui gravi e fondati titoli di suspicione contro il carattere morale e politico dalla persona. L'art. 3 di quel regolamento che riguarda l'esame canonico degli aspiranti è stato modificato colla circolare 13 maggio 1818, e le formalità della elezione sono state più particolarmente determinate dal Regolamento 28 novembre 1827 tuttora in vigore.

96. Secondo le leggi canoniche il patronato non può concepirsi che a riguardo degli Enti ecclesiastici in senso stretto, cioè eretti in titolo colla spiritualizzazione dei beni passati nel dominio della Chiesa. Da non confondersi perciò con

tale istituto è il diritto dei fondatori delle cappellanie laicali di nominare i Cappellani, il qual diritto si esplica senza l'intervento della autorità ecclesiastica a differenza appunto di quello che avviene per il patronato. È noto che dalla soppressione delle cappellanie laicali sono state eccettuate quelle che hanno il servizio di cura d'anime come chiese coadiutoriali delle Parrocchie. Se in vista della parrocchialità di tali cappellanie non osti, come nelle provincie napoletane, una disposizione di legge all'esercizio del diritto che compete ai fondatori, è certo che la nomina dei Cappellani può farsi dagli aventi diritto salva la placitazione da parte dello Stato.

97. Una forma speciale del patronato laicale è il patronato regio che è il patronato spettante ai legittimi sovrani imperanti sulla provincia in cui ha sede il beneficio e non mai oltre il territorio sottoposto alla loro sovranità. Questo è istituto di diritto pubblico per riguardo alla persona che lo esercita e non riceve norme dal diritto comune. La sua estensione è tale, al dire di alcuni scrittori, che in forza di esso è pieno e libero nel principe il diritto di collazione, tantochè l'investito può insediarsi nell'amministrazione del beneficio senza bisogno dell'approvazione dell'Ordinario. Se così fosse chiaro è che verrebbe distrutta l'essenza del patronato la quale consiste nella presentazione del chericco al vescovo (spetta la collazione e la investitura del beneficio, e il regio patrono si approprierebbe in questa fatta guisa un atto giurisdizionale pertinente all'ecclesiastica autorità. Più esatto perciò è l'affe

mare che il patronato regio conferisce bensì allo Stato il diritto di nomina salva però la investitura da parte della Chiesa (1).

Questo patronato che proviene da fatti e titoli antichi ed è disciplinato dal diritto canonico, sussiste pienamente anche oggi, giacchè l'art. 15 della legge sulle guarentigie non vi ha portato alcuna alterazione o modificazione. Esso però secondo il nuovo diritto pubblico non appartiene al sovrano personalmente, ma piuttosto allo Stato, tanto è vero che non ne fa cenno la legge che stabilisce la dotazione della corona. Per altro l'esercizio ne è affidato al re come capo del potere esecutivo in forza dell'art. 18 dello Statuto concernente anche l'esercizio del diritto di *regio exequatur* di cui fra poco terremo parola.

Alcuni scrittori ritengono che il patronato regio quando ha per fondamento, al pari di ogni altro patronato privato, la *fundatio*, o la *extractio* e *dotatio* di una chiesa, non possa come qualunque patronato laicale essere revocato o disconosciuto dalla Autorità ecclesiastica. Ritengono invece che possa essere revocato allorchè in luogo di avere a suo appoggio quei fatti e quei titoli, esso abbia avuto origine *ex privilegio, seu ex titulo-gratioso*, e sia stato cioè concesso dal pontefice per indulto, senza che il sovrano abbia fondato o dotato la chiesa sulla quale è esercitato. Praticamente a questione può sorgere a proposito del patronato regio in Italia quando la Chiesa ricordando

(1) Art. 1, comma del regolamento per l'esecuzione del Regio decreto 25 giugno 1871.

la origine di privilegio del patronato stesso, dichiarare che oggi tale diritto è da essa medesima revocato per la sopravvenienza dei demeriti, ed essa si pone nella condizione in cui è ogni sovrano di potere revocare ogni concessione graziosa fatta al cittadino allorché viene a cessare o a trasformarsi in contrario la causa della concessione. Ma queste teoriche suppongono una perfetta uguaglianza davanti all'autorità della Chiesa fra lo Stato e qualsiasi privato cittadino e riconoscono nella Chiesa la qualità di ente politico imperante le cui concessioni abbiano insito il carattere della revocabilità, piuttosto che essere atti di cessione i quali una volta perfetti devono sortire l'effetto di un contratto.

La rappresentanza del patronato regio è affidata agli Economati generali dei benefizii vacanti, benché alcuni ritengano che nelle provincie del mezzogiorno essa sia affidata ai Procuratori del Re per effetto del Regio decreto 27 ottobre 1825 che si afferma essere tuttora in vigore.

98. Da non confondersi col patronato regio è il diritto spettante in alcuni luoghi allo Stato di procedere alla nomina o alla proposta dei benefizii maggiori. Un tale diritto che nasce, non da titoli speciali, ma da convenzioni internazionali era quello che ad esempio il Re di Napoli per effetto del concordato del 1818 aveva sopra 25 sed^{di} vescovili del reame, ed era istituito essenzialmente politico non regolato dalle disposizioni del diritto canonico. Ora a questo diritto, come ad ogni altro del genere, lo Stato italiano ha rinunciato coll'art. 15 della legge 13 maggio 1871, essendo in

compatibile col principio della separazione questa immistione della Autorità civile nella giurisdizione ecclesiastica. A proposito di questa rinuncia è sorta una interessante polemica fra gli scrittori, perchè da taluno di essi si volle intenderla come rinuncia non solo al diritto di nomina dei vescovi derivante dal concordato, ma benanche rinuncia al regio patronato. Questa opinione era evidentemente contraria alla lettera della legge che nell'ultimo comma dell'articolo 15 dice: Nella collazione dei benefici di patronato regio nulla è innovato, quindi con maggior ragione altri sostennero che appunto con queste parole si era voluto mantenere il patronato regio in tutta la sua estensione. Una terza opinione distingue il patronato regio privilegiato, da quello che deriva da titoli e fatti comuni a tutti i patronati particolari, e ritenuto che quest'ultimo ancora oggi sussista, proclama invece la decadenza del patronato regio maiestatico, derivante cioè dalle graziose concessioni fatte dalla Santa Sede ai sovrani. Gli scrittori che sostengono questa ultima tesi sono quei medesimi che affermano eziandio la revocabilità del patronato di privilegio come testè abbiamo avvertito.

99. Lo Stato ha pur rinunciato al diritto di Legazia apostolica in Sicilia che era la concessione più lata che la Santa Sede avesse mai fatta alla civile autorità. Era veramente cosa eccessiva questo diritto di legazia che investiva il Re della piena giurisdizione ecclesiastica sopra i vescovi ed arcivescovi con facoltà di annullare gli interdetti, le scomuniche, e tutte le loro sentenze,

di sospenderli, scomunicarli e rendere nulle le sentenze e le pene pontificie che non fossero state approvate dal tribunale della monarchia. Un istituto consimile, oltre ad essere in questi ultimi tempi contestato dalla Santa Sede, era senz'altro incompatibile col principio della separazione.

100. Fra gli istituti giuridici che limitano la potestà della Chiesa nel costituire la rappresentanza degli enti ecclesiastici dobbiamo ricordare la palatinità. Le Chiese palatine hanno la stessa origine degli oratorii privati che si costruivano dai proprietari nelle loro terre o castelli, con questo però che in considerazione della persona del principe questi enti non mai si sono avuti per appartenenti alla chiesa. La palatinità si distingue dal patronato perchè non è una servitù attiva sulla Chiesa e sulla nomina dell'ecclesiastico, ma è una proprietà piena ed assoluta della cappella o basilica che porta con sé il diritto esclusivo di elezione dell'investito e assoluta e diretta supremazia sul clero addetovi senza ingerenza dell'Autorità ecclesiastica. Infatti l'ufficio si acquista pienamente per mezzo della collazione non essendo necessaria la istituzione da parte del vescovo. La palatinità ha il suo fondamento in ragioni altamente politiche perchè la persona del sovrano non possa trovarsi esposta ad essere scacciata dal tempio, ma essa peraltro non è compresa nella legge che fissa la dotazione della corona, ed è quindi da ritenersi che, come diritto, sia passata allo Stato. Il Ministro dei culti ha la vigilanza sulle chiese palatine. Queste chiese oltre lo scopo pio cui mirano i sovrani, nulla hanno di ecclesiastico, ma

sono istituzioni civili, perchè create dalla sola podestà civile, e prettamente laicali ne sono i beni perchè non mai spiritualizzati colla erezione in titolo, e perciò andarono esenti da soppressione. Tali sono la Chiesa di San Nicola di Bari, la basilica di Sant'Andrea in Mantova, la Chiesa del Sudario in Roma e poche altre. Dobbiamo avvertire che l'esercizio da parte dello Stato del diritto di palatinità ha dato luogo talvolta a gravi dispute colla Autorità ecclesiastica, perchè essa lo nega a tutte quelle Chiese che sono divenute vescovili o parrocchiali, ritenendo che la ordinaria giurisdizione e la parrocchialità siano incompatibili col carattere privato del diritto del principe.

101. Fino a qui abbiamo parlato di quegli istituti giuridici che alterano o limitano la libertà della Chiesa nella collazione dei benefici e quindi nella costituzione della rappresentanza degli enti ecclesiastici. Ora è d'uopo far parola di un istituto che ha origine e natura affatto civile, e che, dopo avvenuta la nomina dell'investito, pone lo Stato in grado di esercitare il suo veto all'esercizio della rappresentanza costituita dalla Chiesa.

Questo diritto è definito come una permissione che l'Autorità civile impartisce alle bolle ed ai brevi pontificii e ad ogni altro atto della Autorità ecclesiastica perchè abbiano vigore nello Stato. L'origine di questa guarentigia del Governo politico deve ricercarsi in quella serie di fatti per cui, al dire del Conte di Cavour (1), « le relazioni fra

(1) NICOMEDE BIANCHI, *Storia della Diplomazia*, Vol VIII, pag. 423.

« la Chiesa e lo Stato mutando affatto carattere
« assunsero l'indole di rapporti internazionali. Il
« Sommo Pontefice divenne coll'assodarsi delle
« moderne monarchie un principe temporale ed
« assoluto come gli altri Re. Tale sua qualità
« accrebbe negli altri principi i sospetti e le ge-
« losie, che scemarono invece di accrescerla la
« sua autorità nelle cose spirituali; le provvi-
« sioni da esso emanate anche in materia pura-
« mente religiosa furono considerate come atto di
« un estero governo ed assoggettate perciò al pla-
« cet governativo. Quindi avvenne che per con-
« servare alla Curia romana un angusto ed irre-
« quieto dominio temporale la Chiesa subisce in
« tutto l'orbe cattolico una vera diminuzione di
« sovranità spirituale. » Le ragioni dell'istituto
consistettero, prima del 1871, nel sistema di pro-
tezione che lo Stato esercitò sulla Chiesa perchè
questa non recasse offesa al dogma di cui i prin-
cipi si dicevano gelosi custodi. Oggi queste ra-
gioni non possono certamente essere invocate a
sostegno dell'*exequatur*, ma dovevano essere cer-
tamente vere quando il regio assenso veniva ap-
plicato alle provvisori riguardanti concessioni di
indulgenza, istituzione, ampliamento e rinnova-
zione di oratorii privati, alle dispense per ordina-
zioni *extra tempora*, di età per ordinazioni *in*
sacris, per ordinazioni di sacerdoti da farsi da
vicarii capitolari *intra annum luctus*, dell'età per
conseguire benefizii, giubilazione dei beneficiati
dall'intervenire in coro non essendovi proibizione
dei fondatori, facoltà di celebrare la messa un'ora
prima dell'aurora o dopo il mezzodi, di celebrare

la messa in sedia, dispense dal difetto di natali per accedere agli ordini sacri, licenze ai religiosi per uscite dai chiostri, dispense, varie di impedimenti matrimoniali, di scioglimento di matrimonio rato e non consumato, e si applicava pure alle provvisioni concernenti commutazione di volontà di pii fondatori a deroga delle leggi di fondazione in quanto si riferivano ad oneri e materie spirituali.

Per tal modo erano sottoposte ad *exequatur* tutte le provvisioni riguardanti la sola materia ecclesiastica eccettuate solo le bolle relative al dogma, alla morale (1), ai giubilei, alle indulgenze, ai beni della Sacra Penitenziaria e le lettere informative delle congregazioni cardinalizie.

Il regio assenso praticato con tanta estensione e su tanta materia era incompatibile col principio della separazione dello Stato dalla Chiesa e a riguardo delle dispense matrimoniali non aveva più alcuna ragione di sussistere dopo che il matrimonio era divenuto istituto civile. Questo istituto pertanto quale si trovava stabilito negli an-

(1) Nel sistema strettamente giurisdizionale erano sottoposte ad *exequatur* tutte le bolle e lettere papali provenienti da Roma, ma con poco frutto. L'*exequatur* impediva la regolare pubblicazione di alcune bolle papali, ma non era arma sufficiente per garantire lo Stato contro le intemperanze della Chiesa sotto il regime della libertà di stampa quando i fedeli per mezzo della pubblicità potevano avere cognizione dei provvedimenti ecclesiastici e l'obbligo di attenersi ai medesimi in loro derivava non dalla forma della pubblicazione, ma dalla sola notizia avutane.

tichi Stati italiani e quale era stato introdotto nell'Umbria col decreto 29 settembre 1860 e nelle Marche col decreto 29 settembre 1860 subi una notevole trasformazione coll'art. 16 della legge 13 maggio 1871.

102. Essendo esso attualmente ristretto alle sole provvisioni che concernono le temporalità ecclesiastiche, noi qui ne parliamo appunto perché in questo capitolo il nostro studio ha per oggetto non le libertà della Chiesa o l'esercizio del culto, ma solo la rappresentanza legale dei benefici, una volta che il regio assenso dà istituto politico si è trasformato in istituto economico e ha portato quasi esclusivamente patrimoniale ed amministrativa. Fondamento del regio assenso è l'obbligo che ha l'Autorità civile di invigilare sulla costituzione e vita degli enti morali in genere e in specie sulle persone che a tali enti sono preposte.

103. Il regio assenso è disciplinato in Italia dal Regio decreto 25 giugno 1871 e dal regolamento annesso, e assume le due forme di *Regio exequat*, e di *Regio placet*. Al primo sono soggetti gli atti e le provvisioni della Santa Sede, al secondo i provvedimenti dei vescovi. La concessione del primo si fa con decreto reale, quella del secondo con decreto del potere esecutivo. Sostanzialmente però le due locuzioni stanno ad indicare due modalità diverse del medesimo istituto giuridico che noi in una sola parola chiamiamo regio assenso o *regio exequat*.

Questo regio assenso ha per oggetto tutte le bolle, decreti, brevi, rescritti o provvisioni dell'

Santa Sede e degli ordinari diocesani concernenti destinazione di beni ecclesiastici o collazione di benefici maggiori e minori, atti di investitura ai benefizii di patronato regio, e conferimenti di esercizio di un ufficio ecclesiastico, di amministrare la dote di un benefizio, di goderne in tutto o in parte i frutti, ovvero di percepire su di essi un assegno. Ne sono esenti le provvisioni che riguardano la città di Roma e le sedi suburbicarie.

Trattandosi di *regio exequetur* spetta al Ministero dei culti provocare il reale decreto sentito il Consiglio di Stato, ma ciò nel solo caso che il regio assenso venga accordato, perchè in caso contrario può lo stesso Ministero senz'altro dichiarare la reiezione della domanda diretta ad ottenerlo. La facoltà di concedere il *regio placet* è invece delegata ai Procuratori generali del Re presso le Corti d'appello i quali fanno luogo alla concessione se lo reputano conveniente, ma non hanno facoltà di negarla dovendo in questo caso richiedere la decisione del Ministero che sente il parere del Consiglio di Stato. Dallo stesso Ministero devono pure attendere l'autorizzazione per concedere il *regio placet* quando si tratti di nomine a dignità o canonicati, o a benefizii e cappellanie corali nelle chiese metropolitane e vescovili, o quando si tratti di destinazione di beni ecclesiastici per un valore superiore alle L. 500. L'organizzazione di questo istituto è fatta in guisa che, non l'autorità della Chiesa è tenuta a richiedere il regio assenso, ma sibbene la parte interessata ad usare della provvisione ecclesiastica, per modo che questa debba rivolgersi con do-

manda scritta al Ministero o alla Procura del Re, ed esibire in originale la bolla o il breve che la concerne. Ciò è logico, perchè a ben guardare il regio assenso ora è limitato ad atti che concernono l'interesse particolare, non mai l'interesse generale dei fedeli, e non ha più ragione la distinzione che introduceva il R. decreto 5 marzo 1863, N. 1169 appunto fra le provvisioni di interesse particolare e quelle di interesse generale la cui cognizione erasi riservata il Ministero. Dopo la soppressione delle corporazioni religiose non possono andar soggette al *regio exequatur* le provvisioni dei generali degli ordini monastici conservati in Roma per il motivo che in Italia sono senza esercito e senza case.

104. L'apprezzamento della convenienza di accordare o meno il regio assenso si svolge in un campo che è tutto politico e amministrativo nel quale lo Stato agisce con veste d'impero e per mezzo di atti che sono insindacabili dai tribunali. Secondo l'opinione di alcuni lo Stato nel concedere o negare il *regio exequatur* dovrebbe astrarre da qualsiasi circostanza che non sia di ordine patrimoniale od amministrativo, ma nel fatto ciò non è. L'Autorità civile considera il regio assenso di cui devono essere munite le bolle di nomina, come un mezzo per assicurarsi che negli investiti avvi non solo la moralità comune ma ben anche la moralità politica, che cioè abbiano il senso del rispetto dovuto alla autorità legittimamente costituita. Così ad esempio la domanda del regio assenso presentata dallo interessato fa presumere nel medesimo una deferenza alla legge

di cui il Governo tiene conto, mentre giustamente il *regio exequatur* fu negato a quei vescovi che avevano fatto presentare la domanda dalle Giunte municipali per non mostrare, neppure in apparenza, l'ossequio alla maestà della legge. Per tal modo l'*exequatur* se non tiene luogo del giuramento dei vescovi, abolito colla legge del 1871, rimane però ancora col carattere di arma di natura politica nelle mani del Governo per la difesa dell'ordine pubblico e dell'osservanza delle leggi.

Sotto questo aspetto considerato il regio assenso tornano a proposito le parole del Portalis relatore del concordato napoleonico. Esso scrive: « La tranquillité pnblique n'est point assurée si
« l'on néglige de savoir ce que sont les ministres
« du culte, ce qui les caractérise, ce qui les di-
« stingue des simples citoyens e des ministres des
« autres cultes. L'Etat est menacé s'il demeure
« étranger ou indifferent à la forme et à la con-
« stitution du gouvernement qui se propose de
« regir les ames, e s'il n'a dans des superieurs
« légalment connus et avoués des garants de la
« fidélité des inferieurs. Il faut donc que l'Etat
« connaisse d'avance ceux qui seront employés. »
— Lo stesso Valter scrittore ortodosso dice che
« è interesse delle due podestà (civile cioè e reli-
« giosa) lo accordare al Governo il diritto di esclu-
« dere dalla elezione a superiori ecclesiastici le
« persone ad esso peculiarmente esose (1). » —
Lo stesso Portalis dopo avere premesso il prin-

(1) VALTER: *Diritto ecclesiastico*. Pisa, vol. 1, pag. 90.

cipio che l'interesse pubblico deve prevalere in tutto ciò che non è l'essenza della religione aggiunge: « È essenza della religione che la sua « dottrina sia annunciata, ma non è essenza che « lo sia da tale predicatore o da tal altro, e alla « pubblica tranquillità è necessario che si annunci « da uomini che hanno la confidenza della patria. » Tutto ciò serve a chiarire gli scopi di ordine politico che ancora oggi sono proprii del *regio placet*, quindi è ammesso che il Governo non ha obbligo di concederlo solo perchè nella nomina si sono scrupolosamente osservate le regole canoniche.

La formola di concessione non è motivata, come non è motivato il rifiuto ad accordarla e ciò per espressa disposizione del Regio decreto 25 giugno 1871. Essa si appone allo stesso documento ecclesiastico che deve essere consegnato agli interessati previo pagamento della tassa di concessione governativa di L. 12 o di L. 24 secondo che si tratti di *placet* o di *exequatur*, come è stabilito dalla tariffa annessa alla legge del 13 settembre 1874, N. 2086.

105. Col regio assenso non si aggiunge valore al provvedimento ecclesiastico ma solo in via permissiva si rende la carta capace di essere eseguita e riconosciuta nel Regno (circolare 31 luglio 1862) in quanto non violi i diritti regi, le leggi del Regno e i diritti dei terzi. Onde è che og concessione è fatta colla clausola sacramentale che restano salve le leggi dello Stato e i diritti dei terzi. A tutela delle leggi affinché il *placet* non venga sfruttato in danno della maestà della leg

provvede, se del caso, la pubblica autorità con atti d'impero che sono insindacabili dalla Autorità giudiziaria. A tutela dei diritti dei terzi non convenientemente apprezzati dall'autorità concedente, o sopravvenuti dopo il regio assenso, provvedono i terzi stessi, chiamando in giudizio coloro che si giovano della ecclesiastica provvisione. Le bolle di nomina diventano eseguibili dalla data del regio assenso e da quel giorno il nominato al beneficio, ha diritto ai frutti, agli assegni ed alle temporalità, ma senza il *regio placet* lo stesso investito non ha alcun diritto ad avere la immissione in possesso, tantochè fu detto che l'*ius in re* scatenute dalla bolla di nomina si è così convertito in un semplice *ius ad rem*. Le altre provvisioni riguardanti la destinazione dei beni ricevono dal *placet* forza e valore di titolo da produrre effetti giuridici, ma non sono però mai titoli esecutivi nel senso dell'art. 554 del Codice di procedura civile.

106. Una interessante questione fu agitata anni sono circa gli effetti civili che possono produrre le provvisioni emanate da vescovi non muniti di *regio exequatur*, e sulla convenienza di accordare il *regio placet* alle provvisioni medesime. Un vescovo senza *exequatur* non ha la rappresentanza legale della mensa come tutti concordemente ammettono. Ma ha esso la rappresentanza legale dell'ufficio, ossia della giurisdizione ecclesiastica? Alcuni considerando che tale vescovo può esercitare il suo ministero nella cerchia sacramentale e disciplinare che è tutta propria della Chiesa, ritennero produttive di effetti giuridici le

sue provvisioni perchè, se esso non può dirsi investito nelle sue relazioni colla Autorità civile, non v'ha dubbio che rispetto all'ordine non manca di giurisdizione e come vescovo per le leggi della Chiesa può provvedere alle vacanze dei beneficii a lui sottoposti. Questo ragionamento era fondato sugli articoli 16 e 17 della legge 13 maggio 1871 che lascia alla Chiesa libera facoltà nella nomina dei vescovi, e si fondava pur anche sulla considerazione che l'*exequatur* non poteva riguardare se non le temporalità, e concludeva perchè alla placitazione delle bolle vescovili non dovesse essere di ostacolo la pretesa nullità delle provvisioni medesime. Contro questa opinione stava l'altra secondo la quale non è permesso al vescovo non munito di *regio exequatur* esercitare una giurisdizione ecclesiastica da avere effetti civili, e doversi però le bolle di provvisioni da esso emanate annullarsi, o per lo meno restare prive di regia placitazione. Secondo tale opinione il parroco nominato da vescovo non munito di giurisdizione potrà come istituito canonicamente compiere tutte le funzioni parròchiali ed amministrare i sacramenti, ma non può esigere diritti di stola, perchè tanto esso quanto il vescovo da cui la sua nomina proviene, non hanno facoltà di fare atti da cui possa conseguire un qualsiasi effetto civile. Questa seconda opinione prevalse, tantochè il Ministero con una circolare del 2 ottobre 1876 ordinò ai Procuratori generali di non placitare le provvisioni dei vescovi civilmente riconosciuti, ed essa significa in sostanza che l'*exequatur* abbraccia non solo il

neficio ma anche l'ufficio. La rappresentanza giuridica del beneficio non si ottiene dal vescovo che dopo il regio assenso, e prima di esso tale rappresentanza rimane presso il vicario capitolare come se la sede fosse vacante, intendendosi che essa comprenda tanto l'amministrazione e il godimento del beneficio, quanto la giurisdizione spirituale interna ed esterna.

107. Il *regio exequatur* essendo atto d'impero è per la sua natura revocabile dalla Autorità che lo ha concesso. La teorica della revocabilità *ad nutum* da parte dello Stato di ogni concessione di natura politica non origina dal concetto di una potenza sconfinata dello Stato stesso ma dal diritto che ha l'Autorità civile di impedire ogni turbamento della pubblica tranquillità, ed ogni offesa alle leggi quando, pur non essendovi titolo di reato, tale offesa o turbamento derivi dall'abuso di una posizione giuridica speciale che, conformemente alle leggi, sia stata concessa ad un cittadino o ad un ente collettivo. Di più questa revocabilità deriva dal diritto di vigilanza che indubbiamente spetta allo Stato sulle persone morali, e quindi sugli individui che giuridicamente le rappresentano. — La revocabilità del *placet* è contestata da coloro che riguardano la posizione del beneficiato come garantita dal privilegio della inamovibilità tuttavolta che esso non sia incorso in uno di quei casi nei quali a termini della legge canonica la revoca dall'ufficio può essere decretata dalla ecclesiastica autorità. Ma qui è chiaro che si confonde l'ufficio spirituale colla rappresentanza giuridica dell'ente, mentre l'una cosa deve stare

distinta dall'altra, per modo che un parroco cui sia stato revocato il *placet* si trovi nella posizione giuridica da quell'investito che non mai l'ha ottenuto. Ambidue si trovano canonicamente istituiti, ma privi del possesso delle temporalità, della rappresentanza legale del beneficio, e della giurisdizione con effetti civili. Il *regio placet* non può assimilarsi per gli effetti della irrevocabilità all'*exequatur* che i nostri tribunali danno ai giudicati stranieri dopo un giudizio di delibazione, perchè qui siamo in tema di diritto pubblico e di relazioni fra lo Stato e gli enti morali, cosa ben diversa dalle relazioni di diritto privato a regolare le quali provvedono i contratti consensuali o giudiziali liberamente accettati dalle parti. La revocabilità di tutte le concessioni sovrane è principio che sempre ebbe pratica applicazione, onde ancora oggi, nonostante che nella legislazione siansi introdotte le più grandi guarentigie per i diritti privati dei cittadini, ben si può richiamare uno dei capitoli della istruzione 23 giugno 1768 del Governo di Maria Teresa nella quale il Ministro Kaunitz dichiarava: « Qualunque cosa con-
« ceduta o stabilita dalla suprema Autorità poli-
« tica che da questa a beneplacito avrebbe po-
« tuto non concedersi o non stabilirsi è mutabile
« ed eziandio affatto revocabile al pari di ogni
« altra legge o concessione del legislatore il qua-
« non solamente può, ma deve anzi appropria-
« ai tempi ed alle circostanze le sue leggi, le s.
« concessioni e tutti gli stabilimenti fatti o da far-
« ogni qualvolta ciò abbisogni per il bene gen-
« rale dello Stato e non vi sia legge fonda-

« tale contraria. » — Del resto abbiamo esempi di revoca di *exequatur*, benchè non in materia beneficiaria. In Sicilia colla legge 12 ottobre 1860 fu revocato quello dato alla Bolla *Etsi pastoralis* di Benedetto XIV, e colla legge del 19 ottobre stesso anno fu revocato l'*exequatur* che il Re di Napoli aveva concesso al breve *peculiaribus* del 26 gennaio 1856 col quale il Pontefice Pio IX apportava pregiudizio al diritto di legazia apostolica in Sicilia. In ogni modo si invoca da alcuni una legge che dia facoltà al Governo di revocare i regi assensi.

Il *regio exequatur* che è mantenuto in via provvisoria, potrà essere veramente abolito? Alcuni ritengono che lo Stato potrà rinunciare a quest'arma giurisdizionale laicizzando la proprietà ecclesiastica, dividendo cioè il beneficio dall'ufficio e surrogando all'azione del Governo quella di tutti i cittadini nella sorveglianza sull'ufficio medesimo. Ragioneremo più largamente delle possibili riforme nel capo ultimo del presente lavoro.

108. Posti questi generali principii sul come ha origine la rappresentanza degli enti ecclesiastici e sugli istituti giuridici che influenzano la costituzione della rappresentanza medesima, diremo che la Santa Sede è giuridicamente rappresentata dal Sommo Pontefice liberamente eletto dal collegio dei Cardinali. La sua elezione non bisogna di alcuno assenso della cattolicità o dei governi cattolici, dopo che, essendo cessato il principato civile della Chiesa, gli Stati hanno fatto acita rinunzia al diritto di veto. I Cardinali per e stessi non sono rappresentanti legali di verun

ente ecclesiastico ad eccezione del Cardinal Vicario che rappresenta la Diocesi di Roma in luogo del Papa. Essi possono però trovarsi a capo di una diocesi e allora come ogni altro vescovo abbisognano del *regio exequatur* per immettersi nel possesso delle temporalità, a meno che la diocesi loro affidata non sia una di quelle suburbicarie di Roma.

La rappresentanza delle Congregazioni pontificie, della Cancelleria apostolica, della Dataria e di tutti gli altri uffici ecclesiastici che esistono in Roma vicini alla Santa Sede, non in altri risiede che nel Pontefice. La rappresentanza delle case generalizie esistenti in Roma e dotate di un assegno annuo per effetto della legge del 1873 risiede nei religiosi nominati dagli ordini monastici una volta che la loro elezione sia stata approvata dal Papa.

Gli arcivescovadi i vescovadi, i canonicati, i benefici, le parrocchie, le vicarie sono rispettivamente rappresentate dagli arcivescovi, vescovi, canonici, beneficiati, parroci e vicarii o coadiutori che abbiano ricevuto il *regio exequatur* o il *regio placet*. La Cassazione di Roma colla sentenza del 18 agosto 1885 ha dichiarato che è erronea la massima tratta dalle antiche disposizioni canoniche secondo la quale il vescovo è parroco di tutte le Chiese della diocesi. Imperocchè essa osserva che coll'aumentare delle popolazioni e dei bisogni del culto e per le stesse modificazioni del gius canonico si introdusse per ogni circoscrizione un parroco o rettore con facoltà di amministrare la parrocchia che diven-

ente autonomo. Per questa ragione il vescovo non ha azione per stare in giudizio nell'interesse della parrocchia, ma è il parroco che ha azione civile per ottenere la remozione di qualunque ostacolo che turbi l'esercizio del culto o il possesso dei beni. Egli solo ha veste per accettare le donazioni fatte alla Chiesa, per raccogliere le oblazioni, per pretendere l'adempimento di oneri che alcuno si sia assunto verso la Chiesa, e in una parola per rappresentare gli interessi anche solo morali dei parrocchiani, e ciò anche dove esiste la fabbriceria.

Riguardo ai capitoli, v'è ragione di dubitare che essi tuttora esistano di fronte alla legge del 15 agosto 1867 che ha lasciato sussistere solo un dato numero di canonici e di prebende. (Vedi capo 7). Nel suo articolo 18 non accenna alla esistenza di questi enti collegiali come non vi aveva accennato l'art. 31 della legge del 1866 imponendo la quota di concorso.

Ma dato pure che il Capitolo esista ed abbia una rappresentanza, in chi essa risiede? La Cassazione di Roma colla sentenza del 13 luglio 1877 è d'avviso che tale rappresentanza risieda nel Decano, e in ciò si accorda il Regio decreto 14 marzo 1880 per la ripartizione di assegni al clero di Sardegna dove si parla di un presidente. Il vescovo non sarebbe quindi il rappresentante del capitolo e non ne è capo, o se lo è, tale va considerato sotto l'aspetto gerarchico, non per l'amministrazione o gestione dei beni capitolari. Con tutto ciò l'art. 117 del Decreto imperiale del 30 dicembre 1809 dice che il vescovo e non già il ca-

pitolo accetta le donazioni fatte alle Chiese cattedrali.

Le vicarie capitolari e foranee sono dignità e circoscrizioni giurisdizionali ecclesiastiche che la legge non considera come enti morali. Non ci occupiamo quindi della loro rappresentanza. La rappresentanza delle mense e parrocchie vacanti del titolare passa agli Economati generali come più innanzi meglio sarà spiegato.

109. Passando a ragionare degli altri enti ecclesiastici che non sono benefici diremo che la rappresentanza dei Seminarii, nonostante le disposizioni del R. decreto 14 marzo 1880 sopra citato, non appartiene al rettore ma al vescovo che per l'art. 113 del decreto 30 dicembre 1809 accetta le donazioni fatte a loro favore. In sede vescovile vacante questa rappresentanza spetta al Vicario capitolare. Con tutto ciò il vescovo deve costituire una commissione per la direzione dell'ente e per l'amministrazione dei beni, e in questa commissione entra anche un delegato del capitolo ma solo con voto consultivo. Tutto ciò a termini dei canoni del Concilio di Trento e del decreto Napoleonico del 6 novembre 1813.

La rappresentanza delle fabbricerie che a termini della legge italiana del 15 settembre 1807 è nominata dal Governo non appartiene al primo fabbricere, ma a tutti i membri della fabbriceria in numero di tre o di cinque secondo l'importanza dei comuni. Nelle provincie della Liguria a Parma ed a Piacenza la rappresentanza dovrebbe essere eletta dal vescovo e dal Governo e ne dovrebbero far parte il curato ed il sindaco.

a termini del Decreto imperiale del 30 dicembre 1809. Secondo questo stesso decreto la fabbrica dopo la prima elezione verrebbe a costituirsi in corpo chiuso, con facoltà di surrogare i membri scaduti, ma a queste norme ha portato deroga il Regio decreto 16 ottobre 1861.

Le fabbricerie dovrebbero essere costituite con voto popolare (1) se è vero che esse rappresentano il *populus fidelium*, e in questo caso dovrebbero anche avere la rappresentanza del patronato popolare che ora è esercitata dai capi di famiglia e più spesso incompetentemente dai Comuni.

L'intervento del vescovo nell'amministrazione delle fabbricerie può dirsi morale più che giuridico perchè il Regio decreto 16 ottobre 1861 delega ai prefetti la nomina dei fabbricieri delle cattedrali, parrocchie e santuarii non retti da Statuti speciali, e richiede il parere non delle curie vescovili, ma delle Giunte municipali.

Nel Lombardo-Veneto le fabbricerie hanno la rappresentanza della cassa dei morti, ossia ricevono, custodiscono e convertono secondo le regole il prodotto delle speciali oblazioni dirette a procurare il suffragio dei defunti.

(1) Precisamente come erano nominati dal popolo gli antichi *aceditui*. Vedi VAN ESPEN, *Ius ecclesiasticum univ. sum*, Parte I, Tit. V.

CAPITOLO IX.

Patrimonio.

Sommario. — 110. La proprietà degli Enti morali. — 111. Come andò formandosi il patrimonio della Chiesa. — 112. La proprietà degli enti ecclesiastici è individuale. — 113. Come le cose entrano nel patrimonio della Chiesa. — 114. Beni immobili. Legge di censuazione. — 115. Conversione dei beni immobili. — 116. La conversione nella provincia di Roma. — 117. La conversione nel resto d'Italia. — 118. Carattere giuridico della conversione. — 119. Una questione risolta. — 120. Iscrizioni ipotecarie. — 121. Forme della conversione. — 122. Patrimonio mobile degli enti ecclesiastici. — 123. Decime. — 124. L'abolizione delle decime. — 125. Le congrue. — 126. Le congrue e i Comuni napoletani. — 127. Natura giuridica degli assegni di congrua. — 128. La questua. — 129. Altre fonti di di reddito degli enti ecclesiastici.

110. Non dobbiamo farci a ragionare del come attualmente è costituito il patrimonio degli istituti ecclesiastici senza premettere alcuna cosa sul concetto giuridico che deve aversi circa alla proprietà degli Enti morali, e senza ricordare, e pure sommariamente, in qual modo è venuto formarsi il patrimonio della Chiesa. L'uno e l'altro di questi assunti varranno a darci la spiegazione non solo del concetto che ispira le norme di a

ministrazione cui sono sottoposte le proprietà ecclesiastiche, ma ancora delle alterazioni che tali proprietà in questi ultimi tempi hanno subito in Italia per effetto delle leggi civili.

Riguardo al diritto di proprietà non può esservi assimilazione perfetta fra le persone fisiche e gli Enti morali. Gli uomini invero per la loro stessa natura sono enti soggetti di diritti e la finalità loro, giuridicamente parlando, non esce da loro medesimi, mentre gli Enti collettivi sono capaci di diritto in quanto abbiano da raggiungere un fine che si trova all'infuori di essi. Per questa ragione il Codice Civile coll'art. 2 non equipara i Corpi morali in via assoluta alle persone fisiche, ma soltanto li *considera* come persone e a loro attribuisce i diritti civili secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico. Da questa locuzione della legge, ma più ancora dalla intima natura delle cose, scaturisce la differenza che esiste fra la proprietà delle persone fisiche e quella degli Enti morali; imperocchè se la proprietà è il diritto di disporre della cosa ad esclusione di qualunque altro e di usarne ed abusarne, chiaro apparisce come gli Enti morali, appunto perchè hanno diritti in quanto hanno un fine da conseguire, non possano mai abusare delle cose proprie. E non hanno neppure diritto di escludere tutti gli altri dal godimento del proprio patrimonio tuttochè il loro fine sia cessato, oppure non richieda tale fine la applicazione di tutta la rendita di cui sono in possesso. Alle persone giuridiche si nega la vera proprietà, onde un egregio scrittore, il Quarta, scrive: « se pure vogliansi considerare come pro-

« prietarie (le persone morali) bisogna pur rico-
 « noscere che la proprietà ha riguardo ad esse un
 « significato ed una importanza ben diversa da.
 « quella che ha la proprietà rispetto ai privati. E
 « ciò che dicesi della proprietà devesi dire del pari
 « di tutti gli altri diritti che sono loro attribuiti. Essi
 « non costituiscono propriamente nei rapporti di
 « questi esseri fittizii delle facoltà, ma rappresen-
 « tano degli incarichi, degli oneri; consistendo la
 « loro vita nè più nè meno che nello adempimento
 « di un pubblico servizio, è naturale che i diritti
 « che la legge loro accorda esclusivamente e coe-
 « rentemente a cosiffatta destinazione partecipino
 « del medesimo carattere. » Conseguentemente può
 ritenersi per assioma giuridico che gli Enti morali
 non hanno altri diritti all'infuori di quelli che sono
 inerenti ed indispensabili alla loro esistenza.

III. Abbiamo detto che è bene anche premettere
 alcune nozioni sul modo con cui è andato for-
 mandosi il patrimonio della Chiesa. Tutti gli scrit-
 tori di cose ecclesiastiche si occupano di questo
 argomento e convengono che dapprima la Chiesa,
 ossia, il culto in comune e il sostentamento dei
 ministri del Santuario, traeva i suoi mezzi dalle
 spontanee oblazioni dei fedeli e dalle primizie
 dei prodotti agrarii. Solo più tardi si ebbero dei
 casi di proprietà di fondi in comune tra i fedeli
 e in amministrazione dei Vescovi. La elemosina fu
 uno dei fattori principali del patrimonio della Chiesa
 dopo che fu organizzata e ridotta a regola e
 furono fatti raccoglitori ed amministratori i sac-
 dotti per lo scopo di ripartirla fra il culto e
 gli indigenti. La proprietà ecclesiastica si accre-
 scè e

per i fondi confiscati ai pagani, per le rendite municipali avocate al culto, per le munificenze dei principi. Si accrebbe ancora col culto dei corpi santi, cogli oblati cioè coll'uso invalso che chi entrava in un monastero o si iscriveva ad una Chiesa dovesse offrire a quel sacro luogo i beni che possedeva. L'accrescimento del patrimonio ecclesiastico fu reso più facile dalle agevolazioni date dal diritto canonico e dalle leggi civili nella facoltà di testare a favore delle Chiese senza la osservanza delle formalità prescritte per le liberalità d'altro genere. In molti invalse anche il sistema di donare i proprii beni alla Chiesa ricevendoli poscia a livello con un modico canone per esentarsi dai pubblici aggravii; e fonti non spregevoli di ricchezze furono per la Chiesa la commutazione delle pene canoniche in ammende pecuniarie, il suffragio dei morti e l'accettazione di tutti i legati sia pure con oneri di pietà, di beneficenza e di istruzione.

La comunione di tutti i beni della Chiesa era, come abbiamo già osservato, una impossibilità giuridica e pratica e per questa ragione si ebbe una prima divisione di proprietà fra le diocesi dove la massa dei beni mobili ed immobili era a disposizione del Vescovo e dei sacerdoti che gli stavano a lato. Più tardi si formarono dei centri o patrimoni minori che si chiamarono parrocchie e benefici e per tal modo venne totalmente a scomparire il concetto della comunione patrimoniale. Qui dobbiamo avvertire che l'influenza del carattere universale ed unitario della associazione religiosa e della gerarchia che in lei si è formata,

in qualche parte adombra il concetto giuridico della specializzazione dei patrimoni, come quando avvenga che dalla Santa Sede si impongano sui benefici delle pensioni, o dallo Stato stesso si imponga sotto forma di quota di concorso un prelevamento di rendite, giacchè sia evidente come in ambedue questi casi una parte del patrimonio dell'ente vada a servizio di una finalità che trascende gli interessi del culto locale. Questo non deve essere oggetto di meraviglia perchè è un caso che si ripete più spesso di quello che non si creda nella vita degli enti morali. Vivendo essi infatti per una ragione pubblica talvolta avviene che una parte delle rendite loro abbia ad essere impiegata sotto forma di contributi in scopi che solo mediatamente li riguardano.

La ragione sta in questo che le utilità pubbliche specializzate in determinati enti e a determinati oggetti altro non sono che differenti lati della utilità generale che si sovrappone alla vita di tutte le persone, specialmente morali, sotto una civiltà in cui tutte le forze armonicamente concorrono per aiutarsi a vicenda.

112. Nonostante ciò la proprietà degli Enti ecclesiastici e il godimento di essa è individuale. Nei Capitoli collegiali questa affermazione può sembrare contraddetta dal fatto di aversi in essi una massa di beni che è rimasta indivisa nelle mani del preposto e non ebbe a subire, al pari del restante patrimonio capitolare, la divisione in un numero determinato di prebende. È noto che ciò dipende dalle disposizioni del Concilio di Tren colte quali si volle che un terzo delle rendite d

capitolo fosse erogato in distribuzioni quotidiane ai canonici presenti in coro e ciò per sanzione della legge residenziale e per garantire alla Chiesa un decoroso esercizio del culto.

Quest'ultimo intento permise che anche prima della legge del 1867 esistessero presso i Capitoli alcuni canonici soprannumerarii con stallo in coro e retribuzione di presenza; con voce in Capitolo e diritto di aspettare la prebenda. Ora però dobbiamo osservare che dopo la legge del 15 Agosto 1867 la quale ha lasciato sussistere non il Capitolo ma i 12 canonicati, anche la quota di presenza può ritenersi che formi parte di ogni prebenda canonica, e sia perciò divenuta proprietà individuale, tanto è vero che questa quota passò al Demanio in relazione a ciascuno dei canonicati soppressi, e la medesima quota si devolve per il tempo della vacanza all'Economato, quantunque né il Demanio né l'Amministrazione dei benefici vacanti abbiano obbligo e modo di provvedere al servizio in coro.

113. Ammessa la formazione e la specializzazione del patrimonio ecclesiastico, dobbiamo spiegare in qual modo le cose che ne formano oggetto siano uscite dal patrimonio comune per entrare in quello della Chiesa, e dallo stato normale di laicità in cui si trovavano, tali cose siano passate allo stato di eccezione e artificiale di ecclesiasticità. Ciò avvenne, ed avviene ancora oggi, per una ideale trasformazione la quale si attua con alcune speciali forme volute dal diritto canonico. Esse sono la fondazione cioè la volontà dell'uomo di dedicare le proprie cose a Dio, l'accettazione

che si rivela nella solenne sentenza di erezione in titolo canonico, e nell'assenso della podestà temporale che mette la cosa fuori di commercio.

Queste forme e questi modi di acquisto della proprietà sono senza dubbio ancora oggi permessi alla Chiesa, per modo che non è per nulla impedito ad un cittadino di disporre del suo patrimonio a favore della parrocchia o della diocesi, e la legge civile garantisce le proprietà ecclesiastiche al pari di quelle degli altri enti morali. A nessuno è mai venuto in mente di privare gli istituti della Chiesa di ogni proprietà, o di togliere efficacia giuridica ai vincoli che essi istituti hanno per contratto in loro favore costituito, nè che il culto debba sostentarsi solo per spontanee offerte ed elargizioni, da non uscire mai dalla cerchia delle obbligazioni morali. Noi possiamo sottoscrivere alle parole dell'Audisio: « Non meno delle « civili, le società religiose aspirano e debbono « aspirare a durevole consistenza. Loro non basta « offrire alle generazioni che passano su questa « terra una ospitalità momentanea sotto mobili « tende, ma esse hanno da costruire edificii dove « le generazioni possano succedersi e vivere in « sicura confidenza dell'avvenire. »

Ora dobbiamo vedere più particolarmente di quali enti è o può essere costituito il patrimonio della Chiesa.

114. Gli immobili rustici od urbani della Chiesa soggiacciono a tutte le leggi civili, sia riguardo al loro godimento come rispetto ai pubblici tribut ai casi di espropriazione per pubblica utilità, all ipoteche, alle prove della proprietà, alla esecuzione

Tali beni non sono neppure più protetti dalla inalienabilità e dal carattere di pubblica demanialità che li sottraeva per il passato alle prescrizioni comuni in vantaggio della Chiesa (articolo 2114 Cod. civ.).

Non tutti gli enti ecclesiastici possono possedere beni immobili e perciò nella categoria degli enti conservati occorre fare una distinzione fra quelli ai quali fu lasciata anche colle nuove leggi la libera disponibilità dei proprii beni immobili, e quelli ai quali questa disponibilità fu tolta e chiamare questi ultimi coll'appellativo di convertiti. Le ragioni della conversione sono tutte economiche volendo il legislatore impedire il troppo accumularsi della manomorta immobiliare e volendo ridonare al commercio una ingente massa di beni che, suddivisa fra un maggior numero di proprietari, può rendere più proficuo l'esercizio della agricoltura.

Una prima forma di conversione la si ha in Sicilia colla legge del 18 Ottobre 1860 detta di censuazione dove, a similitudine di quanto era stato fatto col Decreto 19 Dicembre 1838 per alcuni immobili pertinenti ad Enti di regio patronato, fu disposto che i beni rurali ed urbani degli istituti ecclesiastici, anche di patronato regio o laicale, o di pertinenza del patrimonio regolare o sotto qualunque titolo posseduti da Abati, Prelati, conventi, chiese, ecc., dovevano essere divisi in lotti. Quindi, a trattativa privata se si trattava di piccoli lotti, dietro l'esperimento di pubblici incanti se si trattava di lotti maggiori, dovevano esser concessi ai privati i quali diventavano debitori verso l'Ente

ecclesiastico di un canone annuo ed avevano poi la facoltà di affrancarsene. Furono fatte eccezioni per i fondi che dovevano servire al bisogno personale degli ecclesiastici. Scopo della legge essendo quello come si è detto di far progredire l'agricoltura, i concessionarii avevano l'obbligo di migliorare e di fabbricare entro tre anni la casa rurale per il colono, di dissodare, ridurre a cultura, piantare alberi, ecc. Gli atti di censuazione dovevano essere trascritti come quelli che producevano un vero trasferimento immobiliare e l'accollo al censualista dei pubblici tributi. Ogni agricoltore non poteva prendere in enfiteusi che un sol lotto. — La legge del 10 Agosto 1862 n. 743 per la Sicilia estese queste disposizioni a tutti i beni ecclesiastici esclusi quelli delle cappellanie laicali (1) e stabili che i fondi dati in enfiteusi potessero essere liberamente contrattati fra i censualisti salva la divisione del canone. Stabili che il canone era affrancabile in tutto o in parte, escluse il laudemio per i passaggi, ed escluse puranche la prelazione a favore del domino diretto.

In caso di mancato pagamento si verificava è ben vero la devoluzione del fondo, ma l'Ente ecclesiastico aveva l'obbligo di concedere nuovamente ad altri l'enfiteusi, e restava proibita la subenfiteusi. A questa legge fece seguito il regolamento del 26 Marzo 1863 e per l'art. 34 della legge 7 Luglio 1866, dopo che erano state sop-

(1) Si volevano far salvi i diritti di rivendicazione e svincolo a cui già aveva provveduto in Piemonte la legge del 1855 e provvide per tutto il Regno la legge del 1867.

presse le corporazioni religiose aventi i diritti di dominio diretto, fu detto che le operazioni di censuazione proseguivano nell'interesse del Demanio. — La legge di censuazione segnò un grande progresso nell'ordine economico dell'isola, perchè essa si può dire che distrusse l'enfiteusi nel modo come era prima organizzata, da non ammettere cioè la affrancazione del canone ma solo un diritto di prelazione nell'utilista per concentrare in se anche il dominio diretto nel solo caso che il concedente volesse alienare il suo diritto. Essa introducendo la libertà della affrancazione stabilì un principio nuovo altamente liberale che rese compatibile l'enfiteusi anche nella società moderna, tantochè l'istituto così trasformato fu poi con vantaggio mantenuto nel nuovo Codice Civile. Essa distribuì vaste proprietà fra mezzani agricoltori che collo aiuto di modesti capitali e colla industria immediata potessero migliorare e rendere stabile la produttività delle terre.

Con tutto ciò non bisogna credere che l'enfiteusi fosse l'ideale del legislatore italiano. Esso infatti colla legge del 24 Gennaio 1864 n. 1636 aveva reso facoltativo lo scioglimento delle enfiteusi già esistenti, colla legge del 26 Febbraio 1865 per il Tavoliere di Puglia aveva affrancato *ipso iure* i canoni che gravavano le terre della Capitanata trasformando la obbligazione della annualità in un debito di capitale, e accogliendo nell'art. 1564 del cod. civile l'istituto della enfiteusi, aveva fatto per l'utilista una deroga ai principii generali circa la esecuzione delle obbligazioni (art. 1218 e 1123). Più radicale fu pertanto il sistema introdotto dalla

legge del 7 Luglio 1866 per distruggere la manomorta della Chiesa.

115. L'art. 11 stabilisce per massima generale che i beni immobili degli enti ecclesiastici, ad eccezione di quelli appartenenti alle Parrocchie ed alle Chiese ricettizie, sono devoluti allo Stato contro consegna di rendita pubblica, salvo allo Stato stesso di venderli giusta le norme stabilite poi nella successiva legge del 15 Agosto 1867. Coll'art. 18 si eccettuano dalla devoluzione al Demanio e dalla conversione i templi e quegli oggetti in essi esistenti che a termine del codice civile devono riguardarsi come immobili per destinazione (più propriamente oggetti mobili costituenti pertinenze immobiliari). Furono eccettuati gli episcopii, i Seminarii, gli edifici inservienti ad abitazione degli investiti cogli orti, giardini e cortili annessi, gli archivii, le biblioteche, gli oggetti d'arte, i fabbricati dei conventi monumentali (art. 33) e di quei conventi che, passati ai Comuni, dovevano servire per scopi di pubblica istruzione e di beneficenza. La legge 11 Agosto 1870 interpretò la precedente del 1866 nel senso che dovessero soggiacere a conversione anche i beni delle Fabbricerie e delle altre amministrazioni delle Chiese parrocchiali e sussidiarie, dei Santuari ed Oratorii, i beni dei Capitoli e di tutti i Collegi aventi parrocchialità collettiva, espressamente però eccettuando la quof di quel canonico o sacerdote che esercitasse la cura d'anime individuale. Furono eccettuate cave di marmi al servizio dei monumenti delle Chiese, gli edifizii di culto e le case necessar per uso ufficio degli Enti convertiti, od inservier

per l'abitazione dei rettori, coadiutori, cappellani, custodi od inservienti delle Chiese.

La conversione si applicò più rigorosamente alle fondazioni che alle corporazioni, a riguardo delle quali l'interpretazione della legge fu restrittiva. Questo criterio che trova il suo riscontro in quello usato in materia di soppressione, fece sì che prima ancora della legge del 1870 fu applicata la conversione ai beni delle Fabbricerie che sono enti laicali, quantunque la legge del 1866 avesse sempre parlato di enti ecclesiastici e dei beni ecclesiastici. Per converso andarono immuni da conversione i beni dei conservatorii e delle Confraternite, quantunque pur mancando del requisito della monasticità per potersi dire sopprese, avessero indubbiamente il carattere ecclesiastico. (Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia 7 Luglio 1877). Questo principio di ermeneutica legale ha però di recente subito una limitazione quando la Cassazione di Roma si trovò a conoscere del diritto di convertire i beni dell'istituto di *Propaganda fide* e la conversione fu ammessa. Il Procuratore Generale Auriti scrive in argomento: « Basta la ec-
« clesiasticità dell'Ente in senso lato per l'obbligo
« assoluto indeclinabile della conversione dei beni
« immobili. Guai se nello scopo di gratificare una
« benefica istituzione intenta alla propagazione
« della fede e della civiltà in barbare regioni, do-
« vendo pur trovare un testo di legge che giusti-
« ficasse una eccezione in suo favore, si fosse
« ammesso che le Congregazioni ecclesiastiche di
« cui parla l'art. 4 della legge sulle guarentigie
« andassero esenti dalle prescrizioni del nostro

« diritto pubblico sugli enti ecclesiastici conservati.
« Si sarebbe aperta la breccia per ricostituire in
« Roma come centro della cattolicità una immensa
« manomorta ecclesiastica, non solo italiana ma
« mondiale, non a nome di entità giuridiche locali
« ma della Chiesa universale e senza alcuna di
« quelle cautele e limitazioni con cui quasi tutti
« gli Stati civili hanno disciplinato la creazione
« ed il regime della proprietà ecclesiastica. »

Fu intesa con criterii larghi la disposizione che eccettua dalla conversione i benefici parrocchiali, e vi si compresero anche le Cappelle, sedi campestri di coadiutori ma non erette in titolo e quindi enti non strettamente ecclesiastici. La prova della obbligazione permanente di coadiuvare il Parroco fu ammessa facilmente anche quando si poté dimostrare solo l'obbligo dell'investito alla residenza ed alla messa *pro populo*, esclusa l'amministrazione dei sacramenti. Furono anche esclusi dalla conversione le immagini, i simulacri della Vergine, i Sacelli anche provvisti di propria dotazione quando si poté riconoscere che avevano altri scopi oltre a quelli del culto e che gli immobili di cui erano dotati superavano il bisogno della manutenzione del simulacro. Eppure in questi casi eranvi le due condizioni volute dalla legge per applicare la conversione, cioè personalità giuridica e servizio al culto pubblico non parrocchiale (1).

Circa ai Seminarii dobbiamo notare che non vanno soggetti a conversione i locali, anche non annessi al fabbricato principale, dove la gioventù

(1) Cass. di Roma 14 Maggio 1880.

riceve l'istruzione, l'educazione e dove può divertirsi. Siccome poi i Seminarii a termini del Concilio di Trento non dovrebbero avere che le scuole secondarie classiche e teologiche, così alcuni ritengono che non debbano essere esenti da conversione i locali dove si impartisce un insegnamento elementare o superiore di perfezionamento. Ma come già era stato detto per operare l'applicazione della tassa del 30 %, ebbe ad osservarsi che gli scopi della istruzione preparatoria e di complemento e quelli che si vorrebbero far ritenere di pura beneficenza, non sono in sostanza diversi da quelli per cui ha vita il Seminario che è istituto eminentemente ecclesiastico.

Colle leggi del 1866 e del 1870, estese anche alla Provincia di Roma, benchè con qualche modificazione, coll'altra legge del 1873 di cui parleremo fra poco, l'intento economico di impedire agli enti ecclesiastici il possesso dei beni immobili è raggiunto, tanto più che l'art. 32 della legge del 1866 sottopone espressamente alla conversione anche i beni che posteriormente a quelle leggi siano per essere acquistati giusta la legge del 5 Giugno 1850. Ma il voto della Camera elettiva espresso coll'ordine del giorno del 6 Luglio 1870 era di applicare la conversione anche a tutti i beni in servizio delle varie confessioni cristiane eterodosse ed israelitiche, e in questo senso la legislazione non ha provveduto. Oltre a ciò colle disposizioni di legge che andiamo ricordando si sono avuti in considerazione unicamente gli stabili pertinenti alla Chiesa, cioè i diritti di proprietà piena. Ma non si sono menomamente toccate quelle altre

entità giuridiche che medesimamente entrano nel novero dei diritti immobiliari come i censi, canoni e livelli le quali esistono in quanto sussiste il dominio diretto cioè il dominio frazionario del fondo. Si sono infine rispettati tutti i diritti reali quali le ipoteche che gravando le proprietà dei debitori della Chiesa non cessano di essere d'inciampo alla libera contrattazione della proprietà fondiaria.

116. La conversione della proprietà ecclesiastica immobiliare si attua in due modi diversi secondochè si tratta della provincia di Roma o del resto d'Italia.

In Roma per effetto della legge del 19 Giugno 1873 (art. 17) la conversione degli immobili in rendita pubblica è lasciata alle cure degli interessati, sotto la sorveglianza dello Stato. Essi hanno la facoltà di presentare il progetto di vendita all'asta pubblica dei fondi e di impiegare il prezzo retratto in rendita pubblica dello Stato o in titoli italiani del Credito fondiario, gli uni e gli altri intestati all'ente medesimo. Trattandosi di beni incolti l'art. 19, a somiglianza di quanto era stato disposto colla legge di censuazione in Sicilia, ammette che possano essere concessuti in enfiteusi perpetua redimibile a termini del codice civile allo scopo di migliorarli e bonificarli. — Solo nel caso in cui gli Enti interessati si rifiutino esplicitamente o tacitamente di provvedere, interviene l'Autorità.

La conversione operata in questo modo si solve, come ognuno vede, in una semplice trasformazione del patrimonio dell'ente che da stal diviene mobiliare con quella perdita o quel vantaggio che può offrire la condizione del merc

nel tempo in cui avviene la vendita dei fondi e l'acquisto dei titoli dello Stato.

117. Questa conversione differisce essenzialmente da quella a cui in applicazione dell'art. 11 della legge 7 Luglio 1866 sono sottoposti tutti gli altri enti ecclesiastici conservati esistenti nel regno i quali non vendono per proprio conto, ma sono tenuti a rilasciare i loro immobili al Demanio che li fa proprii e li venderà quando e come meglio a lui piacerà e ad esclusivo suo profitto. Il corrispettivo che questi Enti ricevono dal Demanio non è commisurato sul valore venale dei fondi al momento della presa di possesso, ma sulla rendita che a tali immobili fu attribuita allorchè furono denunciati per il pagamento della tassa di manomorta. Il Demanio consegna tale rendita in titoli del consolidato.

La imposizione della tassa di manomorta agli Enti morali, in sostituzione delle tasse di trasferimento alle quali essi Enti per loro natura sfuggono, risale alla legge del 21 Aprile 1862, e perciò la massima parte dei fondi soggetti a conversione già si trovava consegnata al Demanio con denuncia degli amministratori, e il reddito degli stabili era stato stabilito coll'ammontare degli affitti veri o presunti, detratto il carico della imposta fondiaria, e detratta una somma per titolo di riparazioni agguagliata al 4 % della rendita complessiva del fondo trattandosi di fabbricati colonici, e al 15 o al 30 % dell'annuo canone d'affitto delle case ed ipofite. Il reddito risultante da questi accertamenti da queste deduzioni fu il corrispettivo della conversione.

Dove le denunce di manomorta manchino, come facilmente può avvenire per gli immobili di recente venuti in possesso degli Enti, l'annua rendita si determina colle norme predette come se si trattasse di applicare la tassa di manomorta.

118. Si è voluto da alcuni paragonare la conversione alla espropriazione per causa di pubblica utilità, ma il paragonare non regge. Invero la espropriazione si concilia colla inviolabilità della proprietà di cui all'art. 29 dello Statuto, perchè la privazione del fondo viene compensata da un giusto prezzo determinato da perizia. Nella conversione invece il compenso dipende da un titolo, la denuncia di manomorta, posto in essere in occasione di tutt'altro rapporto giuridico, dove l'interesse reciproco degli Enti e dello Stato era invertito. Dobbiamo tuttavia notare che il legislatore col richiamo all'accertamento della manomorta intese di applicare un criterio spedito quale era il riferimento ad una base certa e prestabilita, non senza mancare al principio di giustizia commutativa una volta che l'accertamento era stato fatto dal Demanio in contraddittorio cogli interessati, e in esso doveva presumersi che stasse la verità del reddito. Fu deciso poi che gli aumenti di reddito sopravvenuti dopo l'accertamento per la tassa di manomorta e prima della attuazione della legge di conversione, dovessero essere valutati quando fossero l'effetto della annessione al patrimonio un nuovo elemento produttore di rendita, e ne fossero già variazioni dipendenti semplicemente da un maggiore sviluppo delle forze produttive già preesistenti.

La conversione come l'ha voluta la legge del 1866 è una alienazione forzata del patrimonio immobile o una permuta *ope legis*, ma non può paragonarsi alla espropriazione per pubblica utilità anche perchè non fu permesso agli Enti di operarla direttamente per proprio conto come nella provincia di Roma.

Manca infatti il passaggio diretto dell'immobile dal legittimo proprietario all'opera pubblica o alla pubblica utilità, imperocchè fra gli Enti ecclesiastici e la commerciabilità dei beni che è il fine della conversione si interpone il Demanio. Questi non è sempre mezzo per la esecuzione della legge, ma pone la propria personalità giuridica a servire di erede degli Enti. Ora nessuno può affermare che col passaggio dei beni al Demanio lo scopo economico della legge fosse raggiunto, perchè il Demanio non altro è se non una manomorta autorizzata ad alienare e in questa condizione potevano essere posti gli stessi Enti ecclesiastici per procedere alla alienazione del loro patrimonio stabile sotto la vigilanza dello Stato.

La ragione pertanto della successione dello Stato nei beni sottoposti a conversione sta nei principii fondamentali da cui è regolata la esistenza delle persone giuridiche, le quali appunto perchè dallo Stato e non da altri ripetono l'essere loro, rimangono sotto un più assoluto impero della legge medesima. Il titolo di trasferimento non si deve cercare nella supposta pertinenza dei beni dei corpi morali alla Nazione, e molto meno in un preteso diritto eminente dello Stato su tutti i beni posti sotto la sovranità, ma unicamente nel diritto

di successione che deve invocarsi non solo nel caso di morte civile dell'Ente, ma puranco nei casi in cui la esistenza degli enti conservati sia soltanto modificata. L'art. 2 del Cod. Civ. dice che le persone morali godono dei diritti civili, secondo le leggi. Ora quando avvenga che gli Enti siano sottoposti ad una limitazione di proprietà avviene riguardo ad essi una diminuzione di capo la quale da occasione alla successione del Demanio che è, come è noto, il successore generale degli Enti morali che muoiano in tutto o in parte o non possano possedere.

119. È inutile ragionare della gravissima controversia che occupò per vari anni la giurisprudenza relativa al sapere se la rendita prezzo dovesse iscriversi a favore dell'Ente al netto o al lordo della tassa di ricchezza mobile, perchè a dirimere siffatta questione venne la legge del 2 Gennaio 1876 n. 2902 la quale stabilì che la rendita fosse iscritta al lordo, cioè senza compenso per la ritenuta di ricchezza mobile. Questo fu il secondo esempio di interpretazione autentica data alle leggi ecclesiastiche dal legislatore (art. 73 Statuto) dopo che nel 1870 già era stata interpretata la legge del 1866 sulla conversione nel senso di applicarla anche alle Fabbricerie.

120. A somiglianza della legge di espropriazione per la quale tutti gli oneri del fondo si trasportano sul prezzo che lo rappresenta, e a somiglianza del caso di distruzione della cosa assicurata dove le opposizioni dei terzi si possono far valere sul capitale dovuto dalla società assicuratrice, la legge del 1866 coll'art. 11. disponeva il passaggio sul

rendita di tutti gli oneri afferenti gli immobili. Ma successivamente venne a stabilirsi colla legge dal 1867 la tassa del 30 % su tutta la proprietà ecclesiastica immobiliare e mobiliare, soggetta quindi e non a conversione. Questa tassa straordinaria fu applicata agli Enti soppressi collo iscrivere il 30 % in meno di rendita a favore del Fondo per il culto, e agli Enti conservati col detrarre, in caso di conversione dei loro beni immobili tanta rendita quanta corrispondesse non solo al 30 % dei frutti degli immobili stessi, ma quanta corrispondesse al 30 % di tutta la rendita del patrimonio mobiliare e immobiliare. Con queste rilevanti detrazioni dalla rendita non era certo che i creditori ipotecarii potessero avere il soddisfacimento dei loro crediti. Per mantenere quindi la pienezza e l'efficacia dei diritti dei terzi la legge del 15 agosto 1867 dispose che gli oneri ipotecarii (non i diritti di condominio) avessero a rimanere infissi sullo stabile. Nessun pericolo corre il Demanio di non potere esigere il 30 % o di dovere pagare i capitali iscritti senza rivalsa verso l'Ente, perchè al pagamento della tassa da parte dell'Ente nel primo caso, ed alla radiazione delle ipoteche nel secondo caso, è subordinata la iscrizione della rendita pubblica.

121. La proprietà degli immobili passa nello Stato per il solo fatto della pubblicazione della legge del 1866 a differenza di quanto avviene nella provincia di Roma dove lo Stato per la legge del 19 giugno 1873 non diviene mai proprietario, ma anche se prende possesso degli immobili per operarne la vendita non altra veste assume

che quella di amministratore. La proprietà passa nello Stato non al momento della presa di possesso ma all'atto che è entrata in vigore la legge del 1866 o all'atto che l'Ente ecclesiastico acquista nuovi immobili, nonostante che una contraria teorica abbia potuto sostenersi in base all'art. 61 del Regolamento 21 luglio 1866. Quale efficacia hanno le ipoteche iscritte contro l'Ente dopo la legge del 1866 e prima della presa di possesso? Non dovrebbero averne alcuna posto che la proprietà *obnoxia* già deve ritenersi passata al Demanio, nè contro questi può opporsi la mancanza di trascrizione perchè il suo titolo di acquisto è per sé stesso già pubblico e noto consistendo nella stessa legge di conversione. Ma in questa questione non può negarsi che grande influenza può avere il fatto di trovarsi l'Ente ecclesiastico tuttora intestato nei registri censuarii ciò che è presunzione di proprietà, e il fatto altresì di non essersi dal Demanio fatto qualsiasi atto positivo di immissione in possesso. L'ipoteca validamente iscritta rimane sul fondo a carico del Demanio terzo possessore, che può iniziare il giudizio di purgazione o può accollarla al compratore del fondo stesso, tenendo calcolo del capitale per farne detrazione dal prezzo di vendita.

Il passaggio di proprietà per opera della legge non implica peraltro la immediata decorrenza della rendita a favore dell'Ente giacchè quest'ultimo fino a che non è resa effettiva la presa di possesso, fa suoi i frutti del fondo. Avvenuta la presa di possesso nasce nell'Ente ecclesiastico il diritto di avere la rendita, ma esso non ha però azio

per prefiggere al Demanio un termine nel quale abbia a fare la liquidazione definitiva e consegnare il certificato, essendo questo atto amministrativo a cui non si estende la giurisdizione dei Tribunali. L'autorità giudiziaria può accordare all'Ente una provvisoria e allora si fa luogo alla consegna di quegli acconti di rendita che furono così numerosi sul principio della applicazione della legge.

La legge di conversione è legge territoriale dettata da ragioni di pubblica economia e si arresta pertanto alle frontiere dello Stato. Per questa ragione non potrebbe applicarsi ai beni immobili che un Ente conservato possedesse all'estero, ma dovrebbe invece applicarsi ai beni che un Ente conservato ed esistente all'estero avesse in Italia. Un Ente conservato con sede in Roma non potrebbe pretendere l'applicazione della legge del 1873 ai beni immobili situati fuori della provincia romana, e un Ente conservato esistente in una qualunque regione d'Italia potrebbe reclamare l'applicazione della legge del 1873 per i beni che avesse nella provincia di Roma.

122. Passando a parlare del patrimonio mobile che appartiene agli Enti ecclesiastici accenneremo anzitutto ai numerosi censi, canoni e livelli in natura e in denaro i quali gravando la proprietà fondiaria dei debitori dovrebbero secondo i principii del diritto comune piuttosto classificarsi fra le proprietà immobiliari sebbene non siano diritti di condominio. Abbiamo già osservato che la legge di conversione non si è estesa a loro, ma vi ha però la legge del 24 gennaio 1864 n. 1636 che

ne ammette l'affrancazione, e le leggi del 19 maggio 1864 n. 1703 e 8 giugno 1873 che ne prescrivono la commutazione in denaro. I capitali assicurati o non con ipoteca vengono dati a mutuo con interesse, avendo la Chiesa dovuto recedere dalle teoriche dell'antico diritto canonico contrarie alle leggi naturali della economia secondo le quali era vietato la stipulazione di qualsiasi anche modico frutto del denaro.

Parte notevole del patrimonio mobiliare è anche la rendita pubblica dello Stato la quale va soggetta a tutte le norme della legge organica sul Gran Libro del Debito Pubblico del 19 luglio 1861. È intestata all'Ente, si paga a semestri posticipati ed è soggetta alla ritenuta di ricchezza mobile.

Fanno parte del patrimonio mobile le prestazioni sorrette da titoli o da consuetudine che vengono corrisposte agli Enti ecclesiastici dai Comuni con stanziamento annuale in bilancio. Alcune servono al sostentamento del Parroco e sono iscritte negli atti costitutivi del beneficio che non avendo patrimonio proprio si chiama mercenario. Altre servono per certe determinate funzioni o per prediche. Le numerose questioni che si agitano circa la obbligatorietà di queste prestazioni e circa il possesso capace di condurre alla prescrizione acquisitiva, si aggirano sulla interpretazione dei titoli costitutivi, sulla natura continuativa o no dell'obbligo dei Comuni, e sulla interpretazione dell'art. 3 della legge 14 giugno 1874 n. 1961. Qui non è il luogo di soffermarvisi. Dobbiamo invece parlare di una fonte importante di redditi mobiliari, cioè delle decime.

123. Nei tempi in cui la Chiesa esercitava diritti quasi sovrani ebbero origine le decime, che altro non sono se non imposizioni o tributi stabiliti a favore della Chiesa stessa per il mantenimento del culto. Sotto il nome di decime si ebbero è ben vero anche le imposizioni dei Baroni ma di questo genere speciale di decime propriamente dette feudali non è ora il caso di occuparci, tanto più che sono cadute col cadere della feudalità. Le decime ecclesiastiche furono imposte sul reddito fondiario (reali) o sul reddito mobiliare (personali) e si dovettero corrispondere in natura in ragione di una quota parte dei prodotti. Erano dovute secondo le leggi della Chiesa anche dagli eretici per il solo fatto di trovarsi essi per il battesimo avuto a far parte della Chiesa, e perchè i sacramenti erano a loro disposizione. Quelle reali erano poi dovute anche dai non battezzati che avessero la proprietà dei fondi gravati.

Fra le decime esiste una distinzione fondamentale che è base della legislazione vigente. Esse sono sacramentali (in alcuni luoghi sono dette ecclesiastiche) in quanto sono corrisposte come corrispettivo della amministrazione dei sacramenti. Le altre sono dominicali e dipendono da titolo civile o da altra causa legittima. La Chiesa aveva decime dell'una e dell'altra natura. Ragioni di pubblica economia e di pubblica moralità consigliavano la abolizione di tutte le decime come quelle che, fossero esse sacramentali o dominicali, gravavano ingiustamente sulla proprietà fondiaria e sulla industria. Ma il legislatore non poteva ledere i diritti di coloro che avendo comperato

taluna di tali decime dalla Chiesa per atto a titolo oneroso, avevano ragione di riguardare tali prestazioni come una parte del loro patrimonio protetto dalla inviolabilità di cui all'art. 29 dello Statuto. Per questa ragione la abolizione delle decime ordinata dalla legge del 14 luglio 1887 riguarda unicamente le decime sacramentali, mentre le altre tutt'ora sussistono a favore della Chiesa o dei privati, salva la loro commutazione in denaro e il diritto di affrancazione.

Nei riguardi della Chiesa, prima ancora della legge predetta, talune decime erano state abolite, ma non in modo uniforme per tutte le provincie d'Italia, ed in alcune provincie anzi nessuna disposizione era stata pubblicata. In Toscana erano state abolite col D. 21 gennaio 1860 tutte le decime parrocchiali senza distinzione fra quelle dominicali e sacramentali, ma la soppressione non si estendeva alle decime appartenenti agli altri benefici ecclesiastici. In Sardegna per effetto della legge 15 aprile 1851 l'abolizione era stata completa ad eccezione delle decime corrisposte ai privati. In Sicilia per effetto del Decreto 4 ottobre 1860 erano state abolite le sole decime personali, mentre quelle reali dovute alla Chiesa erano state semplicemente dichiarate redimibili al 5 %. Nell'Umbria per effetto del decreto 29 ottobre 1860 il diritto a percepire le decime per legge e i consuetudine a favore dei ministri della religione era abolito, ma con ciò mentre erano conservate le decime a favore di privati, non venivano neppure ad essere toccate le decime risultanti un titolo (contratto o sentenza). Solo nel Duc-

di Parma per effetto della legge francese del 1789 tutte le decime, fossero sacramentali o dominicali, erano state abolite, mentre poi nelle provincie napoletane le decime dominicali avevano continuato a sussistere e soltanto era stata sospesa la esazione delle sacramentali per effetto del Decreto 7 gennaio 1861.

Tutte le leggi che ora abbiamo enumerato partono da ragioni di pubblica economia e di ordine pubblico, e il decreto toscano qualifica le decime parrocchiali resto di tempi infelici, come quelle che danno occasione a dispute fra il curato e i parrocchiani, sono un vincolo della proprietà fondiaria e costituiscono un concorso ineguale dei contribuenti alla spesa del culto cattolico. Tali leggi hanno però anche cura di non arrecare colla abolizione, pregiudizio soverchio alla condizione patrimoniale degli investiti, e dispongono a favore dei medesimi collo istituto delle congrue e degli assegni di cui parleremo fra poco.

124. Il principio generale dà cui parte la legge del 14 luglio 1887 consiste nella presunzione che ogni prestazione che si da alla Chiesa ed ai suoi ministri è decima abolita se non si provi che è canone o censo redimibile.

L'abolizione delle decime corrisposte per l'amministrazione dei sacramenti o per altri servizi spirituali ai Vescovi, ai ministri del culto, alle Chiese, alle Fabbricerie o ad altri corpi morali che hanno per scopo un servizio religioso risulta dall'art. 1 della legge, mentre tali decime rimangono sussistenti e devono ritenersi senz'altro avere assunto carattere dominicale se sono corrisposte

ai privati. L'abolizione delle decime sacramentali è fatta in riguardo agli Enti ecclesiastici non meno che in riguardo al Demanio, all'Amministrazione dell'asse Ecclesiastico in Roma, al Fondo per il culto, ed è fatta ancorchè tali decime sacramentali oltre avere origine e titolo in un atto della giurisdizione ecclesiastica, abbiano anche fondamento in una convenzione o in una sentenza. Sono abolite anche se prima della legge dell'87 siano state commutate in denaro.

Ma gli Enti morali sopra indicati possono possedere al pari dei privati delle decime dominicali e in genere delle prestazioni fondiari perpetue consistenti in quote di frutti che si pagano in natura. Queste prestazioni sono senza dubbio mantenute.

Abbiamo ora accennato che le decime sacramentali dovute al Demanio e al Fondo per il culto sono senz'altro abolite. Quelle dovute ai benefici sono provvisoriamente conservate a favore di quei sacerdoti che al momento della pubblicazione della legge 14 luglio 1887 erano nel legale possesso del beneficio. Quelle infine dovute alle Chiese, alle Fabbricerie ed agli altri corpi morali che hanno per scopo un dato servizio religioso sono mantenute provvisoriamente in favore degli investiti, limitatamente alla quota che secondo le leggi e le consuetudini ora vigenti va ad esclusivo loro profitto (vedi n. 74). Risulta da ciò che fino a quando durino gli effetti transitorii dello stato di possess quale era al 14 luglio 1887, talune decime sacramentali anzichè abolite sono mantenute per intere e talune altre sono mantenute con riduzione,

cioè continuano a sussistere per quella sola quota che va a profitto degli investiti.

Di queste decime sacramentali non abolite la legge ordina la immediata commutazione in denaro, ma l'affrancazione non ne è ammessa. La ragione è evidente. L'affrancazione delle sacramentali non potrebbe farsi che tenendo calcolo dell'età degli investiti e dovrebbe effettuarsi a favore degli investiti medesimi, non in vantaggio del beneficio, perchè col cessare la attuale investitura del provvisto cessa il diritto alla loro esazione. Ora l'affrancazione in questo modo operata avrebbe turbato l'andamento amministrativo del beneficio, autorizzando i sacerdoti ad una anticipata percezione di frutti, ciò che è contro ogni regola riguardante il godimento dei beni. Nella sua seconda parte la legge ammette la commutazione in denaro e la affrancazione delle decime dominicali dovute alla Chiesa o ai privati e per ciò si riporta alle norme contenute nelle precedenti leggi 8 giugno 1873 n. 1389 e 29 Giugno 1879 n. 4946.

Questo è lo stato delle variazioni apportato dalla recente legge del 1887 alla consistenza patrimoniale dei benefici in riguardo alle decime, e noi non crediamo qui di dovere insistere sull'argomento per esporre le varie controversie a cui può dar luogo l'applicazione della legge stessa in quanto sia da essere studiata e dichiarata la natura delle singole prestazioni pretese o negate. La sentenza 2 giugno 1890 della Cassazione di Firenze (1) ha

(1) *Rivista di Diritto Ecclesiastico*, anno 1890, pag. 132.

su questo proposito dichiarato che le essenziali caratteristiche della decima dominicale si riscontrano quando essa costituisca porzione di patrimonio ecclesiastico, sia corrisposta costantemente in una data misura al beneficio meglio che all'investito, sia inerente al fondo e non dipenda dallo stato civile del possessore nè dalle credenze religiose, dal domicilio o dimora del medesimo, e colpisca non già lo intero territorio della parrocchia ma una parte soltanto.

Osserveremo che nel dubbio se una decima sfornita di titolo fosse sacramentale o dominicale per lungo tempo la Chiesa ha preferito accampare la presunzione della sacramentalità, perchè questa presunzione fondandosi sulla natura ecclesiastica dell'Ente creditore, facilitava al medesimo la riscossione del credito e rimetteva l'onere della prova in contrario a carico di colui che sosteneva di non essere tenuto al pagamento. Nello stesso senso il Demanio convenne per molto tempo in cotale presunzione quando volle applicare agli investiti la imposta sulla ricchezza mobile. Ora che la legge ha abolito le decime sacramentali, la Chiesa non può cambiare la presunzione di diritto che esse sieno appunto di questa natura allo scopo di ottenerne la conservazione, come non lo può il Demanio per negare lo sgravio dalla imposta che colpirebbe un cespite non più sussistente.

Prima di chiudere l'argomento dobbiamo ricordare che la nuova legge, a differenza di altre leggi anteriori, non ha tolto alla Chiesa il diritto di esigere le decime dominicali, e non ha tolto

agli investiti il diritto di esigere anche quelle sacramentali mentre alcune leggi precedenti le avevano senz'altro tolte di mezzo. Ritengono alcuni che la legge deve avere abrogato, atteso il suo carattere generale, ogni disposizione anteriore sulla materia e che avendo pertanto revocato tutte le abolizioni anteriori, siano di conseguenza risorte a favore della Chiesa le decime dominicali dove erano state abolite, e siano pure risorte a favore di quegli investiti che si trovavano al possesso del beneficio nel 14 luglio 1887 anche le decime sacramentali. Questa teorica a nostro avviso è inaccettabile perchè i diritti già esistenti in forza di una legislazione precedente non hanno potuto rivivere senza una espressa disposizione del legislatore, neppure a favore di colui che investito del beneficio al pubblicarsi della anteriore legge abolitiva si fosse trovato per avventura ancora al possesso della prebenda al pubblicarsi della legge del 1887, e non dobbiamo neppure omettere dal considerare che se in passato molte decime dominicali e sacramentali furono abolite, in pari tempo il legislatore compensò gli investiti cogli assegni di congrua. L'unica eccezione dovrebbe farsi per coloro che nel luglio 1887 erano investiti di benefizii nelle provincie napoletane, perchè ivi non ebbe luogo l'abolizione delle decime ma ne fu semplicemente sospesa la esazione. Cessata questa sospensione riprende il suo corso l'azione legale per ripetere il credito non oltre i cinque anni per gli arretrati, e prosegue fino alla morte alla cessazione dell'ufficio dell'investito, salva diminuzione della congrua che fosse stata as-

ségnata in compenso della sospensione medesima.

125. A costituire il patrimonio di taluni Enti ecclesiastici e più particolarmente delle Mense Vescovili e dei benefici curati entrano le congrue o assegni di congrua che altro non sono se non annualità che lo Stato corrisponde a quegli investiti i quali non raggiungano, se Vescovi il reddito annuo di L. 6000, se parroci quello di L. 800. Da questi assegni possono essere escluse giusta l'art. 28 della legge 7 luglio 1866 le parrocchie che per la loro piccolezza converrebbe sopprimere e che hanno una popolazione non superiore ai 200 abitanti (1). Fondamento giuridico dell'istituto della congrua non può essere secondo i principii del nuovo diritto pubblico l'interessamento che taluni ritengono debba avere lo Stato affinché sia mantenuto il culto, giacché è inutile ripeterlo, il culto è atto essenzialmente volontario cui deve provvedere la pietà dei fedeli e il patrimonio della Chiesa. A questo principio non si informa il Decreto Farini del 19 gennaio 1860 dove si stabiliscono le congrue per l'Emilia e si leggono queste parole: « Considerando che la povertà in cui vivono non pochi parroci offende la maestà del sacerdozio e la dignità di un popolo civile, che la parte fatigante del clero che si immedesima coi dolori e coi bisogni del popolo merita le

(1) Con questo istituto tutt'affatto civile non è da confondersi la *portio congrua* di cui parlano tutti i canoni, la quale forma parte della stessa entità patrimoniale dei benefici.

« sollecitudini di un libero governo nazionale, ecc. »
Del pari col R. D. 5 marzo 1863 è detto che le rendite della Congregazione della Basilica di Superga sono destinate per sussidii ed assegni temporanei e vitalizii a beneficio dei sacerdoti chiari per ingegno, dottrina e servigi resi alla Chiesa od allo Stato, e singolarmente benemeriti del Governo nazionale. Ora è chiaro che lo Stato non può mettersi sulla via dei sussidii diretti a lenire miserie o a ricompensare i meriti, e non ha poi competenza per apprezzare il valore fra le persone degli stessi ecclesiastici. Il fondamento giuridico delle congrue è tutt'affatto patrimoniale e consiste nella diversa destinazione data dallo Stato a non pochi beni ecclesiastici che appartenevano ad Enti soppressi e nella abolizione delle decime, non meno che nella avulsione di una parte (30 %) del patrimonio di taluni Enti conservati.

Noi vediamo che prima ancora della unificazione italiana nel Reame di Napoli lo stabilimento delle congrue a favore del clero più bisognoso era divenuto una conseguenza della abolizione delle decime sacramentali come appare dal dispaccio del 25 luglio 1772. Se le decime furono colà mantenute di fatto quali le trovò il Decreto Garibaldi del 1860 ciò dipese dal non essere state le congrue effettivamente stabilite. Imperocchè per quanto a rigore di giuridico ragionamento non possa ad un cittadino derivare una azione di risarcimento per il danno patrimoniale che a lui procuri una legge di ordine pubblico, e tale era senza dubbio quella abolitiva delle decime, è però certo che i ministri del Santuario venivano a

ricevere dalla abolizione delle decime una tale diminuzione di patrimonio, da non potere in molti casi più sostentarsi e proseguire nell'esercizio del ministero sacerdotale. Bisognava pure che lo Stato in qualche modo provvedesse a sostituire con altri mezzi le decime, in specie là dove esse costituivano il principale provento del Beneficio. Così in compenso delle abolite decime ecclesiastiche le congrue furono stabilite in Piemonte a favore del clero Sardo colla legge del 23 marzo 1853, a Napoli col decreto Farini del 7 gennaio 1861, nell'Umbria col Decreto Pepoli del 29 ottobre 1860, e in compenso della eventuale ristrettezza economica in cui potevano venirsi a trovare i Vescovadi per l'imposizione della tassa del 30 % furono stabilite coll'art. 19 della legge 15 agosto 1867 (1). Oltre l'art. 28 della legge 7 luglio 1866 si ha l'art. 2 n. 3 della legge 19 giugno 1873 che fissa la congrua dei Parroci di Roma a L. 3000. Più di recente furono stabilite nuove congrue in compenso delle decime abolite colla legge del 14 luglio 1887 per i Vescovi fino al reddito di L. 6000, per i Parroci fino al reddito di L. 800 da non eccedere però in nessun caso l'ammontare delle decime perdute.

Le congrue non possono essere dovute che dalla causa del culto, cioè dalla Amministrazione del Fondo per il Culto e dagli Economati Generali (art. 6 legge 15 agosto 1867). Questi ultimi

(1) Il supplemento di rendita di cui all'art. 19 della l. del 1867 è un diritto che non compete solo ai Vescovi si trovavano investiti alla pubblicazione della legge, anche ai successori. Cass. Roma 15 dicembre 1885.

quando amministrano le rendite del Beneficio vacante, non continuano a percepire la congrua già pagata al cessato investito dal Fondo per il culto, ma devono invece fornire un supplemento di congrua a chi interinalmente adempie per ordine della Chiesa le funzioni spirituali. La misura degli assegni però da darsi a questi Economi spirituali varia da provincia a provincia. In Sardegna sono in vigore i decreti 30 giugno 1881 e 26 marzo 1886, nel napoletano v'è l'art. 46 del Regolamento 8 dicembre 1861, in Sicilia l'art. 57 del Regolamento 26 dicembre 1865 e nelle provincie liguri e parmensi l'art. 40 del Decreto Imperiale 30 dicembre 1809.

126. La massima che le congrue sono dovute dalla causa del culto soffre una eccezione nel Napoletano dove si ritengono tuttora in vigore i reali dispacci del 26 luglio e 19 settembre 1772 che pongono le congrue a carico dei Comuni. È certo che in quelle provincie dopo la abolizione delle decime i benefici parrocchiali, che da esse traevano la rendita principale, abbiano da avere un assegno, ma è una anomalia che il pagamento ne incomba alla comunità la quale si alimenta colle imposte pagate anche da coloro che non approfittano del servizio religioso. Ma l'obbligo dei comuni napoletani si ritenne fino ad ora sussistente nonostante la legge comunale del 1865, nonostante la istituzione del Fondo per il Culto nonostante il nuovo diritto pubblico. Ora è venuto l'art. 2 della legge 14 luglio 1887 che dal 1° luglio 1892 in avanti porrà tali congrue a carico del Fondo per il culto.

127. Le leggi anteriori a quella del 7 luglio 1866 fissavano gli assegni di congrua in misura disuguale secondo le varie provincie d'Italia, e così in Toscana ad annue L. 480, nei Ducati parmensi a L. 540, in Lombardia col Decreto del 21 dicembre 1807 a L. 500, in Piemonte colla legge del 1855 a L. 1000, nel Napoletano senza determinazione di somma. La legge del 7 luglio 1866 le fissa in L. 800. Ora se questa legge arrecò un miglioramento alla condizione di tutti quei parroci il cui reddito non raggiungeva le L. 800, potè dubitarsi se dovesse essere applicabile a quelli che già godevano di un reddito superiore. Da una parte si disse che la legge del 66 era *novativa* da non tollerare trattamenti diversi per diversità di statuti e di regioni. In opposto si osservò che la legge del 1866 vuole soccorrere i parroci bisognosi e non pregiudicare i meglio provveduti e che *in odiosis* l'interpretazione della legge deve essere restrittiva. Anche il Direttore Generale del Fondo per il culto nella relazione del 1888-89 si domanda: dove sta scritta la riduzione delle congrue antiche? Il Consiglio di Stato con parere del 28 ottobre 1885 avisò per il mantenimento degli antichi assegni.

Questa questione fu agitata non tanto a riguardo di coloro che già erano investiti in Piemonte dei benefici al pubblicarsi della legge del 1866, *qua-* a riguardo dei nuovi provvisti i quali non av-bero dovuto subire veruna diminuzione; ma questione non è strettamente di indole legale

Tutte le leggi che abbiamo enumerate, compri quella del 1866, non stabiliscono il diritto ad a-

un assegno fisso, ma determinano solamente un *maximum* di sussidio a cui lo Stato può giungere compatibilmente colle risorse del bilancio dei culti, nè i provvisti hanno dei veri diritti da far valere. La Cassazione di Roma anzi colla sentenza del 5 gennaio 1881 ha dichiarato che il Fondo per il culto dovendo provvedere alle congrue solo in caso di eccedenza delle entrate, non ha obbligazione giuridica e può quando crede revocare gli assegni. Ciò è tanto vero che la stessa legge del 1866 non fu ancora completamente attuata. Invero per molto tempo le congrue furono mantenute nella misura delle leggi precedenti e solo col 1 gennaio 1887 fu possibile portarle a L. 500. Col 1 gennaio 1888 si accrebbe a L. 600 e col 1 gennaio 1891 a L. 700. A mano a mano che sarà possibile il Fondo per il culto darà piena esecuzione alla legge del 1866 in vantaggio di quei 9246 parroci che in Italia non hanno un reddito che raggiunga le L. 800.

128. Una fonte di reddito degli Enti ecclesiastici è la questua che fu abolita nell'Emilia col Decreto 19 gennaio 1860, in Napoli col Decreto 17 febbraio 1861, nell'Umbria col Decreto 11 dicembre 1860 e nelle Marche col Decreto 3 gennaio 1861, tantochè oggi non è permessa se non nell'interno delle Chiese. L'art. 84 infatti della nuova legge sulla pubblica sicurezza così si esprime: L'autorità di p. s. del circondario potrà permettere nel territorio di sua giurisdizione questue o collette per scopo filantropico, scientifico o di beneficenza o per sollievo di pubblici infortunii fissandone le norme e la durata. Ogni altra

« questua o colletta, comprese le questue religiose
 « fuori dei luoghi destinati al culto, è punita col-
 « l'arresto fino ad un mese. »

L'applicazione di questo articolo ha dato luogo a dubbii imperocchè se fu nell'intendimento del legislatore di prevenire gli abusi temibili a danno della buona fede e della moralità pubblica da parte di chi si facesse a raccogliere offerte con mendaci pretesti di religione, non è men vero che sembra eccessivo il contemplare nell'art. 84 della legge sulla pubblica sicurezza il caso di un parroco che sollecita dai suoi parrocchiani le usate prestazioni le quali stante le scarse rendite del beneficio sono necessarie al suo sostentamento. Sembra a molti che non debba in questa fattispecie essere invocato il titolo della legge che comprende le disposizioni relative alle classi pericolose della Società. Per le Fabbricerie lombarde fino ad ora è stato in vigore l'art. 20 della circolare 15 settembre 1807 che permette la questua dei morti e l'ordinaria questua per la Chiesa fatta dai Fabbricieri, onde si è dubitato se questa disposizione avesse avuto una deroga dalle disposizioni della nuova legge. Il consiglio di Stato col parere del 16 maggio 1890 ha ritenuto che la disposizione del 1807 relativa alle Fabbricerie sia tuttora in vigore. Ha ritenuto poi anche che l'articolo 84 della legge sulla pubblica sicurezza non sia da applicarsi alle oblazioni che i cappellani e campanari si recano a raccogliere dalle famiglie dei parrocchiani.

129. Fonte di reddito per le Fabbricerie scò
 la locazione delle sedie e banchi in Chiesa e

cassette delle elemosine e le oblazioni volontarie fatte dai parrocchiani. Non hanno più alcun diritto sul prodotto spontaneo dei terreni che servono ad uso di cimiteri e sulle spese di inumazione dovendosi ritenere abrogato in questa parte l'art. 36 del Decreto Imperiale 30 Dicembre 1809 per le provincie di Parma, Piacenza e Liguria. Alle Fabbricerie è interdetto per l'art. 65 dello stesso decreto esigere qualsiasi tassa di ingresso nelle Chiese.

CAPITOLO X.

Amministrazione.

Sommario. — **130.** Lo Stato detta le norme di amministrazione agli enti ecclesiastici. — **131.** Amministrazione dei benefici. — **132.** Restauri ai fabbricati. — **133.** Obbligo dei Comuni. — **134.** Fondi rustici ed urbani. Prestazioni. — **135.** Valore probatorio dei registri di amministrazione. — **136.** Privilegi per l'esazione delle rendite. — **137.** Imposta fondiaria, manomorta, ricchezza mobile — **138.** I creditori dell'investito. — **139.** Cambiamento dell'amministrazione. Aggiusti di rata. — **140.** L'amministrazione dei Seminarii. — **141.** L'amministrazione delle Fabbricerie. — **142.** e di altri enti speciali.

130. Un complesso di norme legislative e regolamentari dirige l'amministrazione degli istituti ecclesiastici e limita l'arbitrio di coloro che sono preposti alla loro gestione. Fino a che non venga la legge promessa sul riordinamento della proprietà ecclesiastica queste norme conviene cercarle in una congerie di provvedimenti parziali in gran parte anteriori al nuovo diritto ecclesiastico, e che riflettono l'una o l'altra delle provincie del Regno, d'onde una grande incertezza ed una deplorabile diversità di trattamento. M anzitutto bisogna premettere una osservazione

generale che chiarisce la ragione del perché le norme di amministrazione abbiano ad essere dettate dallo Stato.

È stato detto che il patrimonio ecclesiastico appartiene alla Nazione piuttosto che alla Chiesa e la sentenza è vera, quando per nazione si intenda non lo Stato ma la società organicamente costituita. Peraltro fino a che gli Enti ecclesiastici sono considerati dal Codice Civile come persone e godono dei diritti Civili, non può ammettersi che ad essi possa negarsi il diritto di proprietà, giacché siffatta negativa porterebbe di conseguenza la confisca del patrimonio e la loro soppressione. Gli Enti della Chiesa hanno giuridicamente parlando un patrimonio proprio che è condizione indispensabile alla loro entità giuridica. Però questo patrimonio non può essere da loro amministrato che in stretta relazione al loro fine e sotto la vigilanza dello Stato, non diversamente da quanto avviene per tutti gli altri corpi morali che ripetono la loro vita dalla legge e la loro vitalità dal continuo e incessante riconoscimento dello Stato. In questo senso e non diversamente i beni della Chiesa come quelli dei Luoghi Pii e di tutte le altre istituzioni perpetue a scopi di generale utilità sono beni della nazione. Benché tutto ciò sia evidente, pure la affermazione che nega alla Chiesa la proprietà dei suoi beni ricorre assai di frequente, specialmente quando si tratta di frenare la libertà di amministrazione degli investiti. Ciò dipende da questo che nella Chiesa vi sono istituti amministrati da persone che non hanno interesse personale nell'impiego delle ren-

dite, ma nello stesso tempo sonvi pure istituti dati in amministrazione a quei medesimi sacerdoti nell'interesse personale dei quali devono devolversi, almeno in gran parte, le rendite. Enti di questo genere sono i benefici. Ora questa specialissima condizione di cose che in ogni altro ente morale darebbe luogo alla assoluta incompatibilità di amministrare nel beneficiato, è per la Chiesa un modo di essere consacrato dal tempo e dall'uso che impone allo Stato una vigilanza diretta, affinchè la proprietà ecclesiastica non abbia ad essere manomessa.

131. Qui per prima cosa dobbiamo parlare delle norme che regolano l'amministrazione dei benefici, cioè delle Mense Vescovili, Parrocchie, Vicarie, Canonicati, ecc. L'amministrazione di questi enti è semplice e non ordinata ed ha forme rudimentali perchè non ha specializzazione di funzioni, è retta da una persona sola e somiglia alla gestione di un privato. Questa persona è l'investito (Parroco, Vicario, Vescovo, ecc.), il quale dal giorno in cui fu accordato il *R. Exequatur* o il *R. Placet* ha il diritto alla amministrazione dell'ente e alle sue rendite (R. D. 25 Giugno 1871 N. 320). L'art. 6 del Decreto imperiale del 6 Novembre 1813 dice che i titolari dei benefici hanno un diritto di usufrutto, ma questo è un diritto che si differenzia dall'usufrutto ordinario, giacchè per la continuata e non mai interrotta successione degli investiti, l'idea della proprietà svanisce rimanendo essa assorbita in quella di godimento che mai non viene a consolidarsi col dominio.

L'obbligo principale che incombe all'investit

è quello di conservare il patrimonio dell'ente, quindi ogni alienazione di capitale è per regola vietata.

La rigorosa conservazione del patrimonio è una conseguenza del carattere di trasmissibilità che è insito nella proprietà beneficiaria la quale deve essere mantenuta integra perchè non ne venga danno ai successori o l'Ente più non si trovi in grado di funzionare per gli scopi che costituiscono la sua finalità. L'art. 434 del Codice Civile mantiene in vigore le disposizioni che su questo proposito si avevano nelle antiche leggi, ed è quindi tuttora da invocarsi l'art. 8 del Decreto imperiale del 6 Novembre 1813 per il Regno italico, secondo il quale sono vietate ai titolari e dichiarate nulle tutte le alienazioni, permutate, stipulazioni di ipoteche concessioni di servitù e in generale qualunque disposizione che possa variare la natura dei beni o cagionare una diminuzione nei loro prodotti. Per gli ex Stati Sardi devono invocarsi disposizioni consimili che si contengono nelle R. R. Patenti del 19 Maggio 1831, e per l'ex reame delle due Sicilie quelle del R. D. 1 Dicembre 1833. Queste disposizioni tutte peraltro prevedevano il caso che per evidente utilità dello stesso Ente la alienazione dovesse permettersi e subordinarono l'atto alla approvazione preventiva della Autorità giudiziaria a quella guisa che era disposto per i beni dei minori.

Il R. D. 22 Marzo 1866 N. 2832 ha disciplinato la materia concernente questa autorizzazione per tutto il Regno, e per tutti gli istituti ecclesiastici ad eccezione però delle Fabbricerie. Quel Decreto

attribuisce al Ministero di Grazia e Giustizia, sentito nei casi più gravi il Consiglio di Stato, la facoltà di autorizzare le vendite, permutate, concessioni di enfiteusi o di rendita, affrancazioni volontarie di censi o canoni, costituzioni di servitù passive, rinuncia a quelle attive, transazioni, atterramento di piante d'alto fusto, costituzioni di ipoteca, consensi alla cancellazione di iscrizioni ipotecarie. Ivi è pure delegata ai Procuratori Generali, sentito l'avviso dell'Economato, la facoltà di autorizzare la vendita previo l'esperimento dell'asta pubblica di beni o di piante per un valore non eccedente le L. 500. Verificandosi in questi casi le alienazioni, come anche in seguito ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, è principio fondamentale che il prezzo ricavato debba essere impiegato in modo profittevole e sicuro per l'Ente. Il Decreto del 1833 sopra richiamato e tuttora vigente nelle provincie napoletane prescrive che i capitali eccedenti i mille ducati non possono investirsi in privati se non dietro l'esperimento delle pubbliche aste, e che nei contratti di mutuo deve dichiararsi che i debitori restituendo a suo tempo il capitale lo faranno accertandosi del reimpiego della somma, sotto pena in caso contrario di dovere pagare due volte. Veramente l'impiego dei capitali nei privati non era negli intendimenti del governo napoletano quando colla circolare del 14 Gennaio 1826 diceva che le somme degli Enti ecclesiastici dovessero investirsi in rendita pubblica, si perchè questa non va soggetta alle vicende cui ogni giorno soggiacciono i patrimoni delle particolari famiglie.

si perchè non porta imbarazzo di amministrazione. Ma il sistema dei mutui nei privati non fu peraltro proibito come quello che può essere convenientissimo all'Ente morale, quando il debitore sia persona solida o abbia dato conveniente ipoteca. Nelle altre provincie del Regno la materia è disciplinata dal R. D. 22 Marzo 1866 N. 2832 sopra richiamato. Una circolare ministeriale del 21 Maggio 1879 per evitare ogni disperdimento o sottrazione di somma, prescrive poi che le somme pagate dai debitori abbiano ad essere direttamente versate in Tesoreria contro rilascio di vaglia del Tesoro o di quietanza di deposito secondo che il reimpiego consista nell'acquisto di rendita pubblica o in altri usi.

Le iscrizioni ipotecarie sono validissime garanzie per la conservazione dei capitali attivi, e per l'esazione dei crediti, ma gli Enti ecclesiastici non godono per il nostro Codice Civile di qualsiasi speciale privilegio, a differenza di quanto, come è noto, fu accordato allo Stato. La materia poi che concerne la cancellazione di tali ipoteche, a similitudine di quella della vendita o del ritiro dei capitali, è regolata dalle disposizioni del R. D. 22 Marzo 1866 sopra ricordato (1).

Anche l'acquisto della proprietà va soggetto, oltre che per altri motivi anche nello stesso interesse dell'Ente, alla autorizzazione di cui nella legge del 5 Giugno 1850 e al R. D. 26 Giugno

(1) È abrogato il R. D. 9 Maggio 1861 N. 22 promulgato in via transitoria per le Marche e l'Umbria.

1864, inquantochè talvolta l'acquisto può essere di danno allo stesso Ente che riceve. Del resto poichè le donazioni sono nella maggior parte dei casi di giovamento, corre l'obbligo ai notai, a mezzo dei quali sono fatte, di darne notizia alla Autorità, (art. 67 Decreto 1813).

L'investito rappresenta l'Ente tanto nelle questioni di proprietà, quanto nelle questioni possessorie ed ha l'obbligo di conservare il possesso dei beni difendendolo da tutte quelle turbative che possono interromperlo o renderlo meno pieno, pacifico e tranquillo. Occorrendo iniziare un giudizio le cui conseguenze possono essere per avventura pregiudizievoli al beneficio, egli deve riportare una preventiva autorizzazione dal Governo come dice l'art. 14 del Decreto imperiale del 1813, tuttora vigente nelle provincie già costituenti il Regno italico. Una opinione peraltro che si è fatta strada anche nella giurisprudenza ammette che l'investito possa anche senza autorizzazione superiore stare in giudizio nell'interesse dell'Ente, quando esso assuma a proprio carico le spese di lite e questo concetto si fonda sopra il Decreto governativo 3 Agosto 1803 e sulla circolare ministeriale 16 Aprile 1808 pubblicate in Lombardia.

La proprietà immobiliare è intestata all'Ente colla annotazione in catasto del nome e cognome dell'investito che è responsabile in proprio per gli effetti della mancata voltura, (art. 19 Regolamento 25 Maggio 1865).

132. Argomento importante che si attiene all'conservazione dell'Ente è quello che concerne

restauri e la manutenzione dei fabbricati che appartengono al beneficio propriamente detto, e anche alla Parocchia o alla Diocesi, e quindi le riparazioni alle Chiese, alle case episcopali e parrocchiali ed alle Curie o cancellerie vescovili. Avendo noi già parlato nel Capo VI delle riparazioni alle Chiese, qui limitiamo il discorso ai restauri delle case del beneficio.

In tema di riparazioni degli episcopii e delle case parrocchiali bisogna partire dal principio fondamentale che l'obbligo principale spetta all'investito del beneficio, cioè al Vescovo o al Parroco. Ciò in massima è stabilito tanto dalle leggi civili come dai sacri canoni, e va anzi notato che secondo i precetti della Chiesa l'investito dovrebbe erogare la quarta parte delle sue rendite. E secondo alcuni canonisti, in caso di bisogno, non solo il beneficio deve supplire colle rendite, ma anche col capitale in quanto esso non sia gravato da oneri speciali e ne resti intatta tanta parte che basti al mantenimento conveniente dell'investito. Oltre all'investito sonvi però altri Enti che hanno l'obbligazione sussidiaria di provvedere alle spese di restauro delle case e sono la Fabbriceria od Opera, l'Economato Generale, il Comune, i Parrocchiani, le Provincie e il Fondo per il Culto.

Non sono regole chiare e uniche per tutto il Regno quelle che concernono questa materia perchè è ammesso concordemente da tutti che hanno tuttora vigore nelle varie provincie, le leggi anteriori al 1860. e cioè negli ex Stati Sardi le R. R. Patenti del 6 Gennaio 1824, nelle provincie

liguri e parmensi i Decreti Imperiali del 30 Dicembre 1809 e 15 Febbraio 1810 e nell'ex Regno italico il Decreto 5 Gennaio 1808.

Per l'art. 44 del Decreto 1809 il Parroco non dovrebbe essere tenuto che alle riparazioni locative e per il resto dovrebbe supplire la Fabbrica. Per l'art. 13 invece del Decreto del 1813 pubblicato nell'ex Regno italico l'investito avrebbe obblighi maggiori, e in generale questi obblighi maggiori nel Parroco sono presupposti dalle altre leggi che concernono questa materia e in specie dalle Regie Patenti piemontesi sopra richiamate.

L'obbligo degli Economi si fonda sullo scopo della loro istituzione e più particolarmente sull'art. 2 del R. D. 26 Settembre 1860 N. 4341 che impone ad essi di restaurare le Chiese povere, e cioè non solo i templi ma anche i loro accessori cioè le case dei Parroci e dei Curati.

133. L'obbligazione, sempre sussidiaria s'intende, dei Comuni e dei Parrocchiani risulta dagli art. 49 e 92 del Decreto Imperiale del 1809 e per le case Vescovili dall'art. 106 e seguenti del Decreto medesimo. Per l'ex Regno italico l'obbligo dei Comuni risulta dal Decreto 5 Gennaio 1808, e per le antiche provincie dalle R. R. Patenti del 6 Gennaio 1824 N. 1594 che riguardano le riparazioni tanto alle case Parrocchiali quanto a quelle Vescovili.

A riguardo a queste ultime è detto che un contributo proporzionalmente maggiore spetta Comuni nei quali ha sede il centro della diocesi. Queste Regie Patenti furono pubblicate in Sardegna coll'art. 8 della legge 23 Marzo 1853. Ne;

ex dominiis estensi l'obbligo dei Comuni è regolato dal § 98 del Decreto 14 Marzo 1856, e nell'ex ducato di Modena dal § 98 dalla legge 21 Giugno stesso anno. V'è poi da richiamare l'articolo 11 del Decreto Imperiale 2 Dicembre 1813 che concerne le provincie già costituenti il Regno italico.

L'obbligo delle Provincie potrebbe desumersi per quanto riguarda le case Vescovili dall'articolo 106 del Decreto Imperiale del 1809 e l'obbligo dello Stato dall'art. 100 del Decreto medesimo. Ma quest'ultima obbligazione dello Stato è passata con tutte le altre concernenti il culto alla Direzione Generale del Fondo per il Culto per effetto dell'art. 28 della legge 7 Luglio 1866 e il Fondo per il Culto provvede infatti secondo le forze proprie di conformità.

Come si vede la legislazione che concerne questa materia ha urgente bisogno di essere unificata specialmente nei riguardi dei Comuni a proposito dei quali vige per tutto il Regno l'art. 271 della legge comunale così concepito: « fino a che non « sia approvata una legge che regoli le spese del « culto, sono obbligatorie per i Comuni quelle per « la conservazione degli edifici inservienti al culto « pubblico nel caso di insufficienza di altri mezzi « per provvedervi ».

Sull'interpretazione di questo articolo che lascia intatta la legislazione precedente si hanno varii giudicati dei Tribunali i quali non danno però norme sicure, nè lo possono, per apprezzare quando cessi l'obbligazione principale del beneficio e cominci quella sussidiaria dei Comuni e

dei Parrocchiani. È assodato però che in Piemonte il Parroco è tenuto alle riparazioni anche straordinarie. È pure assodato che il Comune non può sostenere la superfluità del beneficio per esonerarsi dall'obbligo di riparare la canonica, perchè questo giudizio non può essere dato che dal potere legislativo con un provvedimento di soppressione della Parrocchia la quale fino a che sussiste ha la possibilità di esperire una azione civile per avere il concorso nella spesa che evidentemente sia superiore alle sue facoltà. Un'ultima osservazione va fatta a proposito delle riparazioni agli episcopii. In queste non ha obbligo alcuno il capitolo dei canonici a differenza di quelle occorrenti alla cattedrale, nè il Vescovo può essere azionato dai Canonici perchè vi provveda.

134. Nessuna disposizione vieta ai Parroci il sistema economico nella condotta dei fondi o il sistema della colonia parziaria sotto le disposizioni dettate dal diritto comune per garantire l'Ente da ogni manomissione di proprietà. Ma se gli investiti procedono agli affitti valgono nelle provincie del mezzogiorno le norme del Decreto 1 Dicembre 1833 per il quale la durata dei contratti, trattandosi di terreni coltivati e di fabbricati, non può eccedere gli anni quattro, trattandosi di terreni pascolivi tre e per i boschi cedui un numero di anni uguale al numero delle porzioni in cui sarà diviso il fondo, avvertendo che il fondo deve essere diviso in tante porzioni uguali quanti sono gli anni necessari alla crescita delle nuove piante. L'esperimento delle a

non è obbligatorio e il conduttore non può anticipare il canone sotto pena di doverlo pagare anche al successore. Nelle provincie già costituenti il Regno italico valgono tuttora le norme portate dal Decreto Imperiale del 6 Novembre 1813 che si riporta al Codice Napoleone ed alle norme di amministrazione che allora erano in vigore per i Comuni. Nella materia degli affitti debbonsi richiamare gli art. 493 e 1572 del Codice Civile non meno che il Decreto 22 Marzo 1866 N. 2832 esteso alla provincia di Roma col R. D. 27 Novembre 1870 che assimila alle alienazioni gli affitti per un termine eccedente i nove anni e prescrive l'autorizzazione preventiva del Ministero di Grazia e Giustizia o dei Procuratori Generali, sentito l'Economato.

L'affitto può avere luogo anche per le prestazioni (censi, canoni, livelli, decime dominicali, ecc.), sotto forma di appalto, colla clausola del partito forzoso e valgono a questo riguardo nelle provincie del mezzogiorno le norme portate dal Decreto 1 Dicembre 1833 predetto, non senza avvertire però che in Sicilia tanto per l'affitto degli immobili come per l'appalto delle rendite è in uso la formalità degli incanti.

Alla commutazione delle prestazioni in natura ed alla affrancazione delle medesime e di quelle in denaro si applicano le leggi 15 Marzo e 4 Maggio 1860 e il R. D. 26 Giugno 1862 N. 677 in Toscana. Per tutto il Regno le leggi 24 Gennaio 1864 L. 1636, 8 Giugno 1873 N. 1389, 29 Giugno 1879 L. 4946 e 14 Luglio 1887 N. 4727 le quali esigebbero un apposito commento. La legge del 29

Gennaio 1880 N. 5253 che ha autorizzato i debitori di prestazioni perpetue ad affrancarsi verso il Demanio, il Fondo per il Culto e l'Amm. dell'Asse Ecclesiastico in Roma, con grandissime facilitazioni, cioè pagando in sei rate un capitale corrispondente a 15 volte l'annualità, e ha concesso altri sconti (6 %) per l'anticipazione delle rate stesse, non obbliga gli Enti ecclesiastici ad accettare a tali condizioni l'affrancazione delle loro prestazioni attive, ma può invece essere da loro utilmente invocata per liberarsi dal pagamento delle annualità che gravano il loro bilancio.

135. Si discute nel campo della dottrina e della giurisprudenza se alle carte ed ai registri d'amministrazione che promanano dagli Enti ecclesiastici debba darsi un valore probatorio anche in favore degli istituti, o se invece essi non debbano riguardarsi che come documenti privati di cui parla l'art. 1330 del Codice Civile. Alcuni inclinano a dare ai registri di un Ente ecclesiastico legalmente riconosciuto tutta la forza probante di che sono capaci gli atti delle pubbliche amministrazioni, fino a che non siano impugnati di frode o di falso. Osservano che tali atti benchè sforniti di autenticità meritano tuttavia una fede probatoria particolare, come quelli che formano gli elementi dei rendiconti degli amministratori o procuratori, formano la base dei bilanci annuali e sono scritti da persone le quali non hanno alcun interesse personale di scrivervi il falso. Aggiungono che gli Enti morali riconosciuti e sendo disciplinati, sono tenuti a presentare a

nualmente i conti della loro gestione alla autorità superiore, quindi debbono tenere regolarmente i registri annotando in essi gli introiti e gli esiti di ciaschedun anno nè più nè meno che come una pubblica amministrazione.

Viene anche osservato che il culto come la pubblica beneficenza non è lasciata nel dominio del diritto privato, ma che al contrario disposizioni legislative molteplici ne regolano l'organismo e dettano tante solennità di forme in tutti gli atti nei quali si svolgono le funzioni amministrative da equiparare e ritenere gli Enti ecclesiastici come un ramo della pubblica amministrazione.

Contro queste argomentazioni si richiama il principio che informa l'art. 1330 del Cod. Civile di volere cioè impedire che chiunque non sia dalla legge espressamente autorizzato, possa creare a se stesso un titolo di credito sovvertendo tutti i principii della prova. Può darsi che prima della pubblicazione del Codice, gli Enti ecclesiastici godessero del privilegio di avere i proprii registri valevoli a dare la prova delle annotazioni in essi contenute ma un privilegio siffatto non è compatibile di fronte ad una legge che regola coll'articolo 1330, senza eccezione alcuna a loro favore, la materia della prova. Se poi gli Enti ecclesiastici sono sottoposti alle regole di amministrazione dettate dal potere civile ciò è solo nel loro interesse, ma non per questo hanno da considerarsi come pubbliche amministrazioni. Le rendite del beneficio vanno ad esclusivo profitto dell'Ente amministratore e i Parroci non hanno la

veste di pubblici funzionarii. Quest'ultima opinione va prevalendo nel campo della giurisprudenza.

136. Gli Enti ecclesiastici godevano per l'antico diritto napoletano di speciali ed importanti privilegi per la esazione delle loro rendite, e cioè dei così detti ruoli esecutivi. Erano quinterni di scossa nei quali erano indicati tutti i debitori, e che una volta pubblicati nei modi di regola e approvati dagli Intendenti tenevano luogo di titolo esecutivo e servivano per procedere in via personale e reale senza d'uopo di sentenza del magistrato.

Erano intangibili nel possessorio, con effetto di prescrizione estintiva di ogni azione contraria quando la riscossione della annuale prestazione fosse continuata per il tempo prescritto dalla legge, ed avevano la conseguenza di fare acquistare all'Ente il diritto alla annualità anche senza il titolo di credito. Il Decreto borbonico del 30 Gennaio 1817 aveva accordato questi ruoli esecutivi alle Mense, Badie, Benefici e l'altro Decreto del 2 Maggio 1823 aveva disciplinato la loro formazione e pubblicazione. Con Decreto del 19 Aprile 1824 furono estesi ai Seminarii, coi Decreti del 28 Giugno 1824 e del 2 Dicembre 1838 ai Monasteri, e col Decreto del 16 Novembre 1824 alle Chiese ricettizie. La ministeriale del 3 Aprile 1830 aveva proclamato che il patrimonio ecclesiastico, al pari del Demanio, non era obbligato ad esibire il titolo per sostenere il suo diritto di credito derivante da ruolo esecutivo, e nel caso di contestazione la prova in contrario doveva essere data dal debitore nel giudizio petitorio dove esso div

niva attore. I ruoli eseculivi per effetto dell'altra ministeriale del 24 Luglio 1846 autorizzavano la iscrizione della ipoteca e potevano essere prodotti nei giudizi di graduazione.

Eravi poi la massima che questi ruoli non valevano a favore di un Ente contro un altro Ente e si diceva: *privilegiatus contra aequè privilegiatum privilegio uti non potest.*

Ancora oggi si discute nel campo della giurisprudenza se quei decreti abbiano ancora vigore, ed alcuni ritengono di sì sul fondamento che per le disposizioni preliminari al Codice Civile affinché una legge possa dirsi abrogata, neccèssita che una legge posteriore espressamente lo dichiari o che le due leggi siano in perfetta antinomia fra loro, che per abrogarsi i decreti relativi ai ruoli si sarebbe dovuto prescrivere il da farsi per la tutela dei diritti dai medesimi garantiti onde non perturbare i più vitali interessi degli Enti. Contro questa opinione v'è però anche una giurisprudenza che ritiene essere intervenuta l'abrogazione dei Decreti borbonici per effetto dello stesso articolo 5 delle disposizioni preliminari del Codice Civile, dell'art. 2136 del Codice stesso e dell'articolo 48 delle disposizioni transitorie, non meno che per l'art. 146 del Codice di Procedura Civile.

Il Fondo per il Culto come succeduto agli Enti soppressi non ha d'uopo per le provincie napoletane di invocare i Decreti borbonici sui ruoli, ma in appoggio all'art. 21 della legge del 15 Agosto 1867 invoca le antiche leggi sulla riscossione delle imposte. Nel resto d'Italia gli Enti ecclesiastici usano della procedura ordinaria. Il

governo ha mostrato di ritenere che il sistema dei ruoli esecutivi non sia oggi altrimenti sostenibile poichè colle circolari del 19 ottobre 1877 e del 13 Aprile 1878 ha ordinato ai Prefetti, succeduti agli antichi Intendenti, di astenersi dall'approvare i ruoli che fossero predisposti dagli Enti morali. Nella provincia di Roma sembra essere tuttora in vigore il procedimento della manoregia giusta il R. D. del 21 Ottobre 1870.

137. La proprietà immobiliare della Chiesa soggiace come tutte le altre al tributo fondiario dopo che ogni privilegio fu tolto in Piemonte colla legge del 15 Aprile 1851 e in Napoli col concordato del 1818. Una eccezione sola esiste per i palazzi in Roma e per la villa in Castel Gandolfo assegnati alla Santa Sede. Gli investiti sono adunque tenuti al pagamento delle imposte alle debite scadenze, e in occasione di revisione della imposta, sia terreni che fabbricati, hanno l'obbligo di prestarsi a quelle dichiarazioni e formalità che la legge impone anche agli altri contribuenti (art. 7 del Regolamento 24 Agosto 1877).

Tutte le rendite mobiliari e immobiliari degli Enti ecclesiastici sono soggette alla tassa di manomorta quando superino il limite minimo stabilito dalla legge del 13 Settembre 1874 N. 2078. Questa tassa come è noto sta a surrogare il mancato pagamento all'erario delle tasse di registro, viene assestata ogni tre anni e va soggetta qua alla prescrizione ed alle forme di esazione a norme speciali della legge. L'usufrutto dell'instito in quanto si trasmette da quello cessante nuovo, dà occasione ad una tassa di passag

speciale che è contemplata dalla legge di registro del 13 Settembre 1874. Nella denuncia del reddito che viene colpito da tassa non può dedursi né la fondiaria, né la ricchezza mobile, né la manomorta, né una percentuale per titolo di restauri ai fabbricati, ma solo la quota di concorso che è un *aes alienum*, cioè una parte di reddito spettante al Fondo per il Culto come più innanzi vedremo.

Altre tasse sono più relative alla persona dell'investito che all'Ente ecclesiastico, e non occorre qui ragionarne. Basti ricordare la imposta di ricchezza mobile stabilita dalla legge 24 Agosto 1877 e la tassa comunale di esercizio alla quale secondo l'opinione di alcuni dovrebbero andare soggetti gli investiti al pari di qualsiasi altro professionista, ma questa opinione non è però pacificamente accolta.

138. L'investito ha certamente diritto di consumare le rendite che ritrae dopo soddisfatti gli obblighi che gli derivano dalle leggi dello Stato e della Chiesa, ma non può in qualsiasi modo impegnare le rendite future o il patrimonio. Esso non può donare le rendite a vita o cedere ad altri il diritto di percepirle. Le rendite del beneficio possono essere sequestrate dai creditori del beneficiario salva la congrua che si considera come in assegno alimentare, ma il pegno non può oltre che i frutti dell'anno. Può darsi tuttavia caso che il beneficio sia soggetto ad esecuzione per mancato pagamento della imposta fondiaria di ricchezza mobile o di manomorta.

In questi casi non vi ha dubbio che l'Esattore

e il Ricevitore Demaniale devono procedere in via personale contro l'investito che è debitore della somma. Ma se questa esecuzione non dà buoni risultati e il procedimento deve seguire in odio dell'Ente sui beni immobili o sui capitali, in questo caso è prescritto che gli Esattori debbano avvertirne l'Economato Generale il quale provvede al pagamento, salvo gli addebiti all'investito. Uguali norme si hanno per la tassa di manomorta che debba pagare l'investito o che sia rimasta insoluta dalla gestione precedente.

139. La rappresentanza, l'amministrazione e l'usufrutto di un beneficio può cessare per rinunzia, per promozione, per revoca, per morte e in questi casi l'investito deve riconsegnare all'Economato Generale gli immobili e i mobili nello stato in cui ebbe a riceverli. All'amministrazione ordinaria succede allora quella provvisoria dell'Economato la quale durerà fin tanto che il Beneficio non sia nuovamente provvisto.

Senonchè avvenuta la consegna del Beneficio restano ad essere ripartiti fra l'investito cessante e l'Economato, e fra questi e il nuovo titolare i frutti naturali e civili dell'annata promiscua e i pesi relativi. Su questo argomento degli *aggiusti di rata* valgono i principii contenuti negli articoli 479, 480 e 481 del Codice Civile. La congrua, gli interessi dei capitali, le prestazioni, ecc., sono frutti civili che per effetto del Decreto 29 Agosto 1830, tuttora in vigore nelle provincie del mezzogiorno, si acquistano giorno per giorno tenuto per base non l'anno redditizio, ma l'anno solare dal 1 Gennaio al 31 Dicembre, calcolati i mesi

di 30 giorni e l'anno di 360. Le rendite del debito pubblico si paga in via posticipata e perciò il semestre che si riscuote al 1 di Gennaio è reddito dell'anno precedente. I frutti naturali si ripartiscono in base alla annata redditizia e se il frutto è biennale come per esempio quello degli olivi, si riparte il raccolto dei due anni in ventiquattresimi cumulando l'anno pieno coll'anno vuoto. Valgono in questa materia le disposizioni dei regolamenti sugli Economati, ma dobbiamo avvertire che nelle provincie del mezzogiorno per effetto del Decreto 14 Marzo 1836 manca la competenza giudiziaria nei casi di contestazioni dovendo le vertenze relative essere decise dal Ministero dei Culti.

140. Dopo i benefici vengono i Seminarii, che hanno norme di amministrazione diverse a seconda delle provincie in cui hanno sede. Nelle provincie del mezzogiorno è tuttora in vigore il Decreto 1 Dicembre 1833 che detta prescrizioni conformi a quelle concernenti le mense vescovili e le parrocchie. In Piemonte e in Sardegna per le Regie patenti del 6 Gennaio 1824 e 23 Marzo 1853 i Comuni sono obbligati, per quanto in via sussidiaria, alla manutenzione e riparazione degli edifici, mentre per le provincie lombarde e venete un tale obbligo non si può desumere dal Decreto del 5 Gennaio 1808 e dalla legge del 21 Giugno 1856.

Per le provincie liguri e parmensi si hanno i due Decreti imperiali del 30 Dicembre 1809 e dal 6 Novembre 1813 secondo i quali è prescritto l'esperimento dei pubblici incanti per gli affitti

che eccedono i nove anni, mentre questa formalità non è obbligatoria per le locazioni più brevi. Nessuna lite attiva o passiva può essere incoata o accettata senza l'autorizzazione governativa, e il resoconto amministrativo viene dal Vescovo della Diocesi rimesso al Ministero dei Culti per l'approvazione. In quest'ultimo decreto si contengono disposizioni minuziose sul servizio di cassa e sugli altri servizi amministrativi, ma in sostanza questi istituti si reggono colle leggi della Chiesa che attribuiscono ogni potere deliberativo al Vescovo, mentre alla commissione che ha l'obbligo di coadiuvarlo può dirsi che non resti se non un ufficio meramente consultivo.

Gli Economati dei benefizii vacanti sono estranei alla amministrazione dei Seminarii, meno che per le provincie Siciliane dove hanno un ufficio di vigilanza loro demandato dall'art. 5 dal Decreto 23 Dicembre 1865 N. 2711.

141. L'amministrazione delle Fabbricerie Lombarde è tuttora regolata dalla legge italiana del 15 Settembre 1807 e quella delle Fabbricerie della Liguria, di Parma e di Piacenza dal Decreto imperiale del 30 Dicembre 1809. Le Opere toscane si regolano colle disposizioni particolari che esistevano prima del 1860. La legge del 1807 dice che tale amministrazione comprende tutte le temporalità della Chiesa di qualunque provenienza, e cioè tanto le rendite dei fondi e dei capitali quanto le private oblazioni e i prodotti dell'questua e delle funzioni sacre secondo le consuetudini particolari, e che la gestione si estendeva puranche ai patrimoni dei legati appartenenti

alle Chiese ed a carico delle medesime, esclusi i patronali. Anche i redditi delle Chiese sussidiarie cadono nella amministrazione delle Fabbricerie parrocchiali e per converso quest'ultime debbono pensare al mantenimento di quelle, quando sia dimostrata la insufficienza delle rendite loro. È dovere degli amministratori di bilanciare le spese ordinarie riformandole al bisogno e limitandole alla pura necessità onde non avvenga che la spesa sorpassi l'entrata e rimangano debiti da scontare senza garanzia. Devono anche raccogliere e capitalizzare le somme che per avventura sopravvanzano affinchè possano essere resi più lievi gli obblighi che in via sussidiaria hanno verso le Chiese i Comuni.

Il Decreto del 1809 stabilisce le attribuzioni del consiglio di amministrazione che deve deliberare sul conto presuntivo e consuntivo, sull'impiego dei fondi che sopravvanzano e sulle spese straordinarie che eccedono le 50 o le 100 lire secondo che la Parocchia non superi o superi i mille abitanti. Le Fabbricerie secondo quel decreto hanno l'obbligo di provvedere i paramenti, vasi sacri, biancheria, lumi, ostie, vino, incenso, pagamento dei vicarii, sagrestani, cantori, organisti, campanari, svizzeri, bidelli, predicatori, ecc. L'obbligo di salariare i sagrestani esiste anche nella legge del 1807 per le Fabbricerie lombarde, e quest'ultime amministrano poi anche la cassa dei morti, vale a dire ricevono custodiscono e convertono secondo le regole il prodotto delle speciali oblazioni dirette appositamente a procurare opere di suffragio per i defunti.

La materia degli affitti dei fondi e delle case ha perduto molta importanza dopo la legge 11 Agosto 1870 che ha sottoposto le Fabbricerie alla conversione dei beni immobili in rendita dello Stato, ma ancora oggi esistono Fabbricerie alle quali per speciali riguardi fu lasciato il godimento della casa nella quale tengono l'ufficio e che in parte può essere locata. Orbene le disposizioni per le locazioni sono contenute negli art. 29 e 30 della legge del 1807, e negli art. 60 e 62 del Decreto del 1809. Questo stesso decreto si occupa negli art. 41 e seguenti delle riparazioni, e si riferisce non solo ai restauri degli enti proprii della Fabbriceria ma anche di quelli del beneficio e ai tempii essendo questo delle riparazioni ai fabbricati uno dei fini principali dell'istituto. Per gli atti che eccedono la ordinaria amministrazione quali le vendite, le cancellazioni di ipoteca le esazioni e rinvestimenti di capitali e simili, le Fabbricerie si trovano al pari degli altri Enti morali nella condizione di minorenni, e hanno d'uopo di speciali e preventive autorizzazioni. La competenza a darle non è nè degli Economati, nè dei Procuratori Generali, nè dei Prefetti, ma del Ministero di Grazia e Giustizia come è chiarito dalle circolari ministeriali del 15 giugno 1866 e 28 maggio 1875, le quali richiamando la legge italiana del 1807 escludono l'applicazione del decreto del 22 marzo 1866 il quale riguarda i soli enti ecclesiastici in senso stretto, non le Fabbricerie che in sostanza sono enti laicali. — C'articoli 45 e seguenti del Decreto del 1809 determinano come deve essere compilato il bilanc

annuale che in caso di insufficienza di entrate si completa con un aggravio da chiedersi ai parrocchiani, e negli articoli 50 e seguenti sono tracciate le norme relative alla cassa ed al management dei valori.

La resa dei conti è regolata in Lombardia dagli articoli 22 e seguenti della legge del 1807 non meno che dalla ordinanza Bovara del 3 agosto 1803 e la competenza ad approvarli è delle Giunte municipali. Per molto tempo l'approvazione spettò ai Prefetti, ma il sistema mutò per effetto della notificazione 10 agosto 1848, per la circolare 3 agosto 1849 e per l'art. 80 della legge 23 ottobre 1859, N. 3702. La notificazione del 48 esonerò le Fabbricerie dal chiedere ed ottenere l'approvazione superiore per le loro spese, perchè fu introdotto allora il principio della responsabilità personale dei Fabbricieri nei debiti che facessero incontrare all'Ente o nella diminuzione di patrimonio arrecata alle Fabbricerie. Così fu semplificata l'amministrazione e ordinando che i conti dovessero essere sottoposti alla approvazione dei Comuni fu rivendicata a questi ultimi una ingerenza nell'amministrazione delle Chiese senza dubbio legittima, come quella che ha per correlativo l'obbligo sussidiario di provvedere alla insufficienza delle entrate destinate agli scopi del culto. Le Fabbricerie devono compilare il conto avendo presente la circolare 16 gennaio 1822 del passato Governo di Lombardia e sono tenute a presentarlo abbastanza in tempo perchè dal Consiglio comunale possa essere approvato nella sessione di primavera come raccomanda la circo-

lare del 1 novembre 1861 del Ministero di grazia e giustizia. Per il Decreto del 1809 esiste una maggiore specializzazione di funzioni nel seno stesso della Fabbriceria e il conto compilato dal Tesoriere e dall'ufficio di amministrazione viene riveduto ed approvato dallo stesso Consiglio di Fabbriceria, e per maggiore garanzia v'è l'intervento facoltativo del Vescovo della Diocesi. Questa ingerenza vescovile non si riscontra nelle Fabbricerie lombarde, mentre vi è una ingerenza dei Parroci che non è però positiva non avendo essi che un voto consultivo. In tutte le Fabbricerie vi è poi la vigilanza dell'Economato come dichiara la circolare 1 novembre 1861 sopra ricordata.

Va tuttavia osservato che non in tutte le Fabbricerie v'ha l'ingerenza del Parroco, del Comune, del Prefetto e dell'Economato perchè trattandosi di Fabbricerie cattedrali o di Santuarii o di Chiese di Regio patronato i conti devono direttamente essere trasmessi alla Prefettura e al Ministero dei culti giusta l'art. 33 della legge del 1807.

Riguardo alle facoltà che hanno le Fabbricerie di stare in giudizio dobbiamo richiamare l'art. 77 del Decreto imperiale del 1809 secondo il quale esse devono essere autorizzate dal Governo, salvo che si tratti di atti conservatorii, o di procedure esecutive contro i debitori morosi al pagamento. Non occorre aggiungere che v'è la competenza dei giudici ordinarii.

142. Nella Chiesa del resto non avvi uniformità nel modo di essere degli Enti e nei loro statuti, così che le leggi civili non hanno potuto

fino ad oggi che adattare le norme di una retta e spedita amministrazione alle loro particolari costituzioni. Per alcuni istituti speciali furono promulgate apposite norme e qui ricordiamo quelle per la Pia Casa di Loreto contenute nel Decreto 22 dicembre 1861, per il Collegio asiatico di Napoli col Regio decreto 28 ottobre 1878, per la Congregazione di Soperga col R. D. 29 maggio 1855, per l'opera di Terrasanta in Sicilia col Regio decreto 21 maggio 1852, e infine per l'Ordine Mauriziano che fu secolarizzato col Regio decreto del 16 marzo 1851.

Noteremo anche che alcuni Enti della Chiesa sfuggono per la condizione loro specialissima a qualsiasi norma di amministrazione dettata dal potere civile e tali sono la Santa Sede, la Congregazione di *propaganda fide* e le altre corporazioni e fondazioni esistenti in Roma sotto la salvaguardia della legge sulle guarentigie pontificie del 13 maggio 1871.

CAPITOLO XI.

Vigilanza e tutela.

Sommario. — 143. La vigilanza sugli istituti ecclesiastici. — 144. Spetta agli Economi generali. Procedono ove occorra al sequestro dei benefici. — 145. Che avviene delle rendite durante il sequestro. — 146. La tutela degli enti ecclesiastici. — 147. Azioni di rescissione dei contratti. — 148. Termine di prescrizione di tali azioni. — 149. Gli acquisti degli enti ecclesiastici devono essere autorizzati. — 150. La legge del 5 giugno 1850. — 151. Effetti di un acquisto non autorizzato. — 152. Quali acquisti sono esenti da autorizzazione. — 153. L'alienazione delle proprietà ecclesiastiche.

143. La vigilanza che l'Autorità civile esercita sull'amministrazione degli enti morali è cosa diversa dalla tutela degli enti stessi che riflette piuttosto la loro capacità. Mentre la vigilanza è introdotta in vantaggio della generalità dei cittadini affinchè gli enti che rispondono a un interesse pubblico siano bene amministrati e corrispondano al fine di loro istituzione, la tutela invece è disposta a salvaguardia degli enti medesimi per evitare che dal fatto dei loro amministratori abbiano danno nel patrimonio. Indiret

mente poi anche questa tutela torna in vantaggio degli interessati.

La vigilanza della pubblica autorità sulla vita degli enti trova il suo fondamento nell'art. 434 del Codice civile dove è detto che essi vivono in conformità delle leggi e degli usi osservati come diritto pubblico. Queste leggi e questi usi esistono e sono informati al principio che l'ente morale vivendo di vita fittizia esercita solamente quei diritti che dalla legge sono consentiti. Lo Stato ne può estendere o restringere la cerchia. Ma non perchè l'ente giuridico gode dell'esercizio dei diritti civili può dirsi che a causa del vincolo gerarchico in cui si trovi colla Chiesa, o in causa dello scopo a cui sono dirette le sue rendite, esso debba e possa identificarsi coi diritti interni della Chiesa affrancandosi da ogni vigilanza dello Stato. Esso è sottoposto al contrario ad una vigilanza tutta amministrativa che riguarda la gestione patrimoniale e oltre a ciò anche ad un'altra vigilanza di natura politica che concerne l'adempimento dei suoi fini e l'osservanza degli statuti di fondazione. Può dirsi anche che questa seconda forma della vigilanza governativa va oltre. Perchè apprezzando la bontà e l'utilità dello scopo di fronte alle esigenze del pubblico interesse, le quali per loro natura sono mutabili, lo Stato provvede ove occorra alla riforma dell'ente od alla sua soppressione.

Tralasciando dal trattare della vigilanza politica che è materia non strettamente giuridica, abbiamo restringere il nostro discorso alla vigilanza amministrativa la quale consiste nell'esame

dei conti, nell'annullamento degli atti illeciti e in quel complesso di provvedimenti che sono diretti a mantenere nella gestione patrimoniale degli enti e nello svolgimento dei loro fini un buono e saggio andamento.

144. La vigilanza amministrativa sui benefici ecclesiastici maggiori e minori spetta agli Economati generali per effetto dei regolamenti generali a tutto il Regno del 26 settembre 1860 e del 16 gennaio 1861, e per effetto dei regolamenti speciali a ciascun economato. Essi debbono curare che il beneficiato compia tutti gli obblighi della sua condizione giuridica una volta che gode di tutti i vantaggi che ne derivano.

L'art. 3 del decreto 16 gennaio 1861 dice che è affidata agli Economi Generali la cura di invigilare sull'amministrazione dei benefici pieni di ogni genere, delle Chiese e delle pie istituzioni annesse alle medesime affinché non accadano irregolarità e malversazioni e sieno osservati esattamente gli ordini e i regolamenti che in tale materia sono o saranno posti in vigore nelle diverse provincie. L'art. 13 dice che ove agli Economi generali consti di qualche irregolarità o malversazione nella amministrazione di un beneficio o di qualche inosservanza negli ordini o nei regolamenti veglianti in tale materia, sarà loro cura di promuovere gli opportuni provvedimenti di conservazione, di cautela o di repressione vocando altresì ove occorra l'intervento d' autorità giudiziaria. — Per l'Economato di poli fu pubblicato un regolamento apposito l'8 dicembre 1861, il quale contiene disposi-

identiche negli articoli 3, 8 e 10, ma ivi non è detto con quali forme l'Economato può dare esecuzione a quelle prescrizioni nel caso in cui un beneficio sia pieno e malamente amministrato. Siccome peraltro non può esservi un diritto senza la possibilità di esercitarlo e senza una sanzione per il caso che l'esercizio di tale diritto sia contrastato, così viene generalmente ammesso dagli scrittori che nei casi di irregolarità nella amministrazione dei benefici pieni, l'Economato debba procedere come nei casi di vacanza cioè col sequestro di tutte le rendite. Le forme del sequestro sono determinate dagli articoli 46, 52 e 53 del regolamento medesimo dove si richiama il decreto 12 febbraio 1843, che in quelle provincie napoletane è tuttora in vigore. Queste forme consistono in un notamento o dichiarazione che firmata dall'Economo generale e resa definitiva dall'Autorità giudiziaria viene notificata a mezzo d'uscieri all'investito e a tutti i debitori dell'ente, producendo per ciò solo di pieno diritto e senza bisogno di altro atto o sentenza di magistrato, la decadenza dalla rappresentanza amministrativa e la sostituzione dell'Economato in tutti i crediti e ragioni del beneficio. Nel regolamento generale degli Economati del Regno queste disposizioni non sono scritte, e non si trovano neppure nel decreto 7 novembre 1877 concernente la delegazione onomale di Roma istituita per le diocesi di Civitavecchia, Frosinone, Velletri e Viterbo.

Il sequestro delle rendite non può essere determinato che da gravi ragioni di cattiva amministrazione dei Beni o da motivi di ordine

pubblico, ma essendo un atto puramente amministrativo non può di questi motivi prendere conoscenza l'Autorità giudiziaria. Imperocchè va notato che a tale sequestro l'Economato può procedere anche quando le rendite del Beneficio tuttochè regolarmente esatte siano distratte dalla loro naturale destinazione, ciò che è oggetto di quella vigilanza non amministrativa ma politica che spetta allo Stato. Dice a questo riguardo il Consiglio di Stato: « Lo Stato che ha la suprema tutela su tutta la materia beneficiaria non potrebbe assistere indifferente ed impotente al mal governo ed allo sperpero che un investito facesse dei beni di cui non ha che una temporanea amministrazione, ed è ben giusto che possa togliere a lui provvisoriamente le temporalità e la amministrazione quando si renda indegno. » L'Autorità giudiziaria non solo non può revocare siffatti provvedimenti come non può annullare alcun atto amministrativo, ma non può neppure negare ad essi efficacia e sanzione, tuttochè siano emessi dalla Autorità competente. La competenza a giudicare sui reclami spetta alla Sezione IV del Consiglio di Stato giusta l'articolo 41 della legge 20 marzo 1865 e l'art. 1 della legge 31 marzo 1889. In un solo caso crediamo possa esservi la competenza dell'Autorità giudiziaria, ed è contemplato dall'art. 55 del regolamento per l'Economato di Napoli, quando essendo stato compreso nel questo un ente di ragione di un terzo, quest'ente difeso della sua proprietà, non in possessorio, ma solo in petitorio ne reclami la separazione.

Il sequestro così praticato non è sequestro

servativo nel senso del diritto comune, perchè anche quando è richiesto il visto del Pretore, come a Napoli, questa formalità non accresce forza al documento che promana dall'Economato. Nel resto d'Italia nessuna legge fa obbligo all'Economato di riportare questo visto, e il provvedimento deve riguardarsi onnimamente come atto di coazione che promana dallo Stato da non dovere essere soggetto alle formalità dei titoli esecutivi di cui nei casi di esecuzione si avvalgono i privati. Se pertanto il visto manca, non per questo vien meno la forza coattiva del decreto, a quella guisa che per la mancanza del visto medesimo non resta infirmata la validità e la forza esecutiva dell'ingiunzione di pagamento di una tassa di registro la quale tien luogo del precetto. Insomma qui non si tratta di un sequestro o di un pignoramento eseguito da un privato che sia creditore del beneficio, ma si tratta di un atto ordinato dal Ministero dei culti come una misura di rigore che il potere esecutivo ha per legge il diritto di esercitare per la suprema tutela della proprietà pubblica ecclesiastica. Il dissequestro avviene per ordine di quella stessa autorità che ha provveduto al sequestro.

145. Resta a vedersi se le rendite riscosse dall'Economato durante il sequestro debbano essere passate durando il sequestro stesso o dopo, all'investito, o se al contrario cadano a beneficio dell'Economato. Una autorevole opinione ritiene che l'Economato non si approprii le rendite del beneficio pieno, ma sostituisca semplicemente la sua personalità a quella dell'investito per riordinarne

l'amministrazione e per soddisfare tutti gli obblighi e i pesi inerenti. Secondo questa opinione nulla osta che l'Economato si immetta anche nel possesso di tutti quegli assegni di culto che si pagano al clero, cioè alla persona del parroco, ma siccome lo Stato non ha la podestà di privare l'investito delle funzioni ecclesiastiche, deve lasciarsi al criterio dell'Economo generale il modo di somministrare al parroco stesso i fondi occorrenti per le opere di culto. Questa osservazione riguarda più specialmente il caso in cui nell'ente benefico siano compenetrati gli obblighi della Fabbriceria, come avviene in talune parrocchie del mezzogiorno. Va poi notato che un sequestro di rendite completo non avviene mai perchè la avocazione delle temporalità allo Stato non toglie al parroco il diritto ed il mezzo di esercitare ugualmente la podestà d'ordine e di giurisdizione e di percepire i diritti di stola bianca e nera nonchè le elemosine. La questione si riduce pertanto alle rendite vere e proprie del benefico, cioè agli affitti, interessi, censi, decime, ecc. Alcuni ritengono che lo scopo del sequestro sia raggiunto col togliere allo investito l'amministrazione e che l'Economato debba passargli il frutto dei beni sotto deduzione delle spese di amministrazione e che in ogni caso questi frutti debbano essere restituiti al cessare del sequestro con un rendiconto. Altri ritengono che il sequestro essendo di ordine politico, nessuna rendita debba essere data allo investito e che in ogni caso la questione debba essere risolta dall'Autorità civile a seconda dei motivi che hanno determinati

il provvedimento (1). Due precedenti stanno per la teorica che le rendite cedono a favore sull'Economato. L'uno è contenuto nell'Art. 61 del Regolamento sull'Economato di Napoli che fece obbligo agli investiti di denunciare i beni sotto pena di un sequestro che doveva produrre la devoluzione delle rendite all'Economato. L'altro esempio si ebbe nel 1860 nelle Provincie napoletane quando molti vescovi e prelati essendo fuggiti dalle loro sedi per non riconoscere il nuovo ordine di cose, le mense furono poste sotto sequestro per decreto 8 gennaio 1861 del luogotenente Farini. Ritornati i vescovi alle loro sedi chiesero all'Economato il rendiconto delle rendite percette ma invano. Aditi i Tribunali fu deciso dalla Corte di Cassazione di Roma che nessuna somma era dovuta agli attori e si disse che il sequestro era stata una pena applicata per motivi di ordine pubblico a causa che i vescovi avevano contravvenuto al reale dispaccio del 5 aprile 1795 secondo il quale essi non avrebbero potuto stare assenti dalla propria diocesi senza espressa permissione del Re. Lo stesso decreto prescriveva che qualora i vescovi avessero abbandonato la propria sede senza licenza, i frutti del loro beneficio episcopale dovevano sequestrarsi ed essere erogati in opere di carità *pro rata temporis absentia*.

(1) Il sequestro delle rendite non è sequestro giudiziario che è di natura conservativo. È di natura repressivo ed i frutti non si restituiscono. Così decise la Cassazione di Roma con sentenza del 31 maggio 1890.

In ogni caso la Cassazione di Roma colle due sentenze del 26 febbraio 1880 e del 2 dicembre 1884 ha dichiarato la incompetenza dell'Autorità giudiziaria e la esclusiva competenza del Consiglio di Stato a conoscere anche di questa questione.

L'Economato non può procedere a sequestri delle rendite dei Seminarii e delle Fabbricerie quantunque su queste ultime debba esercitare la sorveglianza. Lo può in Sicilia anche a riguardo dei Seminarii e delle Maramme per effetto del decreto 23 dicembre 1865, N. 2711. Se tuttavia un Seminario venga chiuso e sottoposto a sequestro è incompetente l'Autorità giudiziaria a conoscere della domanda diretta ad avere la restituzione dei frutti percetti dallo Stato (Ministero della pubblica istruzione) come ebbe a decidere la Cassazione di Roma colla sentenza del 10 settembre 1885.

146. L'argomento della tutela degli enti morali ecclesiastici si connette con quello della loro amministrazione straordinaria. Peraltro va notato che il Codice civile parla di tutela a proposito dei minorenni i quali sono incapaci di fare qualsiasi atto anche di semplice amministrazione, tantochè secondo il diritto comune il tutore non ha la funzione di integrare la volontà del tutelato, ma quella invece di sostituirsi ad esso e di agire da solo, salvo l'intervento dell'Autorità giudiziaria quando abbia da compiere atti di straordinaria amministrazione.

Ora gli enti morali che coll'osservanza di determinate forme compiono tutti gli atti di semplice amministrazione non sono nella condizione del mino

ma piuttosto in quella dell'inabilitato, e può dirsi che l'intervento dell'Autorità superiore nel perfezionamento degli atti di amministrazione straordinaria sia diretta solo ad integrare la loro volontà. La distinzione fra gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione si desume come è noto dagli articoli 134, 224 e 296 del Codice civile e specialmente da quest'ultimo articolo che contiene una più ampia esemplificazione. Per gli enti ecclesiastici questa distinzione si desume anche dall'art. 62 e seguenti del decreto imperiale 30 dicembre 1809, art. 69 del decreto 6 novembre 1813, dall'art. 1 del Regio decreto 1 dicembre 1833 per il Regno di Napoli, dai regolamenti sugli Economati generali, dal Regio decreto 22 marzo 1866 e da varie altre disposizioni che in gran parte abbiamo ricordato nel capitolo precedente. In complesso può dirsi che tali disposizioni limitino le facoltà degli enti ecclesiastici maggiormente di quello che non faccia il Codice civile parlando della donna maritata, del padre o del tutore sui beni proprii, o dei figli o dei tutelati.

La tutela che l'Autorità pubblica esercita sugli enti morali è garantita con un'azione amministrativa di annullamento degli atti illeciti o non vantaggiosi all'ente. L'esperimento di questa azione è possibile quando gli enti si trovino in così continua e diretta dipendenza dall'Autorità politica, da essere facile a questa medesima Autorità lo impedire gli atti pregiudizievoli all'ente. Se questa azione amministrativa non è possibile o facile ad esercitarsi, allora nell'interesse dei corpi morali avvi l'azione giudiziaria di annullamento. Ad essa

ponno rfcorrere gli enti ecclesiastici sui quali in sostanza la vigilanza del Governo è piuttosto indiretta.

147. Gli enti ecclesiastici che siano stati autorizzati colle debite forme a stipulare un dato contratto hanno sempre salva l'azione di lesione di cui parlano gli articoli 1042 e 1534 del Codice civile, e questa azione può essere troncata se l'altro contraente con un supplemento di prezzo tolga di mezzo la misura del danno per cui l'azione era proponibile dall'ente (art. 1038, 1529, 1554 Codice civile). Ma oltre questa azione che spetta a chicchessia, gli enti morali in genere e particolarmente gli ecclesiastici possono valersi di altre azioni per chiedere la rescissione dei contratti dannosi, e in appoggio agli articoli 1300 e 1309 del Codice civile possono allegare la inosservanza delle forme stabilite nel loro interesse dalle leggi canoniche e civili, e la mancanza di autorizzazione preventiva la quale induce la incapacità a contrattare. Anche la mancata approvazione degli atti da parte della Autorità che deve darla si traduce in una mancanza o difetto di consenso, quantunque l'art. 110 del regolamento 4 maggio 1885, N. 3074 sulla contabilità generale dello Stato, accogliendo una opinione che noi crediamo erronea, affermi che la clausola della esecutorietà dell'atto in seguito alla approvazione superiore costituisca piuttosto una condizione sospensiva. Queste nullità non possono essere opposte che dal corpo morale o con azione diretta a chiedere la rescissione del contratto, o con eccezione per opporsi alla sua esecuzione, e sono deducibili anche quando al corpo morale non sia derivato alcun danno.

148. Non sono concordi gli scrittori nello stabilire a quale termine di prescrizione queste azioni vadano soggette. Alcuni ritengono che la nullità possa proporsi dall'ente in via di azione per cinque anni dal giorno in cui fu scoperto il vizio di consenso, e in via di eccezione in perpetuo (art. 1300 a 1303 Codice civile), e in questo modo accomunano i corpi morali ai minori ed alle altre persone *non integri status*.

Altri osservano che l'art. 1300 del Codice civile non parla degli enti morali e che nel silenzio della legge si deve accordare a questi ultimi il termine della prescrizione ordinaria tanto più che l'interesse pubblico essendo il movente della tutela degli enti, introduce una notevole differenza fra le incapacità da cui essi sono affetti dalle altre incapacità di mero diritto privato. La prima delle due esposte opinioni sembra tuttavia avere la prevalenza giacchè la breve durata delle azioni rescissorie a sua volta è imposta da una ragione di ordine pubblico allo scopo di non lasciare per lungo tempo incerta la sorte dei contratti. Va prevalendo l'opinione che a tutela degli enti morali sta la continua ingerenza del potere civile negli atti della loro vita patrimoniale e che questa quotidiana e preventiva garanzia deve supplire allo svantaggio di godere essi per lo esperimento delle azioni rescissorie di un termine di prescrizione minore di quello dei 30 anni, come questa stessa garanzia ha reso inutile l'istituto della *restitutio in integrum* che secondo l'antico diritto dava modo di rescindere i contratti per decreto del giudice fondato sopra motivi di convenienza e di equità.

149. Premessi questi principi generali sulle incapacità degli enti morali di porre in essere da soli certi atti che eccedono la semplice amministrazione, diremo che le nostre leggi riconoscono negli istituti ecclesiastici la capacità di ricevere per testamento o per donazione (art. 433 Codice civile), essendo state abrogate quelle leggi cosiddette di ammortizzazione le quali secondo il cessato diritto pubblico negavano questa capacità ed erano state introdotte quasi per reazione dopo che gli ingiustificati favori accordati alla Chiesa di fare acquisti l'avevano resa proprietaria di un troppo gran numero di beni. Questa capacità di acquisto è tuttavia subordinata alla autorizzazione governativa. La legge piemontese del 5 giugno 1850 regola questa materia e per effetto di essa, e degli articoli 932 e 1060 del Codice civile, sono soggetti alla approvazione governativa anche gli acquisti che pervengono ad enti morali da donazione semplice, cioè senza oneri o pesi di nessun genere, a differenza di quello che avviene per i tutori i quali sono autorizzati ad accettare queste donazioni per effetto dell'art. 296 del Codice civile. A riguardo degli enti morali si amplifica il concetto della piena amministrazione per il motivo che essi in tanto possiedono in quanto hanno un fine da raggiungere. Ora la pubblica autorità è giudice della potenza redditizia dell'ente in relazione al suo fine, e come essa non può lasciare sussistere un ente che non abbia un patrimonio adeguato agli scopi da raggiungere, così non deve lasciarlo sussistere quando questo suo patrimonio sia evidentemente esuberante al fine me

simo. A questa ragione strettamente giuridica si collegano ragioni di moralità e di pubblica economia che giustificano l'istituto della autorizzazione governativa, e a tali ragioni accenna la circolare ministeriale del 24 agosto 1863 dove dice che lo scopo di tale assenso è di impedire da un canto che una gran parte della ricchezza sia sottratta alla libera circolazione e che d'altro canto vengano in qualunque modo offese le ragioni dei privati.

Riguardo alla ragione economica non è inutile ricordare che la libera facoltà di fare acquisti condusse la Chiesa in tempi andati al possesso di una enorme proprietà territoriale che al dire del Saredo (1) in taluni luoghi superava il terzo, in altri la metà, e in alcuni stati perfino i $\frac{4}{5}$ dei beni del comune, città o contado. Nota lo stesso autore che nei tempi del basso impero anche le corporazioni e i collegi di natura laica e civile potevano ottenere dallo Stato la facoltà di accettare per testamento ma a titolo soltanto di privilegio individuale, e che a loro favore questa facoltà non fu mai generalizzata. Le Chiese al contrario per disposizione legislativa erano state autorizzate a ricevere senza condizioni e senza autorizzazioni anzi con disposizioni di *gius* singolare in loro favore (2). La pratica concorreva a quei tempi colla legge per facilitare a loro

(1) Vedi Saredo: *Il Governo del Re e l'acquisto dei corpi morali*.

(2) L. 1. Cod. De Sacr. Eccl. l. 2 e l. 44 e 49 Cod. de Episcopis l. 3.

l'acquisto, onde erano sanati anche quei difetti che potevano derivare dalla indeterminatezza delle disposizioni testamentarie. Non solo acquistavano per atti di ultima volontà e per atti *inter vivos* le Basiliche, le Chiese cattedrali e parrocchiali, ma anche i singoli altari di esse, e acquistavano pure le piccole Chiese destinate al pubblico culto. (*Cappellae, oratoria, sacella, ecc.*) (1). I legati fatti alle Chiese non erano soggetti a falcidia (2) e i loro beni non erano prescrittibili che in 40 anni (3). È naturale che con tante facilitazioni la Chiesa abbia potuto arricchirsi fuor di misura specialmente con quella proprietà immobiliare che è fonte di potenza e di autorità, tantochè il Saredo pure accennando alla reazione che venne dipoi conclude: « Se in Italia non è rimasto l'antico vigore della « manomorta, nonpertanto non fu impedito anche « in tempi recenti il grande accumularsi della pro- « prietà immobiliare, non ultima causa della nostra « inferiorità agricola in tante regioni d'Italia. »

L'altra ragione di moralità cui accenna la circolare ministeriale sopra ricordata sta nel dovere che ha il potere civile di impedire che in causa di un morboso fanatismo di religione le famiglie di coloro che dispongono a favore della Chiesa possano avere pregiudizio dalle inconsulte donazioni. Onde il Ministro Guardasigilli raccomanda che debbasi avere riguardo alle condizioni di di

(1) L. 1. Si quis 15 — illud quod 19 e l. ultima Cod. D. Sacr. Eccl. e Novella 131 Capi 9, 10, 11.

(2) Nov. 131 Cap. 12.

(3) Nov. 131 Cap. 6.

ritto e di fatto ed in specie alle economiche in cui versino gli eredi successibili o l'erede gravato del legato, ed altresì alle intenzioni loro riguardo alla prestazione del lascito stesso, od allo adempimento in genere delle disposizioni testamentarie fatte in loro detrimento. Vuole la dichiarazione scritta degli eredi che da parte loro nessun ostacolo si frappone alla esecuzione del legato, salvo l'apprezzamento superiore.

150. La legge del 5 giugno 1850 col suo regolamento del 26 giugno 1864, N. 1817 vige in tutta Italia come quella che fu introdotta in Lombardia col Regio decreto 11 marzo 1860, nell'Emilia col Decreto 1 ottobre 1859, in Romagna col Decreto 11 novembre 1859, nell'Umbria col Decreto 29 settembre 1860, nelle Marche coi Decreti 17 ottobre e 7 novembre 1860, nel resto d'Italia col Decreto 13 settembre 1863, e nel Veneto col Decreto 4 novembre 1866. L'autorizzazione reale non si presume nè ad essa si può supplire per il tempo o per equipollente o per congetture, ma deve essere solenne e nella forma specifica. Perciò salva la prescrizione è sempre revocabile un acquisto che non stato autorizzato tuttavolta che la legge del tempo prescrivesse il regio assenso. A questa circostanza è utile avere riguardo giacchè ad esempio nelle provincie del mezzogiorno per il breve tempo in cui ebbe vigore il Decreto del 18 maggio 1857 fu pienamente libero alla Chiesa di fare nuovi acquisti al pari di un privato qualsiasi. — L'autorizzazione promana dal Ministero dei culti o da quello dell'interno non in riguardo all'ente che riceve ma in riguardo allo scopo della

largizione secondochè sia diretta al culto od a fini laici. A seconda delle competenze la domanda viene presentata ai Procuratori generali o alle Prefetture (1).

Vanno soggette alla autorizzazione governativa anche le donazioni manuali di cose mobili o di denaro tanto più dopo la interpretazione autentica data alla legge del 1850 dall'art. 36 della nuova legge sulle Opere pie del 17 luglio 1890. — Non vi sono soggetti invece per effetto dell'art. 5 del Regio decreto 26 giugno 1864 gli acquisti giudiziari nei casi di espropriazione forzata degli immobili ipotecati a garanzia dei crediti dell'ente, perchè questi acquisti tenendo luogo del credito non sono fatti nell'intendimento di accrescere il patrimonio, nè sono facoltativi, ma necessaria conseguenza della procedura che da parte dell'istituto sia stata iniziata colla offerta del multiplo della imposta anzichè colla domanda di stima. D'altra parte l'Ente ha dovuto già riportare l'autorizzazione superiore per iniziare la procedura.

Per la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, che deve essere udito dal Governo avanti di accordare l'autorizzazione, nota il Saredo che è rimasta lettera morta l'art. 3 del regolamento del 1864 per il quale allorchè trattasi di liberalità testamentarie è fatto obbligo di sentire coloro a cui sarebbesi devoluta la eredità. Dal 1876 in avanti non si sono più esaminati i ricorsi dei pare avendo il Consiglio di Stato adottato le massime 1° che l'Autorità amministrativa nel conceder

(1) Circolare ministeriale 29 agosto 1881, N. 15023.

nel negare l'autorizzazione non deve avere di mira che l'interesse dell'Ente; 2° che quando un testamento è intrinsecamente valido e non viola le disposizioni di legge l'autorizzazione non possa essere negata; 3° che la condizione miserabile dei parenti e le circostanze di fatto anche speciali non sono argomenti per negare l'autorizzazione, salvo agli eredi se hanno delle ragioni giuridiche di opposizione alla efficacia del legato il farle valere avanti ai Tribunali.

Con questa pratica viene a bello studio e senza ragione obliato uno dei due moventi della legge del 1850 e il Saredo dopo di avere richiamato le dotte discussioni avvenute in seno al Parlamento subalpino conclude che vi sono ben pochi esempi di una così completa e sistematica deroga alle disposizioni ed allo spirito di una legge. Alla facoltà che è riconosciuta negli enti morali ecclesiastici di acquistare porta una eccezione l'art. 27 della legge 19 giugno 1873 per la provincia di Roma, dove essendo stati eccettuati dalla soppressione e per ragioni politiche, alcuni enti fu detto che tali enti conservati non avrebbero potuto far nuovi acquisti e accrescere il proprio patrimonio. L'art. 28 poi soggiunge che saranno nulle le disposizioni e gli atti fatti in frode delle incapacità stabilite dalle leggi per gli enti ecclesiastici, ancorchè sieno simulati sotto forma di contratto oneroso o fatti sotto il nome di interposte persone. La portata di questo articolo creiamo noi che debba estendersi a tutto il regno che possa impedire il risorgere delle corporazioni religiose.

151. Quali effetti per l'Ente ecclesiastico e per i terzi può avere un acquisto che non sia stato precedentemente autorizzato o posteriormente sanato? L'azione per fare revocare tale acquisto è d'ordine pubblico, dura 30 anni e può elevarsi d'ufficio. Quando però il corpo morale è al possesso dell'immobile avuto in donazione o altrimenti acquistato egli prescrive a suo favore nei termini più brevi concessi dalla legge e nonostante i vizi del titolo d'acquisto. Se viene proposta l'azione di nullità il corpo morale potrà farsi autorizzare alla accettazione regolarizzando in via di sanatoria il suo acquisto. Per impedire poi che fra la donazione e l'accettazione, la quale non può seguire senza preventiva autorizzazione, il donante abbia a pentirsi o a morire e ne resti pregiudicato l'interesse del corpo morale, l'art. 3 del Regolamento 29 giugno 1864 autorizza gli amministratori a fare l'accettazione provvisoria della donazione.

152. Dalla autorizzazione governativa sono esenti gli acquisti di cose mobili a titolo oneroso. I mobili che per la destinazione loro sono dalla legge reputati immobili perdono questa loro qualità col distacco dal fondo e non vi ha dubbio che il loro acquisto vada esente da autorizzazione (per esempio gli animali da lavoro). Sono invece soggette alla autorizzazione l'enfiteusi, le servitù personali e prediali, le azioni tendenti a recuperare immobili perchè questi diritti sono dal Codice civili considerati immobili per l'oggetto a cui si riferiscono. È stato però dichiarato esente da autorizzazione l'acquisto a titolo oneroso del diritto

percepire frutti o derrate sopra immobili quando questi diritti non dipendano da enfiteusi o da servitù. Si ritiene anche non necessaria la autorizzazione per l'acquisto, sempre a titolo oneroso, degli altri diritti reali o relativi ad immobili non enunciati nell'art. 415 del Codice civile.

L'autorizzazione non è necessaria all'ente che lungi dall'aumentare il patrimonio intende conservare ed attuare i diritti che già possiede. Oltre al caso dell'acquisto nel giudizio di subasta già accennato, qui possiamo ricordare il caso della rivendicazione di un beneficio soppresso, l'esperimento di una azione di devoluzione per caducità, per linea finita od altro, e infine l'esperimento dell'azione di riscatto.

Autorizzando gli enti ecclesiastici all'acquisto dei beni immobili essi soggiacciono alle leggi di conversione e pertanto non i benefici parrocchiali, ma le fabbricerie, le mense vescovili, i seminarii devono permettere al Demanio la presa di possesso dei beni contro corrispettivo in rendita pubblica. All'infuori di ciò, l'acquisto deve essere autorizzato puramente e semplicemente senza restrizioni od imposizioni di oneri. Trattandosi di una somma di denaro viene però imposto il modo di impiego.

153. All'argomento della amministrazione straordinaria si connette anche l'alienazione della proprietà di cui tratta il Reale decreto 22 marzo 1866, n. 3832, che già nel precedente capitolo abbiamo riassunto. Osserveremo soltanto che quel decreto lascia sussistere i due decreti del 4 dicembre 1833 per il Regno di Napoli l'uno dei quali riguarda

le alienazioni, l'altro l'impiego dei capitali. Nelle provincie del mezzogiorno a differenza che nel resto d'Italia non basta l'autorizzazione governativa ma occorre anche la omologazione del Tribunale. Di più la autorizzazione si concede o si nega dopo di avere udito il parere del vescovo e del patrono se vi è (1).

Secondo il voto della Commissione reale del 1871 per il progetto di riforma della proprietà ecclesiastica alla autorizzazione amministrativa dovrebbe essere sostituita quella giudiziaria a somiglianza di quanto avviene per i tutelati giusta la legge comune.

Il Decreto del 22 marzo 1866 non contenendo in sostanza norme diverse da quelle delle leggi precedenti, dimostra che la inalienabilità assoluta dei beni della Chiesa non esiste come non ha mai esistito senza i necessari temperamenti né per diritto romano né per diritto canonico. Si sarebbe introdotta una eccezione nella legge del 13 maggio 1871 dove si dichiara che i palazzi e le ville concesse al Sommo Pontefice sono inalienabili e neppure soggetti ad espropriazione per causa di pubblica utilità. Evidentemente questo precetto non potrà nella pratica non subire dei temperamenti, posto che nel mondo reale nessuna cosa possa trovarsi all'infuori delle contingenze e delle necessità sociali le quali hanno la precedenza su tutti i diritti degli enti e dei prive

(1) Vedi circolare 31 marzo 1866.

CAPITOLO XII.

Diritti dello Stato.

Sommario. — 154. Rappresentanza dei benefici vacanti. — 155. Gli Economati generali. — 156. Forme con cui lo Stato esercita il diritto di regalia. — 157. Il possesso dell'Economato. — 158. Rapporti col nuovo investito. — 159. I benefici vacanti in Roma. — 160. Fabbricerie e canonicati. — 161. La quota di concorso. — 162. Assetto della quota di concorso. — 163. Le Confraternite. — 164. La quota di concorso è tassa personale. — 165. Il terzo pensionabile. — 166. Le pensioni sui benefici e la bolla *Dum collatis*. — 167. La tassa straordinaria del 30 % sugli Enti conservati. — 168. Tasse diverse.

154. Quando ai benefici ecclesiastici venga a mancare la ordinaria rappresentanza avviene che tali Enti, a differenza degli altri corpi morali, abbiano pure sospesa la propria finalità la quale principalmente consiste nel fornire i mezzi per un decoroso sostentamento dello investito. Nel caso perciò di morte, rinuncia o traslazione ad altra sede del sacerdote che li amministra, conviene provvedere a due funzioni e cioè: 1° a che sia continuata l'amministrazione attiva e conservativa dell'Ente; 2° a che le rendite ricevano temporaneamente uno scopo che venga a sostit-

tuire quel fine che viene a mancare. A questo duplice intento provvede lo Stato col diritto di rappresentanza dei benefici vacanti che gli scrittori indicano col titolo di regalia. Questo titolo forse non del tutto conviene, perchè esso sta ad indicare la intromissione della ragione fiscale nella proprietà privata sotto forma di concessioni e di imposte, mentre a riguardo dei benefici ecclesiastici la ragione fiscale manca del tutto, nè si può dire che lo Stato si intrometta in una proprietà privata. Invero la proprietà beneficiaria non appartiene alle singole Chiese più di quello che agli altri Enti morali appartenga il loro patrimonio, vale a dire che queste proprietà sono tali, ed hanno titolo al rispetto ed alla protezione dello Stato solo in quanto siano destinate ad un pubblico vantaggio. Quando la loro amministrazione ordinaria venga a mancare, giusto è che lo Stato ne prenda cura adempiendo il fine dell'Ente se il fine è permanente, o altrimenti sostituisca nella erogazione delle rendite il fine più consono alla natura dell'Ente medesimo. La così detta regalia è pertanto il puro e semplice esercizio del diritto di sovranità.

Ci sembra superfluo avvertire che noi qui parlando di benefici intendiamo riferirci all'Ente patrimoniale coi suoi diritti e i suoi pesi e non già all'ufficio che impropriamente viene pure, anche preso da sè solo, denominato beneficio, che è funzione tutt'affatto spirituale e appartiene alla Chiesa. Così avviene che mentre per regola generale l'ufficio si trova congiunto al beneficio per eccezione accade che in sede vacante la

presentanza dell'Ente giuridico si trovi affidata allo Stato intanto che la Chiesa contemporaneamente affida l'ufficio ad un sacerdote che prende il nome di Economo spirituale o di Vicario generale.

Le ragioni di diritto per cui lo Stato amministra i benefici vacanti, si trovano esposte nei considerandi che precedono il Regio decreto del 26 settembre 1860, N. 4341 e consistono in sostanza, nel volere mantenuta allo Stato l'ingerenza nella proprietà ecclesiastica. Sono ragioni di indole storica per tutte le provincie d'Italia ad eccezione che per quelle costituenti l'ex Stato Pontificio perchè ivi il Governo teocratico concentrava in sè i diritti della Chiesa e dello Stato, nè avrebbe avuto significato l'ingerenza di cui andiamo ragionando. Nel predetto decreto del 1860 però, oltre al concetto di conservare la prerogativa reale di cui all'art. 18 dello Statuto, si accenna anche ad una ragione di ordine pubblico e ad una tutela che lo Stato vuole esercitare nell'interesse della Chiesa e delle cause pie. Queste ragioni non giustificano sufficientemente il diritto di immettersi nel possesso delle temporalità che hanno uno scopo e una destinazione esclusiva di culto, onde più calzanti a nostro credere sono le ragioni di diritto che accenna il Decreto del Re di Napoli in data 12 luglio 1779, e che sono fondate sulla stessa pertinenza della proprietà ecclesiastica.

I beni dei benefici, ivi è detto, altro non sono che il patrimonio dei poveri a sostentamento dei quali sono rivolte le paterne cure del principato

nella cui mano e protezione sono tutte le Chiese del Regno. Questa ragione intima e sostanziale dell'istituto, in uno alla ragione storica, basta da sè sola a giustificare il diritto di regalia, nè lo Stato moderno ha d'uopo di richiamare, come ha fatto nel decreto del 1860, quelle funzioni che il Re di Napoli dichiarava spettargli come protettore e vindice dei sacri canoni e della esteriore disciplina della Chiesa e come custode della esatta osservanza della ecclesiastica disciplina e delle leggi del Vangelo. Queste funzioni non sono più compatibili col sistema della separazione assoluta nel campo spirituale della Chiesa dallo Stato.

155. Lo Stato esercita il diritto di rappresentanza e di amministrazione dei benefici vacanti a mezzo di quegli Economati generali di cui abbiamo già fatto parola a proposito della vigilanza che essi esercitano sui benefici provvisti di titolare. Gli Economati furono istituiti in tutto il Regno con norme uniformi per effetto del Regio decreto del 26 settembre 1860, salvo le particolarità di amministrazione che ha ciascuno di essi in dipendenza del Regolamento speciale. Va ricordato infatti che compatibilmente col regolamento generale del 16 gennaio 1861, N. 4608 esistono i regolamenti 8 dicembre 1861, N. 373 per Napoli, 23 dicembre 1865, N. 2747 per la Sicilia modificato coi RR. DD. 14 dicembre 1866, 1 gennaio e 18 ottobre 1869. Esistono i RR. DD. 4 giugno 1861, N. 1802 e 20 dicembre 1866 per la Sardegna, Regio decreto 18 settembre 1865, N. 2509 per Toscana, il Regio decreto 22 novembre 1866 per il Veneto, e infine il Regio decreto 25 giugno 18

che concerne la parte della provincia di Roma a cui non si estende l'art. 13 della legge sulle guarentigie.

Tutti questi regolamenti non hanno fatto in sostanza che trasformare gli istituti già esistenti quali erano in Napoli le Commissioni diocesane successe ai Monti frumentarii, in Toscana gli uffici dei Cancellieri ministri del censo. Dove l'istituzione è nuova si è nelle provincie già costituenti gli Stati della Chiesa. Ora appunto perchè l'Economato non è istituito recente, dobbiamo avvertire che esso ha un patrimonio proprio che proviene dalla antica amministrazione toscana, dal Fondo clero veneto, dagli scorpori beneficiarii dalle antiche soppressioni. Molti di questi beni non hanno una destinazione determinata. Gli Economati generali sono otto e costituiscono altrettante amministrazioni autonome e pubbliche, non però amministrazioni dello Stato. Questa suddivisione della giurisdizione economale in otto uffici non toglie che l'amministrazione dei benefici vacanti debba considerarsi come una unità giuridica, come ha dichiarato la Corte di Cassazione di Torino colla decisione dell'11 marzo 1870. Gli otto Economati sono alla dipendenza del Ministero dei culti, hanno proprii impiegati, proprie rendite, proprio bilancio ed esercitano il loro ufficio sia direttamente che per mezzo dei Subeconomi. Questi uffici furono riordinati col R. D. 7 novembre 1877, N. 4182.

Gli Economati hanno il possesso e l'amministrazione dei benefici vacanti di ogni genere e impiegano le loro rendite, detratte le spese di

amministrazione, nel miglioramento della condizione dei parroci poveri e dei sacerdoti bisognosi, in spese di culto, nel restauro delle chiese povere ed in opere di carità. Gli Economati possono pure amministrare dei legati di beneficenza e dei legati di culto e per il combinato disposto degli articoli 87 e 91 N. 3, della legge 17 luglio 1890, N. 6972 solo quelli della prima specie possono venire trasformati nel fine.

156. Il beneficio ecclesiastico si reputa vacante e va in amministrazione all'Economato non solo quando il titolare è morto o ha rinunciato, o è stato promosso ad altra sede, ma anche quando si agita controversia fra più pretendenti al possesso, come può avvenire nei benefici soggetti a patronato particolare i quali non sfuggono alla legittima ingerenza dell'Economato. Il beneficio è pure vacante quando siasi riconosciuto che il titolare difetta o è decaduto dalla regia placitazione. In tutti questi casi l'Economato deve prendere possesso dei beni, raccogliere i frutti e custodirli a disposizione del Ministero. Nota poi il Saredo (1) che gli effetti della vacanza del beneficio in rapporto alle temporalità devono essere regolati coi principii della legge civile, e siccome questa non ritiene vacante il beneficio finchè la nuova provvista non abbia ottenuto la sanzione del regio *placet* o del regio *exequatur*, così in caso di promozione da uno ad altro beneficio, il primo non si considera vacante finchè non è intervenuto regio *placet* od *exequatur* per il passaggio al

(1) Vedi *Codice Ecclesiastico*, I, pag. 387.

condo, e conseguentemente l'Economato non può andare al possesso delle rendite del primo finché il Rettore non entra al godimento delle rendite del secondo.

Il Regolamento generale del 16 gennaio 1861, che si applica a tutti gli Economati del Regno, non determina le forme colle quali devesi procedere alla presa di possesso, mentre su questo punto è diffuso e preciso il Regolamento 8 dicembre 1861 per le provincie napoletane che richiama le norme del Decreto 12 febbraio 1843. Abbiamo parlato di queste norme nel caso eccezionale in cui l'Economato debba procedere al sequestro dei benefici pieni nella sua funzione di vigilanza. Fra i due casi di sequestro avvi questa sola differenza, che se l'atto è praticato dall'Economato nella sua funzione di vigilanza e sopra un beneficio pieno il dissequestro deve avvenire per ordine del Ministero. In occasione di vacanza invece l'Economato ha facoltà di operare il dissequestro e di consegnare le temporalità al nuovo titolare la cui bolla di nomina sia stata munita del regio assenso. Le spese relative all'inventario ed alla presa di possesso di un beneficio vacante devono essere ripartite fra l'Ecomato e l'erede del beneficiato defunto, come ha deciso la Cassazione di Roma colla sentenza del 25 novembre 1882. In queste prese di possesso e consegne gli Economi i Subeconomi agiscono con veste d'impero e possono richiedere l'assistenza del pubblico ministero e del giudice locale contro le possibili opposizioni.

La gestione del beneficio è condotta sotto l'os-

servanza del Regolamento 26 novembre 1874 che è generale per tutto il Regno. Gli Economati procedono agli affitti dei fondi e delle prestazioni, alla esazione di tutte le rendite già spettanti al precedente investito ad eccezione del supplemento di congrua che è assegno personale, e provvedono pure all'adempimento degli oneri di culto entro le forze del beneficio. Essi devono perciò fare un assegno a colui che in mancanza del titolare viene dalla autorità ecclesiastica designato all'esercizio interinale delle funzioni cioè all'ufficio e alla giurisdizione, e quindi per esempio nella vacanza delle sedi vescovili devono l'assegno al Vicario capitolare. Gli articoli 5 del Regio decreto 26 settembre 1860, N. 4114 e 27 del Regio decreto 27 gennaio 1861, N. 4608 lasciano in vigore in Lombardia, nelle provincie parmensi e in Toscana tutte le norme e pratiche che già prima esistevano per l'amministrazione dei benefici vacanti. Da ciò deduce la Cassazione di Torino (28 maggio 1881) che in Toscana hanno tuttora efficacia le prescrizioni della circolare governativa 18 agosto 1821 relativa alla sovrana risoluzione 14 dicembre 1820, la quale dice che l'assegno stabilito a favore del Vicario capitolare è dovuto per tutta la durata del suo ufficio e non può essere in potere dell'Economato il sospenderlo senza una apposita decisione del Consiglio " Stato.

Di tutte queste somme incassate e spese l'Economato dà conto al Ministero che approva la gestione.

Gli Economati sono protetti nella amminist

zione dei beni dalle forme privilegiate di procedura, almeno nelle provincie napoletane dove il R. D. 30 gennaio 1817 come è tuttora in vigore per la riscossione dei crediti dello Stato, così è tuttora applicabile alla riscossione dei crediti dell'Economato di Napoli. Ciò risulta dall'art. 5 del R. D. 17 febbraio 1861, N. 250 e perchè la giurisprudenza ha ritenuto che nè i Codici civile e di procedura nè la legge del 20 aprile 1871 abbiano revocate quelle antiche forme di procedura per le quali l'Economato fa notificare ai debitori, senza bisogno del titolo, il mandato di coazione che tiene luogo di precetto e con cui si inizia la esecuzione.

157. La natura del possesso dell'Economato è bene spiegata da una nota del Ministero delle Finanze in data del 7 giugno 1884. In essa è detto che lo scopo dell'amministrazione provvisoria è quello di conservare la proprietà applicando i frutti retratti per migliorare le condizioni del clero più bisognoso e ad altri usi di carità, detratte come è noto le spese di amministrazione e un equo assegno a favore del nuovo beneficiato giusta le norme impartite col R. D. del 26 settembre 1860, N. 4314 confermate dall'art. 6 della legge 15 agosto 1867. La circolare rileva che per effetto di questa tassativa designazione sul modo di erogare i frutti beneficiarii, l'Economato si trovi in una posizione ben diversa dall'investito che a similitudine dell'usufruttuario gode e fa suoi i frutti della prebenda. L'Economato non altrimenti deve riguardarsi che come un amministratore, un curatore dei beni medesimi coll'onere di erogarne

le rendite negli scopi all'uopo prefissi e di rilasciarli poi ai nuovi titolari. Deriva da ciò anche l'altra differenza che il diritto di godimento nel beneficiato è a presumersi vitalizio, essendo duraturo fino a che non cessa in lui la qualità di investito, mentre all'Economato non spetta che una detenzione precaria, temporanea e di natura eccezionale di fronte alla naturale destinazione del patrimonio beneficiario che è per sua indole inerente all'ufficio ecclesiastico. Per queste ragioni l'Economato non si iscrive in catasto né paga alcuna tassa per il passaggio dell'usufrutto dei beni, la quale tassa per l'art. 80 della legge di registro incombe unicamente al nuovo provvisto. Va però notato che la qualità di semplice amministratore non esonera l'Economato dal curare, come ogni gestore, non solo la semplice conservazione, ma anche lo sviluppo ed il miglioramento della proprietà del beneficio, tanto è vero che è tenuto ai restauri ed ai miglioramenti col supero delle rendite.

All'Economato generale era stata negata l'azione per stare in giudizio contro l'enfiteuta allo scopo di chiedere la devoluzione del fondo *ob non solutos canones*, perchè si diceva che era atto dominicale, ma una giurisprudenza recente ammette invece che l'Economato possa far valere una tale azione che ha un carattere eminentemente conservativo. E in genere si ritiene che a facoltà di promuovere ed accettare giudizi, tanto in possessorio come in petitorio, sia connotato all'Economato quando trattisi di difendere la proprietà.

158. Il R. D. del 26 settembre 1860 dispone col-
l'art. 2 che dalle rendite del beneficio vacante
debba separare un equo assegno da corrispon-
dersi al nuovo investito, proporzionato al tempo
della vacanza e non mai maggiore della rendita
di un anno. Questa disposizione che si applica ad
ogni sorta di benefici è meno precisa di quella
già vigente nel regno di Napoli per l'art. 17 del
concordato del 1818, secondo la quale era riser-
vata la metà delle rendite delle mense vescovili
vacanti in favore del futuro vescovo. Quando si
dice assegno equo non si dice nulla di preciso e
se l'Economato ha un *maximum* che non può su-
perare, esso è poi arbitro di stabilire nella mi-
sura che crede opportuna questa indennità di im-
missione in possesso, senza che sia lecito al nuovo
investito far determinare dal magistrato l'ammon-
tare della somma. L'Economato quindi stabilisce
la cifra coi suoi criterii amministrativi che sono
insindacabili dalla Autorità giudiziaria come ri-
tiene la stessa giurisprudenza dei Tribunali.

L'Economato con criterii strettamente giuridici,
desunti dalle disposizioni del Codice civile sul-
l'usufrutto, regola il debito e credito fra il bene-
ficiario cessante o suoi eredi e l'Amministrazione,
non meno che fra l'Amministrazione e il nuovo
investito riferibilmente ai frutti naturali e civili
ed ai carichi della annata di promiscuo godi-
mento.

Per la decisione delle controversie cui potevano
dar luogo i provvedimenti dell'Economato di Na-
poli chiara era la competenza amministrativa a
mini del R. D. 14 marzo 1836. Se però le di-

sposizioni di quel decreto non sono ripetute nel regolamento del 16 gennaio 1861, devesi nullameno concludere che per l'art. 4 della legge sul contenzioso amministrativo e per l'art. 10 della legge sul Consiglio di Stato del 20 marzo 1865 modificata coll'art. 3 della legge 31 marzo 1889, è sottratta alla cognizione dei Tribunali l'estimazione del merito dei provvedimenti economici e ogni disputa deve nel caso essere portata alla IV sezione del Consiglio di Stato.

159. Per la città di Roma e le sedi suburbicarie (1) non essendo stato introdotto il diritto di gestione dei benefici vacanti, continua a funzionare la Camera degli spogli o per dir meglio la Congregazione *de propaganda fide* non essendo da alcuna legge italiana stato revocato il mutoproprio di Pio VII in data 19 giugno 1817 che attribui appunto a detta Congregazione il diritto di far proprie le rendite dei benefici vacanti, anche se essendo scadute durante il possesso dell'investito non furono da lui esatte. La stessa Congregazione di *propaganda* aveva pure diritto allo spoglio personale degli apostati, di tutti quegli ecclesiastici e beneficiati che fossero morti senza facoltà di fare testamento, e degli ex religiosi morti fuori del chiostro, ma questi diritti certo oggi non sono altrimenti invocabili di fronte al Codice civile, come non è invocabile il diritto di spoglio dei Vescovi e prelati e di quei capitali che i ch

(1) Le sedi suburbicarie sono 6, e cioè: Albano, Fundani, Ostia con Velletri, Palestrina, Porto S. Rufina, Sabina.

rici acquistino per effetto di illecite negoziazioni. Questi ultimi casi di spoglio erano rimasti per la provincia di Roma fino al 1870 alla Camera degli Spogli, la quale raccoglieva pure le eredità di coloro che morivano ab intestato e senza parenti, e doveva ereditare pur anche i beni di qualsiasi vescovato, abbazia, cappellania, beneficio che fosse stato soppresso. Oggi questi diritti appartengono anche in Roma allo Stato per effetto dell'art. 758 del Codice civile.

160. Gli Economati non prendono possesso dei beni delle Fabbricerie ed Opere che siano sciolte dalla Autorità governativa, e neppure dei beni dei Seminarii. Se vi ha un precedente riguardo a questi ultimi nel Decreto 1 Settembre 1865 che riflette alcuni seminarii napoletani chiusi e dati in amministrazione all'Economato, ciò non deve lasciar credere che da questa disposizione affatto eccezionale debba derivare una norma comune.

L'Economato si appropria invece le rendite dei canonici vacanti, nè osta a questo principio la notificazione governativa per il Lombardo Veneto del 27 Gennaio 1808 per effetto della quale i Capitoli hanno da amministrare per mezzo del loro sindaco, oltre la massa comune, anche le singole prebende allorchè vacano. Invero per il Decreto del 27 Settembre 1860 tale sindaco ha l'amministrazione ma non il godimento delle rendite, e queste devono devolversi all'Economato soddisfatti pesi, e con un rendiconto, giusta l'istruzione del 1833 già richiamata. Con questa avvertenza si comprende come l'Economato possa prendere possesso di una prebenda vacante non staccata

dalla massa comune, quantunque esso non abbia facoltà di ingerirsi nel patrimonio del Capitolo a meno che non si verificino malversazioni. Alcuni sono d'avviso che il Capitolo cumulando e capitalizzando le rendite delle prebende vacanti, possa costituire, entro il limite di 12 di cui all'art. 6 della legge 15 Agosto 1867, nuovi canonicati. A noi sembra che senza negare a chicchessia il diritto di erigere un canonicato in un capitolo che non raggiunga il numero di tolleranza stabilito dalla legge, non sia possibile aderire a questa opinione la quale non tiene calcolo dei diritti che ha l'Economato sulle rendite delle prebende prive di titolare.

161. Un altro diritto che lo Stato esercita sui benefici ecclesiastici non meno che sugli altri Enti conservati di cui si compone la Chiesa e in specie sulle Fabbricerie e sui Seminarii, è la quota di concorso. Imposto da principio in Piemonte colla legge del 29 Maggio 1855, poi a Napoli col R. D. 17 Febbraio 1861, nell'Umbria col Decreto 11 Dicembre 1860 e nelle Marche col Decreto 3 Gennaio 1861, questo istituto fu esteso a tutto il Regno coll'art. 31 della legge 7 Luglio 1866 pubblicata nel Veneto col Decreto 4 Novembre 1866. Consiste in un prelievo che fa lo Stato di una parte della rendita degli Enti ecclesiastici più ricchi per distribuirne il ricavato in scopi di culto ed al fine di venire in soccorso dei sacerdoti bisognosi. L'organizzazione di questo istituto miglia a quello di una imposta generale su rendita, ma attesi i suoi scopi non è affatto imposta fiscale, tanto è vero che viene riscossa

Fondo per il culto. È piuttosto un contributo degli Enti ecclesiastici in servizio degli scopi generali del culto, e colpisce non tanto la rendita quanto il godimento, ciò che giustifica il suo carattere progressivo. Questo godimento non è di proprietari, giacché il clero non ha in sua proprietà i beni della Chiesa, e neppure è godimento di usufruttuarii che abbiano la piena disponibilità delle rendite. È godimento che viene concesso agli ecclesiastici in remunerazione dei servigi prestati come salario o stipendio. Ora è certo che il legislatore è in diritto di mutare la misura di questo compenso che come tutti i salarii è di sua natura essenzialmente variabile. Quando nel parlamento subalpino alcuno fece osservare che alla quota di concorso, come a qualsiasi altra imposta, doveva essere tolto il carattere progressivo per il timore che questo assetto avesse potuto arrecare degli effetti economici funesti e impedire l'accrescimento della ricchezza, il Conte di Cavour rispose che se questi effetti economici dovevano realmente derivare dalla imposta progressiva, egli era ben lieto che avessero appunto a colpire l'alto clero il quale aveva ricchezze superiori al bisogno. Così questo esempio di contributo progressivo, che non ha alcun riscontro nella legislazione tributaria italiana, ebbe l'effetto benefico di introdurre almeno in parte fra le ricchezze del clero quella perequazione che era reclamata dalla giustizia e dalla umanità.

162. Il contributo è progressivo non in una ragione unica per tutti gli Enti che ne sono colpiti ma con notevoli varianti. Così mentre per i Se-

minarii e le Fabbricerie il contributo fino ad una data somma di reddito è del 5 %, poi sale fino ad un altro limite di reddito al 10 %, e poi anche al 15 % nè va più oltre, per i benefici parrocchiali invece, abbazie e canonicati, dal 5 % sale al 12 % e poi al 20 % e a questo limite maggiore si arresta. Per le Mense Vescovili il contributo comincia col 33 %, sale al 50 %, poi al 66 % del reddito, e oltre le annue L. 60,000 assorbe totalmente la rendita dell'Ente. — Vi sono i redditi minimi che la legge dichiara esenti dal contributo e che sono stabiliti per i Seminarii, Fabbricerie, Arcivescovati e Vescovati in L. 10,000, per i Benefizii parrocchiali in L. 2000, e per le Abbazie, benefizii canonicali, opere di esercizi spirituali, santuarii e in genere per tutti gli altri stabilimenti di natura ecclesiastica o inservienti al culto in L. 1000. È nata poi una disputa che concerne la applicazione del tributo al di sopra del minimo stabilito dalla legge. Gli Enti ecclesiastici pretendono che nella graduazione del contributo non debbasi tenere verun calcolo delle prime 2000 lire ad esempio per i Benefici parrocchiali, in modo che se una parrocchia ha un reddito di L. 8000 debbasi applicare il 5 % dalle L. 2001 alle L. 7000 inclusive e il 12 % alle ultime L. 1000 che completano il reddito. Il Fondo per il culto a ragione sostiene che tenendo calcolo delle prime L. 2000 le quali vanno esenti dal contributo, il 5 % non debba applicarsi che alle altre L. 3000 che occorrono per raggiungere le L. 5000 di cui parla la legge, e sulle rimanenti L. 3000 di rendita del beneficio gravi il contributo nella ragione del 12 %

Sono applicabili per la riscossione della quota di concorso tutte le norme stabilite dalla legge di manomorta la quale però riflette una tassa rigorosamente proporzionale al reddito mobiliare e immobiliare. I redditi soggetti a quota di concorso si determinano tenendo calcolo dell'affitto reale o presunto, e fatte le deduzioni dell'imposta fondiaria e di un tanto per cento per le riparazioni. La legge del 1866 ammette la deduzione della stessa tassa di manomorta, e due circolari ministeriali del 10 Novembre 1866 e 10 Febbraio 1868 consentono la deduzione della tassa di ricchezza mobile e del 30 %. Al contrario un'altra circolare del 31 Luglio 1869 non ammette in deduzione il terzo pensionabile e le pensioni ecclesiastiche. In tema di deduzioni va richiamato anche l'art. 20 della legge 15 Agosto 1867 secondo il quale deve applicarsi il contributo al reddito depurato dai pesi. Ora per pesi non si intendono che le passività e gli oneri estranei all'Ente, non già quelli che sono inerenti alla natura all'indole ed allo scopo dell'Ente stesso, i quali costituiscono anzichè una passività piuttosto una erogazione di redditi.

Appunto perchè la quota di concorso si regola colle norme della legge di manomorta qui fu ripetuta la controversia relativa alla applicazione del contributo sul reddito presunto degli episcopii, tenuto calcolo della esenzione che viene fatta dalla legge di manomorta del 21 Aprile 1862 N. 587 al reddito delle case che servono alla abitazione dei ministri del culto. I Vescovi rivendicavano a se medesimi questa qualità e una sentenza della Casazione di Napoli (17 Marzo 1870) aveva accolto

favorevolmente la loro tesi, osservando che l'esenzione doveva estendersi a tutte quelle case che servono agli Enti morali per il loro proprio uso e per il loro esterno svolgimento relativo alla morale, alla istruzione, alla beneficenza ed al pubblico interesse. In contrario avviso andò la Cassazione di Roma osservando che la scarsa dotazione delle Parrocchie aveva dato motivo alla particolare esenzione della casa di abitazione dei Parroci e che questa ragione non militava in favore dei Vescovi. La questione non fu accampata nelle provincie venete dove era stato preciso il testo del R. D. 4 Novembre 1866 nel senso di ammettere l'esenzione solo per le case di abitazione dei Parroci, viceparroci e coadiutori.

La quota di concorso si applica in tutto il Regno meno che nella città di Roma e sedi suburbicarie per effetto dell'art. 20 della legge 19 Giugno 1873. Anzi per l'art. 2 della legge stessa la congrua dei parroci di Roma è fissata in L. 3000 mentre gli altri parroci del Regno devono pagare la quota di concorso sopra i redditi che superano le L. 2000.

163. Circa alle Confraternite si è fatta questione se vi siano o no soggette sembrando ad alcuni che il loro carattere laicale le eccellui da questo contributo. È però certo che i criteri della ecclesiasticità furono rigorosi quando si trattò di applicare alle corporazioni la legge di soppressione che colpiva la stessa personalità giuridica dell'ente. Ma la quota di concorso colpisce solo il patrimonio e deve essere applicata anche alle Confraternite almeno per quella parte dei redditi che è destinata a scopi di culto. Non vi sono però

sottoposte quelle Confraternite che lungi dallo avere un proprio patrimonio si alimentano colle contribuzioni volontarie dei consociati.

164. La quota di concorso è tassa personale che è dovuta da chi ha il godimento dei beni, giusta l'art. 506 del Cod. Civile e per il tempo in cui dura tale godimento, quindi dello arretrato di essa sono debitori gli eredi dello investito. Dice infatti la Corte di Cassazione di Roma colla sentenza del 7 Maggio 1880 che essendo essa quota determinata in proporzione delle somme e dei redditi degli enti ecclesiastici conservati di qualunque specie o provenienza essi sieno, essa non è infine che la prelevazione annua di una parte di quei redditi a soccorso della causa del culto, e come quella che grava i redditi medesimi in quanto sono percepiti, non deve ritenersi come un onere reale sulla proprietà di questi Enti ma invece un onere personale degli investiti dai quali i redditi medesimi sono percetti. A similitudine della manomorta è stato deciso che la divisione dei redditi di un Ente in riguardo alla diversa applicazione delle rendite ed al diverso titolo di acquisto e insomma alla diversa provenienza, non è ammissibile quando con questa denuncia suddivisa in più parti vogliasi ottenere la esenzione dal pagamento per il motivo che nessuno dei redditi particolari superi il *minimum* fissato dalla legge per l'applicazione del contributo. Quindi due vescovati che siano stati riuniti in uno, anche *aeque et principaliter*, costituiscono per gli effetti della quota di concorso un unico ente che deve cumulativamente fare la denuncia dei proprii redditi. — La riscossione della quota

di concorso è garantita come la manomorta dalle forme privilegiate di riscossione e, se è contributo principale, anche dal privilegio del *solvo et repete*. Va soggetta alla prescrizione di cinque o di due anni secondochè sia dovuta sopra cespiti non denunziati o sopra rendite denunziate sì, ma non tassate o inesattamente valutate, il tutto come per la tassa di manomorta.

165. Altro dei diritti che esercita lo Stato sulla proprietà beneficiaria è il così detto terzo pensionabile nelle provincie del mezzogiorno, che consiste nella facoltà data alla podestà civile di mettere a carico delle Mense Arcivescovili e Vescovili tante pensioni fino al terzo del loro reddito. Questo privilegio, che il concordato concluso nel 21 Marzo 1818 fra la Santa Sede e il Re di Napoli aveva in massima abolito, risorse colla abolizione del concordato medesimo come quello che formava parte della antica polizia del regno. E della sua conservazione fu fatto espresso cenno nell'art. 26 del R. D. 17 Febbraio 1861 N. 251. Ancora oggi sussiste secondo le norme promulgate dal Re di Napoli nel 14 Dicembre 1818 che sotto la influenza abolitiva del concordato aveva pure mantenuto all'istituto una esistenza provvisoria per non privare dalle pensioni coloro che alla pubblicazione del concordato stesso ne erano investiti. Viene esercitato dal Re in appoggio agli art. 18 e 20 dello Statuto.

Fu discusso lungamente se il terzo pensionabile era stato compenetrato nella quota di concorso ma oggi la giurisprudenza prevalente ritiene che no, e che ambidue questi istituti abbiano ragion

di esistere a carico di un medesimo vescovato come quelli che fra di loro non formano duplicazione di onere. La ragione di questa giurisprudenza sta in ciò che il terzo pensionabile è patrimonio già uscito dai beni della mensa, e la quota di concorso ha per obbietto non l'*aes alienum* ma i beni di spettanza dell'Ente. Il terzo pensionabile è mantenuto contro gli Economati dei Benefizii Vacanti sul reddito delle mense che passano nella loro amministrazione quando sono prive del titolare.

La storia del terzo pensionabile si intreccia a quella delle pensioni ecclesiastiche di cui già abbiamo dato un cenno al N. 26, e che il Mancini riassume assai lucidamente colle seguenti parole: « L'origine delle pensioni imposte a carico dei « Benefici e dei loro titolari deve attribuirsi al « sistema di invasione e di predominio della Au- « torità pontificia sopra i beni ecclesiastici sparsi « nell'orbe cattolico. Non potendo direttamente « assorbire e concentrare nelle proprie mani le « proprietà largite dalla pietà dei fedeli agli in- « numerevoli enti ecclesiastici e beneficiarii, ri- « corse a svariati ed ingegnosi espedienti, uno dei « quali fu di avocare a se la disponibilità di una « parte delle rendite beneficiarie sotto forma di « pensioni concesse a carico dei singoli benefizii, « facendone riserva nell'atto della collazione. L'a- « buso procedette tanto oltre che richiamò l'atten- « zione delle civili podestà le quali rivendicando « la loro esclusiva competenza sulle dotazioni « esteriori delle temporalità e proprietà dei bene- « fici, si opposero ad un sistema che poneva a

« disposizione del Pontefice in ogni anno somme
 « immense che uscivano dai varii paesi cattolici
 « e in massima parte si raccoglievano a Roma.
 « Così avvenne che in taluni Stati si limitò la di-
 « sponibilità delle pensioni alla Autorità pontificia
 « o fu riservato per la loro efficacia il beneplacito
 « della civile sovranità, ed in altri il Principe
 « stesso per la sua podestà sui beni della Chiesa,
 « tuttochè non ancora si osasse considerarli come
 « beni della nazione, escluse affatto l'ingerenza
 « del Pontefice, ed a se solo riserbò la facoltà di
 « imporre e concedere pensioni sulle rendite dei
 « benefici ecclesiastici. Allora invertite le veci fu
 « il Pontefice che si adoperò a limitare l'azione
 « dei principi e ne derivarono consuetudini ed ac-
 « cordi in virtù dei quali il sovrano poteva inno-
 « vare e concedere pensioni sui benefici ecclesia-
 « stici non eccedendo però il terzo delle loro ren-
 « dite. ».

166. L'essere risorto l'istituto del terzo pensio-
 nabile toglie allo Stato il diritto di imporre pen-
 sioni sui benefici, a meno che trattandosi di be-
 nefizii soggetti a patronato regio e non soppressi,
 egli possa usare di una tale facoltà come inerente
 al diritto di patronato. Quanto alla Autorità ecclē-
 siastica non vi ha dubbio che essa continui ad
 usare del diritto di imporre pensioni, ma i suoi
 decreti, come quelli che concernono la tempore
 lità, non possono ricevere esecuzione se no
 quando abbiano riportato il Regio assenso. Nell
 provincie meridionali esistevano varie pensio
 imposte dalla Chiesa sui benefici di patronat
 regio e l'Autorità civile coll'art. 22 del R. D. 17 Fe'

braio 1861 N. 251 si era riservata il diritto di permetterne la continuazione o di farle cessare. Lo Stato concesse per qualche tempo siffatta continuazione e poi ne ordinò la cessazione col R. D. del 29 Marzo 1865 (1). — La Santa Sede conserva anche il diritto di imporre pensioni a carico dell'Economato Generale di Napoli in quanto è amministratore di quei benefici laicali che nel napoletano furono oggetto di grave controversia per non avere uno spiccato carattere nè civile nè ecclesiastico. Quella controversia che fu agitata fra il Re di Napoli e la Santa Sede in ordine alla pertinenza di tali Enti e in ordine alla giurisdizione, ebbe termine colla bolla pontificia *Dum col-latis* del 5 Novembre 1839 la quale riconosce tali benefici come pertinenti alla Autorità civile salvo nella Santa Sede il diritto di imporre sopra di essi delle pensioni.


167. A completare la numerazione dei diritti che esercita lo Stato sui beni degli Enti ecclesiastici conservati, ci resta da far cenno della tassa straordinaria del 30 % che è l'avulsione di un terzo del reddito a favore delle Finanze dello Stato. Di questa prelevazione permanente di una terza parte del reddito, la quale attesa la sua perpetuità si risolve in una indemaniazione di un terzo del capitale, noi dovremo trattare più innanzi ragionando del patrimonio degli enti sop-

(1) Il divieto che un sovrano o un privato può imporre alla Santa Sede per impedire lo stabilimento di pensioni sui benefici di patronato regio o particolare è ammesso dallo stesso diritto canonico.

pressi perchè anche su di essi fu applicata. Qui diremo solo che vi sono sottoposti i Seminarii, le mense i canonicati e in genere tutti i benefici, ad eccezione dei benefici parrocchiali. Non si applica a Roma e nelle sedi suburbicarie per effetto dell'art. 20 della legge 19 Giugno 1873. Quanto ai Seminari che sono onerati dall'obbligo di tener piazze gratuite per i giovani poveri, la tassa fu contestata per quella parte di rendite che si allegava avere scopo di beneficenza. Ma fu deciso che lo scopo della istruzione dei giovani chierici non era diverso dallo scopo principale dell'Ente che è strettamente ecclesiastico. — I conservatorii e i ritiri senza il requisito della monasticità furono esenti da soppressione, ma bastò ad essi lo avere carattere ecclesiastico per essere assoggettati alla tassa del 30 %. Questa è tassa straordinaria e speciale agli Enti della Chiesa. Come avrebbe potuto applicarsi ad un ente conservato il cui patrimonio fosse stato costituito da rendita pubblica dello Stato, di fronte agli art. 24, 25 e 29 dello Statuto fondamentale del Regno? La questione fu portata avanti ai Tribunali, ma la Cassazione di Roma colla sentenza del 25 Giugno 1880 dichiarò che era inutile invocare quegli articoli una volta che la legge del 1867 era stata regolarmente promulgata.


Le Fabbricerie vi furono sottoposte dal 4 Settembre 1867 al 31 Dicembre 1870 per effetto dell'interpretazione data dagli art. 5 e 6 della legge 11 Agosto 1870 all'art. 18 della legge 15 Agosto 1867. L'applicazione del 30 % fu poi moderata dalla legge del 19 Giugno 1873.

168. Fra i diritti che esercita lo Stato sui benefici ed enti ecclesiastici conservati dovremmo annoverare le imposte e tasse varie, quali quelle della fondiaria terreni e fabbricati, di ricchezza mobile, di registro, di bollo, di manomorta, ecc. Ma di questi argomenti già abbiamo trattato a proposito della amministrazione nel cap. X a cui rimandiamo il lettore. D'altra parte cotale imposte fanno parte del sistema tributario dello Stato che grava su tutte le private ricchezze e su quelle degli Enti morali, e non rientrano nel novero di quegli istituti che regolano particolarmente le relazioni degli Enti ecclesiastici collo Stato.



PARTE TERZA

ENTI SOPPRESSI



CAPITOLO XIII.

Enti soppressi.

Sommario. — 169. I legati per l'anima. — 170. I benefici semplici e il Codice Civile. — 171. Le leggi di soppressione. — 172. Ecclesiasticità imperfetta. — 173. Soppressione delle Corporazioni religiose. — 174. Effetto in riguardo agli Enti. — 175 in riguardo agli associati. — 176. Pensioni monastiche. — 177. Condizione attuale dei conventi. — 178. Case religiose esenti da soppressione. — 179. Conservatorii e Ritiri. — 180. Chiese Collegiate, Ricettizie, Comunie. — 181. Canonici e benefici nelle chiese cattedrali. — 182. Assegni agli investiti. — 183. Abbazie nullius. — 184. Beneficci semplici. — 185. Beneficci improprii. — 186. Prelature. — 187. Cappellanie. — 188. Legati di culto. — 189. Legati annessi ad enti conservati. — 190. Istituti per prediche e missioni. — 191. Il patrimonio sacro per la legge di soppressione. — 192. Istituti di natura mista. — 193. Effetti della soppressione. — 194. La presa di possesso. — 195. La legge di soppressione nei rapporti internazionali.

169. Le varie disposizioni del diritto italiano dirette ad impedire gli inconvenienti di una troppo numerosa e rilevante manomorta ecclesiastica si devono classificare in due categorie. Vi hanno le leggi di soppressione che riguardano tutti gli Enti esistenti al momento della pubblicazione delle leggi stesse e per quelli soli provvedono. Vi hanno

poi le disposizioni del Codice civile che in luogo di provvedere per il passato dispongono per l'avvenire, affinché tutti quei danni sociali ed economici che le leggi di soppressione hanno tolto non abbiano a rinnovarsi per il futuro mercè la creazione di nuove fondazioni.

Veramente qui occorre bene precisare la portata delle disposizioni del Codice Civile che provvedono per il futuro, imperocchè può sembrare a prima vista che sia stato inutile lo impedire con una disposizione generica della legge la possibile creazione di nuovi enti morali, quando lo Stato con provvedimenti amministrativi dovendo dare il suo riconoscimento ai nuovi enti affinché abbiano vita, sia sempre libero di negare il riconoscimento medesimo e implicitamente egli possa di volta in volta annullare le disposizioni di fondazione. Conviene perciò dare la ragione della legge, e discendere all'esame degli articoli.

Anzitutto la legge non ha preso di mira solamente la possibilità che vengano a formarsi nuovi Enti ecclesiastici veri e proprii. Ha considerato anche che sarebbe stata causa di notevole accrescimento della manomorta ecclesiastica lo avere liberamente permesso le disposizioni testamentarie per l'anima o a suffragio dell'anima.

È chiaro infatti che un patrimonio lasciato per questo scopo non passa è vero alla Chiesa con erezione in titolo, e non va a costituire un nuovo Ente di culto, ma riceve però una tale affezione e un tale vincolo a scopi di religione da inceptare non meno di qualsiasi altra manomorta ecclesiastica, la commerciabilità dei beni. La legge

ha voluto impedire tutto ciò, e coll'art. 831 del Codice Civile ha dichiarato nulle le disposizioni testamentarie fatte a favore dell'anima in modo generico e perpetuo.

Per il diritto canonico tutte le disposizioni generiche per l'anima sono anche specifiche, imperocchè a termini del Concilio di Trento (Sess. 22, *De Reformat* Can. 8) in mancanza d'altre persone designate, il Vescovo deve raccogliere le eredità. Ora certo questo canone non può trovare applicazione di fronte all'art. 831 che esige la specificità insita nella disposizione del testatore piuttosto che per aiuto di legge. Nè può con maggiore fondamento ritenersi la validità di una disposizione testamentaria fatta genericamente a favore dell'anima in quelle provincie d'Italia che hanno l'istituto delle Fabbricerie Parrocchiali le quali a termini del Decreto 30 dicembre 1809 amministrano generalmente tutti i fondi destinati all'esercizio del culto non meno che la cassa per il suffragio alle anime dei defunti.

Invero come il diritto canonico ha subito su questo punto una deroga dal Codice Civile, similmente è avvenuto al Decreto Imperiale del 1809, quantunque nelle altre disposizioni sia tuttora in vigore. E la similitudine che si porta per eguagliare le Fabbricerie alle Congregazioni di Carità le quali amministrano il patrimonio dei poveri ed hanno veste per ricevere tutto quello che per disposizione testamentaria a loro è lasciato, non regge menomamente, giacchè questi effetti derivano non già dalla legge organica sulle Opere Pie del 1862 ma dallo stesso Codice Civile (art. 832).

Saranno perciò valide le sole disposizioni specifiche e temporanee.

La specificità consiste nel designare una data persona fisica o un dato Ente (anche ecclesiastico) incaricato di ricevere la somma e di erogarne l'importo in messe.

La temporaneità consiste nello stabilire un numero determinato di uffici che per tutta la durata di un anno importino una spesa superiore al reddito naturale annuo che la somma legata può produrre. E se avvenga che un testatore lasci una sostanza tanto ragguardevole per scopo di suffragi, da doversi ritenere che il legato in apparenza temporaneo sia di fatto perpetuo, non è a dubitarsi che l'Autorità giudiziaria possa e debba o annullare la disposizione o ridurla per omaggio allo spirito della legge.

170. Il Codice Civile ha contemplato anche il risorgere del vero e proprio ente ecclesiastico e coll'art. 833 ha dichiarato la nullità delle disposizioni ordinate al fine di istituire o dotare beneficii semplici, cappellanie laicali o altre simili fondazioni. Lo Stato ben potrebbe anche senza questo articolo di legge rendere cadute queste disposizioni negando il riconoscimento legale a questi Enti di nuova formazione. Ma la portata dell'articolo è questa di togliere al potere esecutivo perfino il diritto di riconoscere con Decreto Reale la validità delle disposizioni medesime la cui null radicale può essere opposta dagli aventi diri alla successione avanti ai Tribunali, anche con un possibile decreto reale di fondazione dell'Er.

Questo articolo però non può invocarsi che

caso di disposizione testamentaria, perchè al contrario dovrebbe ritenersi valida la disposizione risultante da atto *inter vivos* diretta alla creazione e dotazione di una Cappellania o di un Beneficio, ma s'intende che allora dovrebbe intervenire il Decreto Reale che autorizza la creazione del nuovo Ente, e nessuna legge del Parlamento autorizza il potere esecutivo a creare uno di quei Corpi morali che la legge del 1867 ha esplicitamente soppresso per il passato.

Nei trattati di diritto civile si trovano le ragioni che legittimano da parte dello Stato la limitazione arrecata coi predetti articoli del Codice Civile alla libera volontà dei testatori, a quella guisa che molte altre limitazioni della volontà individuale si trovano imposte dal Codice in riguardo di altri rapporti giuridici (v. art. 805, 1628, 1122, 1571).

171. Ora il discorso si volge alle altre disposizioni di legge che hanno abolita la manomorta ecclesiastica che da lungo tempo era andata formandosi sotto l'impero del diritto canonico e del vecchio diritto pubblico degli Stati italiani.

Non è superfluo discorrere qui di queste leggi di cui l'ultima generale italiana porta la data del 15 Agosto del 1867, imperocchè esse non ebbero a ricevere ancora oggi la completa applicazione e occorrerà del tempo prima che siano scomparsi tutti gli Enti che per effetto di esse hanno perduto la giuridica personalità. Ciò è tanto vero che ella 20^a relazione del Ministero delle Finanze al servizio dell'Asse Ecclesiastico pubblicata nel 1890 il relatore esclama: *Il patrimonio ecclesiastico si sta formando ancora*. La ragione si è cho

molti Enti furono occultati agli agenti governativi, di altri non potè conoscersi la vera natura, e per il trattamento che alcuni altri devono subire non peranco si è avuto il necessario esplicitamento delle massime della giurisprudenza amministrativa e giudiziaria.

È superfluo invece esporre la teoria del diritto alla soppressione da parte dello Stato che è materia da civilisti, e una sol cosa su questo argomento in rapporto agli Enti ecclesiastici, dobbiamo notare.

Fu detto che se la Chiesa ha conservato anche oggi la facoltà di nominare i ministri del culto e di sorvegliare sui loro doveri, illusoria può riuscire questa autorità quando le istituzioni chiesastiche venendo a mancare per la perdita del patrimonio o della giuridica personalità, esse più non possano raggiungere gli scopi spirituali per cui furono fondate. Ora è chiaro che non deve trovare appoggio una osservazione la quale in sostanza tende ad attribuire alla Chiesa il potere (di indole politica) di mantenere in vita degli enti giuridici di creazione fittizia. E di conseguenza è anche da rigettarsi quella opinione intermedia secondo la quale lo Stato ha diritto alla soppressione bensì, ma sul conforme parere della ecclesiastica autorità.

Non con reali decreti, ma con apposite leggi si è proceduto in Italia alla soppressione degli Enti ecclesiastici, e tali leggi sono quelle del 1855, 1860 e 61, del 1866, del 1867 e del 1873.

172. Queste leggi hanno contemplato gli Enti ecclesiastici quali si trovavano costituiti di fe

in Italia, cioè nel modo con cui al sopravvenire della unificazione nazionale e del nuovo Codice civile, essi esistevano in conformità delle leggi e degli usi. Le leggi di soppressione evitando di specificare e di individuare gli Enti che dovevano perire, ne fecero accenno per categorie, onde nell'applicare queste leggi non è d'uopo indagare se tutti quanti i detti Enti abbiano avuto o no la forma strettamente legale, cioè il riconoscimento esplicito dello Stato. È noto che oltre alle corporazioni religiose dotate sotto i passati governi di perfetta personalità giuridica, eranvi pure in Italia varie fondazioni alle quali era sempre mancato oltrechè il riconoscimento da parte dello Stato, perfino quello della Chiesa stessa ma che erano palesi e tollerate. Ora trattandosi di enti ecclesiastici i quali ritraggono un particolare modo di essere dalle leggi canoniche, da alcuno si dubitò che a costituirli enti di fronte alle leggi civili non bastasse il loro modo estrinseco, ma si dovessero in essi richiedere tutti i requisiti e le condizioni che sarebbero state proprie di un determinato istituto canonico.

Il dubbio fu risoluto nel senso di doversi attendere unicamente al loro stato apparente, perchè l'addentrarsi a conoscere la natura loro di fronte alle leggi della Chiesa non poteva essere ufficio di competenza dello Stato. Così l'applicazione della legge non fu arrestata, nè potrebbe ancora oggi avere impedimento, dalla mancanza dei titoli di fondazione o dal non essere intervenuto un riconoscimento esplicito dell'Ente da parte della autorità ecclesiastica o civile, perchè tale è lo

scopo sociale ed economico delle leggi di soppressione e di conversione, che per esso devono perire o essere modificati non solo gli enti provvisti di ecclesiasticità perfetta, ma anche quelli che hanno una pura ecclesiasticità di fatto. La anomalia che si verifica nella costituzione di questi ultimi non deve rendere illusorio a loro riguardo il precetto legislativo. La Corte di Cassazione di Roma con sentenza del 19 marzo 1889 ha infatti dichiarato che le leggi eversive ordinano la presa di possesso e ne sanciscono la legittimità sul semplice stato apparente degli Enti, e chi pretende che questi abbiano un diverso carattere deve darne la prova. Questi principii in tema di soppressione furono applicati con misure diverse secondochè trattavasi di corporazioni o di fondazioni, e cioè: per le prime la ecclesiasticità fu richiesta in senso assoluto onde molte di esse continuarono a sopravvivere. Le fondazioni invece specialmente contemplate dalla legge del 1867 furono con maggiore facilità e larghezza di interpretazione colpite dalla soppressione.

173. L'ordine della trattazione esige che anzitutto si parli della soppressione delle Corporazioni monastiche, ossia delle *universitates personarum*, e la trattazione non può che essere assai breve, avendo in questa parte le leggi italiane già avuto la loro esecuzione. La legge generale italiana concernente la soppressione di questi Enti porta la data del 7 luglio 1866, ma non si può parlarne senza prima aver fatto cenno delle leggi che la precedettero nell'una o nell'altra provincia d'Italia, anteriormente e durante la unificazione nazionale.

In Piemonte col Decreto del 25 agosto 1848 fu disposta la soppressione della Compagnia di Gesù e delle Dame del Sacro Cuore di Gesù, e tale decreto fu poi esteso all'Emilia col Decreto Farini del 15 agosto 1859, alle Romagne col Decreto 20 novembre stesso anno, alla Sicilia col Decreto Garibaldi del 17 giugno 1860, a Napoli col Decreto 11 settembre 1860, nell'Umbria col Decreto Pepoli 19 settembre 1860 e nelle Marche col Decreto Valerio del 25 settembre 1860.

Gli altri ordini monastici che non attendevano alla predicazione, alla educazione della gioventù ed alla assistenza degli infermi furono soppressi in Piemonte colla legge del 29 maggio 1855 che fu estesa a Napoli col Decreto 17 febbraio 1861, nell'Umbria col Decreto 11 dicembre 1860 e nelle Marche col Decreto 3 gennaio 1861. In Sicilia col Decreto Crispi del 17 giugno 1860 venne sciolta la corporazione dei Liguorini.

Tutte queste leggi riguardano, come si vede, alcuni ordini religiosi e alcune provincie, per il che non è da far meraviglia se nel 1865 alla vigilia del pubblicarsi la legge generale di soppressione, esistessero in Italia 2382 conventi (1506 maschili, 876 femminili), con 14807 monaci e 14184 monache. Nella Lombardia e nel Veneto nessuna casa era stata soppressa, e la prima legge che riguarda anche queste provincie è quella già accennata del 7 luglio 1866, N. 3036 il cui primo titolo è così concepito: « Non sono più riconosciuti nello Stato gli ordini, le corporazioni e le congregazioni religiose regolari e secolari ed i conservatorii e ritiri i quali importino vita co-

« mune ed abbiano carattere ecclesiastico. Le case « e gli stabilimenti appartenenti a tali ordini sono « soppressi. » — Questa legge fu estesa al Veneto col R. D. 28 luglio 1866 e alla provincia di Roma coll'art. 1 della legge 19 giugno 1873.

Nessuno dei provvedimenti legislativi sopra accennati porta la motivazione della soppressione, ad eccezione del Decreto per la Sicilia 20 luglio 1860 il quale rileva come fossero stati in origine destinati per scopi di istruzione dagli antichi testatori, molti dei beni appartenenti ai Gesuiti ed ai Liguorini. È noto però che gli scopi delle soppressioni furono economici e sociali, diretti cioè a sciogliere la manomorta ed a restituire ai religiosi la integrità dei diritti politici e civili. A riguardo della Compagnia di Gesù militarono specialissime ragioni determinate dal proposito di bandire in perpetuo una associazione avida di occulto dominio, infesta alle libertà civili, nemica irreconciliabile di tutte le conquiste politiche dello Stato moderno.

174. Gli effetti delle leggi di soppressione si spiegano sugli Enti e sugli associati.

Riguardo agli Enti non è punto a dubitarsi che in Italia abbiano perduto la veste di persone giuridiche, ma per enti devono intendersi le case, ossia i conventi e non già gli ordini religiosi i quali essendo istituti puramente spirituali e giunta internazionali, non avrebbero potuto essere soppressi dalla legge italiana. Ciò è vero che quando la soppressione fu estesa a case monastiche esistenti in Roma, dove aveva sede i generali degli ordini (dette perciò case

neralizzazioni), la legge per ragioni politiche più che giuridiche ebbe uno speciale riguardo per gli ordini che varcavano i confini dello Stato, e stabilì a favore della Santa sede uno speciale assegno da pagarsi ai generalati, ad esclusione di quello dei Gesuiti. Deve quindi ritenersi che l'ordine religioso può sussistere in Italia come può sussistere la libera associazione, fatta solo eccezione per l'Ordine dei Gesuiti che la legge italiana non tollera in modo alcuno. Le case monastiche furono poi considerate quali enti di ragione a sè stanti, senza connessione giuridica coll'ordine, allo scopo di evitare che in seguito alla soppressione venissero accampate delle pretese di devoluzione dei beni a favore di quelle parti dell'Ordine che continuavano ad avere personalità giuridica all'estero, cioè a favore delle case situate fuori d'Italia.

175. Gli effetti delle leggi di soppressione riguardo agli associati sono differenti secondo che si tratta di gesuiti o di altri religiosi. La legge piemontese del 25 agosto 1848 non solo ha soppresso le case dei Gesuiti ed ha devoluto i loro beni allo Stato, ma ha vietato ogni loro adunanza in quanto non si siano di loro espressa volontà secolarizzati. Di più ha ordinato la loro espulsione dallo Stato quando non siano nazionali. Non vi ha dubbio che questa legge sia tuttora in vigore non solo nelle antiche provincie, ma ben anche nell'Emilia, nelle Romagne, nell'Umbria e nelle Marche dove fu pubblicata. Disposizioni anche più gravi di espulsione, senza riguardo alla nazionalità, si hanno nel Decreto Garibaldi del

17 giugno 1860 per le provincie del mezzogiorno, ma al contrario manca ogni disposizione speciale di legge nel Veneto e nella provincia di Roma. In Lombardia non fu mai pubblicata la legge piemontese del 1848 e solo con un Decreto 22 giugno 1859, N. 599 del Governatore provvisorio fu applicato un sequestro ai beni dei Gesuiti, ma quel decreto ebbe una portata affatto transitoria, e i suoi effetti cessarono colla pubblicazione della legge 6 giugno 1860, N. 4106 che approvò il Trattato di Zurigo. In sostanza il legislatore italiano ha avuto per scopo di impedire che il sodalizio dei Gesuiti potesse in qualunque modo e sotto qualunque forma rivivere, ma è a dubitarsi che dove non ha impero se non la legge del 7 luglio 1866, come in Lombardia, nel Veneto e a Roma, tale scopo possa dirsi raggiunto. Perciò una circolare 27 settembre 1880 del Guardasigilli riconosce la necessità di una legge che in modo esplicito ponga al bando questi religiosi in quanto non abbiano interamente spezzato il vincolo di soggezione che li avvince ancora alle regole dell'ordine.

Per ragionare degli effetti delle leggi di soppressione sugli altri religiosi conviene distinguere fra quelli appartenenti alle case sopprese colle leggi anteriori a quella del 1866 e quelli appartenenti alle case contemplate dalla legge medesima e distinguere ancora coloro che si trovavano in conventi di Roma al publicarsi della legge del 1873. — La legge del 1855 e i Decreti del 1860 del 1861 tolsero è vero ai Conventi la personalità civile ma i monaci furono tuttavia riconosciuti.

stato di comunità legale con permesso di continuare nella vita comune secondo il loro istituto, e nei locali già proprii o che il Governo avrebbe assegnati. Ebbero proibizione di ammettere novizii, ma non furono impediti di avere laici e converse per il servizio. Continuarono nell'esercizio della questua, ma nessuna innovazione avendo le leggi portato al loro stato giuridico, essi furono liberi anche di fare in comune gli atti necessari per provvedere alla loro sussistenza ed al servizio del culto. Di fronte ai terzi furono rappresentati dai loro capi e magari in giudizio dai sindaci apostolici. Evidentemente queste disposizioni della legge, di cui ciascun religioso con semplice domanda poteva giovarsi, ebbero l'effetto di permettere che il monastero sciolto di diritto continuasse di fatto e che abusivamente avvenissero nuove vestizioni.

La legge del 7 luglio 1866 fu più esplicita e tolse ai conventi oltre la personalità giuridica il carattere di comunità legali, non riconobbe più la efficacia dei voti, i chiostrì furono aperti e i religiosi si trovarono ridotti nella condizione di liberi cittadini. L'abitazione nel convento, che è condizione prima della vita claustrale, per regola generale non fu tollerata, e una sola eccezione si fece per le monache che avevano emesso i voti anteriormente al 1864 e da ciò si vede che questa permesso ha carattere affatto transitorio non potendo profittare alle nuove professe. Un educando ha potuto pertanto rimanere nel locale dell'antico convento anche dopo il 1866 ma durerà fino a che saranno in vita le monache che

allora esistevano, e ad esse è stato poi consentito di assumere un personale di servizio (converse) da non eccedere il 3° delle religiose, purché tali converse non emettano voti e non vestano l'abito dell'ordine. LA ammissione di nuove educande dev'essere autorizzata dal Governo giusta la circolare del 12 ottobre 1866.

Quantunque la legge del 1866 abbia autorizzato il Governo ad addivenire occorrendo al concentramento delle monache in determinati locali, è certo però che alle religiose deriva dalla legge stessa un diritto civile di rimanere a vita nel chiostro, e quando si dice chiostro s'intende un fabbricato che renda possibile il loro completo isolamento e la segregazione dal mondo. Per questa ragione fu ritenuto da alcuni che il vicino di un monastero non abbia facoltà di rendere comune il muro a sensi dell'art. 556 del Codice civile e ciò sul fondamento dell'uso pubblico cui serve l'edificio, ma questa opinione non è generalmente accolta. — I concentramenti delle monache si fanno quando il loro numero è ridotto a sei e si fanno pure a grado a grado quando le esigenze dell'ordine pubblico lo richiedano e specialmente nel caso in cui in un dato monastero sieno avvenute abusivamente nuove vestizioni. I provvedimenti si emettono con Decreto reale sentito il Consiglio di Stato, nè dei motivi che li hanno determinati sono competenti a giudicare i Tribunali. La secolarizzazione dei conventi maschili soppressi dalla legge del 1866, ha incontrato una eccezione quando religiosi furono autorizzati a continuare nella c

ficiatura di quelle Chiese annesse ai monaste

che la necessità pubblica consigliava di lasciare aperte al culto, ma all'infuori di questi casi i conventi furono, nel vero e proprio senso della parola, aboliti.

A Roma la legge del 1866 fu pubblicata con alcune varianti imperocchè giusta la legge del 19 giugno 1873 ivi ricompare tollerata la convivenza nei chiostri dei frati e delle monache che ne fanno domanda, e questa domanda è senz'altro per loro attributiva di diritto. Vi si tollera poi anche l'abitazione dei generali sebbene in via provvisoria. S'intende che queste disposizioni non possono giovare se non a quei religiosi che si trovavano nei chiostri al momento della soppressione, ma in fatto non poche vestizioni nuove sono avvenute nei locali che pure sono di proprietà del Demanio e del Fondo per il culto.

176. Ai religiosi furono accordate per solo intento di umanità, non per diritto, le pensioni tanto per gli ordini possidenti come per i mendicanti, ma tali pensioni una volta accordate rappresentano un credito civile degli aventi diritto. Questi poi, ad eccezione dei Gesuiti, non furono obbligati per conseguire la pensione a svestire l'abito religioso e a divenire di fatto secolari come lo divennero di diritto. Su questo argomento è da osservarsi che mentre per la legge del 29 maggio 1855 la pensione fu ragguagliata sulle rendite della casa soppressa, colla legge del 1866 invece fu stabilita in una somma fissa, superiore per gli ordini possidenti, inferiore per i mendicanti, e variabile secondo l'età del religioso al momento della soppressione. Le pensioni furono poi tutte

migliorate colla legge del 29 luglio 1868, N. 4493 e per la Provincia di Roma furono dettate particolari disposizioni colla legge del 19 giugno 1873. — Varie questioni furono agitate avanti ai Tribunali in argomento di pensioni, ed è fuor d'opera qui accennarle. È bene tuttavia ricordare come il Fondo per il culto avesse negato in base alla legge del 1866 la pensione a quei religiosi delle provincie meridionali che avevano fatta professione di voti prima della età prescritta dalle leggi dell'ex Reame. Il rifiuto era ben fondato, ma tuttavia per un motivo, di equità provvide la legge del 1868 ora ricordata assegnando anche a questi frati una somma vitalizia per i più vecchi, temporanea per gli altri. — Grave questione fu quella concernente la prova della qualità di religioso che il Fondo per il culto pretendeva dovesse risultare dall'atto scritto di professione dei voti, mentre in contrario si allegava che la professione poteva essere stata verbale e si reclamava di potere esibire la prova per equipollenti. La giurisprudenza fu discorde. — Alcuni frati colpiti da grave malattia al momento della soppressione avevano avuto giusta l'art. 4 della legge del 1866 una pensione di favore, ma una tale pensione era stata reclamata in giudizio anche da quelli che eransi ammalati assai più tardi e la loro azione fu respinta come quella che era fuori di proposito. Un progetto di legge in favore dei litiganti fu anzi presentato nel 1870 alla Camera dal D'Ondreggio ma non ebbe l'approvazione. — Secondo il Decreto per Napoli del 17 febbraio 1861 i frati ricevettero la pensione che veniva aumentata

$\frac{1}{6}$ qualora avessero volontariamente abbandonata la vita in comune, e tale aumento fu arretrato ai loro assegni quando sopravvenuta la legge del 1866 la vita in comune cessò. Ma essi pure approfittando dell'aumento perseverarono a ritenersi in diritto nello stato di comunione, tantochè venendo a morire alcuno di loro i superstiti reclamarono un diritto di accrescimento che il Decreto del 1861 aveva riservato infatti a coloro che sarebbero rimasti nel chiostro. Ma evidentemente la loro domanda non poteva accogliersi e non fu accolta dopo che la vita in comune era cessata di fatto e di diritto per disposizione della legge.

I frati che al momento della soppressione erano all'estero non hanno certo alcun diritto alla pensione, ma tuttavia il Governo per ragioni politiche ha assegnato la somma di L. 80,000 come fondo speciale per i sussidii ai missionarii all'estero e tali sussidii si pagano a mezzo dei Consolati. — L'art. 2 della legge 29 luglio 1868 accordò la pensione anche a quelli che avevano emesso la professione dei voti all'estero.

Dalle cose qui dette circa alle pensioni può dedursi il principio generale che esse non esistono come obbligo giuridico dello Stato se non dove una legge le abbia espressamente accordate. Non le accordò Garibaldi ai Gesuiti col Decreto del 17 giugno 1860, e malamente essi ne fecero domanda in giudizio sul fondamento che abolito il Convento e posti nella impossibilità di ricevere dalla casa gli alimenti, l'obbligo dello Stato dovesse ritenersi sussistente per il titolo di risarcimento del danno. Fu obiettato in con-

trario che, tanto per diritto civile come per diritto canonico, la professione dei voti non era produttiva di diritti in coloro che entrando nel chiostro perdevano anzi la capacità civile, e che lo Stato pertanto aveva trovato dei puri vincoli morali, non dei diritti quesiti. Il monaco colla professione dei voti aveva talmente immedesimato la personalità propria con quella del Convento da non essere possibili diritti di obbligazione che presuppongono due personalità separate, e se i beni della Corporazione non potevano appartenere ai membri che la componevano, tanto meno questi stessi beni passati allo Stato potevano divenire garanzia dei loro pretesi diritti. In ogni modo questi diritti dovevano ritenersi cessati colla cessazione dello stato di soggezione e di obbedienza che erano il contenuto della obbligazione degli associati, appunto perchè tale obbligazione veniva ad essere sciolta.

Le pensioni accordate dalla legge del 7 luglio 1866 si perdono o vengono ridotte quando l'ex religioso assuma un ufficio retribuito a carico dello Stato o vada a dimorare fuori del regno senza permesso del Governo.

177. Dopo che fu tolta la personalità giuridica ai conventi doveva cessare e infatti cessò ogni vigilanza che lo Stato aveva su tali corporazioni, cioè sulla convocazione degli ordini, sulla ammissione dei novizii, sulla nomina ad uffici gradi e sulla permanenza nelle case italiane religiosi esteri. Oggi pertanto non ha più vigo la circolare ministeriale del 29 agosto 1862 nè R. D. del 5 marzo 1863. Il D. R. del 16 ottobre 18

sembra in vigore solo perchè i Prefetti possono concedere ai frati pensionati il permesso di recarsi all'estero senza perdita della pensione. Alle antiche corporazioni giuridiche sono succedute le libere associazioni private su cui lo stato non può esercitare una vigilanza speciale.

Questo sistema ha i suoi gravi inconvenienti, giacchè permette il ricostituirsi di tutti gli antichi conventi senza freno alcuno. Invero è da ritenersi che in Italia attualmente, all'infuori del R. D. 17 febbraio 1861 vigente nelle provincie napoletane, non esista legge che proibisca le nuove vestizioni mentre pure è noto come la professione dei voti sia la negazione sistematica della libertà individuale, dello stato civile, della famiglia, del diritto dello Stato. — Qui è bene osservare che varie circolari del Ministero e fra le altre quella del 22 agosto 1876, N. 117 raccomandano ai Prefetti di impedire nuove vestizioni, ma la portata di un tale divieto non può essere se non quella che le nuove professe non vadano ad abitare nei locali demaniali che furono concessi solo provvisoriamente per abitazione delle monache esistenti al momento della soppressione. Ora è chiaro che quasi senza importanza sono tali divieti di fronte al fatto che le monache della Lombardia, per uno speciale privilegio, sono anche proprietarie del convento, e nelle altre parti d'Italia i monasteri hanno facilmente potuto trasportarsi in fabbricati di privata proprietà. Oltre a ciò col nome di interposte persone ha potuto ricostituirsi la entità patrimoniale degli antichi ordini religiosi.

In questa condizione di cose alcuni per ovviare

ai lamentati inconvenienti propongono di ritornare al sistema della vigilanza governativa previa la ricostituzione della personalità giuridica dei monasteri, e a questo proposito il Bonghi osserva che là dove vige il sistema giurisdizionale l'aumento dei chiostri fu, come in Austria, in questi ultimi anni assai minore che non dove è in vigore il principio della assoluta libertà della Chiesa. Altri appoggiano la proposta di ricostituire i conventi in forma legale, perchè ritengono che il fenomeno della libera riproduzione di questi istituti, nonostante la proscrizione loro data dallo Stato e dalla Chiesa stessa, dimostri come la vita monastica per quanto biasimata dal legislatore risponda ad una intima necessità della vita. Altri infine sostengono la proposta, in applicazione del principio di libertà.

Noi siamo d'avviso che le applicazioni del concetto di libertà non possano contraddire ai principii di ordine pubblico su cui riposa lo Stato, e ci sembra cosa assurda pretendere la protezione della legge per uno stato giuridico che urta contro il concetto cui si informa tutto il Codice civile italiano. Se la vita claustrale rappresenta ancora oggi un bisogno, lo Stato non ha che da attendere i risultati della nuova educazione nazionale la quale bandirà per sempre dall'animo dei cittadini l'idea e il desiderio di sacrifici e di obblighi non utili, non necessari, ripugnanti all'esercizio dei naturali diritti dell'uomo. — La ricostituzione patrimoniale dei conventi non è facile, ma può essere in ogni modo impedita con una applicazione rigorosa dell'art. 28 della legge 19 giugno 1873.

178. Nella applicazione della legge del 1866 si incontrarono nei conventi i quali destinavano per obbligo giuridico una parte delle loro rendite a scopi civili di istruzione e di beneficenza. L'ente però era unico, non duplice, e si fu incerti se fosse il caso di fare la separazione delle rendite destinate a scopi civili giusta l'art. 2 della legge 3 agosto 1862, N. 753, ovvero se questi enti dovessero riguardarsi come aventi natura mista da dovere essere soppressi soltanto per la parte avente uno scopo religioso. Sul fondamento dell'art. 19 della legge questi enti furono però interamente soppressi e i fini civili cui attendevano passarono, colle rendite relative, ai Comuni.

Un riguardo maggiore fu usato nello esegui-mento della legge a certe corporazioni le quali apparivano di una evidente utilità sociale, in quanto attendevano precipuamente alle opere di carità civile ed alla istruzione. Fra queste principalissime per importanza sono le case dei Fate-bene-fratelli e i collegi di Maria in Sicilia. Applicando la legge con criterii assai larghi e giuridicamente discutibili, si volle ravvisare la mancanza di qualche elemento alla ecclesiasticità perfetta di tali enti, e i Fate-bene-fratelli furono considerati come altrettante Opere Pie e i Collegi di Maria come altrettanti collegi di istruzione. Del resto perfino le Dame del Sacro Cuore di Gesù passarono presso alcuni Tribunali come enti di istruzione, e il Bonghi enumera in un articolo della *Nuova Antologia* del 1870 ben 156 corporazioni le quali non furono menomamente colpite dalla legge del 1866. Tutto questo è ovvio quando si pensi che

tale legge doveva essere applicata con qualche temperamento per non rendere più molesti i grandi spostamenti di interesse di cui era produttiva.

179. L'art. 1 della legge del 7 luglio 1866 di chiara anche la soppressione dei Conservatorii ritiri i quali importino vita comune ed abbiano carattere ecclesiastico. Per comprendere la natura di questi enti basta ricordare la differenza che essi hanno in confronto dei veri e propri monasteri. In questi ultimi sodalizi i membri emettevano voti solenni i quali secondo il diritto anteriore talmente distruggevano la capacità giuridica, da rendere nulli di pieno diritto tutti gli atti della vita civile che fossero stati in opposizione ai voti stessi. In opposto dei *regulares* erano i *quasi regulares* che nonostante i loro voti non solenni ma semplici, potevano ritornare al secolo e contrarre anche matrimonio salvo le pene ecclesiastiche. I primi popolavano i conventi, i secondi costituivano appunto il contingente dei conservatorii e ritiri. La circolare Ricasoli del 6 ottobre 1868, N. 63 spiegò come questi conservatorii, con o senza clausura, fossero stati soppressi quando avessero la istituzione canonica e il fine ecclesiastico.

180. Ed ora il nostro discorso si volge alle disposizioni della legge 15 agosto 1867, N. 3848 la quale anzichè le Corporazioni riguarda le fondazioni della Chiesa. L'art. 1 di detta legge sopprime i capitoli delle Chiese collegiate, le Chiese ricettizie, le comunie e le cappellanie corali. Senza entrare in un esame minuto della natura di questi enti si può affermare che essi non erano corpo-

razioni ma fondazioni amministrare collegialmente le cui rendite andavano a profitto di più beneficiati presi in massa, salva la ripartizione per individuo delle rendite medesime. La legge ha sciolto il beneficio collettivo e lo ha reso individuale come individua, perchè affidata ad un solo ecclesiastico, fu resa la cura d'anime. Per effetto della legge si ebbero pertanto varii beneficii individuali sostituiti al beneficio collegiale, e la cura delle anime passò ad un beneficiato solo che conservò la sua quota curata rispettata anche dalla conversione. Le ricettizie assai numerose nel napoletano, erano enti che esistevano a profitto dei preti di una terra (civiche) o di date famiglie (famigliari). Questi preti ne avevano l'amministrazione ed il beneficio per diritto proprio, senza istituzione del Papa o del Vescovo. In alcune essi erano in numero limitato, in altre no, d'onde la distinzione fra ricettizie numerate e innumerate. Erano enti considerati come madri dei preti che essi ricettavano e la loro forma era quella di beneficii patrimoniali il cui patronato laicale se attivo spettava alla terra, se passivo agli ecclesiastici originarii.

181. Il N. 2 dell'art. 1 della legge sopprime i canonicati i beneficii e le cappellanie dei capitoli delle Chiese cattedrali che non siano di libera collazione o di patronato ecclesiastico. La legge colpisce gli enti di questa natura solo quando siano di patronato regio o laicale, imperocchè ha ritenuto che questi per la loro origine e per il modo d'esistenza non erano necessari al servizio del culto. Gli altri enti di libera collazione furono mantenuti ma se ne limitò il numero, tantochè i

canonicati furono ridotti a 12, le cappellanie e gli altri benefizii a sei in ogni Chiesa cattedrale, ritenendosi che così ridotto il Senato del Vescovo potesse ugualmente funzionare (art. 6 legge). In Roma e nelle sedi suburbicarie la soppressione colpì soltanto i canonicati, benefizii e cappellanie di patronato laicale e non anche quelli di patronato regio. Di più furono lasciati sussistere tutti questi enti di libera collazione senza le limitazioni di numero anzidette. (Art. 16, legge 19 giugno 1873).

Praticamente è avvenuto che in una Chiesa cattedrale non si trovassero 12 canonicati di libera collazione, e che per giungere a questo numero tollerato dalla legge fosse necessario mantenere in vita alcuno di quei canonicati di patronato regio o privato che la legge aveva dichiarato soppressi. La soluzione del caso presentava qualche difficoltà per il motivo che dalla legge di soppressione vennero dei vantaggi ai patroni, e per un eccessivo rispetto alla costituzione del capitolo o al testo dell'art. 6 della legge, non era conveniente privare i patroni laici del diritto e dei vantaggi di vedersi soppressa la istituzione con facoltà di operare lo svincolo di cui qui si parla nel capitolo 15. Nella applicazione della legge il Demanio adottò fino dal principio la massima che almeno 12 canonicati fossero sempre conservati, e che non esistendo in una data cattedrale un tale numero di canonicati liberi, dovessero mantenersi in vita fino a che eravene il bisogno, anche quelli affetti da patronato laico o regio.

Ma con tutto ciò la scelta dei canonicati da sopprimersi rimaneva ad arbitrio del Demani-

finchè non fu pubblicata la nota circolare 8 agosto 1868 che diede norme chiare e precise. E in sostanza la circolare dice che il numero di dodici canonicali deve completarsi anzitutto con i canonicali di patronato regio se ve ne sono, e sussidiariamente coi canonicali di patronato privato se i patroni acconsentono. Se l'accordo fra i patroni manca devono a preferenza conservarsi i canonicali che abbiano unita la cura delle anime o quei canonicali cui siano annesse dignità più affini all'ufficio curato (Penitenziere-teologo), e sussidiariamente quei canonicali che abbiano annessa qualunque altra dignità. Se i canonicali sono semplici e i patroni tutti non rinuncino ai vantaggi dello svincolo, devono estrarsi a sorte quei canonicali che devono essere soppressi. Le stesse norme valgono per i benefici e per le cappellanie di patronato regio o privato occorrenti per raggiungere il numero di sei. — Così per un riguardo alla causa del culto fu apportata una deroga ai diritti di svincolo sanciti dalla legge.

L'art. 6 della legge del 1867 che parlando dei canonicali dice: « Non saranno provveduti oltre « il numero di 12 » fu inteso dagli Economati generali nel senso che il legislatore non avesse voluto sopprimere i canonicali eccedenti, ma soltanto tenerli vacanti, e in appoggio a questa interpretazione presero possesso di non pochi canonicali. La legge dell'11 agosto 1870 però col suo art. 6 chiari che la legge precedente anche di tali enti aveva voluto la soppressione, e cadde la interpretazione contraria data dalla circolare 26 marzo 1869. Nel procedere alla soppressione

dei canonicati fu sollevata la questione se il Demanio aveva diritto di prendere possesso anche dell'assegno per distribuzioni corali che si devolve al canonico *ratione servitii*, e in caso di sua assenza dal coro si devolve agli altri canonici. Pretendevano i canonici superstiti di avere diritto a questo accrescimento, tanto più che il loro ufficio diveniva più grave, ma la loro pretesa fu respinta e col beneficio passò al Demanio anche un proporzionale diritto alla massa delle distribuzioni corali.

182. Prima della legge del 1867, altre leggi avevano abolito in alcune provincie d'Italia capitoli, benefici e cappellanie e tutte si erano preoccupate della condizione economica di coloro che si trovavano investiti al momento della soppressione, e che fossero stati disposti a continuare nell'adempimento degli uffici religiosi. Quando con tali leggi furono aboliti i capitoli si provvide ai canonici con una pensione commisurata sul patrimonio dell'ente soppresso (art. 20, legge 29 maggio 1855 in Piemonte. Art. 21 del Decreto 17 febbraio 1861 per Napoli — art. 13 del Decreto 11 dicembre 1860 per l'Umbria — art. 13 Decreto 3 gennaio 1861 per le Marche). Quando si abolirono altri benefici semplici, cappellanie, mansionerie, commissarie, ecc., a favore degli investiti fu mantenuto l'usufrutto dei beni (art. 14, 21, 22 della legge decreti predetti). Questi usufrutti poterono cessa per effetto della legge 3 luglio 1870 ma molti essi sussistono tuttora.

Al contrario per la legge del 15 agosto 1867 gli investiti cessarono dal godere dei beni e ad ecc

zione di un diritto di abitazione, dove esisteva, furono privati di ogni usufrutto e ad esso fu sostituito il diritto ad avere un assegno in denaro o dal patrono in caso di patronato laicale, o dal Demanio nel caso di patronato regio, o dalla causa del culto se trattavasi di canonicato o di beneficio di libera collazione eccedente il numero tollerato dalla legge, o se trattavasi di beneficio non rivendicato. Come si vede il sistema della legge del 1867 è assai diverso da quello delle leggi precedenti e dà luogo ad una immediata presa di possesso. Fu importante per le conseguenze che ne derivavano lo stabilire se un dato ente fosse stato soppresso dall'una o dall'altra legge e varie questioni furono portate in questo argomento alla cognizione dei Tribunali. L'art. 3 della legge del 1867 dice che l'assegno annuo deve corrispondere alla rendita netta della dotazione ordinaria e a questo criterio devono conformarsi i patroni pur tenendo calcolo del capitale sborsato per operare lo svincolo. Anche il Fondo per il culto, ove trattasi di ente collativo o di ente di patronato laicale non svincolato, ha diritto di calcolare in detrazione della rendita del beneficio la tassa del 30%, ma con tutto ciò l'assegno che esso paga viene a superare nella maggior parte dei casi la rendita dell'ente soppresso quando si pensi che il patrimonio immobiliare viene dal Demanio commutato a favore dello stesso Fondo per il culto in tanta rendita pubblica quanta corrisponde al reddito denunciato dagli amministratori dell'Ente per gli effetti della tassa di manomorta, vale a dire corrisponde ad un reddito effettiva-

mente nella maggior parte dei casi minore dell'ordinario.

L'art. 3 della legge del 1867 dice che l'assegno deve essere dato agli attuali investiti, cioè a quelli che erano investiti nel 4 settembre 1867. Erasi verificato il caso che in una Chiesa collegiale alcuni posti fossero stati vacanti in quella data o per la morte di coloro che li occupavano, o per altre cause di decadenza. Si pretese allora dai rimanenti investiti che nella liquidazione degli assegni fosse consolidato a loro favore l'aumento derivante dal diritto di accrescimento delle porzioni vacanti, ma ciò era enorme perchè la legge di soppressione in tal modo applicata non avrebbe conservato soltanto la posizione economica degli investiti ma li avrebbe arricchiti. Non ci è noto però che la questione sia stata ancora decisa.

È materia delicata quella che si riferisce alle cause per cui l'investito decade dal diritto di percepire l'assegno, ma il principio generale di incontestabile evidenza è questo che il beneficio della legge debba continuare a favore di quegli investiti che continuino ad adempiere gli obblighi annessi alla fondazione e l'assegno vada perduto per tutti coloro che non possono prestare il servizio. In proposito il Fondo per il culto ha stabilito alcune massime che è bene riassumere: 1° Si perde l'assegno da un partecipante di Ricettizia soppressa per assenza non giustificata; 2° Si perde definitivamente in caso di emigrazione all'estero o quando risulti la volontà deliberata di rinunciare al posto; 3° La pubblica Amministrazione è investita dell'autorità di cono-

scere se convenga per apprezzamenti suoi deliberare la sospensione temporanea o definitiva dell'assegno e la riammissione, salvo all'interessato il ricorso ai Tribunali; 4° La pubblica Amministrazione non è vincolata dai provvedimenti dell'Autorità ecclesiastica che possono legittimare l'assenza o dichiararla illegale e produttiva di decadenza. Essa deve però tenere calcolo di siffatti provvedimenti in quanto rendano impossibile all'investito lo adempimento degli oneri, come sarebbe ad esempio una sospensione *a divinis* che rende incapace il sacerdote di celebrare la messa.

Si è discusso sulla commerciabilità degli assegni agli investiti e la si volle negare sul fondamento delle leggi della Chiesa contro la simonia. Ma in contrario osserva la Cassazione di Roma (9 aprile 1888) che colla soppressione fu estinto rimpetto alla legge civile il beneficio ecclesiastico e che di conseguenza cessarono anche le qualità che ad esso erano inerenti. Se l'usufrutto fu riservato all'investito durante la sua vita come un diritto quesito che non avrebbe potuto togliersi senza ingiustizia nonostante la soppressione dell'Ente, tale usufrutto però non può più considerarsi per quell'*ius percipiendi fructus spirituali adnexum* che prendeva questo carattere dal beneficio congiunto all'ufficio quando il beneficio stesso conservava la sua entità giuridica come tale. Le leggi del 1855, del 1860 e del 1861 per tale usufrutto come la legge del 1867 per gli assegni, richiamano è ben vero le leggi canoniche per riguardo alle cause che possono far perdere l'usu-

frutto o l'assegno e che sono le medesime che avrebbero fatto perdere il beneficio, ma da tale richiamo non deve dedursi che l'usufrutto o l'assegno non possano formare oggetto di libera contrattazione. Deve quindi ritenersi la loro commerciabilità.

L'assegno che a termini della legge 3 luglio 1870 il patrono sostituisce all'usufrutto dei beni non produce obbligo nell'investito di dare cauzione ipotecaria, essendo sufficiente che siavi una cauzione idonea la quale può essere anche fideiusoria.

Tanto agli usufrutti come agli assegni è applicabile la quota di concorso e la tassa del 30 % quando eccedano le L. 500 giusta l'art. 25 della legge del 19 giugno 1873.

183. Le abbazie e i priorati di natura abbaziale erano sedi minori senza cura d'anime che furono soppresse dall'art. 1 della legge del 1867 N. 3. Rimasero in vita invece le abbazie *nullius diocesis*, non dipendenti cioè da alcun Vescovo, aventi un proprio territorio sul quale esercitavano giurisdizione ordinaria quasi episcopale, salva la soppressione dei Capitoli che vi erano annessi e la riduzione dei canonicati come all'art. 6.

184. Furono aboliti anche i benefici semplici ossia quelli ai quali per la loro fondazione non era annessa cura d'anime attuale o l'obbligazione principale e permanente di coadiuvare il parroco nell'esercizio della cura. La locuzione della legge è ampia e più che alla semplicità del beneficio ha riguardo alla mancanza di parrocchialità, or un ente deve ritenersi soppeso quando anc

non sia semplice, sempre che non abbia cura di anime, come sarebbe il caso di un beneficio avente giurisdizione. L'ampiezza di questa locuzione va notata giacchè per essa sarebbero stati soppressi anche i Vescovati e i canonicati ove la legge espressamente con altre disposizioni non li avesse salvati. Questa stessa ampiezza della locuzione appare maggiormente quando la si raffronti alla precedente legge del 29 maggio 1885 in Piemonte ed ai Decreti 17 febbraio 1861 per Napoli, 11 dicembre 1860 per l'Umbria, 3 gennaio 1861 per le Marche, secondo i quali erano soppressi solo quei benefici che non avevano annesso un servizio religioso da adempirsi personalmente dal provvisto. La legge 1867 sopprime tutti quei benefizii che pure essendo sacerdotali, cioè coll'obbligo nell'investito di celebrare personalmente, non sono tuttavia parrocchiali.

Per quanto riguarda la condizione fatta dalla legge agli investiti ci riportiamo a quanto è stato detto di sopra, solo avvertendo che nel giudicare le cause di decadenza dall'assegno vuolsi tenere calcolo delle modalità degli obblighi portate dalle tavole di fondazione.

185. La disposizione dell'art. 1 della legge del 1867, N. 4 si applica non solo ai veri e propri benefici ecclesiastici eretti in titolo ma anche ai benefici improprii cioè alle cappellanie, mansionerie, commissarie. Riguardo poi al titolo pel quale questi Enti possono essere esclusi dalla soppressione va osservato come non sia assolutamente necessario che la parrocchialità sia insita nelle tavole di fondazione, dovendo essa rispettarsi an-

che quando dipenda da uno stato di fatto assunto posteriormente alla loro origine, come è di tutti quegli enti che, pure non essendo benefici ecclesiastici nel vero senso della parola, hanno annessa tuttavia per lunga consuetudine la cura d'anime abituale e permanente.

186. Fra gli enti soppressi dall'art. 1 della legge del 1867 N. 5 vi sono le prelature sia ecclesiastiche che laicali le quali sono un qualche cosa di mezzo tra il beneficio familiare e il fidecommesso, nelle quali la nomina deve farsi dal capo di famiglia o dal possessore della prelatura o da un terzo sempre in un ristretto ordine di chiamati.

La legge del 1867 fu estesa a Roma coll'altra legge del 19 giugno 1873 la quale dice nel suo articolo 16 che la soppressione si intende limitata nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie ai canonici, benefizii, cappellanie, abbazie ed altre istituzioni ecclesiastiche di patronato laicale. Sembrerebbero ivi non soppresses pertanto le cappellanie di patronato regio e tutti quegli enti che non sono suscettivi di patronato privato vero e proprio. Ma certo fra gli Enti soppressi nella città di Roma vanno comprese, quantunque la legge espressamente nol dica, anche le prelature, come quelle che sono appunto soggette a patronato, e questo punto di diritto dopo non breve discussione fu chiarito tenendo presente lo spirito della legislazione.

187. Resta a parlarsi di altre tre categorie Enti soppressi cioè delle cappellanie ecclesiastiche delle cappellanie laicali e dei legati di culto.

Cappella o cappellania indica bene spesso il tempio, il fabbricato in cui devono celebrarsi le messe, ma nel senso della legge di soppressione indica la fondazione giuridica che ha per propria finalità l'adempimento di dati oneri religiosi. La cappellania differisce dal beneficio per questo che i beni di cui si compone non sono di proprietà della Chiesa ma sibbene di una privata famiglia. Così mentre il beneficio è ente proprietario, la cappellania non è che ente usufruttuario di tali beni, e su di essi in caso di vacanza non ha veruna ingerenza l'Economato. Il diritto di patronato è proprio dei benefici ma nelle cappellanie vi hanno i diritti dei fondatori che hanno una portata anche maggiore, tanto è vero che in esse l'investito non gode del vantaggio della inamovibilità. Infine non può dirsi che la cappellania sia ente morale perfetto non essendo i suoi oneri obbligatorii se non in quanto esista presso terze persone il diritto di reclamarne lo adempimento.

Ma anche fra le cappellanie alcune più altre meno si accostano al beneficio. Quelle che vi hanno maggiore relazione sono le cappellanie ecclesiastiche le quali possono essere di libera collazione, e nelle quali il cappellano riceve la istituzione dal Vescovo. Esso non è un semplice salariato ma un amministratore e usufruttuario a vita del patrimonio che soggiace alle leggi della Chiesa. Si discostano maggiormente dal Beneficio le cappellanie laicali nelle quali i beni restano assolutamente nel patrimonio laico del fondatore e suoi eredi, tantoché può mancare ad

esse la perpetuità. Il cappellano non riceve la istituzione dal Vescovo, è revocabile ad arbitrio del fondatore e non è mai amministratore e usufruttuario dei beni affetti dal peso dell'ente. La differenza che esiste fra queste cappellanie laicali e i fidecommessi sta in ciò che i beni non furono già lasciati a un dato ordine di persone successivamente, sia pure con qualche onere di culto. I beni sono affetti dal vincolo di determinati uffici religiosi, e questo essendo il fine principale da aversi di mira nella erogazione delle rendite, è indifferente che la proprietà di essi passi anche ad altre persone che non siano della famiglia. Le cappellanie laicali a differenza delle ecclesiastiche hanno vita per il solo atto unilaterale del fondatore come quello che non ha effetto di trasferire i beni alla Chiesa.

Nelle questioni relative allo svincolo od alla rivendicazione di queste cappellanie tutte sopresse può essere di sommo interesse il classificare un ente in una categoria anzichè in un'altra e allora devesi avere riguardo oltre che alle tavole di fondazione, anche alla legislazione vigente nelle varie provincie d'Italia all'epoca in cui gli enti ebbero vita. Dove fu intendimento del legislatore di impedire l'accrescersi della manomorta ecclesiastica le leggi prescrissero atti formali di donazione e di accettazione perchè potesse dirsi che i beni erano passati alla Chiesa, ed il contrario avvenne dove l'intendimento del legislatore fu l'opposto come negli Stati pontifici, in cui l'accettazione della Chiesa era presunta. La mancanza di certi requisiti senza riguardo alla

slazione vigente potrebbe indurre in errore circa alla natura delle cappellanie.

188. Le fondazioni o legati di culti sono patrimoni privati destinati a servire in perpetuo e per l'ammontare della loro rendita, a scopi di culto cioè a celebrazione di messe o di uffici divini. L'amministrazione di questi patrimoni talvolta è stata affidata alla Chiesa, ossia a taluno degli Enti ecclesiastici veri e proprii (corporazioni, benefici), talaltra è stata affidata agli Enti ecclesiastici improprii (Fabbricerie ed Opere). Più spesso è stata conservata nelle famiglie dei fondatori, data solo la sorveglianza alla Chiesa pel loro adempimento. Alcuni legati di culto sono costituiti in una entità patrimoniale determinata che serve, a seconda del suo reddito essenzialmente variabile, a mantenere in vita un servizio religioso più o meno copioso e si denominano *legati ad vires*. Altri hanno determinata non l'entità patrimoniale, ma il quantitativo degli uffici religiosi che aggravano quindi in misura variabile un dato patrimonio a seconda delle oscillazioni che per legge economica subiscono le mercedi (elemosine) dei sacerdoti celebranti. I legati della prima specie hanno un patrimonio a sè stante distaccato da quello dei fondatori, gli altri legati hanno invece una autonomia meno piena e possono subire alterazioni notevoli dovendo seguire la condizione economica del debitore. Questi ultimi legati possono subire infatti delle riduzioni di oneri per decreto dell'autorità ecclesiastica confermato dalla civile podestà.

Fra le cappellanie e i legati di culto esistono

notevoli differenze. Infatti nelle cappellanie ecclesiastiche l'investito è usufruttuario e amministratore del patrimonio e nelle laicali è uno stipendiato ad anno o a periodi più lunghi. Nei legati si può affermare che manca l'investito, non altro essendo i sacerdoti celebranti che istrumenti della volontà del fondatore o dei suoi aventi causa, con diritto di percepire le elemosine in ragione del servizio prestato come ogni altro locatore d'opera. Altre differenze si hanno in questo, che il legato può essere temporaneo mentre le cappellanie sono perpetue. Generalmente nelle cappellanie vi sono messe libere *pro populo*, o di cui l'investito nel suo interesse può disporre, ma nei legati le messe sono espiatorie. E in una parola: la cappellania può rispondere ad un bisogno di culto pubblico, mentre il legato risponde sempre ad uno scopo di culto privato.

La formula di soppressione usata dall'art. 1 della legge del 1867 presuppone che tutte le istituzioni ivi contemplate siano enti morali, vale a dire enti forniti di esistenza autonoma distinta dalla personalità giuridica dei debitori e degli amministratori, e aventi la perpetuità relativa che è indispensabile per raggiungere gli scopi trascendenti un fine immediato. In massima questo principio fondamentale costituisce la base di ogni indagine relativa alla applicabilità della legge nei singoli casi, ma non bisogna per questo credere che gli istituti soppressi dalla legge stessa siano soltanto quelli che nel 1867 erano enti morali perfetti. Invero non devesi dimenticare che la legge di soppressione ha avuto per suo scopo di distru -

gere per il passato quelle medesime istituzioni che gli articoli 831 e 833 del Codice civile hanno impedito per il futuro, ed essa pertanto non si è limitata a sopprimere gli enti ecclesiastici eretti in titolo, approvati dalla Chiesa o dallo Stato e viventi sotto l'egida del diritto pubblico anteriore. Ha soppresso anche gli istituti privati di culto, privi di una perfetta autonomia e mancanti di un legale riconoscimento e della vigilanza sia della Chiesa che dello Stato. Gli scopi sociali ed economici della legge del 1867 inducono a dare alla legge stessa una interpretazione essenzialmente estensiva.

A questa massima si informa l'indirizzo della giurisprudenza italiana nel dirimere le numerosissime questioni che ancora oggi sono pendenti per stabilire quando in una data istituzione di culto debba ravvisarsi l'ente autonomo piuttosto che il lascito modale a cui la legge non ha in alcun modo attentato. Anzitutto si richiede la perpetuità dello scopo e perciò non cadono sotto la soppressione le disposizioni dirette a fare celebrare i divini uffici per una volta tanto, quando specialmente si rifletta che lo stesso Codice civile permette cotali legati.

La finalità degli enti morali è costituita da scopi di interesse pubblico, e si dubitò se i legati istituiti per la celebrazione di messe in suffragio dell'anima dei disponenti avessero invece uno scopo privato, ma la giurisprudenza è oramai pacifica nel ritenere che la celebrazione di una messa espiatoria è atto di culto esterno che giova nella credenza cattolica non meno all'anima del

de cuius, che a coloro che vi assistono, essendo tutta la forza della preghiera compendiata nel divin sacrificio. Questa circostanza non salva perciò i legati della soppressione.

L'Ente morale deve avere un patrimonio, e il patrimonio è quindi indispensabile per aversi un legato di culto. La giurisprudenza è larga nel riconoscere questo requisito e dice non occorrere uno stacco materiale di sostanza, non occorrere la esteriore esistenza del tempio, dell'altare, della sacra immagine, ma bastare che il legato sussista come ente ideale e che il suo patrimonio, anche non distaccato da altri, sia costituito da una semplice ragione di credito assicurata con ipoteca o non. Una tale ragione di credito si ha per giuridicamente esistente quando è indicata la Chiesa in cui devono essere celebrate le messe o altrimenti tale Chiesa si possa determinare, e in una parola siavi chi possa all'occorrenza costringere all'adempimento della volontà del testatore chi è obbligato.

Per quanto i criterii della giurisprudenza siano larghi, deve però osservarsi che tutte le sentenze favorevoli alla soppressione di questo o di quel legato, hanno dovuto riconoscere una consistenza patrimoniale determinata o determinabile, senza della quale l'ente non avrebbe potuto essere colpito dalla soppressione. Ed è tuttora incerto e oggetto di discussione se una tale consistenza patrimoniale possa essere data dalla esistenza di una semplice azione di vigilanza sullo adempimento del legato attribuita ad un terzo, quando questo semplice diritto di ispezione non dia fe-

damento ad una azione di coercizione. È incerto del pari se in mancanza di speciali disposizioni inserite nell'atto di fondazione, i requisiti della costituzione patrimoniale dell'Ente possano desumersi da atti posteriori posti in essere dagli eredi del testatore, o possano dedursi dallo stato di esecuzione in cui si trovava il legato al sopravvenire delle leggi eversive. Noi incliniamo a ritenere applicabile in questi casi la soppressione, avvegnachè l'ente sia da prendersi come risulta dai vari atti che lo hanno costituito, a quella guisa che il Demanio nella presa di possesso deve pur tenere calcolo delle deroghe portate ad un lascito per celebrazione perpetua di messe in seguito a decreti della Chiesa.

Per ultimo bisogna notare che i legati di culto soppressi dalla legge del 1867 sono quelli soltanto che furono costituiti anteriormente al 1 gennaio 1866. Gli altri costituiti sotto l'impero dell'art. 831 del Codice civile sono senz'altro nulli e di nessuna efficacia e ad essi la legislazione ecclesiastica che andiamo esponendo è completamente estranea. I legati di culto del genere di quelli di cui si discorre non erano stati soppressi in Italia anteriormente alla legge del 1867 che in due sole provincie cioè nell'Umbria e nelle Marche per effetto dei Decreti 11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861, ma limitatamente però al reddito eccedente l'ammontare dell'adempimento dei pesi annessi e salvo l'usufrutto degli investiti. La legge del 1867 come si vede è stata assai più esplicita e radicale.

Il Decreto per Napoli del 17 febbraio 1861 non

dispose la soppressione dei legati di culto, ma abolì invece un Decreto del Governo borbonico in data del 27 maggio 1857 nel quale era detto che i legati di culto costituivano veri obblighi giuridici. Tale abolizione fu interpretata come un ripristino nelle provincie del mezzogiorno del diritto pubblico anteriore al 1818, e quindi anche di un Decreto Tanucci del 9 settembre 1769 secondo il quale per impedire l'eccessivo accrescersi della manomorta ecclesiastica era stato stabilito che i legati di culto dovevano ritenersi semplici oneri di coscienza quando la Chiesa non fosse stata autorizzata ad accettarli. Ora è avvenuto che sotto l'impero della legge di soppressione del 1867 è stata evocata questa antica legge liberale per dedurne la insopprimibilità di non pochi legati di culto.

189. Il rispetto massimo che la legge del 1867 ha avuto per la parrocchialità ha fatto sì che le disposizioni che essa contiene in materia di soppressione non si applicassero a quei legati di culto che per le tavole di fondazione fossero stati costituiti per venire in sussidio del ministero parrocchiale. Non solo, ma tanti legati furono rispettati anche quando il modo di essere coadiutoriale anziché provenire dal titolo, era derivato dalla consuetudine, ossia dalla costante applicazione delle rendite a beneficio della parrocchia o della chiesa sussidiaria giusta i provvedimenti emanati dalla Chiesa.

Questo argomento ci conduce a parlare dei legati di culto che sono annessi agli Enti ecclesiastici conservati (Parrocchie e Fabbricerie), e il cui fine è connaturale a quello dell'Ente amministrato.

È noto che molti benefici parrocchiali e molte Fabbricerie sono andate formandosi in un lungo lasso di tempo per avere in sé concentrati varii legati di culto (1). Se l'applicazione della legge del 1867 dovesse farsi rigorosamente è facile prevedere che il patrimonio di questi Enti dovrebbe essere smembrato, e quindi notevolmente ridotto, mentre lo spirito stesso della legge che ha protetto la cura d'anime, consiglia a lasciare sussistere tali legati i quali hanno già subita una trasformazione a favore della parrocchialità o del culto pubblico. Sarebbe un fare ridivenire autonomi non pochi legati i quali hanno perduto la personalità giuridica originaria per essersi incorporati e fusi con Enti maggiori sotto il beneplacito della Chiesa la quale, per il diritto pubblico degli antichi Stati italiani esercitando talune attribuzioni dello Stato moderno, ben poteva modificare la esistenza delle fondazioni di culto. I legati di culto non sopprimibili che sono annessi alle Opere Pie verranno trasformati a favore della beneficenza in applicazione dell'art. 91 della legge del 17 luglio 1890, N. 6972.

190. Le fondazioni soppresse dalla legge del 1867 sono quelle che hanno per oggetto il culto vero e proprio, cioè quella serie di riti, di cerimonie che si esplica colla messa, coll'ufficio, colla amministrazione dei sacramenti, ecc. Ogni altro Ente che abbia scopi diversi non può dirsi

(1) Le Fabbricerie sono legittime amministratrici dei legati di culto. Vedi l'articolo 6 della legge italiana 15 settembre 1807 e articolo 26 del Decreto 30 dicembre 1809.

soppresso, e perciò non sono da ritenersi colpiti dalla legge del 1867 gli istituti per prediche, missioni e insegnamento della dottrina cristiana, (art. 1, Decreto 17 febbraio 1861 per Napoli).

191. Già al N. 30 si è avuto occasione di parlare del patrimonio sacro e se ne è data la nozione. Questo istituto riguardato nel suo scopo religioso in quanto tende ad accrescere il numero dei proseliti al sacerdozio, e nel suo scopo di beneficenza come quello che viene in aiuto ai chierici poveri per avviarli alla carriera, non è stato menomamente colpito dalla soppressione. Ma vi possono essere degli Enti soppressi i quali si conferiscano di volta in volta a titolo di sacro patrimonio in modo che l'Ente colpito da soppressione formi il substrato o la base patrimoniale dell'istituto. In questi casi la legge abolitiva deve ugualmente avere applicazione come hanno deciso varie sentenze dei Tribunali.

192. L'art. 1 della legge del 1867 dispone che gli istituti di natura mista ossia aventi scopo di culto e di beneficenza devono essere conservati per quella parte di redditi e di patrimonio che giusta la legge sulle Opere Pie del 1862 deve essere distintamente amministrata. Per applicare questo articolo è stata stabilita la massima secondo la quale non può salvarsi dalla soppressione la porzione di culto che sia pur minima in confronto di quella di beneficenza, non poter l'Ente in questo caso essere trattato se non come istituto misto. In altri termini la prevalenza della spesa per la beneficenza non induce che l'Ente debba riguardarsi come esente dalla soppressione.

parziale. Oltre a ciò non occorre che i due patrimoni siano materialmente divisi ma basta che la separazione sia *in intellectu iuris*; intendendosi che per la parte di culto l'Ente di beneficenza non possa avere altra veste che quella di amministratore. Insomma non è d'uopo che l'autonomia sia doppia ma basta che esista per l'uno o per l'altro scopo. L'applicazione della legge incontrò qualche difficoltà nei casi in cui per le tavole di fondazione gli oneri di culto apparvero piuttosto come una indicazione del modo di erogazione di quanto sopravvanzava alla beneficenza, anziché come un obbligo principale. Altre difficoltà presentò il caso in cui la beneficenza si trovò aggiunta come appendice ad uno scopo precipuamente di culto. Se l'Ente misto ebbe natura laicale o impropriamente ecclesiastica, non sorse dubbio alcuno che dovesse procedersi alla separazione delle due patrimonialità per lasciare sussistere il fondo destinato alla beneficenza. Ma quando l'Amministrazione pubblica si trovò in presenza di un beneficio ecclesiasticamente perfetto, cioè eretto in titolo con spiritualizzazione di beni, essa considerò che tale beneficio per la sua natura e per le leggi canoniche non tollera mistura qualsiasi di causa diversa che non sia quella del culto. E una giurisprudenza autorevole appoggiandosi sulla natura inscindibile del beneficio ritiene che non possa in esso ravvisarsi la natura mista di cui parla la legge (1).

(1) Il beneficio ecclesiastico si ritiene anche incompatibile di mistura con altri scopi accessori al culto come di sagristia, di fabbriceria e simili.

193. Già superiormente è stato detto come la legge di soppressione vada tuttodi a ricevere in Italia la sua applicazione dopo 23 anni dacchè è pubblicata. La pubblica Amministrazione scopre la esistenza di nuovi enti in occasione di contratti, di liti, di volture catastali, di denuncie di successione, di liquidazioni di manomorta o di intestazioni di rendita pubblica. Avvenuta la presa di possesso derivano alcune conseguenze che possono essere disastrose per le private famiglie o per gli Enti morali che hanno tenuto occultato l'Ente di culto ad ogni precedente investigazione. Infatti a rigore di legge gli amministratori dell'Ente soppresso devono rifondere alla pubblica Amministrazione tutte le rendite maturate durante il tempo in cui il loro possesso fu illegittimo, cioè dal 4 settembre 1867 in avanti. Essi non possono trincerarsi dietro l'eccezione che tali rendite furono spese nell'adempimento degli oneri di culto, perchè l'Ente avendo cessato di esistere per il solo fatto del pubblicarsi della legge, deve ritenersi che in esso è subentrata fino dal 1867 l'Amministrazione del Fondo per il culto e nessuno all'infuori di essa aveva alcuna veste per continuare nell'amministrazione e per erogare le rendite in adempimento di uffici che avevano cessato *ope legis* di essere obbligazioni giuridiche. Le stesse osservazioni valgono a favore del Demanio che dal 1867 in avanti è creditore del 30 % delle rendite degli enti soppressi. Dopo ciò è evidente e il volere perseverare a fare adempire gli oneri di culto equivale ad esporsi al pericolo di pagare due volte, onde non è a meravigliare se non

chi Enti morali (Comuni, Fabbricerie, Congregazioni di Carità) ebbero gravi danni dall'operato inconsulto dei loro preposti.

194. Per effetto dell'art. 16 della legge 7 luglio 1866, da richiamarsi anche in applicazione della legge del 1867, il Demanio ha diritto di operare la presa di possesso dei beni dell'Ente soppresso senza dovere previamente dimostrare con titoli che l'Ente stesso è colpito da soppressione. Non solo, ma la presa di possesso può legittimamente estendersi sopra beni la pertinenza dei quali non sia chiaramente dimostrata nell'Ente a cui si vuole applicare la legge. In questi casi bastano le presunzioni di diritto a legittimare l'operato del Demanio, e tali sono la intestazione che l'Ente abbia in catasto se trattasi di immobili, o sopra un certificato di deposito o di rendita pubblica. In questi casi la prova contraria incombe a coloro che si oppongono alla soppressione. L'art. 16 della legge del 1866 da alcuni vuolsi interpretare con criterio restrittivo come quello che accordando la esecuzione senza un giudicato, stabilisce una deroga assai grave ai principii comuni di procedura. Non lo si vorrebbe applicare ad esempio quando la opposizione alla presa di possesso si fonda non sulla natura dell'ente, ma sul negare in confronto del Demanio la esistenza stessa dell'Ente che si afferma soppresso. Non concordiamo in questa opinione perchè contraria alla intenzione del legislatore la quale ha voluto togliere ogni ostacolo alla applicazione della legge anche nel caso in cui potesse contestarsi la esistenza di tutti i caratteri che costituiscono l'Ente morale.

Lo Stato è costituito pertanto *ope legis* possessore legittimo dei beni ecclesiastici, ed ogni altro possesso è divenuto precario, tantochè non si ammette l'esercizio della azione possessoria la quale evidentemente distruggerebbe l'effetto dell'atto amministrativo. Neppure è ammesso a favore del rappresentante dell'Ente un diritto di ritenzione fino a tanto che dal Demanio o dal Fondo per il culto o dal Patrono non sia pagato l'assegno di cui all'art. 3 della legge (1).

La presa di possesso è atto d'impero da cui il Demanio non può prescindere, ed è tale atto che non può indurre pregiudizio e responsabilità nella pubblica Amministrazione anche se dopo vengasi a riconoscere che doveva essere omesso. E siccome devesi presumere nel Demanio la buona fede, così ne deriva che in caso di annullamento lo stesso Demanio deve restituire i frutti percetti non dalla data del verbale, ma dalla data della domanda (art. 703 Codice civile). Men che mai si può parlare di risarcimento di danno, quando non altro siasi fatto che eseguire la legge.

L'azione per ottenere l'annullamento di un verbale di presa di possesso non si prescrive col decorso di cinque anni come ritengono alcuni sul fondamento dell'art. 29 del Decreto per Napoli 17 febbraio 1861 e 21 dei due decreti per le

(1) In materia di conversione si è voluto sostenere questo diritto di ritenzione argomentando dalle diverse parole usate dal legislatore che in luogo di dire *sono decurti al Demanio*, dice: *saranno pure convertiti*. Vedi articolo 11, legge 1866.

Marche ed Umbria del 3 gennaio 1861 e 11 dicembre 1860, una volta che le leggi del 1866 e del 1867 non hanno creduto di introdurre questa speciale prescrizione. Ritengono anzi alcuni giudicati che nè il possesso nè il tempo possono spiegare il loro effetto sulla vita dell'Ente che ha esistenza intellettuale e non può essere materia di possesso. Senza discutere questa opinione noi crediamo che ogni azione a riguardo dei beni debba ritenersi prescritta dopo il lasso di 30 anni dalla data della presa di possesso.

195. Gli articoli 12 e seguenti della legge 1866 e del Regolamento 21 luglio 1866, N. 3070, l'art. 1 del Reg. 22 agosto 1867, N. 3852 e gli articoli 10 e seguenti della legge 19 giugno 1873, N. 1402 danno le norme per la presa di possesso dei beni situati in Italia. Quando avvenga di prendere possesso di beni situati all'estero valgono le leggi territoriali di procedura. Ma riguardo ai rapporti internazionali cui può dar luogo l'applicazione della legge di soppressione occorre fare alcune avvertenze.

Lo Stato acquista non perchè abbia un diritto eminente sui beni degli Enti morali, ma per diritto successorio e succede tanto nei beni che l'Ente nazionale soppresso possiede in Italia quanto nei beni che possiede all'estero. A questa conclusione bisogna venire giusta l'art. 8 delle disposizioni preliminari del Codice civile tanto nel caso che all'estero esistano beni immobili quanto se esistano beni mobili. — Sennonchè riguardo ai primi la locuzione dell'articolo secondo il quale « la legge italiana regola la successione dell'Ente

« soppresso di qualunque natura siano i beni e in qualunque paese si trovino », può trovare ostacolo in una legge estera che disponga in caso di soppressione la devoluzione dei beni immobili allo Stato territoriale. Riguardo ai mobili poi lo stesso codice coll'art. 7 prevede il caso che in qualche Stato la legislazione non accolga il principio che essi seguano la legge del proprietario. Può infatti esistere una legge estera che non permetta di applicare lo statuto personale, tanto più quando si pensi che gli Enti morali non sono persone ma soltanto considerate tali e può dubitarsi che ad essi veramente competa uno statuto personale. Nel conflitto quindi con una legge estera non può darsi esecuzione alla presa di possesso oltre i confini dello Stato.

Nel caso inverso che qui in Italia esistano beni appartenenti ad un Ente morale estero dichiarato soppresso dalla legge del luogo ove si trova, è chiaro che per gli articoli 7 e 8 delle disposizioni preliminari al Codice civile non è possibile la successione dello Stato italiano nei beni dell'Ente medesimo. Se poi tale Ente sia interamente rispettato dalla legge nazionale ma possiede beni immobili in Italia ed abbia scopo di culto, non vi ha dubbio che può essere applicata la legge italiana di conversione che è legge territoriale (art. 12, disp. predette).

CAPITOLO XIV.

L'eredità degli Enti soppressi.

Sommario. — 196. La successione degli Enti soppressi. — 197. Successione parziale dello Stato colla tassa del 30 p. 100. — 198. Successione della causa del culto. — 199. Chi sia l'erede degli Enti soppressi. — 200. Effetti della legge riguardo al Fondo per il culto. — 201. Oneri del Fondo per il culto e la tassa del 30 p. 100. — 202. Oneri religiosi degli Enti soppressi. — 203. Oneri diversi, cioè pensioni, assegni, congrue. — 204. Successione dei Comuni. — 205. Il quarto di rendita delle corporazioni soppresses. — 206. Corporazioni religiose di Lombardia. — 207. Le leggi di soppressione nella provincia di Roma.

196. Il provvedimento che tronca la vita dell'Ente morale dispone in pari tempo dei beni, amenochè l'Ente essendo di ragione privata, già esistano dei diritti di riversibilità o di devoluzione fatti salvi nell'atto costitutivo o nell'atto di scioglimento. Le leggi italiane di soppressione di non pochi Enti ecclesiastici hanno disposto in varii modi dei beni, giusta quanto in questo capitolo sarà spiegato, ma non hanno riconosciuto un diritto di successione nella Chiesa o per dir meglio negli istituti ecclesiastici che rimanevano sussistenti, quantunque la destinazione dei beni tolti

agli Enti soppressi abbia conservato in gran parte gli stessi scopi di culto a cui prima tali beni venivano applicati. Questa ultima circostanza è caratteristica della legislazione eversiva italiana, e fa sì che essa abbia assunto piuttosto il carattere di una riforma degli istituti ecclesiastici anzichè di una confisca demaniale la quale del resto avrebbe avuto giustificazione nelle gravi strettezze del bilancio nazionale. Infatti se si fa astrazione da un 30 % del patrimonio che è passato al Demanio, deve riconoscersi che la rimanente sostanza degli Enti soppressi fu applicata per ministero di legge a scopi di culto; di istruzione e di beneficenza che il meno possibile si allontanassero da quei fini che gli antichi benefattori avevano affidato coi loro beni alla Chiesa, quando questo grande istituto attendeva a quelle funzioni sociali che ora sono passate allo Stato. Da ciò deriva che a raccogliere la successione degli Enti soppressi si presenta accanto allo Stato la stessa causa del culto la quale continua nell'adempimento degli oneri religiosi, si accolla le spese di culto che già gravitavano sui pubblici bilanci, provvede alla sorte economica di coloro che vivevano coi beni della Chiesa (religiosi e investiti), ripartisce le sue rendite fra le Chiese povere e attua una perequazione di proventi fra il clero, cui la Chiesa stessa non mai per lo passato aveva provveduto con una equa riforma della sua costituzione patrimoniale. Non bastando accanto alla causa del culto sorgono anche i diritti dei Comuni intesi ad attuare gli scopi sociali della pubblica istruzione. Infine sorgono

diritti delle private famiglie dei quali si terrà parola nel capitolo 15.^o

197. Lo Stato si è fatto successore parziale degli Enti conservati quando coll'art. 18 della legge del 15 agosto 1867 ha applicato una tassa straordinaria del 30 % a tutta la proprietà ecclesiastica, ad eccezione di quella pertinente ai beneficii parrocchiali. Va però osservata la differente causa da cui deriva il 30 % applicato agli Enti soppressi piuttosto che agli Enti conservati (Seminarii, Capitoli, Mense, Fabbricerie). Per gli enti soppressi essa è la conseguenza della sopravvenuta incapacità di possedere; per gli enti conservati è l'effetto di una semplice diminuzione di patrimonio la quale lascia integra la loro giuridica personalità. Per gli Enti soppressi essa si risolve in una devoluzione allo Stato di quota ereditaria; per gli enti conservati essa fu un rimedio al favore ingiusto per cui il patrimonio ecclesiastico erasi sottratto per lungo volger di tempo al pagamento dei pubblici tributi. Per gli Enti soppressi è tassa sul capitale in una sol volta e per sempre riscossa, non suscettibile di variazione alcuna. Per gli Enti conservati è tassa sulla rendita che nel concetto della legge del 1867 ha carattere perpetuo, ma che con ulteriori provvedimenti legislativi ha potuto essere mitigata ed anche tolta (art. 5 legge 11 agosto 1870 e art. 25 legge 19 giugno 1873). Da ciò è avvenuto che per gli Enti conservati il 30 % continuativo ha dovuto essere riscosso, giusta i precetti tassativi della legge, con una iscrizione in meno di rendita in corrispettivo di stabili o con prelevamento

di una porzione capitale della sostanza mobile. Ma quando l'imposizione della tassa, da perpetua che era, diventò temporanea, come per le Fabbricerie, la riscossione si limitò al 30 % della rendita riscossa dall'Ente per il periodo di tempo determinato dalla legge. E quando infine la legge del 1873 venne a mitigare la tassa sul reddito dei canonici e sugli assegni agli investiti, stabilendo delle quote minime di redditi esenti da 30 %, allora avvennero su domanda degli interessati non poche restituzioni di somme che erano state pagate con prelevazione di capitale, nella supposizione che perpetua restasse a carico dei canonici la imposizione del 30 % anche su quel minimo reddito che la nuova legge volle per l'avvenire esentato. Da ciò si scorge come il 30 % applicato agli Enti conservati sia vera e propria tassa soggetta alle mutazioni delle leggi posteriori, ed abbia un carattere sostanzialmente diverso dal 30 % di cui sono passibili i patrimoni degli enti soppressi che è, come si è detto, quota ereditaria.

La legge del 15 agosto 1867 ha voluto dare espressamente un effetto retroattivo alla imposizione del 30 % a carico degli Enti soppressi, e perciò il Fondo per il culto come succeduto a tali Enti che erano stati aboliti colle leggi precedenti a quella del 1867, si vide falciata la rendita pubblica che dal Demanio eragli stata assegnata corrispettivo dei beni immobili appartenenti a Enti medesimi.

Un altro caso di retroattività della tassa la è avuta in questo che dopo la avvenuta publ

cazione della legge del 15 agosto 1867, nessuno ha potuto esercitare i diritti di reversibilità sanciti dalla legge del 7 luglio 1866 sulle sostanze delle disciolte corporazioni religiose, senza sottoporsi al pagamento del 30 %. Le riversioni avvenute anteriormente non furono loccate ma quelle che si operarono nei termini bensì concessi dalla legge anteriore, ma sotto l'impero della nuova, dovettero sottostare a questa parziale successione del Demanio la quale veniva a minorare i vantaggi accordati precedentemente dal legislatore.

Nelle soppressioni posteriori il Fondo per il culto come rappresentante ed erede degli Enti è tenuto verso il Demanio al pagamento del 30 % dalla data del verbale di presa di possesso, mentre per il tempo anteriore a quella data andando indietro fino al giorno in cui entrò in vigore la legge del 1867 (4 settembre) il debito del 30 % sta a carico dei rappresentanti ed amministratori degli Enti medesimi. In forma pratica la tassa si riscuote liquidando a carico degli amministratori il 30 % delle rendite dell'Ente per il tempo che corre dal 1867 alla presa di possesso, e scorporando dal patrimonio dell'Ente a carico del Fondo per il culto il 30 % del capitale. Con ciò il Demanio viene a pagarsi parte in via posticipata e parte in via anticipata di tutto quanto importa la tassa perpetuamente applicata. La tassa del 30 % non solo colpisce il patrimonio degli enti soppressi ma segue anche i redditi che sono stati creati dalla stessa legge di soppressione a favore degli investiti. A riguardo di questi però è stata introdotta dall'art. 25 della legge del 1873,

come già si è avvertito, una favorevole disposizione la quale solleva dal pagamento quel reddito che non raggiunga la somma di annue L. 500. — Una giurisprudenza recente tende ad esentare dalla tassa anche gli assegni che paga lo Stato in dipendenza di una misura generale di ordine pubblico, come ad esempio furono concessi al clero di Sardegna in compenso delle abolite decime. Né furono mai assoggettate a tassa 30 % le congrue pagate dal Fondo per il culto.

La tassa del 30 % non colpisce solo il patrimonio ecclesiastico vero e proprio incardinato nel dominio della Chiesa e soggetto del tutto alla sua giurisdizione, ma ben anche tutte quelle entità patrimoniali che provenienti da fonti innumerevoli sono costituite da tanti oneri imposti alle private famiglie per l'adempimento di pratiche religiose, una volta che tali oneri abbiano consistenza giuridica e appartengano all'ampia sfera d'azione della Chiesa. Sono perciò soggetti al 30 % oltre i beni delle prelature e delle Cappellanie anche i beni delle fondazioni di culto o legati pii, amenochè essi non abbiano scontato le tasse speciali imposte nei casi di rivendicazione e di svincolo. Ma di queste tasse si terrà parola nel capitolo successivo.

La tassa del 30 % applicata agli Enti soppressi si commisura sul patrimonio che ha formato oggetto della presa di possesso, e se pertanto l'aprensione non ha potuto estendersi ad enti mobili od immobiliari situati all'estero non può Demanio pretendere di operare sulle sostanze esistenti nel Regno un prelievo maggiore di quello che la legge consente.

I criterii della liquidazione del 30 % sono dati dalle stesse liquidazioni di manomorta che servono per la conversione, ed è esclusa ogni altra prova sull'ammontare dei redditi che possa condurre a risultati diversi.

I crediti del Demanio per tassa 30 % hanno il loro titolo esecutivo in speciali liquidazioni che vengono notificate ai debitori per mezzo d'uscieri e che divengono definitive dopo trascorso un mese dalla notifica senza reclami, ma questa tassa non è però assistita dal privilegio del *soloe et repete* e perciò in pratica avviene che il Demanio non possa ottenere la esecutorietà delle sue liquidazioni che per mezzo di giudicati.

La tassa straordinaria del 30 % costituendo una attribuzione di patrimonio allo Stato senza condizioni o vincoli di tempo, o restrizioni, va soggetta alla sola prescrizione ordinaria di 30 anni e può essere produttiva di interessi di mora. Essa è dovuta in ogni caso dal 4 settembre 1867 in avanti dagli amministratori degli Enti soppressi, ai quali non può essere di buona scusa in contrario la negligenza usata dal Demanio nel prendere possesso dei beni e neppure il fatto di avere erogato le rendite dell'ente nell'adempimento degli oneri di culto. Dopo la pubblicazione della legge del 1867 un terzo di quelle rendite non ad altri e al Demanio deve appartenere. (Vedi N. 193).

In Roma la tassa del 30 % non può applicarsi che al patrimonio degli Enti laicali ivi soppressi dall'art. 16 della legge del 19 giugno 1873. Il patrimonio delle corporazioni religiose parimente sopresse non passa al Demanio neppure in parte

essendo devoluto per l'art. 20 della legge stessa ai tre scopi di istruzione, di beneficenza e di culto.

198. Dopo il Demanio si presenta come coerede del patrimonio degli Enti soppressi la causa del culto alla quale si devolvono le maggiori attività.

La causa del culto è personificata dalla Amministrazione centrale del Fondo per il culto creata coll'art. 25 della legge 7 luglio 1866 in sostituzione dell'antica Cassa ecclesiastica che era sorta in Piemonte in virtù della legge del 29 maggio 1855. Tale Cassa ecclesiastica aveva raccolto i beni delle Corporazioni religiose e dei Capitoli disciolti non meno che dei benefici soppressi, e fin da principio era stata costituita in autonomia con una amministrazione controllata dal Parlamento e con una dotazione a titolo di prestito accordata dalla legge del 2 marzo 1856. Fu estesa alle provincie napoletane col R. decreto 17 febbraio 1861, all'Umbria col Decreto 11 dicembre 1860 ed alle Marche col Decreto 3 gennaio 1861. Colla legge del 21 agosto 1862, N. 794 era rimasta in vita senza patrimonio immobiliare che era passato in parte ai Comuni e in parte al Demanio contro il corrispettivo di rendita pubblica. L'Amministrazione del fondo per il culto raccolse nel 1866 tale patrimonio mobile ed ebbe un organico col Regio decreto 14 dicembre 1866 successivamente modificato. Col Regio decreto 22 settembre 1867 fu onerata di tutte le spese di culto ; a carico dello Stato, e coll'art. 21 della legge 15 agosto 1867 fu ammessa a godere dei privilegi speciali di esazione dei suoi crediti a somigliar

delle Amministrazioni dello Stato, e le fu perciò attribuito anche il rilevante privilegio del *solvo et repete*. Sottoposta con Regio D. del 30 settembre 1869, N. 5299 alla dipendenza del Ministero di grazia, giustizia e culti, a questo stesso Ministero devono essere indirizzati i reclami contro l'operato della Direzione generale del Fondo per il culto. Essa deve presentare i suoi bilanci al Parlamento come prescrive la legge del 14 agosto 1879. Colla stessa legge è stata ammessa a godere il beneficio del gratuito patrocinio come lo Stato.

Secondo il concetto delle due leggi del 1866 e del 1867 il Fondo per il culto raccoglie la eredità degli Enti soppressi falcidiata del 30 %, ma nel procedimento di soppressione la sua azione si svolge in linea subordinata a quella del Demanio il quale si fa giudice amministrativo della convenienza di applicare la legge a un dato Ente, prende possesso dei beni mobili ed immobili, assegna i primi al Fondo per il culto, vende gli altri ed iscrive una rendita a favore dello stesso Fondo culto, liquida la tassa del 30 % e gli assegni agli investiti.

199. Da questa connessione di rapporti è nato il dubbio se il Demanio anziché il Fondo per il culto debba riguardarsi come successore o rappresentante dell'*universum ius* degli Enti soppressi e la questione ha una importanza pratica sia per determinare quali obblighi e quali diritti spettino all'una ed all'altra delle due Amministrazioni, sia perchè i privati sappiano chiaramente contro chi debbano rivolgere le loro azioni

a tutela di ogni violazione dei loro diritti in dipendenza della soppressione.

La questione sembra risolta nel senso che crede universale degli Enti soppressi sia il Demanio il quale sostiene in nome proprio le liti promosse contro la soppressione degli Enti e sostiene pur anche quelle nelle quali si agiti controversia sopra l'esistenza di un diritto di patronato o di reversibilità o sopra un credito, un diritto ipotecario o sopra una separazione di proprietà. Nonostante questa risoluzione resta il fatto che il patrimonio immobiliare degli Enti passa al Demanio solo di nome, e quello mobiliare neppure in apparenza, che contro il Fondo per il culto il Demanio stesso si presenta come creditore della tassa 30 % e che al Fondo per il culto, non al Demanio, passano gli oneri, e nel Fondo culto e non in altri si alloga la finalità degli Enti in quanto la legge colle dovute trasformazioni e riduzioni l'ha voluta conservare. Per queste ragioni più razionalmente deve ritenere che crede degli Enti soppressi sia lo Stato che comprende le due Amministrazioni, o quanto meno che Demanio e Fondo culto entrambi siano eredi e che le azioni riguardanti la sopprimibilità degli Enti debbano essere introdotte con citazione complessiva. Deve però avvertire che il solo Fondo per il culto deve essere citato in giudizio quando il debitore di un Ente soppresso si oppone al pagamento richiestogli. Se egli allega di non essere obbligato per la totalità del credito, o di non essere tenuto in via principale a soddisfarlo, o che il termine non è scaduto o oppone un'altra ec

zione qualsiasi pertinente al titolo creditorio, è evidente che in questi casi il Demanio è affatto estraneo alla controversia, come quello che non ha raccolto la sostanza mobiliare dell'Ente soppresso. Ciò è bene avvertire a commento dell'articolo 2 della legge del 15 agosto 1867 dove si volle dire che il Demanio riteneva l'amministrazione dei crediti, censi, canoni, ecc., per conto del Fondo per il culto unicamente per esonerare quest'ultima Amministrazione dall'obbligo di istaurare un proprio servizio autonomo di riscossione.

200. Il Fondo per il culto rimane sostituito in tutte le azioni e ragioni competenti all'Ente soppresso e quindi anche nelle ipoteche. Talvolta per impedire le indebite cancellazioni esso usa chiedere ai Conservatori delle ipoteche l'annotazione di subingresso, ma a tutto rigore non ne avrebbe bisogno perchè gli Uffici ipotecari, per il solo fatto di essersi pubblicata la legge di soppressione, devono riconoscere nel Fondo per il culto il legittimo successore degli Enti in ogni credito e in ogni ragione ipotecaria, e devono astenersi dal divenire a qualsiasi cancellazione se non dietro l'assenso del Fondo culto medesimo.

Il Fondo per il culto ha anche il diritto di adire le eredità e i legati disposti a favore dell'Ente soppresso e da questo non accettati (Cassazione Roma 17 gennaio 1883), ma non potrebbe ritenere come definitive a suo favore le donazioni che per non essere state accettate dall'Ente soppresso, mancano di un requisito voluto dal Codice civile per essere perfette. Esso deve ammettere i debi-

tori delle prestazioni perpetue ad operare le affrancazioni pagando un capitale corrispondente a 15 volte l'annualità giusta la legge del 29 gennaio 1880 che si applica a tutte le enfiteusi anche se siano state costituite sotto il vigente Codice civile. È certo però che se avvenga di dovere dismettere il patrimonio dell'Ente soppresso in conseguenza di una dichiarazione amministrativa o giudiziaria di insopprimibilità, ne consegue che l'Ente stesso viene ad avere pregiudizio dalla affrancazione consentita dal Fondo per il culto in base alla legge del 1880, mentre gli Enti ecclesiastici possono sempre pretendere, come qualsiasi privato, di accettare l'affrancazione col diritto comune, cioè col ricevere un capitale corrispondente a 20 volte l'annualità. Eppure in questo caso il Fondo per il culto non può e non deve rispondere del danno una volta che esso abbia agito in buona fede e giusta le prescrizioni di una legge come è quella del 1880 che direttamente lo riguarda.

201. Colle ragioni di credito il Fondo per il culto ha pure ereditato gli oneri degli enti soppressi cioè i debiti e i pesi, non oltre però le forze della eredità (art. 30 della legge del 1866). Fra questi oneri vanno anzitutto annoverati quelli che erano iscritti sugli immobili passati al Demanio e che la legge del 1866 volle che facesse passaggio sulla rendita iscritta a favore del Fondo per il culto. Veramente l'art. 11 della legge del 1866 fu profondamente modificato dall'art. della legge del 1867 che dispose perchè tale passaggio degli oneri sulla rendita non avvenisse

trimenti. Ma va osservato che se le ipoteche continuano a gravare gli stabili nelle mani del Demanio, e il Demanio è debitore dei relativi capitali, esso però iscrive a favore del Fondo per il culto tanta rendita di meno di quanto importa l'ammontare degli oneri che si è assunto. In apparenza perciò il Demanio, ma in sostanza è il Fondo per il culto debitore di questi capitali.

Oltre a ciò il Fondo per il culto è onerato dei pesi religiosi avendo la legge trasfusa in lui la finalità degli Enti soppressi come già si è avvertito. Certo esso non può rispondere che nei limiti delle forze ereditarie e perciò a quella guisa che l'eredità fu ridotta del 30 % a favore del Demanio, così anche i pesi religiosi devono essere in proporzione ridotti. Si contesta al Fondo per il culto il diritto di fare questa riduzione quando tali oneri possano essere integralmente adempiti anche tenuto conto della avulsione del 30 %. Si contesta parimente in un altro caso, cioè quando l'ente sia stato soppresso anteriormente al 1867 e il fondatore abbia operato lo svincolo giusta la legge del 1855 e i decreti del 1860 e 1861 rilasciando alla Cassa ecclesiastica una porzione del patrimonio corrispondente agli oneri o un capitale equivalente. Specialmente nella ipotesi che il patrono o fondatore abbia pagato un capitale riconosciuto congruo, si ritiene da alcuni che la Cassa ecclesiastica, oggi rappresentata dal Fondo per il culto, abbia fatto un contratto aleatorio e che essa sia tenuta a spendere nell'adempimento degli oneri religiosi tutta la rendita del capitale ricevuto quantunque sia stata imposta la tassa

di ricchezza mobile, quella del 30 % e la manomorta. Nonostante questa opinione la Direzione generale del Fondo per il culto tiene calcolo di tutte le riduzioni portate alle sue rendite dalle tasse ordinarie e straordinarie, non ritenendo di dovere rispondere che in proporzione di quanto ha ricevuto e trattiene. (Circolare 4 aprile 1867). Non occorre dire che essa tiene calcolo del 30 % anche nell'adempimento degli oneri inerenti agli enti soppressi prima del 1867 e non svincolati. (art. 18 lettera *a* della legge 15 agosto 1867).

202. Il Fondo per il culto non manca di fare celebrare alcune messe, specialmente dove il bisogno della popolazione lo richieda, e con circolare del 30 dicembre 1867 prescrive che le elemosine ai celebranti sieno pagate giusta le tasse sinodali esistenti in ciascuna diocesi. Ma da questa osservanza non bisogna dedurre la conseguenza che esso sia obbligato di adempiere gli oneri religiosi nel modo specifico voluto dalle tavole di fondazione dei disponenti. Se così fosse mancherebbe al suo scopo sociale la legge di eversione la quale ha voluto mantenere al culto le rendite ecclesiastiche ma con una tale distribuzione che renda possibile così la perequazione dei vantaggi fra il clero come la riduzione del servizio di culto in quelle città e in quelle chiese dove si dimostrava esuberante al bisogno. Gli oneri religiosi nel passare al Fondo culto hanno subito una trasformazione radicale, tanto che per l'art. 4 ultimo alinea della legge del 1867 hanno cessato di essere assistiti dalle garanzie reali di ipoteca e di privilegio.

Stante questa massima, che ora è pacifica nella giurisprudenza, sarebbe male avvisato quel debitore del Fondo per il culto che avesse in animo di sospendere o negare il pagamento di quanto deve, per il motivo che l'Amministrazione del culto non dimostri l'adempimento di questa o di quella funzione religiosa prescritta dagli atti di fondazione dell'Ente soppresso. Il Fondo per il culto adempie alle fondiarie per equipollenti, cioè con tutte quelle erogazioni di assegni, congrue, concorsi a spese, ecc., volute dalle leggi di sua istituzione le quali si devono considerare come esecuzione data alla volontà dei testatori. In altri termini questo modo di spendere le rendite deve riguardarsi come la nuova finalità data dalla legge agli Enti di culto in modo più conforme alle mutate condizioni dei tempi. Una diversa interpretazione confonderebbe gli uffici della soppressione con quelli della conversione e verrebbe a frustrare uno degli scopi più alti delle leggi ecclesiastiche. Per quanto adunque la legge abbia avuti infiniti riguardi per il mantenimento del culto pubblico, nondimeno la massima di che andiamo discorrendo è stata fissata saldamente, tanto che non si è creduto di dovere addossare al Fondo per il culto l'obbligo di far dire una messa festiva *pro populo* sebbene questo fosse uno degli oneri dell'Ente soppresso. Così è stato interpretato l'art. 28 della legge del 1866. Gli altri oneri di culto in dipendenza della successione nelle corporazioni religiose possono essere trasformati per l'art. 87 della legge 17 luglio 1890.

203. Il Fondo per il culto è gravato delle pen-

sioni ai religiosi di cui già si è parlato nel capitolo 13.° Esse non sono come già si è avvertito il corrispettivo dei beni appresi perchè i frati nulla possedevano e il patrimonio fu tolto agli Enti, non agli individui. Queste pensioni, per quanto accordate per misura di convenienza, una volta stabilite costituiscono per i percipienti un diritto quesito e per il Fondo culto un obbligo giuridico. Esse sono una obbligazione unilaterale dello Stato che non può cessare se non colla morte dei creditori o per una disposizione di legge.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è gravata dagli assegni a favore degli investiti degli Enti soppressi giusta l'art. 3 della legge del 1867 e questi al pari delle pensioni sono temporanei a favore di coloro che si trovavano al possesso delle temporalità al pubblicarsi della legge di soppressione. Notisi bene, al possesso delle temporalità, perchè non vi hanno diritto coloro che quando entrò in vigore la legge erano stati bensì nominati; ma non peranco avevano conseguita l'investitura. Il Fondo per il culto ha diritto di sospendere l'assegno a coloro che sono stati provvisti di un secondo beneficio, anche quando non siavi incompatibilità canonica fra questo secondo beneficio e il primo, e anche quando il primo beneficio soppresso era stato conferito a titolo di patrimonio sacro. Fu discusso se questi assegni erano pignorabili e la giurisprudenza ha ritenuto che si, non essendo essi né stipendii, né pensioni dello Stato, né assegni per alimenti, ma piuttosto frutti del lavoro dell'uomo, o salarii derivanti dalla prestazione d'opera che gravano non lo Stat ma

la causa del culto. Da ciò si vede che neppure in questa particolarità la legge italiana assomiglia a quella francese che ha fatto del clero un salariato dello Stato.

Gravano il bilancio del Fondo per il culto le congrue che sono il più spiccato esempio della finalità dell'istituto, e gravano pure il suo bilancio le spese del culto cattolico che prima erano addossate allo Stato, alle Provincie, ai Comuni. Rimangono però a carico dei Comuni le spese derivanti da diritti di patronato, quelle derivanti da concessioni avute o da contratti bilaterali in cui rappresentino un corrispettivo pattuito, e quelle infine giusta l'art. 19 della legge del 1866, che dipendono dai lasciti modali annessi ai conventi soppressi per scopi di beneficenza e di istruzione. Ma il Fondo per il culto in esecuzione della legge del 14 luglio 1887 si assumerà quanto prima i debiti dei Comuni per congrue ai Parroci in compenso di decime abolite anteriormente alla legge medesima. L'art. 28 della legge del 1866 determina chiaramente gli oneri principali e sussidiarii dell'Amministrazione del culto i quali in sostanza sono quelli già indicati nella legge piemontese del 1855 e nei decreti del 17 febbraio 1861 per Napoli, 11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861 per l'Umbria e le Marche.

204. La partecipazione dei Comuni nella successione delle Corporazioni religiose proviene dalle seguenti disposizioni. Coll'art. 19 della legge 7 luglio 1866 il legislatore ha creduto di non distrarre dal loro scopo quei beni che avevano una speciale destinazione consentanea alle leggi

del Regno e che si trovavano incorporati nei Conventi con erogazione delle loro rendite in beneficenza ed istruzione. Non si trattava di enti autonomi la amministrazione dei quali fosse tenuta distinta dal Convento, o provenienti da speciali tavole di fondazione, perchè in queste condizioni tali Enti si sarebbero dovuti considerare di natura mista da sottoporsi alla legge sulle Opere Pie. Si trattava semplicemente di lasciti modali, e di proprietà appartenenti alle Corporazioni religiose le quali erano affette da uno scopo civile che la legge intendeva di conservare. Il Demanio apprese i beni iscrivendo altrettanta rendita al Fondo per il culto e questa passò poi ai Comuni colla deduzione della tassa straordinaria del 30 % (art. 2 e 22 legge 1867), fatto però obbligo di conservare la rendita alla sua destinazione e di provvedere al pagamento delle pensioni ai religiosi.

Per l'art. 2 della legge del 1867 al cessare degli assegni dovuti ai partecipanti delle Comunità e delle Ricettizie il Fondo per il culto dovrà dismettere a favore dei Comuni la rendita iscritta in corrispettivo degli stabili, e i Comuni avranno l'obbligo di dotare le Fabbricerie parrocchiali e di costituire il supplemento di assegno ai Parroci bisognosi (1). Qui la parola Fabbricerie deve in-

(1) Il Fondo per il culto consegna la rendita a patto che i Comuni costituiscano una dote autonoma alla Chiesa e questa sia indipendente dal Comune. Non basta che nel bilancio comunale venga iscritta annualmente una somma a favore della Parrocchia. Vedi circolare 26 aprile 1867.

tendersi sinonimo di Chiese parrocchiali. — Ai Comuni che fecero domanda in tempo utile passarono per l'art. 20 della legge del 1866 gli edifici monastici coll'obbligo di adibirli a scopo di carità e di istruzione. Il Fondo per il culto ritenne per vario tempo di avere diritto di invigilare sull'uso di tali fabbricati ma di recente è stato deciso dal Ministero dei culti che la vigilanza spetta esclusivamente alle autorità tutorie (Giunta amministrativa e Prefettura), e che i Comuni non avendo obbligo di fare dei fabbricati l'impiego tassativamente designato dalla legge, possono provvedervi per equipollenti, vendendo ad esempio lo stabile e impiegando negli scopi di cui parla la legge il prezzo ricavato.

Non al Comune di Roma ma ai Comuni delle sedi suburbicarie per l'art. 16 della legge 19 giugno 1873 si devolvono per scopi di beneficenza e di istruzione i beni dei canonicati, beneficii, cappellanie, abbazie soppresse di patronato laicale, e ad essi anche spettano le tasse di rivendicazione e di svincolo pagate dai patroni.

205. Coll'art. 35 della legge del 1866 il legislatore ha avuto in animo di alleviare il danno che alcune popolazioni in piccoli paesi potevano risentire dalla soppressione dei Conventi, quando questi istituti avessero concentrato in sé oltre il culto, anche la istruzione e la beneficenza del luogo. Perchè i Comuni avessero a provvedere anche per l'avvenire a questi servizii pubblici fu disposto che andasse a loro favore il quarto della rendita da iscriversi al nome del Fondo culto. Questa devoluzione fu subordinata alla cessazione

delle pensioni monastiche non di quel dato convento, ma di tutto il Regno, meno che per la Sicilia dove la devoluzione è subordinata allo estinguersi delle pensioni dei religiosi già appartenenti ai conventi dell'isola. A cagione di queste clausole, se per i Comuni siciliani l'art. 35 della legge del 1866 fu eseguito, può ben dirsi che fino ad ora sia stata lettera morta per tutti gli altri Comuni del Regno a cui la rendita non ancora fu data, non essendo peranco stato estinto il debito contratto dal Fondo per il culto nei primi anni della sua istituzione mercè la alienazione di gran parte del patrimonio. Lo stesso Direttore generale nella relazione per l'esercizio 1888-89 non può prevedere quando la reintegrazione di tale patrimonio sarà compiuta. La legge non ha prescritto al Fondo per il culto un termine per effettuare il pagamento e perciò i Comuni non hanno contro di esso azione civile, e i Tribunali possono soltanto assegnare ai Comuni una provvisoria. Ai Comuni di Sicilia il quarto di rendita fu dato sotto deduzione della tassa 30 % per quanto fosse stata imposta con legge posteriore.

La legge del 1866 dispone che al cessare delle pensioni gli altri tre quarti della rendita dei beni delle Corporazioni religiose deve passare al Demanio. Ma noi discorrendo in questo stesso capitolo della successione del Demanio non abbiamo creduto di dovere tenere calcolo di questa devoluzione futura la cui effettuazione dipenderà da una nuova legge di riordinamento della proprietà ecclesiastica.

206. Una condizione di diritto singolariss...

fu creata in Lombardia alle Corporazioni religiose per effetto dell'art. 16 del Trattato di pace sottoscritto nel 10 novembre 1859 a Zurigo fra l'Imperatore d'Austria, l'Imperatore dei Francesi e il Re di Sardegna, il quale art. 16 è del seguente tenore: *Les corporations religieuses établies en Lombardie, et dont la législation sarde n'autoriserait pas l'existence, pourront librement disposer de leur propriétés mobilières et immobilières.*

Le leggi del 1848 e del 1855 in Piemonte avevano soppressi non pochi ordini religiosi ma non furono mai pubblicate in Lombardia, onde fino al 1866 le case religiose in questa provincia continuarono ad esistere di diritto e di fatto. Non solo, ma queste corporazioni protette dal Trattato di Zurigo furono svincolate dal 1860 al 1866 da tutta quella ingerenza che, per il diritto pubblico anteriore, lo Stato aveva legittimamente esercitato sulla loro amministrazione. Venuta la legge del 7 luglio 1866 che ha abolito le corporazioni religiose in tutta Italia e quindi anche in Lombardia, i monasteri hanno cessato di avere anche in questa provincia giuridica personalità e la logica avrebbe portato a ritenerli decaduti dal diritto di disporre liberamente non solo, ma anche di possedere; la successione nel loro patrimonio sarebbe stata dello Stato. Ma la legge del 1866 così interpretata avrebbe privato i frati dei vantaggi che a loro erano stati assicurati da un patto bilaterale, per quanto in contraddizione coi principii di diritto (1),

(1) Evidentemente coloro che stipularono il Trattato di
O.L.M.O.

e allora la legge fu applicata solo agli ordini mendicanti che non avendo beni non si ritennero compresi nel trattato di Zurigo. È noto che alcuni conventi di mendicanti possedevano in virtù di un canone del Concilio di Trento la casa, e questi si denominavano mendicanti possidenti per distinguerli dagli altri rimasti poveri nel modo più assoluto denominati mendicanti non possidenti. All'una ed all'altra di queste categorie di religiosi ai quali è comune la questua fu applicata la legge del 1866 e occupati i conventi furono accordate le pensioni. I beni degli ordini possidenti non furono toccati tantochè li trovò ancora la legge del 1867 per applicare ad essi (art. 18) la tassa del 30 %. Questa fu vera tassa, non quota di successione, che altrimenti avrebbe violato il patto internazionale.

I conventi della Lombardia sono così rimasti a disposizione dei religiosi, ma le loro proprietà non rimasero intestate all'Ente, sibbene a privati, che la Chiesa potrà considerare semplicemente come procuratori (sindaci apostolici), ma che di fronte alla legge civile si hanno per proprietari. Nei fabbricati monastici è perciò possibile che siano ammessi e vivano nuovi professi. Solo le Chiese aperte al pubblico culto e non interne, passarono alla dipendenza del Fondo per il culto che in parte le mantenne lasciando che i religiosi continuassero nella cura delle anime

Zurigo confusero l'Ente corporazione colla Società, quando dissero che i membri potevano liberamente disporre dei beni.

dove esisteva e affidando le altre al clero secolare. Così sotto l'impero delle leggi italiane fu permesso ai membri delle disciolte corporazioni religiose di Lombardia dividersi i beni dell'Ente e convertirli a scopi privati, nè lo Stato ebbe modo di chiedere conto del come fu liquidato il patrimonio. Solo si ritiene che le alienazioni fatte dal 1860 al 1866 e cioè prima della eventualità prevista dal Trattato di Zurigo, siano nulle di fronte alla legge.

207. Le leggi del 1866 e del 1867 furono applicate alla provincia di Roma con sostanziali modificazioni. — Ivi per non essere stato imposto il 30 % la legge costituì meno che altrove il Demanio erede degli Enti soppressi e neppure vi istituì il Fondo per il culto. Al contrario eseguita la liquidazione del patrimonio conventuale all'infuori di qualunque interesse demaniale la legge ebbe di mira di assicurare la più integrale devoluzione dei proventi d'ogni genere a quelle stesse cause alle quali anche prima le rendite servivano. Colla legge del 19 giugno 1873 non si creò in Roma l'Ente intermediario e di natura precaria che per il resto d'Italia fu il Fondo per il culto. Il patrimonio dei Conventi per effetto dell'art. 2 passò direttamente alle cause della beneficenza, dell'istruzione e del culto, a mezzo di quegli istituti già esistenti e riconosciuti dallo Stato che, attesa la finalità di cui erano investiti, assicuravano la diretta e regolare devoluzione delle rendite agli scopi predetti.

Naturalmente su questo patrimonio degli enti soppressi si radicarono gli oneri già prima esi-

stenti e di più le pensioni ai religiosi. Vi si caricò anche la dotazione straordinaria per il mantenimento delle rappresentanze degli Ordini religiosi esistenti all'estero. Con queste trattative passarono alla Congregazione di Carità, spedali ed Opere pie i beni delle case in cui i religiosi prestavano la loro opera alla cura degli infermi. Passarono al Comune pel mantenimento delle scuole primarie ed asili i beni delle case in cui i frati attendevano alla istruzione popolare, e gli altri beni già destinati all'istruzione secondaria e superiore furono devoluti a scuole ed istituti di cultura civile. Infine i beni dei conventi cui erano annesse chiese parrocchiali passarono alle Parrocchie di Roma con che però ciascuna di esse non potesse avere una rendita superiore alle L. 3000. Se una casa soppressa attendeva a più di uno di tali scopi i beni andarono equamente ripartiti.

Ma in Roma esistevano anche dei conventi che non avevano alcuno dei tre scopi predetti, e in Roma furono anche soppressi molti Enti ecclesiastici di patronato laicale che per essere rivendicati dovevano fare affluire le tasse stabilite dalla legge del 1867. Tutti i beni di questi Enti, e se rivendicati tutte le tasse, costituirono il Fondo speciale per gli usi di beneficenza e di religione della città di Roma. Esso fu caricato di tutte le spese già a carico dello Stato per ragione di culto e per edifici sacri ed ecclesiastici nella città di Roma, e sarà poi definitivamente sistemato con la legge sul riordinamento della proprietà ecclesiastica che ancora si attende. Lo scopo della

mortizzazione fu raggiunto coll'applicare, insieme alla devoluzione dei beni agli Enti predetti, anche la conversione in rendita degli immobili, e furono convertiti anche gli stabili degli Enti conservati ad eccezione delle Parrocchie. Per provvedere a tutte le operazioni relative cioè conversione, distribuzione di rendite, rivendicazioni, svincoli, ecc., fu istituita là Giunta di vigilanza che neppure in via provvisoria fu investita di qualsiasi proprietà. Colla legge del 7 settembre 1879, N. 5069 fu sostituita da un Regio Commissario e questi pure rassegnò i suoi incarichi alla Direzione generale del Fondo per il culto per effetto del R. D. 1 settembre 1885, N. 3341.

CAPITOLO XV.

Diritti dei terzi.

Sommario. — 208. Argomento. — 209. I creditori degli enti soppressi. — 210. Diritti di reversibilità e di devoluzione. — 211. Diritti di rivendicazione dipendenti dal patronato. — 212. Le leggi anteriori a quella del 1867. — 213. La legge del 3 Luglio 1870. — 214. La legge del 1867. Rivendicazioni. — 215. Svincoli. — 216. Chi ha diritto alla rivendicazione, ed allo svincolo. Termini. — 217. Conseguenze dell'atto. — 218. Corrispettivi. Prescrizioni delle tasse. — 219. Patronato ecclesiastico. — 220. Diritti degli investiti. — 221. L'adempimento degli oneri religiosi. — 222. I benefizii di patronato regio. — 223. Applicazione della legge alla Provincia di Roma. — 224. Concorso della azione di reversibilità con quella di rivendicazione o di svincolo.

208. I diritti dei terzi fatti salvi dalle leggi di soppressione e dei quali qui intendiamo ragionare, sono quelli che dipendono dalle obbligazioni regolarmente contratte dall'Ente ecclesiastico soppresso, dalle clausole inserite negli atti di fondazione, dal patronato proprio e dal patronato improprio, e infine dalla stessa finalità degli enti soppressi quando essa sia stata garantita in fronte ad altri che non sia l'erede o l'amministratore dell'Ente. Rientrano pure in qualche modo fra i diritti dei terzi le pensioni religiose e i

usufrutti od assegni a favore degli investiti, ma di questi istituti già si è parlato nei capitoli 13 e 14 come quelli che sono un effetto delle leggi di soppressione e costituiscono gli obblighi degli enti succeduti.

209. Il rispetto alle obbligazioni contratte dall'Ente prima della applicazione della legge di soppressione discende dal principio di diritto comune per il quale l'erede subentra si nei diritti come negli obblighi del *de cuius*. L'art. 17 della legge del 7 Luglio 1866 dichiara che gli affitti in corso devono essere rispettati ad eccezione del caso che risultino fatti in frode, e la legge stessa stabilisce, in mancanza di prova, la presunzione legale per i casi in cui la frode debba ritenersi esistente. Questa è presunzione *iuris tantum*.

Lo stesso articolo dichiara però che non può essere opposto al Demanio il pagamento di fitti anticipati se l'anticipazione non è conforme alle consuetudini locali.

Circa ai debiti chirografarii già è stato detto che devono risultare da atti regolari aventi data certa anteriormente alla presa di possesso, ma in ordine alla prova di queste passività furono introdotte coll'art. 29 della stessa legge del 66, alcuni temperamenti. Fu ammesso che potessero essere riconosciuti dal Demanio anche altri debiti dipendenti da mutui le cui somme avessero profittato all'Ente, e ai terzi fu concessa una azione *de in rem verso*. Facilitazioni speciali poi furono consentite per il riconoscimento dei debiti plateali dipendenti da somministrazioni dell'ultimo anno. Circa ai debiti ipotecarii già fu osservato

che per l'art. 11 della legge del 1866 le iscrizioni dovevano essere trasportate sulla rendita iscritta a favore del Fondo per il culto, ma colla legge del 1867 art. 4 il procedimento fu variato ed esse rimasero fisse sui beni passati al Demanio. Il Demanio che non è erede ma terzo possessore, risponde dei debiti ipotecarii fino alla concorrenza del prezzo del fondo. Gli eredi degli Enti soppressi che sono la causa del culto, le Provincie e i Comuni rispondono dei debiti stessi entro le forze del patrimonio (art. 30 legge 1866).

210. I diritti di devoluzione e di riversibilità nascono dalle riserve primordiali date ai beni per il caso che avessero cessato di essere destinati specificatamente a quegli scopi che furono voluti dal testatore o dal donante, e si esercitano in conformità della legge di soppressione e del titolo dal quale hanno nascimento. — Gli articoli 4 dei due decreti 11 Dicembre 1860 e 3 Gennaio 1861 per l'Umbria e per le Marche avevano ammesso l'esercizio dei diritti di riversibilità sulla sostanza degli enti soppressi, senza la prescrizione di un termine, e soltanto da sortire il loro effetto alla morte dei provvisti e dei religiosi. Vi provide anche l'art. 22 della legge del 1866 con queste differenze: 1° che l'azione dovesse esercitarsi non sulla sostanza ma sulla rendita iscritta, 2° che da tale rendita dovesse essere prelevata la parte proporzionale di pesi, oneri e passività cui i beni fossero stati soggetti, e di più un tanto per le pensioni vitalizie ai religiosi delle case soppressi 3° che al cessare di tali pensioni la rendita sarebbe in proporzione aumentata a favore de ri-

versatarii, 4° che l'azione dovesse sperimentarsi nel termine di 5 anni. Va però notato che per effetto della legge del 1867 la conversione in rendita fu attuata solo a riguardo delle sostanze immobiliari ed è quindi da concludersi che anche sotto l'impero della legge del 1866 trattandosi di capitali, censi, canoni e livelli sia ammessa la riversione agli aventi diritto dei beni in natura anzichè della rendita iscritta. La stessa riversione dei beni in natura non può negarsi neppure a tutti coloro che la esercitano in conformità dei decreti del 1860 e del 1861. Come si vede la differenza sostanziale che corre fra questi decreti e la legge del 1866 sta in ciò che per i primi la riversibilità si accorda da quando è cessato l'usufrutto o la pensione, per la seconda senza dilazione. La legge del 1866 però escluse dall'esercizio del diritto di riversibilità i beni che appartenevano ai monasteri con una speciale affezione a scopi di istruzione e di beneficenza che per l'art. 19 furono devoluti ai Comuni. Nella locuzione della legge si ha pertanto in contrapposto al diritto di *riversibilità* il diritto di *devoluzione* e quest'ultimo non tocca la finalità delle rendite, ma cambia soltanto la persona degli amministratori. È in sostanza il diritto dei Comuni.

La legge del 15 Agosto 1867 rispettò solo in parte l'istituto della riversibilità perchè intese che il 30% a favore del Demanio dovesse colpire anche i beni che avevano formato oggetto di riversione ai privati a termini della legge precedente. Parve tuttavia ad alcuni che il 30% non dovesse applicarsi che ai beni degli enti eccle-

siastici secolari per i quali giusta la stessa legge del 1867 era consentito l'esercizio del diritto di riversibilità durante il periodo di un nuovo quinquennio. Per gli altri beni delle corporazioni religiose la riversibilità senza falcidia del 30%, quando fosse stata esercitata entro il termine del primo quinquennio, non era già un diritto quesito?

In contrario a questa opinione fu osservato che fondamento del diritto di riversibilità non è a ben guardare il titolo di fondazione, una volta che il diritto odierno non permette che il volere di un testatore possa mantenere efficacia sui proprii beni anche a parecchie generazioni di distanza e contro gli scopi di una legge di ordine pubblico. In sostanza oggi non è più comportabile che abbia efficacia il testamento di colui che ha lasciato i proprii beni ad un Ente con un dato vincolo e coll'obbligo che i medesimi beni dopo un lungo periodo di anni passino ad altra persona. La legge pur concedendo che abbiasi ad avere riguardo a questi titoli di fondazione, non ha perciò inteso di riconoscerne la efficacia giuridica attuale, tanto è vero che contrariamente a quanto essi dispongono ha ammesso l'esercizio del diritto di riversibilità non sui beni in natura ma sulla rendita iscritta. Ora se questi diritti non hanno fondamento nei titoli primitivi, ma piuttosto lo trovano esclusivamente nelle leggi del 1866 e del 1867 d'uopo è concludere che in base a queste medesime leggi vanno esercitati, e queste sono le leggi che per una sentenza concordemente accettate non si concepiscono come disgiunte l'una dall'altra, ma formano un sol tutto inscindibile.

rendersi nel suo complesso. La riversione cioè tante si opera col rilascio del 30 % a titolo di tassa straordinaria e del 5 % a titolo di compenso al Fondo per il culto per spese di amministrazione. In ogni caso poi fu detto che il 30 % doveva tener luogo di tassa di trasferimento.

Oggetto dell'azione di riversibilità è per la legge del 1866 il patrimonio delle corporazioni religiose e per la legge del 1867 il patrimonio di tutti gli altri enti secolari soppressi. Ne possono essere oggetto le doti apportate dalle professe nei monasteri con diritto di riaverle in date circostanze essendo queste donazioni condizionate. Non può farsi valere sulla rendita data in corrispettivo degli immobili agli Enti conservati (conversione), perchè è stata mantenuta la personalità giuridica e la finalità di questi ultimi enti salva soltanto la trasformazione del patrimonio immobiliare.

Gli Enti ecclesiastici conservati possono far valere l'azione di riversibilità sui beni di un Ente soppresso? A termini degli art. 4 dei decreti 11 Dicembre 1860 e 3 Gennaio 1861 per le Marche e l'Umbria la risposta deve essere affermativa. Il dubbio nasce colla legge del 1866 che non intende la riversibilità se non a favore dei privati e che a favore dei Comuni ed altri Enti morali non consente che la devoluzione nei casi espressi dalla legge come all'art. 19 combinato col 22. Si dice che lo scopo delle due leggi del 66 e del 67 sia stato quello di diminuire anzichè di accrescere il patrimonio degli Enti conservati, tantochè non furono ammessi neppure ad esercitare il diritto di patronato colla rivendicazione dei bene-

ficii. Un autorevole scrittore, il Tiepolo è di parere che anche agli Enti conservati debba riconoscersi il diritto di riversibilità salva l'autorizzazione del Governo a termini della legge del 1850 riguardante i loro acquisti.

Contro il Fondo per il culto fu talvolta proposta l'azione di riversibilità per il solo motivo di volere continuato l'adempimento di quegli oneri di culto che il monastero soppresso era nella impossibilità di adempire. Ma una tale azione (*condictio causa data, causa non secuta*) non era evidentemente proponibile nè contro il monastero che veniva a perdere la personalità giuridica e non poteva imputarsi di colpa veruna, nè contro il Fondo per il culto che nel concetto della legge continuava gli scopi dell'Ente soppresso.

La riversibilità esige che i beni passino nel privato assolutamente liberi e perciò non è da ammettersi quando il titolo faccia obbligo a chi esercita il diritto, di conservare gli scopi che prima facevano carico all'ente soppresso, essendo chiaro che in questa ipotesi il fine della legge sarebbe frustrato.

211. Dopo i diritti di riversibilità vengono quelli di rivendicazione che sono in relazione col patronato. I patroni non hanno a termini delle leggi canoniche un vero diritto patrimoniale sulle dotazioni dei benefici, nè possono di regola intervenire nella amministrazione. Essi hanno peraltro una ingerenza nella nomina dello investito ed amministratore, godono di alcuni diritti onorifici e in date circostanze hanno pure diritto ad avere gli alimenti sulle rendite dell'Ente. Esaminando

la natura del patronato si vede che i patrimoni degli Enti che vi erano soggetti, avevano è ben vero perduto il carattere di proprietà privata, ma ciò non ostante erano tuttora goduti dalle private famiglie a titolo di beneficio, e assomigliavano ai fidecommissi. Ciò stante fu nel concetto della legge di soppressione dei beneficii che i beni avessero a tornare liberi nelle mani dei proprietari, o almeno che questi avessero nella successione degli Enti un diritto di prelazione in confronto della causa del culto, e sotto determinati obblighi e condizioni da patroni avessero a ridivenire padroni. Così la legge, che anche in questa parte si rivela animata da intendimenti civili e sociali, fu mezzo potentissimo per liberare in mano dei privati una massa ingente di patrimonio affinché fosse restituita alle libere contrattazioni. La 20^a relazione della Commissione centrale di sindacato sull'Asse Ecclesiastico pubblicata a Roma in data 12 Febbraio 1890 constata che i beni rivendicati dai patroni a tutto il 30 Giugno 1889 hanno un valore di 150 milioni di lire.

Veramente colla soppressione del beneficio o della cappellania erano caduti tutti i diritti inerenti all'Ente e quindi anche quelli di patronato, e da ciò deriva come principio fondamentale di tutta la teoria della rivendicazione questo: che i diritti dei patroni nascono esclusivamente dalle leggi italiane di soppressione e non possono farsi valere che in stretta conformità delle leggi stesse. Ogni patrono che eserciti il diritto alla rivendicazione del beneficio trae il fondamento della sua azione dalla condizione giuridica nella quale si

trovi l'Ente soppresso, e dal rapporto successorio o familiare che lo lega all'originario patrono e tutto questo a termini delle leggi canoniche e dei titoli da un lato e delle leggi civili dall'altro. Il Demanio consente l'esercizio di questi diritti stando alla condizione giuridica dell'Ente quale apparisce di fatto, ma non si impiglia in questioni che riflettano il diritto prevalente di un patrono sull'altro, così che allorquando fra questi sorga una collisione, esso Demanio rimane estraneo alla contesa.

212. Le leggi di soppressione del Piemonte (1855) e i Decreti per l'Umbria (11 Dicembre 1860) per le Marche (3 Gennaio 1861) per Napoli (17 Febbraio 1861) accogliendo i suesposti principii avevano disposto il passaggio *ipso iure* ai patroni delle sostanze appartenenti agli enti soppressi e fu vero e proprio e incondizionato trapasso di proprietà. Ma ciò avvenne sempre dove esisteva il patronato laico, perchè le sostanze degli Enti soggetti a patronato ecclesiastico rimasero alla causa del culto (cassa ecclesiastica), o nella loro totalità o per la metà, secondo che trattavasi di patronato totalmente ecclesiastico o di patronato misto. Quando poi il patronato laicale avesse appartenuto a due distinte persone (patrono attivo e passivo) il patrimonio veniva fra le medesime diviso a perfetta metà. Non è a credersi peraltro che secondo quelle leggi la devoluzione al patrono o ai patroni laicali fosse estesa a tutto il patrimonio dell'Ente, giacchè in concorso del diritto di patronato i legislatori ammisero alla successione dell'Ente soppresso anche altre due cause

che traevano origine dallo stato di legittimo possesso degli investiti e dalla finalità del culto che le leggi non intesero di distruggere ma semplicemente di trasformare. Tutte quelle leggi pertanto stabilirono che gli investiti avessero a continuare nell'usufrutto dei beni a vita, e che i patroni entrando nel godimento delle rendite alla morte dei provvisti, quando cioè con essi veniva a cessare anche lo adempimento degli oneri di culto, avessero a rilasciare alla Cassa Ecclesiastica una quota proporzionale di patrimonio capace di coprire la spesa degli oneri religiosi, o quanto meno avessero a pagare alla stessa Cassa Ecclesiastica un capitale corrispondente (per le Marche, Napoli e l'Umbria ragguagliando la rendita al 5%). Oltre ai predetti prelievi i patroni furono anche obbligati a pagare alla Cassa Ecclesiastica un terzo del valore dei beni dopo la morte degli investiti. Quest'ultima disposizione imponeva come si vede una forte tassa di trasferimento per fare rientrare nel patrimonio delle private famiglie quei beni che erano già da tempo entrati in dominio della chiesa, e che costituendo la dote dei canonici e dei benefizii erano stati spiritualizzati. Ma la disposizione che non avrebbe trovato difficoltà pratica di esecuzione a riguardo degli Enti ecclesiastici in stretto senso quali erano stati soppressi dalla legge piemontese del 1855, avrebbe dovuto secondo la lettera dei decreti del 1860 e 1861 applicarsi anche alle cappellanie laicali, cioè a quei beni che pure essendo affetti da scopi di culto non erano però mai usciti dal patrimonio delle private famiglie. Così i decreti del 1860 e

del 1861 che avevano esteso la soppressione anche a questi Enti non passibili giusta le leggi ecclesiastiche di patronato vero e proprio, colpivano troppo gravemente i beni supponendo una retrocessione di proprietà che in fatto non avveniva. Le difficoltà pratiche che incontrò il Governo nella applicazione di questa parte dei decreti dittatoriali del 60 e del 61 consigliò l'art. 4 della legge 21 Agosto 1862 N. 794 che per le Marche l'Umbria e Napoli sospese il pagamento del terzo del valore dei beni e non solo per le cappellanie laicali ma ben anco per i benefici di perfetta ecclesiasticità.

Sotto l'impero della legge del 1862 pertanto rimasero fermi i passaggi di proprietà nei patroni salvo l'usufrutto degli investiti; tali passaggi divennero effettivi alla morte dei provvisti, fu rilasciata alla Cassa Ecclesiastica una quota parte di beni o un capitale per far fronte all'adempimento dei pesi di culto che la stessa Cassa assumeva a suo carico, ma si verificò l'anomalia che la tassa di trasferimento del 33% non dovette pagarsi che in Piemonte, mentre nelle Marche nell'Umbria ed a Napoli ne furono esenti non solo le cappellanie laicali ma perfino i benefici. La legge del 15 Agosto 1867 che estese la soppressione degli enti ecclesiastici secolari a tutte le provincie del Regno, non arrecò alcuna modificazione a questo stato di cose, ma essa stabilì peraltro alcuni principii che potevano dirsi tutti nuovi, e che più tardi dovevano avere influenza nella sistemazione definitiva delle leggi di soppressione che avevanla preceduta. I nu i

concetti erano questi: 1° che il materiale possesso dei beni potesse passare ai patroni anche prima della cessazione dell'usufrutto allo scopo di rendere più sollecita la commerciabilità dei beni stessi, e fatto salvo soltanto a favore degli investiti il diritto di abitazione. 2° Che in caso di patronato misto dovesse essere data facoltà al patrono, pagando una metà del valore dei beni, di devolvere a suo favore anche la parte di patrimonio che corrispondendo al patronato ecclesiastico doveva secondo le leggi anteriori passare alla causa del culto. 3° Che dovessero essere stabiliti in misura diversa i corrispettivi da pagarsi dai patroni secondochè si fosse trattato di beneficii o di cappellanie. 4° Che gli oneri religiosi anzichè passare alla causa del culto, dovessero far carico se e come di diritto ai patroni, abbandonato ogni prelevamento di patrimonio per questo titolo.

213. Informata a questi criterii la legge 3 Luglio 1870 N. 5723 esplicativa e novativa di quella piemontese del 1855 e dei decreti del 1860 e del 1861 dispose: 1° che i beneficii e le cappellanie che allora fossero state nel godimento degli investiti venivano svincolate a favore dei patroni laici per la parte di patronato laicale, non solo ma sopra loro richiesta anche per la parte di patronato ecclesiastico pagando per questa una metà del valore dei beni. 2° Che la devoluzione era soggetta al pagamento a favore della causa del culto di una tassa del 30 % sul valore capitale dei beni per i beneficii e della doppia tassa di successione fra estranei per le cappellanie. 3° Che questi cor-

rispettivi dovessero liquidarsi senza detrazione dei pesi di culto che restavano a carico dei patroni, e non dovesse più farsi luogo di conseguenza al prelievo di una parte del patrimonio a favore della causa del culto per questo titolo. 4° Che tali corrispettivi fossero dovuti al cessare dell'usufrutto competente agli investiti (1), ma che i patroni volendo, potessero immettersi anche prima di tale cessazione nel materiale godimento dei beni assicurando agli investiti un assegno e lasciando loro godere l'abitazione che avessero avuto. — Oltre a ciò la legge accordava la immissione in possesso nei beni dei canonicati delle collegiate soppresse ponendo a carico dei patroni, a cui favore si operava la devoluzione, quell'assegno e quel diritto di abitazione che la legge del 1855 e i decreti del 1860 e 61 avevano adossato alla causa del culto.

La legge del 1870 doveva anche regolare le conseguenze di quella anomalia che era derivata dal fatto di essere stata sospesa nelle provincie napoletane dell'Umbria e delle Marche la esazione del terzo del valore dei beni a titolo di tassa sulla retrocessione del patrimonio dei beneficii e delle cappellanie. Essa convalidò gli avvenuti passaggi di proprietà e gli svincoli, ma impose ai patroni il pagamento del 30 % o del 24 % sul valore dei beni secondochè si fosse trattato di beneficii o di cappellanie. Però queste retrocessioni e questi

(1) A differenza della legge del 67 che vuole il pagamento in quattro rate all'atto della rivendicazione o dello svincolo.

svincoli erano avvenuti col rilascio alla Cassa Ecclesiastica di una quota parte di beni corrispondente alle spese di culto, e per evidente giustizia lo adempimento degli oneri rimase a carico del Fondo per il Culto. Non solo, ma le liquidazioni del 30 o del 24% si fecero sul patrimonio che stante quel prelievo era effettivamente rimasto in proprietà del patrono. — La legge del 1870 in unione a quella del 1855 ed ai Decreti del 1860 e del 1861 si applica a tutti gli enti soppressi anteriormente al 1867 e solo in Piemonte e nelle provincie napoletane nell'Umbria e nelle Marche, e per essa la devoluzione dei beni al patrono è passaggio di proprietà perfetto per la sola volontà del legislatore; non è una semplice facoltà accordata a chi di diritto per operare la rivendicazione o lo svincolo, e non soggiace quindi a termine di decadenza la effettiva e pratica retrocessione dei beni.

214. Ora veniamo a parlare delle rivendicazioni e degli svincoli a termini della legge generale italiana del 15 Agosto 1867. Questa legge seguì a quella del 7 Luglio 1866 che aveva trasformato in rendita, salve poche eccezioni, il patrimonio immobiliare ecclesiastico sia degli Enti conservati che degli Enti soppressi. Ma fra le eccezioni alla regola generale della conversione si annoverano appunto (art. 18) i beni appartenenti alle cappellanie laicali ed ai benefici di patronato laicale o misto, perchè era in animo del legislatore di accordare ai patroni ed aventi diritto la facoltà di rivendicare e svincolare i beni in natura. La conversione non fu neppure applicata

ai beni delle chiese palatine che sono un più assoluto patronato del principe.

La legge del 1867 ha mantenuto nella materia dello svincolo la distinzione canonica fra gli Enti ecclesiastici in stretto senso e quelli che a rigore tali non sono, e pertanto avendo riguardo allo esservi o no erezione in titolo con spiritualizzazione di beni, ha stabilito che il passaggio delle sostanze nelle mani dei patroni dovesse farsi col pagamento di una tassa più grave (30 %) per i benefici (enti ecclesiastici veri e proprii), e con una tassa minore (20 %) per le cappellanie e gli altri Enti di natura laicale.

A proposito delle costituzioni beneficiarie nelle quali avvi incardinazione dei beni nel dominio della Chiesa, cancellata dai medesimi qualunque impronta di privata proprietà, dobbiamo osservare che non avendo il patrono ombra di diritto patrimoniale sui beni che ne sono oggetto e nemmeno speranze per l'avvenire, la legge non avrebbe dovuto far parola di rivendicazione atteso che la *reivindicatio* supponga che in chi esercita l'azione, siasi mantenuta la proprietà. La rivendicazione è pertanto piuttosto una retrocessione dei beni.

Già si è osservato che la legge del 1867, a differenza di quella del 1855 e dei Decreti del 1860 e 1861, non dispone la retrocessione dei beni di diritto, ma accorda soltanto una facoltà ai patroni di ottenerla, ed ora dobbiamo aggiungere che talvolta questa facoltà è stata anche negata. Tutte le leggi che hanno disposto il ritorno nei patroni dei beni appartenenti agli Enti ecclesiastici, hanno dovuto nello stesso tempo avere riguardo alle n

cessità del culto pubblico' e alla convenienza di non distruggere quegli istituti di cui i singoli benefici soggetti a patronato sono parti integranti. La legge del 1867 non ha menomamente toccato i benefizii curati e quindi riguardo ad essi non è proponibile la domanda di rivendicazione. Sono soppressi invece i canonicati e i benefizi nelle chiese cattedrali, ma quando l'ente soggetto a patronato sia necessario per raggiungere il numero di 6 o di 12 stabilito dalla legge, esso non cade sotto la soppressione e non può essere oggetto di rivendicazione.

Nel Cap. 13 abbiamo già discorso dei criterii seguiti dalla Pubblica Amministrazione nel scegliere i canonicati da mantenersi, e là si è visto come a preferenza dei Canonicati semplici, siano state mantenute le Dignità, similmente a quanto operò il Decreto 22 luglio 1813 di Gioacchino Murat che aveva disapplicato il precedente Decreto del 22 dicembre 1808 sul consolidamento dei diritti patronali a riguardo di alcuni benefizi che esso ritenne necessari alla esistenza dei collegi ecclesiastici.

215. La legge del 15 agosto 1867, a differenza di quella del 1855 e conformemente ai Decreti del 1860 e 1861, ha soppresso oltre ai benefizi anche gli enti di natura affatto laicale, i cui beni erano rimasti nel patrimonio delle private famiglie, affetti soltanto da un vincolo a favore della causa del culto. Era notevole rispetto a questi beni l'interesse patrimoniale di tante famiglie di non vedersi del tutto spogliate di ciò che fino al 1867 era rimasto nella loro amministrazione privata,

ma poichè mancando la erezione canonica non poteva parlarsi di patronato vero e proprio, nè di esercizio del diritto di rivendicazione, la legge provvide all'interesse dei fondatori e loro eredi coll'istituto degli svincoli che hanno l'effetto di far cessare l'affezione di culto sui beni, e di permettere che questi, come giustamente fu detto, ricuperino il filo perduto delle destinazioni legali secondo lo svolgimento del comune diritto. Nello effettuarsi lo svincolo di questi Enti, non soggetti a patronato laicale vero e proprio e men che mai a patronato ecclesiastico o misto, non poteva sorgere l'obbligo nello svincolante di dovere riscattare anche la proprietà dei beni spettanti al patronato ecclesiastico, mentre a proposito dei benefici questo caso era avvenuto.

216. Alla rivendicazione dei benefici non v'ha alcun dubbio che abbiano diritto i patroni, troppo chiare essendo le parole della legge. L'iuspatronato fu riconosciuto anche quando al pubblicarsi della legge di soppressione non era che in potenza, per trovarsi il beneficio già occupato dallo investito, avendo creduto la legge di dovere considerare tale diritto come in atto per tutti gli effetti della rivendicazione e della retrocessione dei beni. Ma alcuni dubbii furono sollevati circa alla pertinenza del diritto di svincolo dei beni delle Cappellanie. Riguardo a questi enti laicali si è insistito molto sul fatto che i loro beni mai non erano usciti dal patrimonio delle private famiglie, per dedurne che dopo la legge del 1867 dovevano tornare ai fondatori o loro aventi causa, a quella guisa che l'utile dominio si consolida col diretto cessar

l'enfiteusi, o al proprietario si congiunge l'usufrutto. Si sostiene insomma la tesi che riguardo alle Cappellanie non vi è vero patronato, e che la legge del 1867 non aveva espressamente attribuito il diritto di svincolo a coloro che esercitavano la nomina del provvisto in confronto degli eredi del fondatore. Questa tesi non ha avuto fortuna presso la Cassazione di Roma la quale con una sentenza del 11 novembre 1878 ha dichiarato che dopo l'art. 2 della legge del 1867 per il quale i beni degli Enti soppressi si devolvono tutti al Demanio, non può ritenersi che la retrocessione per conseguenza di svincolo debba effettuarsi secondo il diritto comune, ma si effettua invece in stretta conformità di quanto la legge stessa dispone. Osserva che l'art. 5 comma 1°, l'art. 3 e l'art. 4 parlano sempre di patroni e di patronato e che nel silenzio del comma 4°, dello stesso art. 5 deve ritenersi che, pure a proposito delle Cappellanie, si debba ricercare il patrono, ossia il patronato improprio. E la stessa Corte riduce alle sue giuste proporzioni la affermazione secondo la quale i beni delle Cappellanie non mai sono usciti dal patrimonio delle private famiglie, rilevando che in senso assoluto tutto ciò è contraddetto dal fatto che le stesse Cappellanie hanno pure esistito come Enti morali.

Con un'altra sentenza del 2 giugno 1885 la stessa Corte ha pur detto che il Demanio non può trasferire il diritto di svincolo in persona diversa da quella designata dalla legge, neppure dopo che l'avente diritto abbia lasciato trascorrere il termine utile per chiedere l'applicazione della legge a suo favore.

La rivendicazione dei benefici e lo svincolo delle Cappellanie di patronato laicale costituiscono atti di amministrazione che possono essere esercitati oltrechè da privati, anche da Corpi Morali, non però da enti ecclesiastici. La Giurisprudenza del Consiglio di Stato ritiene che la rivendicazione non abbisogni della autorizzazione preventiva di cui alla legge del 1850, quantunque dallo esercizio della medesima consegua a vantaggio dell'Ente l'acquisto di una nuova patrimonialità.

L'art. 5 della legge 15 agosto 1867 ha stabilito il termine di un anno dalla promulgazione per proporre l'azione di svincolo o di rivendicazione ma un tale termine per effetto della legge del 23 agosto 1868 fu prorogato al 15 agosto 1869. Dopo quella data vi ha decadenza assoluta del diritto di trarre vantaggio dalla legge di soppressione, ma non è impedito tuttavia al Demanio di consentire anche dopo quel termine la rivendicazione o lo svincolo a favore degli aventi diritto (Cass. Roma, 2 giugno 1885), e ciò è tanto vero che ancora oggi avvengono, sebbene raramente, alcuni svincoli giusta la legge del 1867:

In via normale si continuano invece ad operare svincoli e rivendicazioni a termini della legge del 3 luglio 1870 che non pose ai patroni e fondatori un termine di decadenza, come non l'avevano posto i Decreti del 1860 e 1861 nè la legge del 1855 a cui essa legge del 1870 si riferisce. Coloro che hanno diritti di patronato sopra gli enti secolari soppressi anteriormente alla legge del 1867, possono operare lo svincolo dopo la cessazione de

godimento dei beni da parte dell'investito e ad essi non è applicabile il termine di decadenza dei cinque anni che alcuni vollero dedurre dall'art. 23 della legge del 7 luglio 1866, dall'art. 4 della legge 15 agosto 1867, dall'art. 29 del Reg. Decr. 17 febbraio 1861 e dagli articoli 21 dei Decreti 11 Dicembre 1860 e 3 gennaio 1861.

217. La dichiarazione di rivendicazione e di svuicolo è atto irrevocabile che costituisce il patrono o il fondatore in debito verso il Demanio della tassa del 30 o del 24 %, e lo obbliga altresì a corrispondere all'investito un assegno, a rispettare il diritto di abitazione, e a provvedere, anche dopo la morte dell'investito stesso, allo adempimento degli oneri di culto quante volte siavi una persona che possa costringervelo. I vantaggi del dichiarante consistono nel ricevere a titolo di proprietà assoluta il patrimonio dell'Ente nello stato in cui si trova e non in rendita come avviene per chi esercita i diritti di devoluzione e di reversibilità, ma in natura con tutte le accessioni e dipendenze che appartengono al patrimonio medesimo.

La rivendicazione di un canonicato per esempio ha effetto di far devolvere al patrono non solo il beneficio ma anche quella porzione di massa capitolare che viene distribuita ai canonici presenti *ratione servitii*. (Cass. Roma 9 febbraio 1877). Fra i beni tuttavia che possono formare oggetto di rivendicazione da parte del patrono non devono comprendersi quelli che per essere stati consacrati, sono usciti dalle cose commerciabili, o quelli che formano un sol tutto colla entità patrimoniale

di un Ente conservato, e non possono essere distaccati senza pregiudizio dell'Ente medesimo. Nelle chiese sonvi ad esempio cappelle, altari forniti di oggetti d'arte donati in corrispettivo del patronato o di diritti onorifici. Ai patroni non può essere consentita la rivendicazione di tali oggetti, stantechè la relazione intima materiale e morale fra cotali cappelle e la Chiesa non possa essere sciolta che dall'autorità competente. La giurisprudenza accogliendo questi principii ha inteso d'assicurare contro pretese irragionevoli la integrità delle chiese in specie se monumentali.

218. Le tasse del 24 % per gli svincoli, e del 30 % per le rivendicazioni sono vere e proprie tasse di trasferimento a cui si applicano le norme di riscossione contenute nella legge di registro, cioè il *solvo et repete*, e sono puranche garantite dal privilegio sugli immobili che ne formano oggetto a termini dell'art. 1962 del Codice Civile. Il 30 % poi di cui qui si ragiona, nulla ha a che fare colla tassa straordinaria del 30 % applicata come è noto a tutto il patrimonio degli Enti ecclesiastici, esclusi i benefici parrocchiali.

Ambedue sono stabilite nella stessa misura e dove si applica l'una non si applica l'altra, ma l'indole delle due tasse è essenzialmente diversa, come appare chiaramente dall'esame complessivo di tutte le disposizioni delle leggi del 1866 e 1867. La tassa del 24 % che è tassa di successione si ritiene che non vada soggetta al 3° decimo di guerra imposto dall'artic. 4 della legge 12 lu o 1888 N.° 5515, e per quanto riguarda la prescrizione dei termini tanto nell'esigerla quanto al

chiederne la restituzione, valgono le norme della legge di registro del 1874 (artic. 123) modificata coll'altra legge del 14 Luglio 1887. Queste prescrizioni come quelle dell'art. 11 della legge di registro si devono invocare anche per la tassa del 30 % quando avvenga che sia dichiarata la nullità dello svincolo o della rivendicazione. È stato però deciso dalla Cass. di Roma con sentenza del 3 maggio 1881 che trattandosi di patronato misto, quando avvenga che il patrono rivendicante abbia da pagare la metà del valore dei beni per riscattare anche il patronato ecclesiastico, debbano invocarsi per la esazione o per la restituzione di questo valore le regole della ordinaria prescrizione.

219. Quest'ultima considerazione ci conduce a rilevare che tutti i riguardi della legge sono dettati a riguardo del patronato laico particolare o regio ma non similmente a riguardo del patronato ecclesiastico che si compenetra nella Chiesa e colla soppressione dell'Ente viene senz'altro ad essere posto nella impossibilità di attuarsi. Vi ha patronato ecclesiastico come è noto, tanto se i beni impiegati nella fondazione e nella dotazione sono ecclesiastici, quanto se trattandosi di beni laici il patronato sia concesso a persona ecclesiastica per ragione del suo officio o della sua dignità. In questi casi non può esservi diritto di rivendicazione o di svincolo. Il patronato delle Fabbricerie si ritiene di natura ecclesiastico per quanto tali Enti rigorosamente parlando siano di natura laicale. A questa conclusione che priva le Fabbricerie dei benefici accordati dalla legge ai patroni, è venuta la giurisprudenza non senza

qualche contrasto considerando che le Fabbricche erano pur state considerate enti ecclesiastici dalle leggi di soppressione, sia riguardo alla conversione dei beni immobili che alla applicazione della tassa straordinaria del 30 % e della quota di concorso. Più fortunate furono le Confraternite il cui patronato si ritiene laicale.

Un ente soppresso, per esempio un monastero, può avere avuto il diritto di patronato sopra un beneficio soppresso o sopra un canonicato o beneficio conservato. Nel primo caso il patronato si è estinto, ma il Demanio non può accomunare un tal caso coi patronati regi di cui è rappresentante, e non deve quindi operare lo svincolo. Nel secondo caso parimente il patronato scompare, ma non il Demanio, per quanto succeda nella personalità del patrono, può avere veste per continuare l'esercizio del diritto, atteso che al Vescovo come collatore ordinario dei benefici debbano devolversi i diritti già spettanti all'Ente soppresso. Nel caso poi che il patronato sia per metà laico e per metà ecclesiastico, ossia misto, il patrono rivendicante che è il laico, non è in facoltà di acquistare anche la parte di patronato ecclesiastico pagando la metà del valore dei beni come è stabilito dalla legge del 3 luglio 1870, ma deve operare tale rivendicazione totale assumendosi coi maggiori utili anche le maggiori spese. Quando il patronato esclusivamente laico appartenga passivamente ad uno e passivamente ad altro, i cari ed i vantaggi provenienti dalla legge saranno a due patroni divisi a perfetta metà.

220. L'investito di un beneficio soppresso d

legge del 1867 cessa di godere la dotazione dell'ente, salvo il diritto di abitazione, e diventa creditore verso il Fondo per il culto o verso il patrono svincolante, di un assegno che la legge liquida in una somma annua corrispondente al reddito netto della dotazione ordinaria. La stessa legge però del 1867 impone a carico del Fondo per il culto un 30 % a titolo di tassa straordinaria e a carico del patrono rivendicante un 30 % a titolo di tassa di retrocessione. Da ciò deriva che tanto il Fondo per il culto come il patrono hanno diritto di trattenere sull'assegno quanto corrisponde al 30 % passato a favore del Demanio per l'uno o per l'altro titolo e ciò è di stretta giustizia. Ma del pari non è giustificata la trattenuta del 30 % sull'assegno quando si tratti di beneficii soppressi dalla legge del 1855 e dai decreti del 1860 e 1861 e rivendicati a termini della legge del 3 luglio 1870. Invero a quella guisa che la legge ha rispettato in ogni loro parte gli usufrutti che hanno gli investiti sui beni di tali enti, così essa ha pur disposto che ove l'usufrutto si trasformi in un assegno a beneplacito del patrono rivendicante, non per questo debba quest'ultimo pagare immediatamente il 30 % perchè questa tassa erariale non può esigersi che al cessare dell'usufrutto o dell'assegno. Da ciò deriva che il patrono non ha alcuna ragione di fare la trattenuta in compenso di una tassa che egli non ha pagato e non è tenuto a soddisfare fino a che rimane in vista il provvisto.

221. Già in varie riprese abbiamo accennato al concetto che la legge del 15 agosto 1867 non

ha inteso di distruggere la finalità degli enti ecclesiastici secolari, ma piuttosto trasformare la finalità stessa collo affidarne la esecuzione ai privati ed alla causa del culto. Abbiamo poi dichiarato nel capitolo precedente che il Fondo per il culto eredita le sostanze degli enti medesimi rivendicati o svincolati, e contemporaneamente si assume lo adempimento degli oneri di culto, non nella forma specifica voluta dai fondatori ma per equipollenti, cioè ottemperando ai fini che gli sono imposti dalla legge. Questo accolto di oneri si verifica nel Fondo per il culto come succeduto alla Cassa Ecclesiastica anche in riguardo agli Enti svincolati o rivendicati quando i patroni abbiano esercitati i loro diritti a termini degli art. 22 della legge del 1855 o dell'art. 23 del Decreto 17 febbraio 1861 o degli articoli 15 dei due Decreti 11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861, rilasciando alla Cassa stessa una quota di beni proporzionale agli oneri. Questo rilascio di una parte della sostanza cessò colla applicazione della legge del 3 luglio 1870.

Gli svincoli operati a termine di questa legge e della precedente del 15 luglio 1867 costituiscono il patrono debitore per lo adempimento degli oneri di culto *si e come di diritto*. La applicazione di questo precetto legislativo che si contiene nell'art. 5 della legge del 1867 ha dato luogo, e tuttora da argomento, a gravi controversie, imperocché contro le parole del legislatore che tendono a salva la causa del culto, sta il fatto che lo spirito della legge stessa può essere senza meno traddetto, una volta che l'obbligo dei patroni

mantenere in vita gli uffici di culto diventando giuridico, conduce al ristabilimento di tutti quegli enti ecclesiastici che la legge ha inteso di abolire. La cognizione di tutte le controversie che concernono questo argomento è senza dubbio devoluta ai Tribunali ordinarii e questi bene spesso hanno riconosciuto l'obbligo giuridico dei patroni di dovere erogare annualmente, anche dopo la morte degli investiti, le somme occorrenti per fare celebrare i divini uffici tutte le volte che hanno ravvisata la esistenza di titoli legali, e una azione civile proponibile contro il patrono svincolante o rivendicante.

Contro siffatte conclusioni si è addotto l'ultimo alinea dell'artic. 4 della legge del 1867 che toglie ogni efficacia ai privilegi ed alle ipoteche iscritte per garanzia dello adempimento degli oneri annessi alla fondazione di culto, ma questo argomento non è decisivo perchè anche in mancanza di garanzia reale può benissimo darsi che l'obbligazione civile rimanga, e al disposto della legge debbasi attribuire unicamente il significato economico di volere liberata la proprietà fondiaria dai numerosi inceppamenti onde era aggravata. La Corte d'Appello di Milano con un giudicato dell'8 maggio 1875 ha ritenuto che la sentenza la quale abbia riconosciuto nel patrono l'obbligo di adempiere ai pesi inerenti al beneficio soppresso non è suscettiva di ipoteca giudiziale, e dove questa sia stata accesa è da dichiararsi nulla e come non avvenuta. Si sono addotti anche altri argomenti richiamando le fasi della discussione della legge, quando la Camera si oppose

a che gli svincolanti fossero obbligati a dare garanzia per lo adempimento degli oneri di culto, e il guardasigilli disse che le tasse del 30 o del 24 % si dovevano liquidare senza detrazione dei pesi, perchè questi perdevano il carattere obbligatorio e venivano ad essere abbandonati alla coscienza di coloro cui si concedevano i beni. La Corte di Cassazione di Roma con una sentenza del 23 aprile 1883 sembra avere rigettato l'azione proposta contro il patrono per lo adempimento dei pesi di una Cappellania svincolata e si è appoggiata sullo spirito della legge di soppressione. Ma non pochi Tribunali sono andati in contrario avviso e hanno ritenuto l'obbligo giuridico del patrono tutte le volte che era indicata la Chiesa, o il luogo in cui dovevano celebrarsi le messe, e hanno perfino riconosciuto il diritto in un Comune di proporre l'azione civile per il mantenimento di una messa quotidiana *pro populo*, sul fondamento del vantaggio morale che ne ha la generalità degli abitanti. In ogni caso l'obbligazione del patrono è personale e non grava sui beni svincolati, essa si divide fra gli eredi, e nessuno ha diritto che una parte dei beni sia distaccata dal patrimonio per ricostituire la dotazione dell'ente soppresso. I debiti di questa natura sono senza dubbio deducibili dalla eredità per gli effetti della applicazione della tassa di successione. Se poi si vuole sapere la ragione per cui i patroni sono tenuti allo adempimento dei pesi modo specifico voluto dalla tavola di fondazione e il Fondo per il culto può invece supplirvi equipollenti, diremo che la ragione è questa

Fondo per il culto è persona morale per eccellenza, avente per suo scopo la causa del culto e nessuno può essere giudice della convenienza amministrativa di adempire i suoi fini in un modo piuttosto che nell'altro. Gli oneri di culto si facciano adempire dal patrono o dal Fondo per il culto, quando assorbano l'intera rendita dell'Ente, devono risentire dalla diminuzione apportata al patrimonio dalla imposizione delle tasse di svincolo o di rivendicazione. Se la rivendicazione del beneficio fu operata dallo stesso investito che era anche patrono esso trasformò senz'altro il suo usufrutto da formale in causale, e come proprietario assoluto dei beni non poté assoggettarsi alla quota di concorso, nè essere tenuto verso i terzi allo adempimento degli oneri di culto.

222. I benefici di patronato regio furono rivendicati dal Demanio con una unica dichiarazione che è costituita dal Decreto ministeriale del 5 agosto 1869 e l'operazione avvenne senza ingerenza alcuna del Fondo per il culto confondendosi nello stesso Demanio le ragioni di credito e il debito per tassa del 30 o del 24% ad eccezione che nella provincia di Roma.

223. In questa provincia per effetto della legge 19 giugno 1873 la soppressione non ebbe luogo che per gli enti di patronato laicale, e le tasse del 30 e del 24% anziché andare a profitto del Demanio, furono devolute al Fondo speciale per usi di beneficenza e di religione della città di Roma (artic. 16), per essere erogate insieme alle altre rendite di esso fondo nel modo voluto dall'artic. 14 della legge medesima. Trattandosi di

tasse di trasferimento evidentemente fu disapplicata una legge d'imposta.


224. I diritti di patronato proprio ed improprio che la legge del 1867 ha fatto salvi ai privati, possono essere accampati per gli effetti della rivendicazione e dello svincolo in concorso dei diritti di riversibilità di cui parla la stessa legge del 1867 al suo articolo quarto, e deve esservi una norma generale per stabilire se nel conflitto fra un rivendicante e un riversatario deve l'Amministrazione pubblica dare la precedenza al primo o al secondo. Ora è da osservarsi che i diritti di riversibilità hanno fondamento nelle tavole di fondazione, al contrario dei diritti di patronato che colla soppressione dell'Ente sarebbero completamente cessati se la legge con opportune disposizioni non vi avesse avuto speciali riguardi. Deve perciò darsi la preferenza ai diritti di riversibilità i quali annullano e revocano la fondazione con tutti i diritti che vi sono annessi, non escluso quello di patronato.

PARTE QUARTA

LEGGI ECCLESIASTICHE

RIFORME

CULTI ACATTOLICI



CAPITOLO XVI.

Leggi, foro e giurisprudenza.

Sommario. — 225. Le leggi ecclesiastiche conservate. — 226. Efficacia delle leggi ecclesiastiche. — 227. Atti della Autorità ecclesiastica. — 228. Leggi civili in materia ecclesiastica. — 229. Il foro ecclesiastico. — 230. Appelli per abuso. — 231. L'abolizione del foro ecclesiastico nelle materie civili. — 232. Competenza dei Tribunali civili. — 233. La Corte di Cassazione di Roma. — 234. Competenza amministrativa. — 235. Criterii di giurisprudenza.

225. Lo scopo delle leggi civili in materia ecclesiastica quali noi siamo venuti fino ad ora esponendo, è quello di rendere regolare l'amministrazione degli Enti ecclesiastici, di meglio sovvenire i ministri del culto, di provvedere ai bisogni dello Stato, regolare la successione degli Enti soppressi e svincolare i beni immobili dalla manomorta. Da ciò risulta che queste leggi nulla hanno di comune colle ecclesiastiche discipline. Le leggi della Chiesa che più propriamente ritengono la funzione spirituale rimangono in tutto loro vigore, in quanto non siano contrarie alle leggi dello Stato, al principio fondamentale della separazione, ed all'art. 12 delle disposizioni preliminari del Codice civile.

In via transitoria furono riconosciute le leggi ecclesiastiche dal Dittatore dell'Emilia col Decreto del 17 ottobre 1859 per condurre a termine avanti al Tribunale civile le cause già tolte al foro ecclesiastico, ma in via definitiva esse si trovano espressamente riconosciute per le leggi del 9 aprile 1850 e per i decreti del 19 ottobre 1860 e 17 febbraio 1861 in tutto ciò che riguarda l'applicazione delle pene spirituali le quali sono di competenza della ecclesiastica autorità. Sono riconosciute dal diritto italiano perchè con esse l'Autorità ecclesiastica provvede alla nomina dei beneficiati e in Roma il Conclave procede alla elezione del Papa. Di più le leggi canoniche ricordate nell'art. 14 del Decreto 11 dicembre 1860 per l'Umbria e nell'art. 14 del Decreto 3 gennaio 1861 per le Marche, sono quelle con le quali anche oggi devono giudicarsi le cause di decadenza da un usufrutto, o da un assegno che goda l'investito di un beneficio soppresso. Non è necessario che queste leggi canoniche siano invocate dagli aventi interesse avanti ai Tribunali ecclesiastici per avere obbligatorietà, giacchè anche senza che esse siano state applicate per mezzo di un provvedimento della Autorità ecclesiastica, è obbligo dei Tribunali civili di darvi applicazione, giusta quanto si rileva dalla circolare 11 giugno 1862, N. 41243 del Ministero di grazia e giustizia. La Corte d'Appello di Roma (1) ha deciso che lo Stato deve ritenere il chierico decaduto dal

(1) Sentenza 23 febbraio 1883. *Annali di Giurisprudenza III*, pag. 514.

beneficio per il matrimonio contratto nella forma religiosa, nonostante che non abbia ugualmente contratto anche il matrimonio civile. Già fu accennato che nella applicazione della legge del 7 luglio 1866 i Tribunali civili ebbero a riconoscere, colla scorta delle leggi canoniche, la esistenza o meno di una regolare professione religiosa, ed è noto che una grave disputa si aggirò sul sapere se era titolo sufficiente negli ex frati per il conseguimento della pensione, lo avere fatto una professione di voti tacita anziché espressa, giusta i canoni del Concilio di Trento. Certo non tutte le leggi della Chiesa possono spiegare questa efficacia che è propria delle leggi positive dello Stato, e pertanto la applicazione loro è subordinata alla ricerca se esse in qualche modo siano incompatibili col nuovo diritto pubblico e coll'art. 12 delle disposizioni preliminari del Codice civile, o riguardino una materia puramente sacramentale. I Tribunali ad esempio non possono per se soli dedurre la sospensione *a divinis* di un investito per il fatto della sua apostasia, onde dichiararlo decaduto da un usufrutto. In un caso simile la Corte di Cassazione di Roma ha dichiarato che tale sospensione dai divini uffici non possa essere dichiarata che dall'Autorità ecclesiastica, salvo ai Tribunali l'apprezzare se la forma del Decreto è regolare e se per le cause dalle quali è determinato, esso sia compatibile colle leggi dello Stato e coi principii di diritto. — Leggi ecclesiastiche che sono richiamate nelle leggi civili, e che senz'altro devono riguardarsi come diritto positivo ancora oggi in vigore, sono

quegli Statuti vescovili di cui parla l'art. 104 del Decreto imperiale 30 dicembre 1807 circa l'amministrazione delle fabbriche delle Chiese metropolitane e cattedrali, sono quelle che danno facoltà ai Vescovi di riunire due parrocchie finitime e di pochi abitanti, giusta quanto ha dichiarato il Consiglio di Stato col parere 28 aprile 1875 (1), e sono quelle infine concernenti la istituzione canonica degli investiti, richiamate dall'art. 22 del Regolamento 15 maggio 1804 perfino nei casi di elezione di parroci in esercizio del patronato popolare, e altre molte infine che si potrebbero enumerare (2).

226. Le leggi della Chiesa che hanno conservato vigore, si differenziano tuttavia dalle leggi dello Stato in quanto esse debbano essere dedotte avanti ai Tribunali da chi vi ha interesse come fatti giuridici, a guisa di legge contrattuale o di legge straniera.

Il Demanio ad esempio nell'applicare le leggi di soppressione ha riguardato gli Enti nel loro stato di apparente ecclesiasticità, e se coloro che avevano interesse contrario alla soppressione hanno voluto evitare la presa di possesso, sul fondamento che tali enti mancavano a termini del diritto canonico di alcuni requisiti essenziali

(1) *La Legge*. Anno 1875, II, 363.

(2) Con R. D. 22 Ottobre 1885 fu ripristinato nelle Università italiane l'insegnamento del *diritto canonico*, il cui insegnamento comprende le seguenti materie: 1° Ordinamento della Chiesa, 2° sue relazioni collo Stato, 3° r. teria beneficiaria, 4° materia matrimoniale. Per lo svolgimento dei primi tre argomenti vedi i Cap. 2, 3, 4 e 7 presente lavoro.

per essere classificati fra quelli soppressi, hanno essi pure dovuto dare la dimostrazione di questa ecclesiasticità meno perfetta, deducendo oltre che i titoli, anche le leggi della Chiesa. I Tribunali non avrebbero potuto sostituire un apprezzamento d'ufficio, evocando quelle leggi canoniche che non fossero state dedotte come prove dai contendenti.

Le leggi ecclesiastiche o canoniche cessano di avere vigore di fronte ad una legge dello Stato. Quando con decreto del 1 settembre 1865 furono sottoposti a sequestro alcuni seminarii nel Napoletano, invano un Vescovo dedusse avanti ai Tribunali che esso a termini delle leggi canoniche era il legittimo rappresentante ed amministratore dell'Istituto, imperocchè fu giudicato dalla Cassazione di Roma con sentenza del 27 febbraio 1888 che le leggi della Chiesa erano state in quel caso sospese dal Decreto governativo di sequestro.

227. Dopo le leggi vengono gli atti della Chiesa, cioè i decreti e provvedimenti delle Autorità ecclesiastiche, non meno che le sentenze dei Tribunali ecclesiastici. Di essi si occupa l'art. 17 della legge 13 maggio 1871. Dice quell'articolo che tali atti sono pienamente liberi, che al pari degli atti che promanano dai privati cittadini non hanno esecuzione coatta, e possono essere apprezzati ei loro effetti civili dai Tribunali del Regno, ma che in materia spirituale e disciplinare sono ininducibili dal potere civile. A questi atti della ecclesiastica autorità non si applica dopo la legge del 1871 il regio assenso, a meno che non con-

cernano provvisori beneficiarie, e non hanno portata maggiore di quello che se fossero emanati da un privato. Se i loro effetti si fanno sentire in danno di un privato in modo da offendere un diritto patrimoniale o morale, allora formano oggetto di cognizione da parte dei Tribunali i quali sono competenti a giudicare delle loro cause, della loro forma, e della competenza che ad emetterli poteva spettare, a termini delle leggi canoniche, alla ecclesiastica autorità. Nella materia sacramentale e disciplinare l'Autorità ecclesiastica è posta in una condizione analoga a quella della Pubblica Amministrazione. L'una e l'altra di tali Autorità danno provvedimenti che nella cerchia delle loro attribuzioni, sono intangibili dal potere giudiziario, ma se tali provvedimenti offendono diritti civili e politici i Tribunali sono competenti sul ricorso dell'interessato a conoscere dei loro effetti in rapporto ai diritti lesi o minacciati. V'è però questa differenza, che gli atti della Pubblica Amministrazione sono produttivi di esecuzione al punto da ricevere in ogni caso l'aiuto della coazione, mentre quelli della Chiesa in nessun caso possono avere esecuzione coatta. Ma che una qualche analogia esista fra l'una e l'altra categoria di atti è certo, tanto che la Cassazione di Roma colle sentenze del 27 febbraio e 30 aprile 1877 derogando all'art. 1327 del Codice civile ha dichiarato che gli atti vescovi in materia spirituale hanno data certa senza necessità di registrazione.

228. Delle leggi civili in materia ecclesiastica alcune sono recenti, ma non poche sono rimaste

in vigore di quelle che costituivano l'antica polizia ecclesiastica dei sette stati d'Italia, come noi nel corso di questo lavoro abbiamo accennato. I concordati vanno considerati in due differenti aspetti. Come patti internazionali da essere obbligatori per lo Stato italiano di fronte alla Santa Sede sono stati tutti aboliti, alcuni espressamente, altri per la loro assoluta incompatibilità coi principii del nuovo diritto pubblico. Il concordato del 25 Aprile 1851 della Toscana fu abolito col Decreto del 27 Gennaio 1860, quello austriaco del 18 Agosto 1855 fu abolito in Lombardia colla legge del 27 Ottobre 1860 e nel Veneto col Decreto 28 Luglio 1866. Il concordato borbonico del 16 febbraio 1818 fu abolito col decreto del 16 febbraio 1861. I concordati della Sicilia, del Piemonte e della Sardegna sono stati, sotto questo aspetto, tacitamente aboliti.

Ma i concordati oltre ad essere patti internazionali sono nei rapporti fra lo Stato e i cittadini anche leggi interne e come tali non è a credersi che abbiano perduta ogni efficacia, almeno in quelle parti che la posteriore legislazione non ha modificato. Questa osservazione vale specialmente per i concordati del Piemonte e della Sicilia ai quali testè abbiamo accennato.

229. Ora dobbiamo parlare del foro, cioè del Tribunale competente a dirimere ogni controversia che possa nascere sia per effetto degli atti della ecclesiastica autorità, sia per fatti giuridici pertinenti a cose o diritti relativi al culto, sia per l'applicazione delle leggi civili ecclesiastiche. Dall'art. 17 della legge del 1871 risulta che il foro

competente a conoscere la giustizia e la legalità di un provvedimento emesso dalla Autorità ecclesiastica nella materia disciplinare è il foro ecclesiastico, se foro può essere denominato senza ingenerare confusione alcuna col foro civile che giudica secondo le leggi dello Stato, e a differenza dell'altro, dà forza coattiva ai suoi pronunciati. Il foro ecclesiastico conservato è il foro interno ossia il foro della coscienza sotto forma del sacramento della confessione a cui spontaneamente i fedeli si accostano e che è affatto segreto (articolo 288 Codice proc. penale — art. 163 Codice penale). Di più vi sono i Tribunali della Chiesa per le cause più gravi nelle quali sia interessata una istituzione sacramentale (p. es. il matrimonio ecclesiastico), o abbia parte un ecclesiastico rivestito di una parte della autorità della Chiesa. Una volta non solo gli ecclesiastici, ma ben anco i laici dovevano portare le loro controversie al Tribunale del Vescovo. Oggi nessuna legge positiva stabilisce la giurisdizione di questi Tribunali, ma ad essi i contendenti di loro spontanea volontà sottopongono i loro dissidii come farebbero ad un arbitro. I litiganti per loro convinzione e volere soltanto danno esequimento ai giudicati, non certo per una forza coattiva qualsiasi che lo Stato non accorda alle sentenze. — Nella materia disciplinare questi Tribunali hanno una ragione di evidente necessità, perchè nessuna associazione di uomini potrebbe stare unita e tendere ai suoi scopi, senza una autorità che reprima gli abusi e tenga ognuno dei consociati nella osservanza delle regole comuni. A questo proposito osser

l'Audisio (1) che i procedimenti del foro laico non possono applicarsi al foro ecclesiastico. Il foro laico giudicando dei fatti perturbatori della civile convivenza assume nei suoi giudizi i soli fatti esterni giuridicamente provati. Il foro ecclesiastico coi fatti esterni regge pure gli interni spettanti al retto governo delle anime.

230. La legge del 13 maggio 1871 avendo tolto agli atti dell'Autorità ecclesiastica ogni portata civile ed ogni forza di esecuzione coatta, ha pure coll'art. 17 abolito i cosiddetti appelli per abuso che altro non erano se non ricorsi o gravami al Re od ai Magistrati del Regno contro le decisioni e gli atti del potere chiesastico. Questi appelli che furono sempre osteggiati dalla Corte romana, non solo si potevano produrre contro le usurpazioni dei diritti del principe o contro le offese alle leggi dello Stato o contro le lesioni dei diritti dei cittadini, ma si potevano produrre anche per materie puramente spirituali e disciplinari, ossia quando un ecclesiastico si fosse tenuto danneggiato dal giudizio del suo superiore, o si credessero violati i canoni dei concilii, o le leggi e le consuetudini della Chiesa. Oggi questi appelli non essendo più consentiti, non è possibile portare gli atti della Autorità ecclesiastica in materia spirituale e disciplinare avanti ai Tribunali per ottenerne la revoca. Questi provvedimenti hanno una portata in ogni caso tutt'affatto morale, salva la reintegrazione dei diritti che fossero

(1) AUDISIO, *Diritto Pubblico delle Genti Cristiane*, Roma 1863.

stati lesi. Non possiamo omettere tuttavia dall'osservare che bene spesso questa portata morale ha effetti patrimoniali in danno degli ecclesiastici che sono colpiti dai provvedimenti della Chiesa, anche se avanti ai Tribunali non possa dai medesimi denunciarsi la violazione di qualsiasi diritto. Manca insomma per loro il Tribunale che di fronte alla Chiesa riconosca la lesione degli interessi.

231. Secondo il diritto pubblico che era in vigore fino a pochi anni sono, era vastissima la competenza del foro ecclesiastico al punto da abbracciare gran parte della vita morale ed economica della società. Esso oltre ad avere la cognizione delle materie spirituali traeva a sé anche i laici impegnati in una lite qualsiasi con un chericco, e si estendeva a tutte le cause cui fossero connesse cose spirituali e a tutte quelle riguardanti cose temporali nelle quali in qualche modo fosse amalgamato l'elemento spirituale, come ad esempio quelle riflettenti benefizii, decime, questioni funerarie, sacramenti. Erano avocate al Tribunale ecclesiastico le questioni concernenti il matrimonio in conseguenza della santità del legame, la legittima filiazione per la sua dipendenza dalla validità del matrimonio, i testamenti essendochè l'esatto adempimento dei medesimi fosse riguardato come un onere di coscienza, e tutti i negozii profani a cui fosse stata aggiunta la solennità del giuramento a cagione della santità del medesimo. Il foro ecclesiastico aveva anche la competenza nelle cause dei pupilli, dei vedove, degli orfani perchè la carità e la ben-

enza erano connaturali alla Chiesa. Nella materia penale la Chiesa era in facoltà di privare l'ecclesiastico dell'ufficio e dello stato, e così puniva le prevaricazioni d'ufficio e i delitti di Stato. Lo Stato doveva naturalmente prestare il braccio alla Chiesa per l'esecuzione di questi giudicati, ma come nota il Valter (1), dove ciò non avveniva la Chiesa era in impaccio per fare eseguire le sue sentenze contro quegli ecclesiastici che nonostante si fossero mantenuti nel possesso delle temporalità. Questo foro ecclesiastico prima ancora della legge del 13 maggio 1871 era stato abolito in Piemonte colla legge del 9 aprile 1850, N. 1013 e coll'altra del 29 maggio 1855, nelle Marche col decreto Valerio del 27 settembre 1860, nell'Emilia col Decreto 8 settembre 1859, a Napoli col Decreto 17 febbraio 1861, nell'Umbria col decreto 25 settembre 1860 e nel Veneto col Decreto 28 luglio 1866. In Roma fu abolito col decreto del 21 ottobre 1870, N. 5937, e il foro ecclesiastico di Roma, attesa la forma teocratica del Governo, aveva competenza tanto nelle cause penali e civili quanto in quelle amministrative.

In alcune provincie d'Italia esisteva poi il Tribunale speciale della Santa Inquisizione tristamente noto nella storia delle nazioni cattoliche, e questo al pari degli altri era incompatibile col nuovo diritto pubblico del Regno. Le ragioni specialissime della sua abolizione si leggono nei considerandi che precedono il Decreto 14 novembre 1859 del Dittatore delle Romagne Carlo Fa-

(1) VALTER, *Diritto Ecclesiastico*, ed. Pisa, vol. I, pag. 365.

rini. Ivi è detto che il Tribunale della Sacra Inquisizione e Sant'Uffizio in quanto esercita atti di giurisdizione e di Autorità per fare eseguire i proprii giudicati non è compatibile nè colla civiltà nè coi più comuni principii del diritto pubblico e civile. « Considerato che sebbene le questioni religiose siano di spettanza dell'Autorità ecclesiastica, nullameno l'esistenza, l'autorità e il procedere del suddetto Tribunale non è per alcun conto tollerabile, imperocchè se esso indaga e punisce le opinioni dei cittadini, queste debbono sfuggire alle sanzioni del foro esterno; se intende a reprimere i fatti che siano realmente contrarii alle leggi ed all'ordine pubblico, essi sono devoluti alla cognizione dei Tribunali ordinarii, nè possono sotto verun pretesto formare oggetto di una giurisdizione eccezionale e indipendente da ogni potere, o di processi occulti e destituiti di ogni garanzia. » — Lo stesso Tribunale fu abolito nell'Umbria col Decreto 20 settembre 1860 e nelle Marche col Decreto del 27 settembre stesso anno.

232. Colla abolizione del foro ecclesiastico rimangono devolute alla cognizione dei Tribunali civili tutte le cause fra ecclesiastici, o fra laici ed ecclesiastici pertinenti sopra un diritto civile, e tutte quelle concernenti il diritto di nomina attiva e passiva a benefici tanto nel petitorio che nel possessorio. In questa giurisdizione ordinaria non soffrono eccezione alcuna le regole della procedura civile sia riguardo alla competenza e al grado o alla connessione e pertinenza di causa, o alla forma del procedimento, o ai mezzi di impugnare le sentenze e alle spese.

Ma poichè i Tribunali conoscono altresì di tutte le controversie relative alla applicazione delle leggi emanate dallo Stato in materia ecclesiastica, così è bene avvertire che questa competenza è subordinata agli articoli 3 e 4 della legge sul contenzioso amministrativo del 20 marzo 1865 all. E. Gli atti amministrativi non possono essere rivocati o modificati se non dalla autorità che li ha emessi e i Tribunali si limitano a conoscere degli effetti degli atti stessi in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, cioè al diritto che si pretende essere stato leso. Nelle cause contro le Pubbliche Amministrazioni è escluso il procedimento sommario.

233. Fino al 31 dicembre del 1875 le controversie decise dai Tribunali in materia di asse ecclesiastico erano state deferite alle varie Corti di Cassazione del Regno nei casi in cui erasi accampata la violazione o la falsa interpretazione della legge, ma è noto quali inconvenienti avvennero in causa delle discordanze fra la giurisprudenza delle Corti medesime.

A tutelare l'uniformità nella applicazione delle leggi eversive della proprietà ecclesiastica provide la legge del 12 dicembre 1875, N. 2837 la quale deferì alla esclusiva cognizione della Corte di Cassazione sedente in Roma i ricorsi contro le sentenze pronunziate fra privati e l'Amministrazione dello Stato che siano fondati sulla violazione o falsa applicazione della legge sulla soppressione delle Corporazioni religiose o di altri enti morali ecclesiastici, e sulla liquidazione e conversione dell'asse ecclesiastico.

Questa competenza speciale era limitata fino a pochi anni or sono relativamente alle persone dei ricorrenti, perchè si riteneva che una sentenza non potesse formare oggetto di cognizione da parte della Corte romana se non fosse stata pronunciata in contraddittorio del Demanio, o del Fondo per il culto. Ma di recente è invalsa un'altra giurisprudenza la quale ritiene esservi competenza speciale anche quando la contesa si agiti solo fra due privati ma sul fondamento di una legge dell'asse ecclesiastico. Per converso è stato deciso che i ricorsi nelle cause fra privati e Fondo per il culto nella risoluzione delle quali le leggi sull'asse ecclesiastico non possono esercitare alcuna influenza nè diretta nè indiretta, sono di competenza delle Corti di Cassazione territoriali. La competenza speciale era anche limitata fino ad alcuni anni or sono dalla natura della legge che si pretendeva violata, perchè la legge del 1875 era stata intesa nel senso che riguardasse le vere e proprie leggi ecclesiastiche, cioè concernenti la conversione e la soppressione. Ma anche qui la Cassazione di Roma ha esteso la sua competenza ai ricorsi che pur senza denunciare la violazione o la erronea applicazione di alcun articolo delle leggi sull'asse ecclesiastico, propongono controversie di diritto ad esse attinenti e di generale interesse ed applicazione. Non occorre adunque denunciare la violazione o falsa applicazione di un articolo della legge (1866, o del 1867 o del 1870, ma si può invocare la violazione di un articolo di qualsiasi altra legge quando nella causa cada o possa cadere sia pu

in modo indiretto l'applicazione o l'interpretazione delle leggi sulla soppressione, sulla conversione, o sugli svincoli e in genere sull'asse ecclesiastico.

Dall'esame delle varie sentenze che stabiliscono questa massima ci sembra però di potere ritenere che per aversi questa competenza speciale è necessario che la questione verta col Demanio o col Fondo per il culto, e così in questo caso viene a ricevere una limitazione il criterio estensivo della legge del 1875 in riguardo alle persone.

La competenza della Cassazione di Roma è inoltre limitata per la causa o il motivo dello annullamento. Esso non può essere che quello della violazione o falsa applicazione della legge, e si escludono tutti gli altri motivi, come difetto di formalità, nullità della sentenza impugnata per *ultra et extra petita*, o per omessa pronunzia, o per difetto di motivazione, per contraddizione, per *re iudicata*. La violazione o falsa applicazione della legge forma oggetto del N. 3, art. 517 del Codice di procedura civile, ma s'intende che se a questo motivo di ricorso altri se ne aggiungono che per sé stessi non sarebbero produttivi della competenza speciale, ciò nullameno si ha la competenza della Cassazione di Roma anche riguardo a quelli, avendosi la figura della continenza di causa.

È noto poi che la legge del 31 marzo 1877, N. 3761 ha deferito alla stessa Corte di Cassazione di Roma la competenza a dirimere i conflitti di attribuzione fra l'Autorità giudiziaria e l'amministrativa e fra le Autorità giudiziarie dipendenti

da Corti di Cassazione diverse, modificando il Codice di procedura civile.

234. Oltre la competenza giudiziaria vi ha la competenza amministrativa che in materia ecclesiastica trae origine dalle leggi speciali già da noi a suo luogo accennate, non meno che dalla legge sul Consiglio di Stato. In materia di aggiusti di rata già abbiamo fatto cenno di questa speciale competenza dell'autorità che è preposta a vegliare sui benefici ecclesiastici, e qui ricorderemo che a termini dell'art. 3 del Regolamento 15 maggio 1804 tuttora vigente nelle provincie lombarde per il conferimento delle parrocchie di patronato popolare spetta ai Ministri del culto e dell'interno la risoluzione delle controversie che riflettono la esistenza o la estensione del patronato medesimo.

L'art. 10 della legge 20 marzo 1865, all. *D*, attribuiva al Consiglio di Stato la facoltà di giudicare definitivamente con motivati decreti sui sequestri di temporalità e sui provvedimenti concernenti le attribuzioni rispettive delle podestà civili ed ecclesiastiche e sopra gli atti provvisori di sicurezza generale relativi a questa materia. Fu fatta questione se l'art. 17 della legge 13 maggio 1871 avesse abolita questa competenza amministrativa, ma oggi il dubbio è senz'altro risolto in senso negativo, dopo che la nuova legge del 31 marzo 1889, N. 5992 ha demandata alla Sezione IV del Consiglio di Stato la cognizione degli oggetti che già erano stati contemplati dalla legge del 1865, e ha detto anche che tale Sezione IV deve decidere sopra i ricorsi p

sentati contro atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico (art. 24). — La nuova legge sul Consiglio di Stato combinata coll'art. 17 della legge 13 maggio 1871 induce alcuno nella persuasione che abbia fatto risorgere la competenza del Consiglio di Stato per gli appelli per abuso, in questo senso che stabilita la competenza dei Tribunali ordinarii per i provvedimenti dell'Autorità ecclesiastica lesivi di un diritto dei privati o costituenti un reato, sia demandata alla competenza del Consiglio di Stato la conoscenza di quei provvedimenti che senza offendere i diritti privati e senza costituire reato, siano contrarii alle leggi dello Stato od all'ordine pubblico. Evidentemente questa sarebbe competenza a pronunciare sopra ricorsi in cui si denunciassero anzichè la violazione di un diritto, piuttosto la offesa di un interesse, ma non crediamo che la nuova legge sul Consiglio di Stato, e neppure l'altra sulla giustizia amministrativa abbia costituita tale competenza. L'antico appello per abuso che concerneva le materie anche strettamente spirituali e disciplinari quale fu abolito dall'art. 17 della legge 13 maggio 1871 non è risorto, e non può risorgere grazie al principio della separazione dei poteri e della incompetenza dello Stato in materia spirituale. Vi rimedia in parte il nuovo Codice penale che avendo estesa la qualifica di reato ad alcuni fatti che possono produrre lesione di interessi privati morali e patrimoniali, ha stabilito una competenza giudiziaria che prima non esisteva. Peraltro i provvedimenti disciplinari restano sempre in un campo che li sottrae a qualsiasi

giurisdizione amministrativa od ordinaria, ed è d'altra parte la conseguenza logica di considerare la Chiesa come una libera associazione, separata e distinta dallo Stato.

235. Nelle gravi materie attinenti al diritto pubblico ecclesiastico del Regno che ha posto i limiti di demarcazione fra l'elemento religioso e l'elemento civile è compito della giurisprudenza quello di opporre una ferma e calma resistenza per mantenere nella loro sfera legale gli ordinamenti ecclesiastici e per assicurare sotto l'impero della legge la pacifica coesistenza del potere secolare e della libertà religiosa. L'elemento religioso che per il suo spirito e per le sue forme esterne è in contatto con tutte le manifestazioni dell'attività umana, trova segnata la sfera della sua legittima azione oltre la quale non è lecito abbia da andare senza nocumento degli altri istituti sociali che hanno diritto alla protezione dello Stato. Qualunque giudizio possano portare i magistrati sulla grandezza delle controversie agitatesi anche di recente fra la podestà civile e l'autorità religiosa, è certo che nell'esercizio pratico della giurisdizione non possono non sentirsi che rappresentanti del potere civile e loro compito è quello di applicare fedelmente il diritto pubblico dello Stato. Perciò fu deciso dalla Cassazione di Roma (1) che l'ossequio al culto cattolico non può essere motivo sufficiente per legittimare una istituzione :

(1) Decisione 31 Gennaio 1887. Corte Suprema 87 pag. 7, e 1888, pag. 2 nota.

pressa dalla legge, dovendo i Tribunali risolvere le questioni di diritto ecclesiastico colla sola scorta del diritto positivo che assicura le manifestazioni legittime dell'attività umana. Questo diritto se da una parte proclama il legittimo impero dello Stato, dall'altra rispetta il santuario della coscienza e impedisce che l'Autorità civile possa menomare i diritti competenti alla Chiesa in quella sfera di vita intima, morale e religiosa che è suo legittimo dominio.

CAPITOLO XVII.

Culti minori ammessi nello Stato.

Sommario. — 236. La parificazione dei culti in Italia. — 237. Effetti della parificazione. — 238. Deroghe al principio della parificazione. — 239. I ministri del culto. — 240. Gli Enti di culto acattolici. — 241. La legge generale sulle Università israelitiche. — 242. Gli Statuti delle Università israelitiche. — 243. La Chiesa Valdese. — 244. I Greci cristiani. — 245. I Greci Albanesi. — 246. Lo Stato italiano e i culti acattolici.

236. In Italia hanno stanza circa 60.000 ebrei e 62.000 protestanti, questi ultimi suddivisi in Valdesi (26.000), protestanti forestieri cioè appartenenti a chiese evangeliche estere 30.000, e ascritti alle chiese evangeliche italiane 6000. Conviene vedere quale sia la posizione giuridica di questi culti di fronte allo Stato e di fronte al culto cattolico.

Lo stato di tolleranza in cui questi minori culti dovrebbero trovarsi di fronte allo statuto fondamentale del Regno farebbe sì che essi non potessero avere templi aperti al pubblico, nè ca pane, nè avvisi sacri esposti nelle strade de città. In Austria dove il sistema della tolleranza è applicato non sarebbe consentito ai ministri di una religione che non sia la cattolica lo esige

diritti, decime e in genere prestazioni con azione civile, non sarebbe lecito ai medesimi lo esercitare pubblicamente il proselitismo, e i Parroci cattolici hanno diritto di visitare una volta gli ammalati appartenenti a culti tollerati.

Ma già in altro capitolo abbiamo spiegato come per effetto dello stesso art. 24 dello statuto, della legge Sineo dell'8 luglio 1848 e di varie altre disposizioni legislative, non meno che per la interpretazione che allo statuto stesso è stata data, oggi in Italia sia scomparso affatto nelle relazioni fra Chiesa e Stato il sistema della religione dominante e della tolleranza dei culti minori. Questi non si addimandano più culti tollerati, ma culti ammessi nel Regno.

237. La parificazione dei culti spiega i suoi effetti sui diritti dei cittadini, sul riconoscimento legale degli Enti, sulla libertà delle funzioni religiose, e sulla posizione giuridica dei ministri ecclesiastici. Circa ai diritti dei cittadini occorre appunto richiamare la legge 19 giugno 1848 n. 735 che dichiara non potere la differenza di culto formare eccezione alcuna al godimento dei diritti civili e politici e alla ammissibilità alle cariche civili e militari. Questa legge fu promulgata in Lombardia col Decreto 4 luglio 1859, a Modena col Decreto 14 giugno 1859, in Romagna col Decreto 10 agosto 1859, in Toscana col Decreto 30 aprile 1859, nelle Marche ed Umbria coi Decreti del 25 e 27 settembre 1860, in Sicilia col Decreto 12 febbraio 1861, nelle provincie napolitane col Decreto 17 febbraio 1861, nel Veneto col Decreto 4 agosto 1866 e in Roma col Decreto 13 ottobre 1870.

Tutti i culti hanno templi, enti morali riconosciuti o che possono esserlo, proprietà garantite, e eguali garanzie nel codice penale. Le funzioni religiose sono libere e anche le processioni, salve le disposizioni della legge di pubblica sicurezza che sono comuni a tutti i culti. È accordata l'esenzione dalla imposta fondiaria a tutti i templi siano cattolici o ebraici o protestanti (1), e tanto i parroci quanto i ministri evangelici o i Rabbini non pagano la tassa di manomorta sopra la casa di loro abitazione quando essa appartenga alla Chiesa cui essi servono. Tutti pagano la imposta di ricchezza mobile sui loro proventi e in certi Comuni anche la tassa di esercizio.

La dichiarazione contenuta nell'art. 1 del Codice Civile secondo la quale tutti i cittadini godono ugualmente dei diritti civili, importa che il padre abbia diritto di dare al proprio figlio quella istruzione religiosa che crede più conveniente, e che ciascuno possa liberamente abbandonare la religione nella quale è nato, senza che l'apostasia costituisca, come era per talune leggi passate, un caso di diseredazione. Tutti possono esercitare il proselitismo salve le garanzie del diritto di patria podestà. Tutti possono aprire scuole salve le garanzie che esige lo Stato, tutti possono professare l'esercizio del pubblicista, essere ammessi e come insegnanti e come scolari negli istituti di istruzione dello Stato, e tutti infine possono essere insig i

(1) Vedi le leggi 10 luglio 1864 n. 1831 — 28 maggio n. 3718 — 26 gennaio 1865 n. 2136 e l'articolo 17 della l. 1 marzo 1886.

di ordini cavallereschi (leggi 19 novembre 1850, 16 marzo 1854). Tutti sono elettori ed eleggibili nello stesso modo tanto per la legge comunale e provinciale come per la legge elettorale politica. A questa assoluta uguaglianza di diritti non può dirsi che faccia eccezione la disposizione dell'art. 24 del Regolamento 15 maggio 1804 tuttora in vigore in Lombardia per l'esercizio del diritto patronale dei Comuni nella elezione dei Parroci. È detto in quell'articolo che non hanno voto in occasione delle elezioni stesse i non cattolici, evidentemente perchè a loro manca l'interesse nell'andamento del servizio del culto. Uguale disposizione si legge nei progetti Mauri e Cadorna sulla costituzione di quelle Commissioni diocesane e parrocchiali di cui avremo occasione di parlare nel prossimo capitolo.

Il principio della più assoluta uguaglianza è stato applicato anche alla materia della beneficenza che può essere accidentalmente connessa alla religione, ma come istituto civile sta a sè, e non deve mancare quando il bisogno lo richieda. L'artic. 78 della legge 17 luglio 1890 dice che gli istituti di carità esercitano la beneficenza verso coloro che vi hanno titolo senza distinzione di culto religioso o di opinioni politiche. È fatta eccezione per le istituzioni le quali per essenza loro o per esplicita disposizione degli statuti, siano destinate a beneficio dei professanti un culto determinato. In ogni caso però rimane l'obbligo del soccorso nei casi di urgenza.

I cimiteri erano un tempo sotto la giurisdizione della Chiesa, ma ora dipendono dalla podestà ci-

vile (Giunte Municipali) e raccolgono indistintamente tutti i cadaveri umani senza riguardo alle credenze che i defunti hanno professato in vita, e senza riguardo al modo della loro fine. Tuttavia per rispetto alle inveterate abitudini ed alle varie forme di culto, la circolare governativa del 31 marzo 1861 ammette che nel recinto del cimitero (e non già fuori di esso), possa esservi un luogo speciale per il seppellimento degli acattolici. Questa disposizione essendo fondata unicamente sulla differenza dei culti, non si applica per i suicidi o per i giustiziati, ecc. I Comuni hanno fra le spese obbligatorie anche quella dei cimiteri senza distinzione fra quelli dei cattolici o degli altri culti. Le forme di sepoltura infine sono libere secondo i vari riti e le varie consuetudini religiose semprechè le esigenze della pubblica salute siano rispettate e siano rispettati i regolamenti municipali (1).

Le scuole dei protestanti e degli Ebrei sono libere, salva la vigilanza governativa quando esse costituiscano una fondazione autonoma come è il convitto Rabbinico di Padova istituito fino dal 1820. Riguardo ai libri religiosi in uso delle Chiese acattoliche non occorrono parole per dimostrare come ad essi, meno che agli altri che circolano fra i cattolici, sia inapplicabile la censura preventiva dei Vescovi di cui parla l'art. 28 dello Statuto. Questa era una garanzia data dallo Stat

(1) Vedi le circolari 9 gennaio 1863 e 10 ottobre 1861 e la legge 22 dicembre 1888 n. 5849 e il Regolamento 9 ottobre 1889 n. 6442.

fedeli ed ai padri di famiglia cattolici perchè non si trovassero ad avere per le mani in buona fede libri contrarii alla disciplina della Chiesa, e questa garanzia senza che la dia lo Stato essi possono sempre averla osservando se il libro è stato impresso colla approvazione dell'ecclesiastica autorità.

238. Nonostante tutte le disposizioni che abbiamo sin qui enumerate, le quali dimostrano come il principio della parificazione ed eguaglianza dei culti sia stato in Italia attuato fino alle sue ultime conseguenze, è però certo che la legge essendo fatta in contemplazione delle abitudini della grande maggioranza dei cittadini, non possa sempre avere i necessari riguardi per gli usi dipendenti dalla professione di un culto che conta pochi proseliti, come ad esempio è il culto ebraico. Il calendario civile ossia la dichiarazione ufficiale dei giorni festivi e dei giorni feriali è legge della massima importanza perchè si connette strettamente colle leggi civili, commerciali e scolastiche, e colle leggi procedurali. Ora in Italia, giusta quanto nota il Rignano, si era da principio talmente esagerato il rispetto delle feste religiose di tutti i culti, che si dichiarava nulla la sentenza pronunziata in giorno di sabato quando vi avessero avuto interesse gli ebrei. È chiaro che le leggi commerciali e procedurali reclamano una uniformità che deve necessariamente sacrificare alcune usanze religiose, e perciò oggi gli effetti del R. D. 17 ottobre 1869, cui si riferisce l'art. 42 del Codice di procedura Civile, si fanno sentire in egual modo tanto per i cattolici come per gli ebrei e i protestanti.

Il Rignano trova cosa eccessiva che la festa settimanale ebraica del sabato non sia rispettata dal Codice neppure agli effetti della esecuzione reale. Un rispetto ai culti ammessi c'è invece nelle disposizioni dell'artic. 304 del Regolamento 22 Gennaio 1862 e nell'artic. 28 del D. R. 27 Novembre 1862, secondo i quali articoli i detenuti non cattolici non possono essere costretti a lavorare nei giorni di sabato. L'artic. 43 del Regolamento 15 Settembre 1860 autorizza in detto giorno gli studenti non cattolici a non subire gli esami. Praticamente avviene che i giovani ebrei debbano frequentare le scuole e subire esami anche nei giorni delle loro feste, nè perciò movono lamento, e al contrario par grave ai cattolici, il cui calendario in sostanza fu accettato dallo Stato, che la legge abbia creduto di non riconoscere agli effetti civili alcune delle numerose feste religiose che vi si contengono.

Il giuramento ha origine nelle credenze religiose ed è divenuto un istituto civile. Per quanto la formula con cui deve prestarsi siasi resa indipendente, a termini della legge del 30 Giugno 1876 N. 3184, da qualsiasi credenza positiva, è però certo che l'atto può essere contrario ai precetti di una data religione e trovarsi in opposizione colla libertà di professare un culto determinato. In Italia non esistono quaccheri, ma nessuna legge però ci dice quali siano le religioni ammesse oltre la cattolica, quindi non è escluso che la formalità del giuramento possa violare una credenza religiosa pacificamente professata. Lo stesso sarebbe a dirsi della indissolubilità del

matrimonio la quale come precetto civile dimostra la influenza che sulla legge dello Stato ha esercitato il diritto di una determinata religione, la cattolica; mentre la legge civile è fatta per tutti e non deve ostacolare quei fatti morali che le stesse leggi di alcuni culti particolari permettono.

239. Le disposizioni che riguardano i ministri della religione cattolica, e che abbiamo enumerato nel Cap. V, riflettono pure i ministri dei culti ammessi nel regno. Richiamiamo le leggi elettorali sia politica del 24 Settembre 1852 che comunale e provinciale del 10 Febbraio 1889, la legge dell'8 Giugno 1874 relativa alle Corti d'Assise, la legge del 20 Aprile 1871 che vieta ai ministri del culto di fare l'Esattore delle imposte, la legge 29 Maggio 1869 che li assogetta alla leva e notiamo riguardo a quest'ultimo argomento che in Piemonte godevano del *privilegium servitorum* anche i Rabbini per l'art. 98 della legge 20 Marzo 1854. Sono applicabili tanto ai Rabbini che ai Ministri evangelici le disposizioni penali del nuovo Codice negli artic. 182 e seguenti, non meno che le pene speciali per i reati elettorali di cui nelle leggi ora citate.

240. Dobbiamo adesso trattare delle disposizioni legislative dettate in contemplazione degli istituti od Enti morali acattolici.

Mancando in Italia una legge generale sugli Istituti Morali dobbiamo partire dal principio che gli Istituti ecclesiastici acattolici sono abbandonati alla loro autonomia con poca o punta ingerenza dell'Autorità pubblica, per quanto ciò sembri costituire una vera anomalia. Una vigilanza gover-

nativa maggiore si ha per effetto di alcune leggi speciali che riguardano questo o quell'istituto acatolico e noi le verremo queste leggi enumerando fra poco. *

Dobbiamo prima accennare alle poche e generiche disposizioni che, in mancanza di speciali precetti legislativi, possono applicarsi a tutti gli enti ecclesiastici compresi quelli che non formano parte della Chiesa cattolica.

L'artic. 2 del Codice Civile dice che gli istituti ecclesiastici legalmente riconosciuti sono considerati come persone e godono dei diritti civili secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico. Le leggi a cui accenna questo articolo sono leggi speciali per alcuni Enti determinati, come quella del 1857 per le Università israelitiche ed altre, e sono pure leggi generali che il Codice stesso contiene. L'artic. 433 autorizza gli Enti ecclesiastici a possedere e li sottopone alla autorizzazione governativa quando vogliono fare delle alienazioni (434). Gli artic. 932 e 1060 impongono l'autorizzazione governativa per accettare eredità e donazioni, e con ciò richiamano l'applicazione della legge del 1850 sugli acquisti degli Enti morali. Gli usi del diritto pubblico scaturiscono dal rapporto di autorità che esiste fra lo Stato e gli enti di creazione fittizia, ma nessuno saprebbe determinarli esattamente, in specie a riguardo degli Enti che non hanno avuto esistenza sotto l'impero della legge attuale, ma che il Codice Civile ha trovato ed ha riconosciuto colla generica disposizione dell'artic. 2 nel modo come di fatto esistevano.

Per gli Enti nuovi v'ha il Decreto Reale di erezione che generalmente approva lo statuto o regolamento. La legge sulle Opere Pie non può applicarsi agli enti ecclesiastici acattolici se non nel caso in cui il fine loro comprenda la pubblica beneficenza. Qui si parla però sempre di Enti di ragione, come sono generalmente le comunioni israelitiche e valdesi. Ma se una associazione religiosa preferisce di vivere in forma affatto libera e privata, non ha beni che non siano dei singoli, non ha rendite che non siano le volontarie offerte dei consociati, è da concludersi che anche le poche e generiche disposizioni legislative che ora abbiamo enumerate, non possano applicarsi, e in questa condizione sono in Italia le chiese evangeliche, americane, anglicane, scozzesi, metodiste, riformate, luterane, ecc. (1).

241. Fra le leggi speciali che riguardano i minori culti in Italia occupa il primo posto per la sua importanza la legge piemontese del 4 Luglio 1857 N. 2325 che riflette le Università Israelitiche. Queste Università sono considerate come corporazioni legali a cui sono ascritti tutti gli israeliti domiciliati in un dato comune, sottoposte alla vigilanza governativa. La rappresentanza è eletta da tutti gli ascritti, ma il Governo per gravi motivi

(1) Per questa ragione fu respinta la proposta del Deputato Zuradelli nella seduta della Camera del 28 Luglio 1867 che fosse applicata la conversione degli immobili in rendita a tutti i culti, e per questa stessa ragione non trova applicazione per i ministri evangelici l'art. 20 N. 4 del Codice penale.

può scioglierla e temporaneamente nominare un commissario regio. L'amministrazione è affidata a tutti gli interessati senza veruna ingerenza del personale addetto alla celebrazione del culto, essendo i rabbini e gli altri funzionari nominati e revocati dal Consiglio di amministrazione e da esso stipendiati come veri e proprii locatori d'opera. Lo scioglimento e le alterazioni nel modo di essere di questi Enti possono essere volontarie, cioè determinate dalla maggioranza degli interessati, ma non possono avere luogo se non per Decreto Reale. Una particolarità di questa legge che merita di essere rilevata consiste in ciò che tutti gli ebrei dimoranti nel territorio su cui l'Università esercita giurisdizione sono di diritto, e quindi anche contro la propria volontà, affigliati ed ascritti alla Corporazione e per l'art. 18 sono dichiarati contribuenti. Il riparto della tassa israelitica e il ruolo viene formato dal Consiglio di amministrazione e contro le indebite iscrizioni o indebiti riparti è ammesso il richiamo ad una Commissione nella quale oltre ai membri eletti hanno pure posto i delegati del Governo. Questa tassa essendo liquidata sul reddito di ciascuno iscritto, ha una qualche analogia colla imposta sui redditi mobiliari e dovrebbe essere riscossa col procedimento privilegiato in vigore per l'esazione delle rendite comunali. È da dubitarsi se colla pubblicazione dei Codici del 1865 siano rimaste in vigore le forme privilegiate di riscossione, tanto più quando si consideri che esse non possono essere invocate dagli Enti cattolici conservati, ciò che costituisce una ingiustificata

diversità di trattamento. Il Tribunale di Firenze con una sentenza del 23 Agosto 1867 ha giudicato che le questioni sulle tasse israelitiche non sono sottratte alla competenza pretoriale perchè ad esse non deve estendersi l'applicazione degli articoli 71 e 84 del Codice di Procedura Civile.

Le disposizioni della legge del 1857 per effetto delle quali un cittadino è ascritto di diritto ad una Università per il solo fatto della nascita o del domicilio da oltre un anno e deve pagare le tasse, evidentemente sono contrarie ai principii di libertà.

Ma esse furono introdotte nella legge quando era opinione, ed era uso di diritto pubblico, che l'azione delle associazioni religiose e dei ministri del culto dovesse necessariamente intervenire nei più importanti atti della esistenza umana, e lo Stato attribuiva carattere di legalità agli atti di nascita, di matrimonio, di morte redatti dai ministri del culto e da essi dipendevano i diritti personali e reali. Allora l'associazione religiosa esercitando una parte della giurisdizione propria della sovranità non era e non poteva essere associazione volontaria e il tributo di conseguenza doveva essere obbligatorio come quello che era il ricambio dei servigi ricevuti. Se la legge avesse disposto diversamente si avrebbero avuto degli israeliti che potevano trarre tutti i vantaggi dello stato civile senza sopportare per questo i pesi corrispondenti.

Oggi le disposizioni della legge del 1857 non sono più compatibili col nostro diritto, e perciò non trovò favore la proposta presentata nel 1865

alla Camera dei Deputati per estendere l'applicazione della legge a tutto il regno. Ma la legge era stata già estesa alle provincie di Modena e Parma col Decreto 3 ottobre 1859, nell'Emilia col Decreto 13 Marzo 1860 e nelle Marche col Decreto del 27 Ottobre di quell'anno. Da ciò risulta che in Sicilia, nelle provincie napoletane, nell'Umbria, in Toscana, in Lombardia e nel Veneto la legge non ha vigore, e le Università israelitiche di Napoli, di Milano, di Pisa, di Verona, di Padova, di Rovigo si regolano secondo i loro interni statuti, secondo gli usi di diritto pubblico e conformemente alle leggi dello Stato. Quelle di Venezia e di Mantova hanno statuti approvati già da tempo dal governo austriaco.

242. Alcune Università israelitiche hanno in questi ultimi tempi chiesto al Governo l'approvazione dei loro statuti, e questi statuti o regolamenti hanno per fondamento le disposizioni della legge del 1857 colle modificazioni che erano consigliate dalla applicazione del principio della libertà religiosa. Negli statuti 2 Luglio 1882 e 5 Aprile 1883 dell'Università di Firenze approvati col R. D. 17 Maggio 1883 e in quello della Università di Livorno approvato col R. D. del 10 Marzo 1881 è bensì detto che il Consiglio di amministrazione o di governo è autorizzato, quando le entrate patrimoniali non bastino, ad applicare una tassa, ma s'intende che questa tassa non può colpire non coloro i quali sono ascritti al sodalizio: ascritti sono quelli soli che contribuiscono tassa, per modo che non debba ritenersi esser ascritto un israelita riluttante al pagamento.

Meno conforme ai sani principii della libertà religiosa è lo statuto della Università di Pitigliano approvato con Decreto Reale del 14 Agosto 1881 dove è detto (artic. 34) che in date circostanze il Consiglio di amministrazione ha facoltà di imporre una tassa *su tutti i comunisti* seguendo le norme a tal fine stabilite dalle leggi generali. — Lo statuto più ben fatto a nostro avviso è quello della Università israelitica di Roma approvato col R. D. del 27 Settembre 1883 il quale dichiara che fanno parte della corporazione solo gli israeliti che abbiano sottoscritte alcune liste di iscrizione volontaria, che la obbligazione assunta di osservare lo statuto o di pagare il contributo non può eccedere gli anni tre salvo ad essere rinnovata per tacita acquiescenza. Questo statuto ammette la iscrizione degli ebrei di notoria povertà senza obbligo di pagamento, e consente pure le aggregazioni temporanee a un dato oratorio con corresponsione del tributo ma senza gli effetti della iscrizione al sodalizio. Così l'associazione religiosa ha carattere meramente volontario e revocabile. Vedasi anche lo statuto della Università israelitica di Siena approvato col R. D. 30 Gennaio 1890.

243. La Chiesa evangelica Valdese era stata autorizzata col decreto del Governo piemontese del 17 Marzo 1828 a prelevare dalla imposta fondiaria una percentuale (21 centesimi su 25 lire di tributo) per provvedere ai suoi bisogni. Ma con Decreto 29 Aprile 1843 il diritto a questo prelievo fu tolto e in compenso a quella Chiesa fu assegnato un sussidio a carico dello Stato il qual sussidio

però oggi più non figura nel bilancio passivo del Ministero dei culti. Del resto tale Chiesa, a cui era stata garantita la libertà di esistenza e di esercizio del culto (R. patente del 18 Febbraio 1848), si regge colla propria costituzione che ha la data del 25 Maggio 1855.

244. A Napoli esiste una Chiesa ed una confraternita dei SS. Pietro e Paolo che appartiene ai Greci cristiani i quali esercitano il culto colle forme del rito greco orientale e sono discendenti da coloro che fuggiti da Costantinopoli all'epoca delle vittorie di Maometto trovarono rifugio sotto la dinastia degli Aragonesi con garanzia di non essere per nulla molestati dall' Arcivescovo di Napoli. Alla autonomia di questa Chiesa avevano apportato non lieve danno i rescritti del Re di Napoli del 19 Giugno 1828 e del 24 Marzo 1829 dettati sotto l'osservanza del concordato borbonico del 1818 che proclamava la religione cattolica la sola religione riconosciuta dallo Stato. Non è molto però che a questa Chiesa fu restituita la sua autonomia e le fu garantita la indipendenza dalla Autorità ecclesiastica cattolica locale. Ciò fu fatto colla legge 13 Luglio 1877 che richiamò nel loro pieno vigore gli statuti originarii della Chiesa e il Decreto del Re di Napoli del 20 Febbraio 1764. Per questo statuto vi è l'intervento di un delegato governativo nella amministrazione della corporazione, e in essa non hanno parte Cappellani cui è affidato il servizio divino. La legge del 1877 è stata estesa alla Chiesa Greca di Messina col Decreto Reale del 20 Dicembre 1877 che richiama in vigore l'editto 18 Novem-

1801 (1). La stessa legge potrà essere estesa per D. R. ad altre Chiese d'Italia che si trovino nelle condizioni medesime di quelle di Napoli e di Messina. L'art. 2 della legge predetta stabilisce la competenza dell'Autorità giudiziaria per tutte le controversie che possono insorgere in dipendenza della revoca dei Decreti del Re di Napoli, e non occorre poi aggiungere che la competenza degli stessi Tribunali ordinarii investe le controversie che possono sorgere fra la Confraternita e i terzi appartenenti ad essa o non, o fra i membri della Chiesa per titoli aventi radice nei diritti o negli atti della Confraternita medesima.

245. Un decreto dittatoriale del 12 Ottobre 1860 N. 253 per la Sicilia restituisce la piena libertà nell'esercizio del culto ortodosso orientale ai Greci Albanesi revocandosi il *R. Exequatur* dato dal Re di Napoli alla bolla *Etsi pastoralis* di Benedetto XIV che aveva manomessa tale libertà.

246. Le relazioni fra lo Stato e i culti già sono state chiarite nella parte generale del presente scritto.

Qui diremo che lo Stato non sussidia verun culto, essendosi interamente applicato l'ordine del giorno votato in questo intendimento dalla Camera dei Deputati nel 27 Maggio 1868. È stato tolto anche l'assegno ai Valdesi che pure era un compenso della spogliazione avvenuta in loro tempo all'epoca della ristorazione. L'art. 271 della

1) È curioso che questo decreto per quanto ricercato negli archivii non si trova. Così afferma il SAREDO nel suo *Codice Ecclesiastico*.

legge comunale che fa obbligo ai Comuni di provvedere in via transitoria e sussidiaria alle spese di culto non si estende alle chiese acattoliche per il motivo che una tale obbligazione deve fondarsi sulla legislazione anteriore. La spesa cui sono obbligati i Comuni, e che in qualche modo può riguardare i culti acattolici, è quella del cimitero che è collocata fra le obbligatorie (Vedi N. 237).

Lo stato in via ordinaria non si serve dell'opera dei ministri dei culti acattolici, ma il caso è preveduto nell'art. 37 del Regolamento 29 Novembre 1877 N. 4190 sulle case penali di custodia quando è data facoltà ad un giovane ebreo o protestante di richiedere il ministero del proprio rabbino o pastore. Uguale disposizione si trova nei regolamenti per le Compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena approvati con R. D. del 6 Giugno 1878.

CAPITOLO XVIII.

Riordinamento della proprietà ecclesiastica.

Sommario. — 247. Effetti delle leggi di soppressione e di conversione. — 248. Quali scopi può avere una legge di riordinamento della proprietà ecclesiastica. — 249. Applicazione della conversione agli Enti parrocchiali. — 250. Perequazione fra il clero della ricchezza ecclesiastica. — 251. Rivendicazione alla Società religiosa dei suoi diritti patrimoniali. — 252. Costituzione attuale del beneficio. — 253. Varii metodi di riforma. — 254. Smembramento delle due entità di cui si compone il beneficio. — 255. Che cosa deve essere il beneficio. — 256. Congregazioni parrocchiali e diocesane; accordo fra il laicato e la Chiesa. — 257. Tutela delle leggi e dell'ordine pubblico. — 258. Disposizioni diverse del progetto di riforma. — 259. Circostrizioni ecclesiastiche e sedi vescovili.

247. Nel corso di questo lavoro abbiamo più volte avuto occasione di esporre i risultati che sono derivati dalla applicazione delle leggi di conversione e di soppressione. Furono sottoposte in Italia al trattamento delle leggi eversive, o colla totale presa di possesso dei beni o colla parziale avulsione del patrimonio, 3037 case monastiche maschili e 1207 case femminili e così in totale 4244 conventi, e 686 locali monastici furono dal Demanio occupati. Il Fondo per il culto al 1 lu-

glio 1889 era gravato di 24527 pensioni per quasi otto milioni di lire. Gli enti di culto secolari sottoposti a soppressione furono 46237, e l'ultima relazione ufficiale della Amministrazione dell'asse ecclesiastico avverte che sono stati venduti oltre 650 milioni di beni stabili (1), ed è stata restituita ai privati che vi avevano diritto per titolo di patronato una massa di beni per 150 milioni che la religiosa pietà d'altri tempi aveva divelto dalle sostanze avite.

Nonostante questi risultati senza dubbio ragguardevoli sia nell'ordine civile che nel campo economico non può dirsi che siasi raggiunto un regolare assetto della proprietà pertinente agli enti ecclesiastici conservati, e che siansi potute distruggere tutte le fondazioni e le corporazioni che le leggi italiane miravano a colpire. Quanto alle fondazioni di culto che sono incompatibili col diritto vigente, non resta che attendere una più completa esecuzione della legge del 15 agosto 1867, nè il Governo difetta di mezzi per conseguire lo scopo della loro distruzione. Ma quanto alle corporazioni monastiche siamo in presenza qui in Italia e fuori di un fatto che reclama nuove disposizioni del legislatore, stantechè queste corporazioni siano in buon numero risorte, non sotto forma di associazioni legali che la legge possa numerare e invigilare, ma piuttosto sotto forma di associazioni private. Poichè la legge vieta

(1) Per tutto ciò che riguarda l'amministrazione e vendita dei beni passati al Demanio, vedasi la nostra monografia *Asse Ecclesiastico nel Digesto Italiano*, fasc.

esse la proprietà collettiva, così avviene che di tutta la sostanza esse facciano proprietario uno dei membri, e salvandosi più che possono contro la possibile malafede di questi, convertano la proprietà fondiaria in titoli ed obbligazioni di credito di ogni natura. Lo sviluppo grandissimo della ricchezza mobile in ogni sua forma, e la facilità del nasconderla ha reso desiderabile alle stesse comunità religiose di non possedere la terra e di non avere il riconoscimento dello Stato neppure a titolo di volontarie associazioni. Gli interessati così ragionano: « Ai vantaggi di una esistenza giuridica toglie valore la sua precarietà e l'essere in balia dello Stato. Meglio non contare sopra i vantaggi di essa, che contarvi e vedersene privati da un giorno all'altro. Meglio ordinarsi come se non si potesse conseguire, anziché ordinalisi a possederla, ritrovarsi a un tratto disciolti e spogliati di ogni sostanza. » Da ciò deriva che non solo in Italia ma anche presso le altre nazioni europee, oggi possa calcolarsi essere enorme la proprietà dei conventi, da sorpassare secondo la comune opinione quella che avevano prima della rivoluzione del 1789. Dice il Piola (1) che una Commissione inglese dopo di avere riferito sulla proprietà monastica come si intesta e si trasmetta, conclude il proprio rapporto con queste parole: « Codeste istituzioni non paiono avere ricevuto nessun danno da un modo di possedere così privo di ogni garanzia legale, il che

(1) La personalità giuridica delle Associazioni religiose. *Uoca Antologia*. Aprile 1872.

« prova una grande efficacia di vincolo morale. » Alcuni ritengono che lo impedire alle associazioni religiose di mantenere i loro possessi in onta alla legge è affare di giurisprudenza, e noi abbiamo già accennato all'art. 28 della legge del 19 giugno 1873 che potrebbe avere più larga applicazione. La Corte di Cassazione di Torino colla sentenza del 31 dicembre 1889 (1) ha dichiarato che l'esistenza della frode e della simulazione in un atto per eludere la legge di ordine pubblico può essere stabilita con ogni mezzo di prova, e quindi anche colle presunzioni che si possono desumere dalle circostanze precedenti, concomitanti e susseguenti all'atto stesso.

248. Ma noi qui dobbiamo parlare di una legge, già da tempo promessa, che deve dare un migliore assetto alla proprietà ecclesiastica, attuare fino alle ultime conseguenze il principio della separazione dello Stato dalla Chiesa, rendere possibili le riforme non solo amministrative ma disciplinari della Chiesa stessa, e produrre effetti economici, morali e politici di non poco rilievo. È la legge a cui accenna l'art. 18 della legge 13 maggio 1871.

Avanti di accennare alle linee fondamentali di questa legge, quale deve essere, conviene sgombrare il terreno da alcuni concetti che pur di recente si sono fatti strada presso alcuni pubblicisti i quali intendono e confidano che mercè di essa possa comporsi il dissidio esistente in Italia la Chiesa e lo Stato. Secondo costoro l'unica

(1) *Rivista di diritto ecclesiastico*. Anno 1890, pag. 11

per riuscire nell'intento sarebbe quella di ripristinare i concordati, riconoscere nella Chiesa una podestà di giurisdizione indipendente dallo Stato anche nelle materie non strettamente sacramentali, e difendere il potere civile e il rispetto delle leggi contro i possibili abusi, rievocando gli istituti del sistema giurisdizionale, rafforzando quelli che ancora esistono ma che accennano a scomparire. Altri vorrebbero che lo Stato procacciasse la riforma interna della Chiesa (1) col promuovere la riunione delle assemblee deliberanti e col'eccitare il clero ad una maggiore cultura. Quest'ultima opinione non è nuova, e già fu propugnata da tempo da uno scrittore ortodosso (2) il quale consigliava che l'Autorità politica attentamente considerato l'organismo ecclesiastico, il quale possiede in sé tutti i mezzi necessari alla conservazione di sé stesso, chiami in aiuto e metta in movimento contro le trasgressioni di un organo l'attività di un altro.

Questi due concetti che sono fra di loro contraddittorii come quelli che lasciano alla Chiesa una autonomia ed una preponderanza eccessiva nel mentre introducono la ingerenza dello Stato anche nelle materie nelle quali è incompetente, non sono quelli che devono guidare il legislatore nella riforma di che andiamo ragionando. Perché lo Stato possa promuovere una riforma bisogna che abbia una idea chiara di ciò che è imper-

(1) PIOLA, *La libertà della Chiesa*. Milano, Hoepli.

(2) VALTER, *Diritto ecclesiastico di tutte le confessioni cristiane*. Ed. Pisa, 1844. Vol I, pag. 88.

fetto nella vecchia forma e di ciò che gli si può sostituire di nuovo, bisogna che abbia un ideale religioso al quale accostarsi. Questo ideale come ben dice il Minghetti (1) lo Stato non l'ha, non lo può, non lo deve avere. Un altro scrittore, il Mariano, giustamente osserva: « Se il bisogno di una
 « riforma spirituale non è sentito spontaneamente
 « ed interiormente, se la coscienza non trova in
 « sè la energia della verità, niuno può metter-
 « vela di fuori con mezzi meccanici ed artificiali,
 « cioè col sistema giurisdizionale. Pensi la Chiesa
 « a riformare la sua disciplina interna e a to-
 « gliere gli sconci che pur lamentano gli stessi
 « scrittori ortodossi (2). Perciò fare è sufficiente

(1) MINGHETTI, *Stato e Chiesa*, Cap. IV. Milano, Hoepli.

(2) Un libro pubblicato a Torino nel 1890 da un Parroco missionario lamenta: 1. Che i Vescovi difettano di virtù, si inclinano al più forte, si circondano di segretarii inadatti, male provvedono alla distribuzione del clero nella diocesi, si occupano troppo di cose estranee al loro ufficio, e non sono assistiti da un Consiglio di amministrazione. — 2. Che i procedimenti presso le curie ecclesiastiche siano senza pubblicità e che contro i decreti di esse non siavi praticamente possibilità di appellazione. — 3. Che i canonicati non siano messi a concorso. — 4. Che sia tolta ai Parroci la facoltà di nominare i curati, che sia trascurato il servizio della cura d'anime per la mala distribuzione dei curati nelle campagne, e che i Parroci non abbiano diritto a conseguire una pensione. — 5. Che la scelta degli esaminatori nei casi di concorso sia stata usurpata dai Vescovi togliendola ai sinodi diocesani. 6. Che le visite pastorali dei Vescovi non abbiano altro scopo pratico e siano occasione di spese eccessive per benefici. — 7. Che esistono dei difetti nella liturgia e funzioni in Chiesa siano troppo lunghe. — 8. Che vi sia troppa varietà di catechismi fra le varie diocesi. — 9. C

la libertà di cui gode, e non è necessario ridonarle l'autorità e la potenza di cui non seppe quando era tempo fare buon uso. « Convieni, dice « il Minghetti ora ricordato, mantenere le leggi « fermamente di fronte al papato e alla chieresia, « ma non retrocedere dalla via della libertà nella « quale ci siamo messi. Eccetto il caso che il papato assalisse con nuove armi manifestamente « e direttamente lo Stato costringendolo a provvedimenti eccezionali di legittima difesa, io credo « che qualunque passo per una via diversa da « quella fin qui seguita ci allontanerebbe dal fine « che vogliamo raggiungere. »

nel sistema dei concorsi per il conferimento delle parrocchie troppo spesso sieno sacrificati i veri meriti dei candidati. — 10. Che le scomuniche abbiano perduto valore per essere state lanciate troppo di frequente. — 11. Che siavi assoluta deficienza di predicatori i quali assai raramente ragionano sulla morale sociale col senso della attualità. — 12. Che le Vicarie foranee a nulla servono. — 13. Che la istruzione dei giovani nei Seminarii sia trascurata, che in detti istituti esistano professori e maestri senza laurea e che le nomine si facciano senza concorso. — 14. Che sia pure assai trascurata anche l'educazione morale dei Seminaristi i quali bene spesso escono dal Seminario coll'unica preoccupazione dei loro interessi materiali, in modo da attuare praticamente quel materialismo che essi condannano in teologia. — Che essi non abbiano cognizione alcuna delle leggi civili, di economia pubblica, agricola, industriale. — 15. Che i Vescovi abusino del diritto di scacciare i preti dalle loro diocesi. — Il parroco missionario, che ha voluto rimanere anonimo, lamenta molte altre cose che concernono la morale e la disciplina del clero, e bene spesso ha ragione, ma crediamo che nessuna riforma della costituzione interna della Chiesa possa averè efficacia da togliere tutti gl'inconvenienti cui accenna.

249. Una legge di riordinamento della proprietà ecclesiastica in Italia deve avere anzitutto scopi economici e non fiscali. Essa deve completare la disamortizzazione della proprietà immobiliare e compire in altri termini a riguardo dei benefici parrocchiali quella operazione che già fu condotta a compimento per gli altri enti ecclesiastici conservati, cioè la conversione. Tutti i varii progetti di legge che in questo argomento si sono venuti escogitando dopo la legge del 1871 ed anche prima di essa, sono su questo punto di un mirabile accordo. La legge sulla soppressione delle corporazioni religiose era stata presentata collo scopo di applicare la conversione anche ai benefici parrocchiali, ma è noto che fino a questo punto non arrivò l'art. 11 di quella che fu la legge del 7 luglio 1866. La stessa disposizione era stata introdotta nel progetto di legge Scialoia Borgatti del 17 gennaio 1867, nè diversamente disponeva il progetto di legge presentato alla Camera nel 10 marzo 1870, e l'altro Dépretis del 27 marzo 1877. La Commissione istituita col Decreto reale del 22 novembre 1871 non si occupò di questo argomento, ma se ne occupa di proposito la Commissione nominata coll'altro decreto reale del 12 marzo 1885 la quale ha redatto uno schema di legge che noi andremo esaminando in questo capitolo. Questo schema colla relazione che lo precede è il documento più importante, crediamo noi, che è uscito alla luce in ordine al tema del riordinamento promesso dalla legge sulle guarentigie. La Commissione del 1885 adunque propone la conversione per i benefici, e vuole

applicarla eziandio agli Economati generali ed al Fondo per il culto i quali non sono i migliori amministratori delle sostanze immobiliari. Occorre però esaminare le obiezioni che si fanno al progetto.

Riguardo ai benefici alcuni osservano che non è bene separare intieramente i parroci dal movimento economico, e togliere loro il mezzo di trovarsi in contatto coi coloni e dare prova di operosità cittadina. In contrario si osserva che gravi inconvenienti amministrativi non possono non avvenire quando la amministrazione dei beni immobili è affidata a persona che non ha in animo di rimanere nel beneficio e alla quale manca l'interesse che è molla potentissima delle azioni umane. Si dice che è meglio lasciare ai Parroci il tempo per attendere esclusivamente al proprio ministero, avvegnachè il loro prestigio presso le popolazioni rurali divenga più reale e durevole quando sia fondato sull'esempio di una vita tutta intenta all'esercizio del culto ed alle opere di carità. Il vero si è che la gestione delle sostanze immobiliari è cagione di spese molteplici che non stanno in rapporto colle entrate, tantochè si calcola che la conversione in rendita debba, oltrechè semplificare di gran lunga l'amministrazione del Beneficio, produrre anche un accrescimento di rendita del 25 % circa, sempre quando l'operazione sia fatta senza criterii fiscali e all'Ente sia iscritta tutta quella rendita che è possibile impiegando il prezzo ricavato dalla alienazione, e fatta solo deduzione delle spese occasionate dalla vendita.

Alla Commissione reale del 1885 pare così necessaria questa operazione che solo dal non mandarla ad effetto essa teme che possano riuscire vani gli sforzi indirizzati a dare un giuridico e conveniente assetto alla gran massa di beni destinati al servizio del culto.

Più grave è l'altra obiezione per la quale non si reputa conveniente ridurre il clero nella condizione di stipendiato dello Stato, per la eventualità che un Governo radicale possa quandochessia diminuire ed anche togliere la rendita iscritta. Il Ministro Depretis proponente la legge del 1877 si rifiutò nella sua relazione alla Camera di discutere ciò che egli chiamò sospetto ingiurioso ed insano, ma è pur prezzo dell'opera discutere anche questo punto importantissimo della questione.

Anzitutto non è esatto che il clero per il solo fatto di possedere rendita pubblica in luogo di immobili sia un salariato dello Stato. I salarii sono corrisposizioni libere, facoltative dello Stato stesso a favore di coloro che prestano un'opera o un servizio richiesto e voluto dallo Stato medesimo. Ora non occorre spendere parole per ricordare che la rendita pubblica è per lo Stato un debito non dissimile da quello che può avere un qualsiasi mutuatario verso un privato o un Ente di culto mutuante, e questo debito è sacro e inviolabile come è sacra ed inviolabile la ragione creditoria che è la privata proprietà (art. 29 31 dello Statuto). Se così non fosse e dovesse tenersi che il debito pubblico dipende da un articolo della legge annuale del bilancio, dovrebbero dirsi salariati dello Stato non solo gli Ent

morali di beneficenza che hanno in buona parte e spontaneamente già convertito in rendita i propri immobili e i propri capitali (1), ma dovrebbero dirsi salariati perfino quei privati cittadini, nazionali o non, che sono possessori di titoli del consolidato, ciò che senz'altro è assurdo. Né l'indirizzo di tutta la legislazione italiana dal 1855 in poi autorizza il sospetto che vogliasi seguire il metodo francese di ridurre il clero ai servigi e agli stipendii dello Stato.

« Invero, come osserva il Tiepòlo (2), la questione di dare un migliore assetto alla proprietà ecclesiastica non fu mai rimpiccolita o manomessa dall'azione di quelle leggi che anche fra noi vennero ad abolire la personalità civile di determinate categorie di Enti morali e a regolare il modo di possedere degli Enti conservati, salve speciali eccezioni, sostituendo il godimento della rendita pubblica a quello degli immobili. Anzi speciali tradizioni ed istituzioni diedero al nostro paese un primato sopra gli altri Stati che praticarono l'incameramento a favore del Demanio delle sostanze degli Enti soppressi, non ne fecero la devoluzione alla causa del culto, e disponendo sul modo di essere degli Enti conservati non fecero che sostituire a quella che direbbesi clerocrazia l'onnipotenza dello Stato a tutto dare e tutto disporre. Fra noi la proprietà della Chiesa non fu mai attribuita allo Stato, ma soltanto fu considerata non apparte-

(1) Art. 28 legge sulle Opere pie 17 luglio 1890, N. 6972.

(2) TIEPOLO, *Le leggi ecclesiastiche annotate*. Torino 1881.

« nere alla Chiesa gerarchica ma alla Associa-
« zione religiosa esistente nel Regno e data poi
« in godimento agli investiti delle rispettive fon-
« dazioni, e perfino questo ultimo concetto non fu
« praticamente attuato. » Le leggi italiane non
hanno dichiarati nazionali i beni legittimamente
consacrati a servizio del culto, e quando un ten-
tativo di confisca vi fu col decreto 11 settem-
bre 1860 del Dittatore per le provincie napole-
tane, ben presto gli effetti di quel provvedimento
furono saviamente sospesi col successivo decreto
del 13 ottobre stesso anno.

Nondimeno si sospetta che la conversione degli
immobili possa togliere una parte di quella sicu-
rezza che è propria della natura della proprietà
fondiaria, ma ciò non è esatto. Se lo Stato è ani-
mato dall'intendimento di distruggere gli Enti di
culto, esso può, anche se questi siano dotati di
proprietà immobiliare, raggiungere lo scopo di-
sponendo il passaggio e l'applicazione di tali pro-
prietà a proprio profitto o ad altri scopi che non
siano quelli di culto e può perfino con un arti-
colo di legge approvare una alienazione in massa
di tali beni ad una Regia che poi si assuma la
loro vendita al dettaglio. Ma questo è ben lungi
dall'avvenire. L'osservazione prova soltanto come
« la proprietà degli Enti morali in genere e quindi
« anche degli Enti di culto non ha nè in diritto nè
« in fatto la intrinseca certezza della perpetuità
« della sua durata come essa appartiene agli in-
« dividui, ma ciò non dipende da che essa con-
« sista in beni stabili che non in rendita, sibbene
« è conseguenza di che l'esistenza medesima mo-

«rale e giuridica dell'Ente è nelle mani dello Stato.»

La conversione degli immobili si rannoda con altre riforme alle quali verremo fra poco accennando, e fra di esse principalissima quella di fare partecipare il laicato alla amministrazione degli Enti ecclesiastici. Ora il Minghetti osserva che effettuandosi la conversione degli immobili in rendita, tale partecipazione dei laici alla gestione patrimoniale degli Enti diverrebbe così lieve da non eccitare il loro interesse. Noi osserviamo che non per questo la conversione assorbe i canoni, i censi, i capitali che possono essere di ragione dell'ente, e che l'azione amministrativa può sempre interessare sommamente il laicato nella parte che riguarda la spesa. Del resto dallo avere legate le sorti del clero a quelle dello Stato siffattamente che il primo possa per disgraziatissima avventura trovarsi privo degli interessi della rendita quando lo Stato medesimo non possa soddisfarli, può avvenire un effetto politico favorevole al Regno d'Italia in quanto colla unificazione degli interessi materiali fra la gerarchia religiosa e lo Stato, possa avere termine la guerra che la prima move alla politica unità. La conversione nel concetto dei proponenti deve eccettuare gli edifici ad uso del culto, le case parrocchiali e gli edifici che non si possono separare dagli esenti senza notevoli inconvenienti, in conformità di quanto già fecero le leggi del 1866, del 1870 e del 1873.

250. Abbiamo detto che una legge di riordinamento deve avere anche scopi sociali e primo fra di essi quello di perequare le condizioni del

clero, cioè di ripartire in modo più equo di quello che ora non sia, le ricchezze e le rendite assegnate a remunerare l'opera dei ministri del culto. Il mezzo più efficace per raggiungere questo scopo sarebbe senza dubbio quello di alterare la costituzione patrimoniale dei benefici come ora è costituita, ad alcuni di essi togliendo le sostanze esuberanti ed attribuendole a quelli che ne hanno meno, ma in questo modo verrebbero offesi gli interessi locali e si apporterebbe una deroga troppo grave alla volontà di coloro che lasciarono i propri beni alla Chiesa del luogo nativo, offendendo i diritti quesiti degli abitanti delle parrocchie più largamente provvedute.

L'Autorità ecclesiastica collo smembramento dei benefici, colla imposizione delle pensioni, e con altri mezzi avrebbe potuto operare in addietro un livellamento o una perequazione, almeno parziale, nel patrimonio dei benefici, ma non lo può lo Stato che trova il patrimonio degli Enti ecclesiastici costituito, senza offendere i diritti di proprietà. Tuttavia la nuova legge può dare esplicazione e compimento a quanto già formò oggetto di pressochè tutte le leggi ecclesiastiche italiane dal 1855 in poi. Essa dovrà mantenere con un assetto più razionale la quota di concorso il cui reddito non deve andare a profitto delle istituzioni di culto locali ma, come ora, a profitto del clero italiano preso nel suo complesso e somme verranno versate in quell'istituto di nuova creazione che verrà a sostituire in questa parte l'attuale Amministrazione del Fondo per il cui Questo nuovo Ente sarà la Cassa per supp

mento agli assegni dei Parroci, dei Vescovi e dei Seminarii sedente in Roma che raccoglierà i residui del Fondo per il culto, meno quanto va devoluto per legge ai Comuni ed al Demanio, cioè ai Comuni $\frac{1}{4}$, al Demanio $\frac{3}{4}$ del patrimonio del clero regolare dopo pagate le pensioni, spiegando in questo senso l'art. 35 comma 3° della legge 7 luglio 1866. A questo modo la Cassa si troverà ed avere, oltre la quota di concorso, una dotazione non indifferente che le permetterà di disporre a favore dei parroci quegli assegni che fino ad ora sono rimasti più nel desiderio dei governanti che nella pratica attuazione. La nuova legge potrà altresì, nel concetto della Commissione del 1885, correggere l'art. 35 della legge del 1866 nella parte che ha di troppo fiscale, imponendo l'obbligo al Demanio di erogare a favore del clero le rendite di quei tre quarti della sostanza conventuale che dopo cessate le pensioni dovrebbero, nello stato attuale delle leggi, rappresentare in uno al 30 % un incameramento di beni a vantaggio dell'Erario.

251. Dove la nuova legge è destinata a portare una innovazione radicale sul diritto esistente è nel suo concetto fondamentale per cui si propone di attuare fino alle ultime conseguenze nei rapporti fra Chiesa e Stato il principio della separazione, lasciando alla Chiesa il solo governo delle anime e attribuendo alla società laica l'amministrazione dei beni destinati a scopo di culto. Questa riforma cui da occasione il concetto in apparenza del tutto amministrativo di volere introdotta una più regolare gestione dei beni stessi

può essere produttiva di ben più importanti effetti nell'ordine morale e nello stesso campo religioso. Convien soffermarci un poco ad esporre i motivi della riforma, i modi con cui può essere attuata e i suoi probabili risultati.

La condizione giuridica della Chiesa cattolica in Italia, già lo abbiamo detto, rispecchia uno stato di transizione che si è andato formando fra l'abbandono del vecchio diritto pubblico e i tentativi per instaurarne uno nuovo. Qui dove, meno che in una provincia, non si è avuto esempio di governo teocratico, la Chiesa e lo Stato furono sempre considerate come autorità parallele che spesso lottarono da paro a paro e composero i loro dissidii coi concordati in tutto ciò che non essendo di esclusiva pertinenza dell'una o dell'altra era appunto oggetto di scambievoli usurpazioni. — Questa era la materia mista. Materia mista erano senza dubbio le proprietà inservienti al culto, ma hanno esse cessato di appartenere completamente alla Chiesa per essere attribuite allo Stato? È completa su questo punto la rivendicazione dei diritti della sovranità civile? Queste proprietà non sono esse entità giuridiche che la ragione si rifiuta di considerare come intimamente connesse alla funzione spirituale della Chiesa? Quale portata pratica ha oggidi l'affermazione che i beni della Chiesa sono beni dell'associazione religiosa e non della gerarchia cattolica? In altri termini chi dispone oggi di questi beni?

Fra gli istituti religiosi noi abbiamo avuto cura di distinguere nel corso del nostro lavoro qu

che hanno una amministrazione laica, elettiva come le Opere e le Fabbricerie, dagli altri che sono in un più assoluto dominio della gerarchia cattolica e che si denominano benefici. La riforma di che andiamo ragionando deve riguardare principalmente gli Enti che appartengono a quest'ultima categoria.

252. Nel beneficio come ancora oggi è costituito, le temporalità sono intimamente annesse all'ufficio e tutti quanti i rescritti del Papa o del Vescovo che dispongono dell'ufficio vescovile o parrocchiale conferiscono pur anche il conseguimento delle temporalità che all'ufficio sono necessariamente e giuridicamente annesse (1). Ciò avviene per il motivo che tuttora presso di noi è in vigore come legge positiva, anche per quanto riguarda la destinazione delle temporalità ecclesiastiche, la legge canonica, ossia il diritto della Chiesa.

Sotto il regime di questa mistura dell'elemento temporale e dello spirituale avviene che o lo Stato deve comandare nel soggetto spirituale o l'Autorità religiosa deve dar leggi nel soggetto temporale. Quando si consideri invece che per il principio della separazione ciascuno di questi due elementi è soggetto a due distinte e diverse au-

(1) La Chiesa ai feudi dell'impero oppone i benefici e vengono scemati o tolti al popolo gli ingerimenti che ha nelle cose della Chiesa e perciò ei cessa di formare parte viva e attuosa nell'organismo della medesima, specialmente perchè diminuito il diritto di elezione che lo univa con strettissimo vincolo al clero. — SCOLARI, *Istituzioni di scienza politica*.

torità, l'una temporale, pubblica, universale dello Stato, l'altra spirituale e propria della Associazione religiosa, la conseguenza che una tale unione di due così disparati elementi in un solo e medesimo Ente giuridico sia un assurdo, appare evidentissima. Secondo questo sistema l'Autorità religiosa è la sola che trae profitto da questa mistura di sacro e di profano, una volta che essa presiede all'elemento spirituale che nella mistura stessa è certamente preponderante. Derivano da ciò conseguenze dannose. Lo Stato per non lasciarsi sfuggire la sorveglianza e l'alta tutela che gli incombe sui beni e sulla rappresentanza degli enti ecclesiastici è costretto a mantenere coi diritti storici dell'*exequatur* e del *placet* una ingerenza nell'elemento spirituale. Nello stesso tempo permette che accanto alle sue leggi abbia pure vigore ed efficacia positiva un corpo di leggi che promana da una autorità a cui non può e non deve riconoscere alcun attributo legislativo. Questo stato di cose, che come sopra abbiamo detto, è conseguenza di uno stato di transizione che dura già da troppo tempo, deve senza dubbio scomparire e già l'opinione degli uomini autorevoli lo chiama pessimo fra tutti i sistemi (1).

253. I metodi di riforma che sono stati formulati presso di noi, sono in sostanza i tre seguenti:

Il primo metodo vuole che siano rispettati statuti della Chiesa quali essi sono e sia lasc.

(1) Così lo qualifica il Senatore Carlo Cadorna rela e presidente della Commissione Reale del 1885.

completamente libera l'associazione religiosa di disporre a suo talento così degli uffici come delle temporalità che vi sono annesse, secondo le sue particolari leggi e secondo il diritto canonico da essere considerato come statuto senz'altro riconosciuto della associazione religiosa. Il secondo metodo vorrebbe rispettate le leggi della Chiesa e la sua attuale costituzione, ma con una legge dello Stato intenderebbe di modificare il modo di essere di questa libera associazione collo introdurre l'elemento laico nella amministrazione dei beni. Il terzo sistema con maggior vigore afferma la specializzazione e la individuazione dei varii Enti di culto di cui si compone la Chiesa, nè lascia alla suprema gerarchia cattolica alcuna ingerenza negli Enti stessi che non sia strettamente spirituale. Ritiene che i benefici ecclesiastici non possano sfuggire alla dipendenza e alla tutela dello Stato, riforma la loro costituzione, devolve la elezione della loro rappresentanza alla associazione laica degli interessati, cioè dei cattolici, e mantenendo ferma la finalità di cui i beni sono affetti esclude dalla amministrazione di essi la gerarchia cattolica. Il primo sistema informava il progetto di legge presentato dal Ministro Scialoja nel 1866, il secondo è quello della Commissione reale del 1871, il terzo è quello che viene proposto dalla Commissione del 1885.

254. Per prima cosa questa Commissione, a fondamento di ogni sua proposta, fa voti perchè sia dichiarata la cessazione di ogni efficacia giuridica al diritto canonico, ed è premessa necessaria per procedere alla riforma del beneficio. In

questo bisogna separare la parte spirituale dalla parte temporale, o in altri termini togliere ad esso tutto ciò che non è giuridico e temporale, uguagliando l'Ente a tutti gli altri corpi morali civili che vivono nel diritto dello Stato. La parte spirituale che oggi è annessa ad ogni beneficio non resta con ciò distrutta, ma rimane a sé come entità che vive al di fuori del diritto e delle cose terrene e può bene continuare ad appartenere alla gerarchia cattolica come quella che si compone di sacramenti e di altri uffici esclusivamente spirituali. L'ente di culto ripristinato nella sua genuina figura di ente morale civile vive di quella vita che a lui accorda la legge, soggiace all'impero dello Stato, può cessare o riformarsi per il fatto della legge civile, è amministrato dalle persone designate da essa e conserva interamente gli scopi e la finalità della sua costituzione, cioè gli scopi di culto e più particolarmente quelli di dare il necessario sostentamento ai ministri dell'altare.

Questo concetto non è in opposizione alla stessa costituzione intima della Chiesa ed alle necessità del culto, e per convincersene basta ricordare come essa stessa, la Chiesa, abbia non poche volte accettato l'ingerenza dell'elemento laico nella amministrazione e nella collazione dei benefici sotto la forma del patronato o del quasi patronato. La storia della Chiesa e la sua attuale organizzazione sono una dimostrazione evidente che il suo organismo non si è scosso o alterato per le deroghe da essa consentite alla regola della ordinaria collazione che pure forma la base

del diritto canonico in materia beneficiaria. Si tratta ora di distruggere questa base e questo diritto per ogni effetto che esso può avere non sull'ufficio spirituale ma sulla destinazione dei beni, una volta che tutto concorra nel dare la dimostrazione che una simile riforma non deve impedire per nulla l'esercizio del culto, nè scuotere i legami della cattolica gerarchia. L'effetto che ne deriverà sarà invece quello di distruggere d'un colpo tutta quella potenza di tale gerarchia che oggi riposa sopra l'elemento materiale delle ricchezze.

A una riforma così ardita, e non mai prima d'ora tentata pone grave ostacolo la legge del 13 maggio 1871 che ha riconosciuto in Roma sotto forma di beneficio convertito la Santa Sede, ed ha pure riconosciuto l'efficacia delle leggi della Chiesa in ordine alla costituzione del collegio dei Cardinali ed alla elezione del Papa. Noi crediamo che alcuna riforma della proprietà ecclesiastica in Italia possa essere produttiva di benefici risultati, se non è estesa anche in Roma, apportando le occorrenti riforme a quella legge cui si vuole attribuire carattere quasi statutario ed effetti internazionali, ma che è legge interna dello Stato non diversamente dalle altre mutabile dalla volontà nazionale. La Commissione Reale del 1885 propone di non applicare la nuova legge alla città di Roma e sedi suburbicarie.

¶ 255. Il fine che si propone il progetto di questa Commissione col dividere i due elementi di cui si compone il beneficio non è altro che quello di rendere effettiva nella associazione laica dei

credenti la proprietà dei beni ecclesiastici e restituire in altri termini a tale associazione i suoi diritti patrimoniali.

Per attuare questa trasformazione della natura dei benefici il progetto della Commissione propone la abolizione di tali Enti nel modo come ora sono costituiti e la immediata ricostituzione dei medesimi in nuove entità giuridiche senza elemento spirituale trasportando il soggetto loro dalla Chiesa gerarchicamente costituita, alla associazione dei credenti. Dichiara che i beni non possono ricevere destinazioni che siano diverse da quelle costituenti la finalità del beneficio, ed esclude che l'Autorità ecclesiastica possa commutare la volontà dei disponenti o imporre pesi e pensioni.

Se per altro il beneficio resta un aggregato di soli beni materiali, non per questo è da credersi che venga ad essere distrutta la relazione strettissima che esiste fra un tale aggregato di temporalità e l'ufficio ecclesiastico. Questo resta sempre il fine o lo scopo dell'istituto, quello il mezzo per conseguirlo. L'ufficio parrocchiale o vescovile rimane come il vincolo o peso a cui sono legate le rendite, e la destinazione che ricevono queste ultime assicura la finalità dell'Ente di cui sta garante la legge.

L'Ente così ricostituito non cessa dall'essere beneficio se per beneficio intendiamo l'amministrazione semplice e individuale dell'usufruttuario imperocchè nel concetto della Commissione l'Ente è investito nel mentre esercita la giurisdizione de amministrare pur anche le rendite dell'Ente. I

se per beneficio intendiamo un sol tutto di spirituale e di temporale che è in balia dell'Autorità ecclesiastica, che essa conferisce come feudo ad un dato ecclesiastico, e di cui l'investito non può per regola essere privato se non nei casi designati dalle leggi della Chiesa, in questo senso il beneficio viene a scomparire come quello che è incompatibile colla ingerenza, tutta nuova in questo istituto, della associazione laica e delle leggi civili.

256. Il progetto della Commissione attua il concetto di rivendicare alla società laica una giusta ingerenza nella amministrazione beneficiaria istituendo le Congregazioni parrocchiali e le Congregazioni diocesane le quali devono disporre delle rendite della parrocchia e del vescovado. Tali Congregazioni liberamente e d'accordo colla Autorità della Chiesa designano la persona (parroco o vescovo) che deve essere investita del beneficio, ma nell'atto di provvisione ó di conferimento non ha più alcuna ingerenza l'Autorità della Chiesa. Questa può esercitare una legittima influenza solo accordandosi col laicato, e sempre quando lo stesso laicato accetti le designazioni sue e l'esito dei concorsi indetti sia pure a termini delle leggi canoniche. In questi ultimi casi vi sarebbe da parte del laicato una deferenza alla gerarchia chiesastica che nessuno potrebbe condannare, e non una abdicazione dei poteri conferiti dalla legge. Infatti se le Congregazioni parrocchiali e diocesane siffattamente interpretassero la legge renderebbero illusoria col rinunciare permanentemente ai loro diritti in favore della gerarchia ec-

clesiastica, la legge (art. 94 del progetto) dovrebbe dichiarare irrite e nulle le rinunce medesime. Naturalmente resta sempre come esclusivo attributo della Chiesa la scelta delle persone che devono conseguire gli ordini sacri, e soltanto fra quelle persone può l'associazione laica scegliere l'investito. Quello che la legge vorrebbe impedito sarebbe che la Chiesa potesse, oltrechè conferire il sacerdozio, anche assegnare i benefici, e verrebbe in sostanza ad essere revocato il potere di libera collazione e revocati tutti i titoli particolari di conferimento anche dipendenti da patronato ecclesiastico.

Nell'intendimento della Commissione il libero accordo che nel conferimento dei benefici deve esistere fra il laicato e la Chiesa si fonda sulla indipendenza assoluta dell'uno e dell'altro dei due elementi laico e clericale. Venendo meno questo accordo o si avrà la assoluta mancanza del sacerdote delegato dalla Chiesa per esercitare la giurisdizione e la parrocchialità, o si avrà la presenza del sacerdote bensì comandato dalla Chiesa, ma senza investimento beneficiario, senza rappresentanza giuridica, senza l'uso stesso del tempio e degli arredi sacri.

Queste entità materiali, templi e arredi, sono per la nuova legge sottratte al dominio esclusivo della Chiesa. I proponenti sperano che dal contatto del laicato colla Autorità della Chiesa de' a scaturire per il bene di tutti un accordo spontaneo, in modo che i pastori eletti gradatamente risultino tali da corrispondere alle aspirazioni e ai sentimenti della popolazione, e il clero a

spinto ad intendersi colle popolazioni stesse e ad accostarsi ai loro sentimenti civili e politici. Tutto questo non deve distogliere il clero da quella dipendenza gerarchica che è indispensabile all'organismo di tutte le associazioni, e in special modo a quella dove il vincolo di compagine è tutt'affatto morale e volontario (1).

Il Minghetti prevede gli effetti di questa riforma e scrive: « Introdotto il principio elettivo e affi-
« data ai laici l'amministrazione e la responsabi-
« lità, il germe della riforma è gettato, è aperta
« cioè la via al laicato cattolico ed al clero mi-
« nore di conseguire non solo nell'ordine tempo-
« rale della Chiesa, ma ancora nell'ordine spiri-
« tuale, quelle mutazioni che rispondono al biso-
« gno della coscienza loro ed alle necessità dei
« tempi. Che se questo che riguarda la sola am-

(1) Dice lo Scolari nelle sue *Istituzioni di scienza politica*: « Se l'ordinamento beneficiario fu il mezzo più efficace di dare al clero vita separata e indipendente dal resto della società, il riformarlo sarà anche la via più sicura e pronta per fare che sia unito di nuovo ad essa con relazione che gliene faccia avere comuni gli interessi e le sorti. »

In contrario ogni proposta di ingerimento del laicato negli affari ecclesiastici è combattuta dagli scrittori ortodossi. Dice l'Audisio nel *Diritto pubblico delle genti cristiane*, vol. I, Tit. XXIX: « Non così negheremo all'ingegno, alla virtù al buon senso cattolico un potere morale e di pura influenza verso la gerarchia ecclesiastica. Ma la missione e la successione apostolica essendo la fonte e la consacrazione delle ecclesiastiche giurisdizioni, è sogno l'immaginare un potere immediato, spontaneo e non vincolato da successione tradizionale non governato da esterne investiture. »

« ministrazione dei beni può essere scala a maggiori franchigie e condurre alla elezione stessa del Parroco e del Vescovo, ciò deve seguire per spontaneo ed interno moto dei fedeli (1). »

Invero oggi il popolo è tenuto al difuori del governo della Chiesa cattolica, imperocché la costituzione di questa non gli assegna che un potere di reggimento o una cooperazione quando esso colle vie legali entri a far parte della gerarchia, diversamente da quanto avviene presso i protestanti i quali ritengono la perfetta uguaglianza di tutti i consociati se sopra di tutti risplende il lume dello Spirito Santo, in modo che è comune a tutti la competenza nelle cose di fede. Sui probabili effetti di questa riforma nell'ordine religioso, e sul possibile sopravvento in Italia del protestantesimo il Minghetti è d'opinione che nessuna mutazione presso di noi, debba, almeno per lunghi anni, avvenire. Ma il prof. Brusa (2) però ed altri ritengono che colla applicazione della riforma, possa succedere una trasformazione della Chiesa cattolica per cui essa debba individualizzarsi in enti l'uno dall'altro separati, i quali debbano diventare mano a mano così liberi da far scomparire l'attuale forma di culto che abbraccia troppo gran numero di uomini. Noi non sappiamo che pensare di queste previsioni, ma possiamo in contrario constatare il fatto che la Chiesa Roma va sempre più accentrando in sé ogni

(1) MINGHETTI, *Stato e Chiesa*, Cap. IV.

(2) Prefazione al *Diritto costituzionale* del CASANOV

tere, la qual cosa essa ritiene indispensabile per salvare l'unità della fede (1).

257. La Commissione Reale del 1871 proponeva l'abolizione del *Regio exequatur*, e quella del 1885 segue parimente questo concetto, ma nella previsione che l'accordo fra il laicato cattolico e la Chiesa possa cagionare la prevalenza di elementi contrarii all'ordine costituito ed alle leggi, essa vuole riservare al Governo un visto di approvazione alle deliberazioni delle Congregazioni parrocchiali e diocesane concernenti la provvista dei benefici e la destinazione dei beni. Evidentemente questo visto è una tutela preventiva contro i possibili abusi dell'investito che per i suoi precedenti morali o politici non dia affidamento di ossequio alle leggi dello Stato. Il Minghetti era però d'avviso che separata la religione dallo Stato dovessero cessare tutte queste tutele preventive dirette ad assicurare la intangibilità dei diritti del potere civile, e al sistema di prevenzione dovesse essere sostituito quello di repressione. Egli intendeva che leggi generali abbiano a determinare le forme e i limiti nei quali le associazioni religiose possono vivere ed agitarsi, salvo il reprimere i fatti che attentino ai diritti dello Stato.

(1) Dice uno scrittore: « Accentrando nel capo la somma di ogni cosa e spogliando di vita e di vigore tutte le sue membra, il Papato da tre secoli si studia di sopprimere come pericolosa qualunque partecipazione giuridica del laicato e del clero stesso al governo della Chiesa, e il magistero religioso si trasforma in una polizia, della quale tendenza non sono per avventura che ultimi corollarii il Sillabo e la dichiarazione della infallibilità del Papa; certo ne sono la più spiccata espressione. »

258. Una qualsiasi legge sul riordinamento della proprietà ecclesiastica deve avere per scopo precipuo l'interesse pubblico, e deve far sì che senza riguardo ai diritti particolari, qualunque siano i titoli da cui provengono, l'investito di un beneficio parrocchiale abbia da essere designato dalla legittima rappresentanza dell'associazione religiosa, cioè dalla Congregazione parrocchiale. Il patronato laicale in questo caso, ove esista, deve senz'altro cadere, nel mentre poi nulla vieta che esso continui a sussistere come diritto patrimoniale e onorifico sugli oratorii e templi privati, e su quei beneficii che non hanno esercizio di parrocchialità né principale né sussidiaria. In questi casi il patrono si trova di fronte alla Autorità ecclesiastica senza ingerenza alcuna della Congregazione parrocchiale, come pure nel caso si tratti di Chiese palatine.

Dobbiamo aggiungere che nel concetto della Commissione, la Congregazione laica a quella guisa che nomina il beneficiato, è pure competente a revocarlo nei casi determinati dalla legge. Di più la legge medesima stabilisce dei casi di decadenza dal beneficio, e da modo a tutti, e principalmente al Pubblico Ministero, di esperire avanti ai Tribunali una azione di ragione pubblica per fare dichiarare se occorre la decadenza medesima. Revoca, decadenze, azioni di questa natura, sono cose nuove e ignote al diritto ecclesiastico come attualmente è in vigore, ma lo Stato dispone dei beni, non del ministero spirituale.

Risulta da tutto ciò che per quanto altissi

sia l'ufficio del Sacerdote, e per quanto esso eserciti una funzione pubblica, nondimeno nei rapporti colla associazione laica dei credenti rappresentata dalla Congregazione parrocchiale, non possa l'investito riguardarsi che come un conduttore d'opera, colla sola differenza che alla mercede viene sostituito il godimento di determinate rendite. Si avrà un contratto *sui generis* di ragione pubblica, regolato dal diritto pubblico, e produttivo di azioni esperibili avanti ai Tribunali. Lo Stato rimane estraneo tanto ai rapporti fra le Congregazioni laiche e l'Autorità della Chiesa, quanto a quelli fra le stesse Congregazioni e l'investito. Interviene soltanto quando si tratti di tutelare il rispetto della legge, o debbasi rendere giustizia ai contendenti, per modo che i sacerdoti troveranno aperte le vie legali a fare valere ogni loro diritto patrimoniale, e dalla competenza ordinaria rimarranno escluse soltanto le relazioni gerarchiche, e tutto quanto si attiene all'esercizio della podestà d'ordine e di giurisdizione.

Nella costituzione delle Congregazioni sia parrocchiali che diocesane il progetto vuole introdotto il sistema elettorale di primo e di secondo grado, ed elettori sono tutti gli appartenenti alla Chiesa non esclusi gli ecclesiastici. A far parte delle Congregazioni questi ultimi sono esclusi, ma devono essere sentiti quando lo richiedano. Le Congregazioni amministrano il patrimonio degli Enti, e sono sottoposte alla tutela governativa come tutti gli altri Enti morali. Amministrano anche il patrimonio dei benefici vacanti, e i beni

dei Seminarî e delle Confraternite. Non hanno più ragione di essere gli Economati generali, l'Amministrazione del fondo per il culto e gli uffici dei Subeconomi.

259. Il progetto di legge che nelle sue linee generali abbiamo riassunto non provvede a diminuire l'eccessivo numero di preti che esiste in Italia. Di più ricostituendo gli Enti ecclesiastici conservandone la dotazione quale ora si trova stabilita, ha riguardo alla struttura e conformazione della Chiesa cattolica, e crea degli enti locali e degli enti diocesani a quella guisa che esistono le parrocchie e le diocesi, ma non provvede a diminuire il numero eccessivo di queste ultime (1). Come può avvenire una riforma delle circoscrizioni, ed una diminuzione delle sedi vescovili? Un tempo, quando la Chiesa si riteneva essere autorità parallela allo Stato non vi ha dubbio che una riforma di questa natura dovesse essere fatta di comune accordo fra lo Stato e la Chiesa, ed un esempio di questo accordo lo abbiamo nel concordato borbonico del 21 marzo 1818. Oggi che le mense vescovili e i benefici parrocchiali si riguardano come fondazioni sottoposte all'impero della legge civile, sembra doversi concludere che lo Stato con atti di sovranità possa trasformare, concentrare e all'occorrenza soppri-

(1) Si calcola che vi sono sette preti ogni mille abitanti. Esistono 254 fra Vescovadi e Arcivescovadi mentre in Francia non ve ne sono che 87. Col Papa, Cardinali, c., vi sono 1081 prelati. Vedi GALLENGA, *L'Italia presente e futura.*

mere siffatti enti morali. Siccome però al beneficio va congiunta la giurisdizione, e quello serve di mezzo all'esercizio di questa, ritengono taluni autorevoli scrittori che nella riforma delle circoscrizioni diocesane e parrocchiali lo Stato debba interpellare l'Autorità ecclesiastica.

Comunque sia la riforma del beneficio non solo non pregiudica, ma rende possibile in avvenire una riforma delle circoscrizioni ed una diminuzione delle sedi maggiori.

F I N E.

MILANO - ULRICO HOEPLI - MILANO

LIBRAIO-EDITORE DELLA REAL CASA

ELENCO COMPLETO

DEI

MANUALI HOEPLI

pubblicati sino al 1891



A collezione dei **MANUALI HOEPLI**, iniziata col fine di popolarizzare i principii delle Scienze, delle Lettere e delle Arti, deve il suo grandissimo successo al concorso dei più autorevoli scienziati d'Italia, ed ha ormai conseguito, mercè la sua eccezionale diffusione, uno sviluppo di più di duecento volumi, onde dovette essere classificata per serie, come segue:

SERIE SCIENTIFICA-LETTERARIA E GIURIDICA

(a L. 1,50 il volume)

pei **MANUALI** che trattano delle scienze e degli studi letterari.

SERIE PRATICA

(a L. 2 — il volume)

pei **MANUALI** che trattano delle industrie manifatturiere e degli argomenti che si riferiscono alla vita pratica.

SERIE ARTISTICA

(a L. 2 — il volume)

pei **MANUALI** che trattano delle arti e delle industrie artistiche nella loro storia e nelle loro applicazioni pratiche.

SERIE SPECIALE

per quei **MANUALI** che si riferiscono a qualsiasi argomento, ma che per la mole e per la straordinaria abbondanza di incisioni, non potevano essere classificati in una delle serie suddette a prezzo determinato.

ELENCO COMPLETO DEI MANUALI HOEPLI

ADULTERAZIONE E FALSIFICAZIONE DEGLI ALIMENTI , del Dott. Prof. L. GÀBBA, di pag. VIII-212	L. 2 —
AGRICOLTURA . (Vedi Contabilità Agraria. - Economia dei fabbricati rurali. - Frumento e Mais. - Frutticoltura. - Funghi - Insetti nocivi. - Insetti utili. - Latte, cacio e burro. - Macchine agricole. - Malattie crittogamiche. - Piante Industriali. - Piante tessili. - Prato. - Selvicoltura. Viticoltura.)	
AGRONOMIA , del Prof. F. CAREGA DI MURICCE, 2 ^a edizione, di pag. VI-200.	" 1 50
- (Vedi Contabilità agraria. — Economia dei fabbricati rurali.)	
ALGEBRA ELEMENTARE , del Prof. S. PINCHERLE, 3 ^a edizione, di pag. VI-208.	" 1 50
ALIMENTAZIONE , di G. STRAFFORELLO, di pag. VIII-122 " 2 —	" 2 —
- Vedi Panificazione.)	
ALIMENTI . (Vedi Adulterazione. — Conserve.)	
ALPI (Ie), di J. BALL, traduz. di I. Cremona, pag. VI-120 " 1 50	" 1 50
- (Vedi Dizionario alpino).	
ANALISI DEL VINO , ad uso del chimico e dei legali, del Dott. M. BARTH, con prefazione del Dott. I. Nessler, traduzione del Prof. D. F. C. Comboni, di pag. 142 con 7 incisioni nel testo	" 2 —
ANATOMIA PITTORICA , di A. LOMBARDINI, pag. VI-118 con 89 incisioni	" 2 —
ANIMALI DA CORTILE , del Prof. P. BONIZZII, di pag. XIV-238 con 39 incisioni	" 2 —
. (Vedi Colombi. - Coniglicoltura e Pollicoltura.)	
ANTICHITÀ PRIVATE DEI ROMANI , del Prof. W. KOPP, traduzione del Prof. N. Moreschi, 2 ^a edizione, di pag. XII-130 con 8 incisioni	" 1 50
(Vedi Archeologia dell'arte.)	
ANTROPOLOGIA , del Prof. G. CANESTRINI, 2 ^a edizione riveduta ed ampliata, di pag. VIII-232, con 23 incisioni " 1 50	" 1 50

APICOLTURA RAZIONALE , del Prof. G. CANESTRINI, di pag. VIII-176, con 32 incisioni	L. 2
APPRESTAMENTO DELLE FIBRE TESSILI . (Vedi <i>Filatura</i> .)	
ARABO VOLGARE (Manuale di), di DE STERLICH e DIB KHADDAG. Raccolta di 1200 vocaboli e 600 frasi più usuali, di pag. 143, con 8 tavole	2 50
ARALDICA (Grammatica), di F. TRIBOLATI, 3 ^a edizione, di pag. VIII-120, con 98 incis. e un'appendice sulle <i>Livree</i>	2 50
ARCHEOLOGIA DELL'ARTE del Prof. I. GENTILE:	
Parte I. Storia dell'arte greca, di pag. XII-226	1 50
Parte II. Storia dell'arte romana, premesso un cenno sull'arte italica primitiva, di pag. IV-228	1 50
— (Vedi <i>Arte Greca</i> . — <i>Arte Romana</i> .)	
ARCHITETTURA ITALIANA , dell'Arch. A. MELANI, 2 vol., di pag. XVIII-214 e XII-266, con 46 tav. e 113 fig., 2 ^a ediz.	6 —
I. Architettura Pelasgica, Etrusca, Italo-Greca e Romana.	
II. Architettura Medioevale, fino alla Contemporanea.	
ARITMETICA RAZIONALE , del Prof. Dott. F. PANIZZA, pag. VIII-188.	1 50
ARTE (l') DEL DIRE , del Prof. D. FERRARI, di pag. XII-164	1 50
— (Vedi <i>Rettorica</i> . — <i>Stilistica</i> .)	
ARTE GRECA . Atlante di tavole ad illustrazione della Storia dell' <i>Arte Greca</i> , di I. GENTILE. (In lavoro.)	
ARTE ROMANA . Atlante di tavole ad illustrazione della Storia dell' <i>Arte Romana</i> , di I. GENTILE. (In lavoro.)	
ARTE MINERARIA , dell'Ing. Prof. V. ZOPPETTI, di pag. IV-182, con 112 figure in 14 tavole	2 —
ARTI (le) GRAFICHE FOTOMECCANICHE . Zinco tipia, Autotipia, Eliografia, Fototipia, Fotolitografia, Fotosilografia, Tipofotografia, ecc., secondo i metodi più recenti, dei grandi maestri nell'arte: ALBERT, ANGERER, CRO- NENBERG, EDER, GILLOT, HUSNIK, KOFAHL, MO- NET, POITEVIN, ROUX, TURATI, ecc., con un cenno storico sulle arti grafiche e un Dizionario tecnico; pag. IV-176 con 9 tav. illustr.	—
ARTI . (Vedi <i>Anatomia pittorica</i> . — <i>Archeologia dell'arte</i> . — <i>Disegno</i> . — <i>Pittura</i> . — <i>Scoltura</i> .)	

ASSICURAZIONE SULLA VITA , di C. PAGANI, pag. VI-152	L. 1	50
ASSISTENZA DEGLI INFERMI. (Vedi Soccorsi d'urgenza.)		
ASTRONOMIA , di I. N. LOCKYER, tradotta ed in parte rifatta da E. SERGENT e riveduta da G. V. SCHIAPARELLI, 3 ^a ediz., di pag. VI-156, con 44 incisioni	1	50
ATLANTE GEOGRAFICO UNIVERSALE , di KIEPERT, con notizie geografiche e statistiche del Dott. G. GAROLLO, 7 ^a ed., 25 carte con 96 pag. di testo	2	—
ATLANTE GEOGRAFICO-STORICO DELL'ITALIA , del Dott. G. GAROLLO, 24 carte con VIII-68 pag. di testo e un' Appendice: Biblioteca Geografica	2	—
— (Vedi Esercizi geografici. - Geografia. - Dizionario Geografico. - Prontuario di Geografia.)		
ATMOSFERA. (Vedi Climatologia. - Igroscoopi. - Meteorologia.)		
ATTI NOTARILI. (Vedi Notaro.)		
AUTO TIPIA. (Vedi Arti Grafiche.)		
BACCHI DA SETA , del Prof. T. NENCI, di pag. VI-276, 2 ^a edizione con 41 incis. e 2 tavole	2	—
— (Vedi Industria della Seta.)		
BALISTICA PRATICA , per cura del dep. SCIACCI. (In lavoro.)		
BATTERIOLOGIA , dei Prof. G. e R. CANESTRINI, di pag. VI-240 con 29 illustrazioni.	1	50
BIBLIOGRAFIA , di G. OTTINO, 2 ^a ediz. riveduta e ampliata	2	—
BIBLIOTECARIO (Manuale del), di PETZHOLDT, traduzione libera di G. BIAGI. (In lavoro.)		
BORSA (operazioni di). — (Vedi Valori pubblici.)		
BOTANICA , del Prof. I. D. HOOKER, traduzione del Prof. N. PEDICINO, 3 ^a ediz. di pag. XIV-138, con 68 incisioni	1	50
BURRO. (Vedi Latte.)		
CALORIFERI. (Vedi Riscaldamento.)		
CANTANTE (Manuale del), di L. MASTRIGLI, di pag. XII-132.	2	—
CANTINIERE. Lavori di cantina mese per mese, dell' Ing. A. TRUCCHI, di pag. VIII-172 con 30 incisioni	2	—
- (Vedi Enologia.)		
SEIFICIO , di L. MANETTI, 2 ^a edizione completamente riatata dal Prof. SARTORI, di pag. IV-212 con 34 incisioni	2	—
- (Vedi Adulterazione degli alimenti. - Latte, burro, cacao.)		

- CAVALLO** (Manuale del), del Tenente Colonnello C. VOLPINI, di pag. IV-200 con illustrazioni e 8 tavole. . . L. 2 30
 — (Vedi **Corse**.)
- CELERIMENSURA** (Manuale e tavole di), dell' Ing. G. ORLANDI, di pag. 1200 con un quadro generale d'interpolaz. „ 18 —
 — (Vedi **Compensazione degli errori**. - **Disegno topografico**. - **Geodesia** - **Geometria pratica**.)
- CEREALI**. (Vedi **Fumento e Mais**. - **Panificazione**.)
- CHIMICA**, del Prof. H. E. ROSCOE, traduz. del Prof. A. PAVESI, pag. VIII-134, con 86 incisioni, 3^a edizione . . . „ 1 50
- CHIMICO** (Manuale del) **E DELL' INDUSTRIALE**, ad uso dei Chimici analitici e tecnici, degli industriali e dei fabbricanti di prodotti chimici, degli studenti di chimica ecc., del Dott. Prof. L. GABBA, di pag. XII-354 „ 5 —
- CLIMATOLOGIA**, del Prof. L. DE MARCHI, di pag. X-204, con 6 carte „ 1 50
 — (Vedi **Meteorologia**. - **Igroscopi**. - **Sismologia**.)
- COLOMBI DOMESTICI E COLOMBICOLTURA**, del Prof. P. BONIZZI, di pag. VI-210, con 29 incisioni „ 2 —
 — (Vedi **Animali da cortile**.)
- COLORI E VERNICI**, ad uso dei Pittori, Verniciatori, Miniatori, ed Ebanisti, di G. GORINI, 2^a ed., di pag. IV-184 „ 2 —
 — (Vedi **Luce e colori**.)
- COLTIVAZIONE ED INDUSTRIE DELLE PIANTE TESSILI**, propriamente dette e di quelle che danno materia per legacci, lavori d'intreccio, sparteria, spazzole, scope, carta, ecc., coll'aggiunta di un Dizionario delle piante ed industrie tessili, di oltre 3000 voci, del Prof. M. A. SAVORGNAN D'OSOPPO, di pag. XII-476, con 72 incisioni „ 5 —
 — (Vedi **Filatura**. — **Piante Industriali**.)
- COMPENSAZIONE DEGLI ERRORI CON SPECIALE APPLICAZIONE AI RILIEVI GEODETICI**, dell' Ing. F. CROTTI, di pag. IV-160 „ —
- COMPUTISTERIA**, del Prof. V. GITTI, 2^a ediz. interamente rifatta: Vol. I Computisteria commerciale, di pag. VI-176 „ 50
 Vol. II. Computisteria finanziaria, di pag. VIII-156 . „ 50
 — (Vedi **Ragioneria**. - **Logismografia**.)

- CONCIA DELLE PELLI**, di G. GORINI, 2^a ediz. di pag. 150 L. 2 —
- CONIGLICOLTURA E POLLICOLTURA** del March. G. TREVI-SANI, con illustr. (in lavoro).
— (Vedi *Animali da cortile.*)
- CONSERVE ALIMENTARI**, preparazione e conservazione, falsificazioni, ecc., di GORINI, 2^a edizione, di pag. 164. " 2 —
- CONSOLIDATO.** (Vedi *Debito.*)
- CONTABILITÀ AGRARIA**, di L. PETRI. (In lavoro).
— (Vedi *Computisteria - Ragioneria - Logismografia.*)
- CONVERSAZIONI VOLAPUK.** (Vedi *Volapük.*)
- CORSE** (Dizionario termini delle), del Tenente Colonnello C. VOLPINI. " 1 —
- COSTITUZIONE DI TUTTI GLI STATI.** (Vedi *Ordinamento.*)
- COTONI.** (Vedi *Filatura.*)
- CRISTOFORO COLOMBO** di V. BELLIO. (In lavoro.)
- CRONOLOGIA.** (Vedi *Storia e Cronologia.*)
- CUBATURA.** Prontuario per la cubatura dei legnami rotondi e squadrati secondo il sistema metrico decimale di G. BELLUOMINI, 2^a ediz aumentata e corretta di pag. 204 " 2 50
— (Vedi *Falegname ed ebanista.*)
- CURVE.** Manuale pel tracciamento delle curve delle Ferrovie e Strade carrettiere calcolato per tutti gli angoli e i raggi di G. H. A. KRÖHNKE, traduzione dell' Ing. L. LORIA, 2^a ediz., di pag. 164 con 1 tavola. " 2 50
- DANTE**, di G. A. SCARTAZZINI, 2 vol di pag. VIII-139 e IV-147:
I. Vita di Dante. - II. Opere di Dante " 3 —
- DEBITO (Il) PUBBLICO ITALIANO** e le regole e i modi per le operazioni sui titoli che lo rappresentano, di F. AZZONI, di pag. VIII-376 (volume doppio) " 3 —
— (Vedi *Valori pubblici.*)
- DECORAZIONE E INDUSTRIE ARTISTICHE**, con una introduzione sulle industrie artistiche nazionali, e sulla decorazione e l'addobbo di un'abitazione privata, dell'Arch. A. MELANI, 2 volumi, di complessive pag. XX-460 con 118 incisioni " 6 —
- DINAMICA ELEMENTARE**, del Dott. C. CATTANEO, di pag. VIII-146, con 25 figure " 1 50
— (Vedi *Termodinamica.*)

- DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI**, secondo le Istituzioni dello Stato, per uso delle pubbliche scuole, del Prof. D. MAFFIOLI, 7^a ed. ampliata e corretta, con una appendice sul Codice penale di pag. XVI-206 L. 15
- DIRITTO AMMINISTRATIVO** giusta i programmi governativi del Prof. G. LORIS, di pag. XVI-420 3-
- DIRITTO CIVILE ITALIANO**, del Prof. C. ALBICINI di p. VIII-128, 15
- DIRITTO COMMERCIALE.** (Vedi *Mandato.*)
- DIRITTO COMUNALE E PROVINCIALE**, di MAZZOCCOLO. (Vedi *Legge Comunale e Provinciale.*)
- DIRITTO COSTITUZIONALE**, dell'Avv. Prof. F. P. CONTUZZI, di pag. XII-320. 15
- DIRITTO ECCLESIASTICO**, del Dott. C. OLMO, di pag. XII-472 (vol. doppio). 3-
- DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO**, dell'Avv. Prof. F. P. CONTUZZI, di pag. XIV-392, volume doppio. 3-
- DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO**, dell'Avv. Prof. F. P. CONTUZZI, di pag. XII-320, volume doppio 3-
- DIRITTO PENALE**, dell'Avv. A. STOPPATO, di pag. VIII-192, 15
- DIRITTO ROMANO**, del Prof. C. FERRINI, di pag. VI-132, 15
- DISEGNO.** I principii del Disegno e gli stili dell'Ornamento, del Prof. C. BOITO, 3^a ed. di pag. IV-206, con 61 silog. " 2-
- DISEGNO TOPOGRAFICO**, del Capitano G. BERTELLI, di pag. VI-136, con 12 tavole e 10 incisioni 2-
- DISINFEZIONE.** (Vedi *Infezione.*)
- DIZIONARIO ALPINO ITALIANO**, di BIGNAMI-SORMANI. (In lavoro.)
- DIZIONARIO** (piccolo) **FOTOGRAFICO** ad uso dei dilettanti e professionisti, contenente oltre 1000 voci in 4 lingue riguardanti la Fotografia ed Arti affini di LUIGI GIOPPI. In lav.)
- DIZIONARIO GEOGRAFICO UNIVERSALE**, del Dott. G. GAROLLO, 3^a edizione, di pag. VI-632 50
- DIZIONARIO ITALIANO e VOLAPUK**, di C. MATTEI. (Vedi *Volapük.*)
- DOGANE.** (Vedi *Trasporti.*)
- DOTTRINA POPOLARE**, in 4 lingue. (Italiana, Francese, Inglese e Tedesca). Espressioni famigliari, motti popolari

frasi commerciali e proverbi, raccolti da G. SESSA, 2 ^a ediz. di pag. IV-212	L. 2 —
ECONOMIA DEI FABBRICATI RURALI , di V. NICCOLI, di pag. VI-192	2 —
ECONOMIA POLITICA , del Prof. W. S. JEVONS, trad. del Prof. L. COSSA, 2 ^a ed. riveduta, di pag. XIV-174	1 50
— (Vedi SCIENZA DELLE FINANZE .)	
EDUCAZIONE . (Vedi Igiene scolastica .)	
ELETTRICISTA (Manuale dell'), di G. COLOMBO e R. FER- RINI, di pag. VIII-204-44 con 40 incisioni	4 —
— (Vedi Telegrafia . - Telefonq. - Illuminazione .)	
ELETTRICITÀ , del Prof. FLEEMING JENKIN, trad. del Prof. R. FERRINI, di pag. VIII-180, con 32 incisioni	1 50
— (Vedi Magnetismo , - Unità assolute .)	
ELETTROTIPIA . (Vedi Galvanoplastica .)	
ELIOGRAFIA . (Vedi Arti grafiche .)	
ENCICLOPEDIA UNIVERSALE HOEPLI (Piccola), in 2 volumi di oltre 3000 pag. di 110 righe per ogni pag. (In lavoro.)	
ENERGIA FISICA , di R. FERRINI, di pag. VI-108 con 15 inc.	1 50
ENOLOGIA , precetti ad uso degli enologi Italiani, del Prof. O. OTTAVI, 2 ^a ediz. riveduta e ampliata da A. STRUCCHI, di pag. XII-194, con 21 incisioni	2 —
— (Vedi Analisi del vino - Cantiniere - Vino - Viticultura .)	
ERRORI E PREGIUDIZI VOLGARI , confutati colla scorta della scienza e del raziocinio da G. STRAFFORELLO, di pag. IV-170	1 50
ESERCIZI GEOGRAFICI E QUESITI , di L. HUGUES, SULL'AT- LANTE DI R. KIEPERT, 2 ^a edizione, pag. 76	1 —
ESTIMO RURALE , del Prof. F. CAREGA DI MURICCE, di pag. VI-164	2 —
— (Vedi Agronomia . - Economia dei fabbricati rurali .)	
ETNOGRAFIA , del Prof. B. MALFATTI, 2 ^a ediz. interamente rifusa, di pag. VI-200.	1 50
FABBRICATI RURALI (Vedi Economia dei)	
ABBRO . (Vedi Operaio .)	
ALEGNAME ED EBANISTA . Natura dei legnami indigeni ed esotici, maniera di conservarli, prepararli, colorirli e ver-	

- niciarli, loro cubatura, di G. BELLUOMINI, di pag. X-138, con 42 incisioni L. 2 —
- (Vedi *Cubatura del legname*.)
- FALSIFICAZIONE DEGLI ALIMENTI.** (Vedi *Adulterazione*.)
- FARMACISTA** (Manuale del), del Dott. P. E. ALESSANDRI, di pag. XII-628, con 138 tav. e 80 incis. originali . . . 6 50
- FERROVIE.** (Vedi *Trasporti*.)
- FILATURA.** Manuale di filatura, tessitura e apprestamento ossia lavorazione meccanica delle fibre tessili, di E. GROTHE, traduzione sull'ultima ediz. tedesca, di p. VIII-414, con 105 incisioni 5 —
- (Vedi *Piante Industriali*.)
- FILOSOFIA** (vedi *Logica. - Morale. - Psicologia*.)
- FINANZA** (vedi *Scienza della*.)
- FISICA**, del Prof. BALFOUR STEWART, traduz. del Prof. G. CANTONI, 4ª ediz. di pag. X-188, con 48 incisioni „ 1 50
- FISIOLOGIA**, di FOSTER, traduzione del Prof. G. ALBINI, 3ª ediz., di pag. XII-158, con 18 incisioni 1 50
- FLORICOLTURA** (Manuale di), di C. M. F.lli RODA, di pag. VIII-186, con 61 incisioni 2 —
- FONDITORE IN TUTTI I METALLI** (Manuale del), di G. BELLUOMINI, di pag. 146 con 41 incisioni 2 —
- (Vedi *Operale*.)
- FONOLOGIA ITALIANA**, del Dott. L. STOPPATO, p. VIII-102 „ 1 50
- FONOLOGIA LATINA**, di S. CONSOLI. (In lavoro.)
- FOTOGALVANOTIPIA.** (Vedi *Arti grafiche*.)
- FOTOGRAFIA PEI DILETTANTI** (Come il sole dipinge), di G. MUFFONE, di pag. VIII-160, 2ª ediz. con molte incis. „ 2 —
- (Vedi *Arti grafiche. - Dizionario fotografico*.)
- FRUMENTO E MAIS**, di G. CANTONI, pag. VI-168 e 13 incis. „ 2 —
- (Vedi *Alimentazione. - Panificazione*.)
- FRUTTICOLTURA**, del Prof. Dott. D. TAMARO, con 63 illustrazioni, di pag. VIII-192 „
- (Vedi *Pomologia artificiale*.)
- FULMINI E PARAFULMINI**, del Dott. Prof. E. CANESTRINI, di pag. VIII-166, con 6 incisioni „
- FUNGHI** (I) ed i **TARTUFI**, loro natura, storia, coltura, conservazione e cucinatura. Cenni di FOLCO BRUNI (in lav.)

- UOCHI ARTIFICIALI.** (Vedi **Pirotecnia**)
- UOCHISTA.** (Vedi **Macchinista**.)
- GALVANOPLASTICA**, del Prof. R. FERRINI, 2 volumi di complessive pag. 190-150 con 45 incisioni L. 4 —
- GEODESIA.** (Vedi **Compensazione degli errori. - Celerimensura. - Geometria pratica**.)
- GEOGRAFIA**, di G. GROVE, traduz. del Prof. E. GALLETTI, 2^a ediz. riveduta, di pag. XII-160, con 26 incisioni. 1 50
- GEOGRAFIA.** (Vedi **Atlante. - Esercizi geografici. - Prontuario di geografia. - Dizionario geografico**.)
- GEOGRAFIA CLASSICA**, di H. F. TOZER, traduzione e note del Prof. I. GENTILE, 5^a ediz. di pag. IV-168 1 50
- GEOGRAFIA FISICA**, di A. GEIKIE, trad. sulla 6^a ediz. inglese di A. STOPPANI, 2^a ediz., di pag. IV-132, con 20 incis. 1 50
- GEOLOGIA**, di GEIKIE, trad. sulla 3^a ediz. inglese di A. STOPPANI, 3^a ediz. di pag. VI-154, con 47 incis. 1 50
- GOMETRIA ANALITICA DELLO SPAZIO**, del Prof. F. ASCHIERI, di pag. VI-196, con 11 incisioni. 1 50
- GOMETRIA ANALITICA DEL PIANO**, del Prof. F. ASCHIERI, di pag. VI-194, con 12 incisioni. 1 50
- GOMETRIA DESCRITTIVA**, del Prof. F. ASCHIERI, di pag. IV-210, con 85 incisioni. 1 50
- GOMETRIA METRICA E TRIGONOMETRIA**, del Prof. S. PINCHERLE, 2^a edizione, di pag. VI-152, con 16 incis. 1 50
- GOMETRIA PRATICA**, dell'Ing. Prof. G. EREDE, 2^a edizione riveduta, di pag. X-184, con 124 incisioni 2 —
- (Vedi **Celerimensura. - Disegno topografico. - Geodesia**.)
- GOMETRIA PROIETTIVA**, del Prof. F. ASCHIERI, di pag. VI-192, con 66 incisioni. 1 50
- GOMETRIA PURA ELEMENTARE**, del Prof. S. PINCHERLE, 2^a edizione, di pag. VI-140, con 112 incisioni. 1 50
- GIARDINI D'INFANZIA**, di CONTI. (In lavoro.)
- GINNASTICA MASCHILE** (Manuale di), per cura di I. GELLI, di pag. VIII-108, con 216 incisioni. 2 —
- (Vedi **Scherma**.)
- GINNASTICA FEMMINILE**, di VALLETTI. (In lavoro.)
- GINNASTICA.** (Storia della) di VALLETTI (In lavoro.)

GIOIELLERIA, OREFICERIA, ORO, ARGENTO E PLATINO , di E. BOSELLI, di pag. 336, con 125 incisioni L.	4 -
— (Vedi Pietre preziose. - Metalli preziosi.)	
GRECIA ANTICA. (Vedi Storia antica.)	
IGIENE PRIVATA e medicina popolare ad uso delle famiglie, di C. BOCK, traduz. di E. PARIETTI sulla 7ª ediz. tedesca con una introduzione di G. SORMANI, di pag. XII-278 „	2 50
IGIENE PUBBLICA , del Prof. SORMANI. (In lavoro.)	
IGIENE SCOLASTICA , di A. REPOSSI, 2ª ed. di pag. IV-246 „	2 -
IGROSCOPII, IGROMETRI, UMIDITÀ ATMOSFERICA , del Prof. P. CANTONI, di pag. XII-146, con 24 inc. e 7 tabelle. „	1 50
— (Vedi Climatologia. - Meteorologia.)	
ILLUMINAZIONE ELETTRICA , dell'Ing. E. PIAZZOLI, di pag. XII-275, con 167 inc. 41 tabelle e 2 tavole litografate „	4 -
— (Vedi Elettricità.)	
IMBALSAMATORE (Manuale dell'), di R. GESTRO, di pag. IV-120, con 30 incisioni. „	2 -
— (Vedi Naturalista viaggiatore.)	
IMPIANTI ELETTRICI. (Vedi Elettricità - Illuminazione.)	
INDUSTRIA DELLA SETA , del Dott. Prof. L. GABBA, 2ª ed. migliorata ed aumentata, di pag. IV-208 „	2 -
— (Vedi Bachi da seta.)	
INDUSTRIE. (Vedi Apicoltura. - Arte mineraria. - Baciologia. - Caseificio. - Concia delle pelli. - Galvanoplastica. - Gioielleria. - Olio. - Tabacco. - Tintore. - Piccole industrie. - Piante Industriali, ecc.)	
INDUSTRIE ARTISTICHE. (Vedi Decorazione.)	
INDUSTRIE TESSILI. (Vedi Filatura. - Piante tessili.)	
INFEZIONE, DISINFEZIONE E DISINFETTANTI , del Dott. Prof. P. E. ALESSANDRI, di pag. VIII-190, con 7 incisioni. „	2 -
INGEGNERE CIVILE. Manuale dell'Ingegnere civile e industriale, di G. COLOMBO, 12ª ed. di pag. 470, con 194 figure „	5 50
Il medesimo tradotto in francese da P. MARCILLAC „	0
INGEGNERE NAVALE. Prontuario di A. CIGNONI, con 36 fig. di pag. XXXII-292. Leg. in tela L. 4 5), e in pelle . .	0
INSETTI NOCIVI , di F. FRANCESCHINI, di pag. VIII-264 con 96 incisioni. „	-

INSETTI UTILI , di F. FRANCESCHINI, di pag. XII-160, con 43 incisioni ed 1 tavola l.	2 —
INTERESSE E SCONTO , di E. GAGLIARDI, di pag. VI-201 „	2 —
— (Vedi <i>Computisteria</i> .)	
ISTITUZIONI (le) DELLO STATO . (Vedi <i>Diritti e doveri dei cittadini</i> .)	
— (Vedi <i>Ordinamento degli Stati liberi d'Europa</i> .)	
JUTA. — LANA . (Vedi <i>Filatura</i> .)	
LATTE, BURRO E CACIO . Chimica analitica applicata al caseificio, del Prof. SARTORI, di pag. X-162, con 24 incis. „	2 —
— (Vedi <i>Adulterazione degli alimenti. - Caseificio</i> .)	
LEGATORE DI LIBRI (Manuale del), di G. OTTINO. (In lav.)	
LEGGE SULLE CALDAJE . (Vedi <i>Macchinista e Fuochista</i>)	
LEGGE (La nuova) COMUNALE E PROVINCIALE , annotata dall'Avvocato E. MAZZOCCOLO, 2 ^a ediz. con l'aggiunta di due regolamenti e due indici di pag. XXII-648 . . . „	4 50
LEGGE NOTARILE . (Vedi <i>Notaro</i> .)	
LEGGI . (Vedi <i>Diritto amministrativo-civile-commerciale, ecc.</i>)	
LEGNAMI . (Vedi <i>Cubatura dei legnami. - Falegname</i> .)	
LETTERATURA AMERICANA , di G. STRAFFORELLO, di pag. X-148 „	1 50
LETTERATURA EBRAICA , di A. REVEL, 2 vol., di pag. 364 „	3 —
LETTERATURA FRANCESE , del Prof. F. MARCILLAC, trad. di A. PAGANINI, 2 ^a edizione, di pag. VIII-184 . . . „	1 50
LETTERATURA GRECA , del Prof. V. INAMA, 7 ^a edizione notevolmente migliorata, di pag. VIII-234, „	1 50
LETTERATURA INDIANA , del Prof. A. DE GUBERNATIS, pag. VIII-159. „	1 50
LETTERATURA INGLESE , del Prof. E. SOLAZZI, 3 ^a edizione di pag. VIII-194. „	1 50
LETTERATURA ITALIANA , di C. FENINI, 3 ^a ed. di pag. VI-204 „	1 50
LETTERATURA NORVEGIANA , di S. CONSOLI. (In lavoro)	
LETTERATURA PERSIANA , del Prof. I. PIZZI, di pag. X-208 „	1 50
LETTERATURA PROVENZALE , A. RESTORI, di pag. X-220 „	1 50
LETTERATURA ROMANA , del Prof. F. RAMORINO, 3 ^a ediz. riveduta e corretta, di pag. IV-320. „	1 50
— (Vedi <i>Fonologia latina</i> .)	

LETTERATURA SPAGNUOLA E PORTOGHESE , del Profess. L. CAPPELLETTI, di pag. VI-206.	L. 1 50
LETTERATURA TEDESCA , del Prof. O. LANGE, traduzione di A. PAGANINI, 2 ^a edizione corretta, di pag. XII-168 „	1 50
LETTERATURE SLAVE , di D. CIAMPOLI, 2 volumi:	
I. Bulgari, Serbo-Croati, Yugo-Russi, di pag. IV-144 „	1 50
II. Russi, Polacchi, Boemi, di pag. IV-142	1 50
LINGUE DELL' AFRICA , di R. CUST, versione italiana del Professore A. DE GUBERNATIS, di pag. IV-110 . . . „	1 50
LIVREE . (Vedi <i>Araldica</i> .)	
LOGARITMI (Tavole di), con 5 decimali, pubblicate per cura di O. MÜLLER, 3 ^a edizione di pag. XX-142	1 50
LOGICA , di W. STANLEY JEVONS, traduzione del Prof. C. CANTONI, 4 ^a edizione di pag. VIII-154, e 15 incis. „	1 50
LOGISMOGRAFIA , teoria ed applicazioni, dell'Ing. C. CHIESA, 3 ^a edizione di pag. XIV-172	1 50
— (Vedi <i>Computisteria</i> . - <i>Ragioneria</i> .)	
LUBRIFICANTI . (Vedi <i>Sapeni</i> .)	
LUCE E COLORI , del Prof. G. BELLOTTI, di pag. X-156 con 24 incisioni e 1 tavola	1 50
MACCHINE AGRICOLE , del conte A. CENCELLI-PERTI, di pag. VIII-216, con 68 incisioni	2 —
MACCHINISTA E FUOCHISTA , del Prof. G. GAUTERO, 4 ^a edizione, con aggiunte dell'Ing. L. LORIA, di pag. XIV-180, con 25 incisioni e col testo della Legge sulle caldaie, ecc. „	2 —
MAGNETISMO ED ELETTRICITÀ , del Dott. G. POLONI, di pag. XII-204, con 102 incisioni	2 50
MAIS . (Vedi <i>Fumento</i> . - <i>Panificazione</i> . - <i>Agricoltura</i> .)	
MALATTIE CRITTOGAMICHE DELLE PIANTE ERBACEE COLTIVATE , del Dott. R. WOLF, compilazione del Dott. W. ZOPF, traduzione con note ed aggiunte del Dott. P. BACCARINI, di pag. X-268, con 50 incisioni	„
MANDATO COMMERCIALE , del prof. E. VIDARI, di p. VI-160 „)
MARE (il), del Prof. V. BELLIO, di pag. IV-140, con 6 tavole litografate a colori.)
MARINO (Manuale del) MILITARE E MERCANTILE , di DF AMEZAGA, con 18 xilografie ed un elenco del personal dello Stato maggiore, di pag. VIII-264	-

- MATERIALI DA COSTRUZIONE.** (Vedi *Resistenza del*.)
- MATERIE COLORANTI.** (Vedi *Colori e Vernici. - Tintore. - Piante Industriali*.)
- MECCANICA,** del Prof. R. STAWELL BALL, trad. del Prof. J. BENETTI, 2ª edizione di pag. XII-196, con 89 inc. L. 1 50
 — (Vedi *Operaio*.)
- MEDICINA.** (Vedi *Soccorsi d'urgenza. - Farmacista - Igiene*.)
- METALLI.** (Vedi *Peso dei metalli. - Operaio. - Fonditore*.)
- METALLI PREZIOSI** (oro, argento, platino, estrazione, fusione, assaggi, usi), di G. GORINI, 2ª ediz. di p. 196 con 9 inc. " 2 —
 — (Vedi *Oreficeria e Gioielleria*.)
- METEOROLOGIA GENERALE,** del Dott. L. DE MARCHI, di pag. VI-156, con 8 tavole colorate. " 1 50
 — (Vedi *Climatologia. - Igroscopl. - Sismologia*.)
- METRICA DEI GRECI E DEI ROMANI,** di L. MÜLLER, tradotta dal Dott. V. LAMI, di pag. XVIII-130 " 1 50
 — (Vedi *Ritmica*.)
- MIELE.** (Vedi *Apicoltura*.)
- MINERALOGIA GENERALE,** del Prof. L. BOMBICCI, 2ª ediz. riveduta, di pag. XIV-190 con 183 incisioni e 3 doppie tavole cromolitografiche. " 1 50
- MINERALOGIA DESCRITTIVA,** del Prof. L. BOMBICCI, di pag. IV-300, con 119 incisioni (volume doppio) " 3 —
- MINIERE.** (Vedi *Arte mineraria*.)
- MINIATURA.** (Vedi *Colori e vernici. - Luce e colori. - Decorazione e Ornamentazione. - Pittura*.)
- MITOLOGIA COMPARATA,** di A. DE GUBERNATIS, 2ª ediz., di pag. VIII-150. " 1 50
- MITOLOGIA GRECA,** di A. FORESTI. Vol. I° *Divinità*. (In lav.)
 Vol. II° *Eroi*. (In lavoro).
- MITOLOGIA ROMANA,** di A. FORESTI. (In lavoro.)
- MONETE.** (Vedi *Numismatica. - Tecnologia e Terminologia monetaria*.)
- MORALE.** (Vedi *Storia della*.)
- MUSICA.** (Vedi *Cantante. - Pianista. - Strumentazione*.)
- MANUALE PER IL VIAGGIATORE,** di A. ISSEL e R. GESTRO (*ologia*), di pag. VIII-144, con 38 incisioni " 2 —
 — *li Imbalsamatore*.

- NAUTICA.** (Vedi *Ingegnere navale. - Marino.*)
- NAVI** (costruttori di). (Vedi *Falegname.*)
- NOTARO** (Manuale del), aggiuntevi le Tasse di registro, di bollo ed ipotecarie, le norme ed i moduli pel Debito pubblico, del Notaio Avv. A. GARETTI, di pag. IV-196 . L. 2 50
- NUMISMATICA**, del Dott. S. AMBROSOI, di pag. XVI-216 con 10 Fotoincisioni nel testo e 4 tavole 1 50
(Forma il 100° volume della Serie Scientifica).
- OLII VEGETALI, ANIMALI E MINERALI**, loro applicazioni, di G. GORINI, di pag. IV-162, con 7 incis., 2ª edizione . . . 2 —
- (Vedi *Saponi.*)
- OMERO**, di W. GLADSTONE, traduzione di R. PALUMBO e C. FIORILLI, di pag. XII-196 1 50
- OPERAIO** (Manuale dell'). Raccolta di cognizioni utili ed indispensabili agli operai tornitori, fabbri, calderai, fonditori di metalli, bronzisti, aggiustatori e meccanici, di G. BELLUOMINI, 2ª ediz., di pag. XIV-188. 2 —
- (Vedi *Falegname ed Ebanista. - Fonditore in tutti i metalli.*)
- OPERAZIONI DOGANALI.** (Vedi *Trasporti.*)
- ORDINAMENTO DEGLI STATI LIBERI D'EUROPA**, del Dott. F. RACIOPPI, di pag. VIII-310, volume doppio 3 —
- ORDINAMENTO DEGLI STATI FUORI D'EUROPA.** (In lavoro.)
- OREFICERIA E GIOIELLERIA**, oro, argento e platino, di Enrico BOSELLI, di pag. 336, con 125 incisioni intercalate nel testo 4 —
- (Vedi *Metalli preziosi. - Pietre preziose.*)
- ORIENTE ANTICO** (1°), di I. GENTILE. (Vedi *Storia antica.*)
- ORNAMENTO.** (Vedi *Decorazioni. - Disegno. - Pittura. - Scultura.*)
- PALEOETNOLOGIA**, del Prof. I. REGAZZONI, di pag. XI-252, con 10 incisioni. 50
- PALEOGRAFIA**, di E. M. THOMPSON, traduzione dall'ingl con aggiunte e note, di G. FUMAGALLI, di pag. VIII-1 con 21 incisioni nel testo e 4 tavole in fototipia —
- PANIFICAZIONE RAZIONALE**, di POMPILIO, di pag. IV-126
- PARAFULMINI.** (Vedi *Fulmini.*)

- PELLI.** (Vedi *Concia delle Pelli.*)
- PERIZIA.** (Vedi *Estimo.*)
- PESO DEI METALLI, FERRI QUADRATI, RETTANGOLARI, CILINDRICI, A SQUADRA, A U, A Y, A Z, A T E A DOPPIO T, E DELLE LAMIERE E TUBI DI TUTTI I METALLI,** di G. BELLUOMINI, di pag. XXIV-248 L. 3 50
- (Vedi *Ingegneria Civile. - Ingegneria Navale. - Fonditore. - Resistenza. - Operato.*)
- PIANISTA** (Manuale del), di L. MASTRIGLI, di pag. XVI-112. „ 2 —
- PIANTE INDUSTRIALI,** coltivazione, raccolto e preparazione, di G. GORINI. Nuova edizione, di pag. II-144 . . . „ 2 —
- PIANTE TESSILI.** (Vedi *Coltivaz. ed ind. delle piante tessili.*)
- PICCOLE INDUSTRIE,** del Prof. A. ERRERA, di pag. XVI-186 „ 2 —
- PIETRE PREZIOSE,** Classificazione, valore, arte del gioielliere, di G. GORINI, 2ª ediz. di pag. 138, con 12 incis. „ 2 —
- (Vedi *Oreficeria. - Gioielleria.*)
- PIROTECNIA MODERNA,** di F. DI MAIO, con 111 incisioni, di pag. VIII-150 „ 2 50
- PISCICOLTURA,** di BETTONI. (In lavoro.)
- PITTURA.** Pittura italiana antica e moderna, del Prof. A. MELANI, 2 vol. di pag. XX-164 e XXVI-202 illustrati con 102 tavole, di cui una cromolit. e 11 figure nel testo. „ 6 —
- (Vedi *Decorazione. - Anatomia pittorica. - Luce e colori. - Colori e vernici.*)
- POLLICOLTURA E CONIGLICOLTURA** del March. E. TREVISANI, con illustrazioni. (In lavoro.)
- (Vedi *Animali da cortile.*)
- POMOLOGIA ARTIFICIALE,** secondo il sistema Garnier-Valletti, del Prof. M. DEL LUPO, di pag. VI-132 con 44 inc. „ 2 —
- (Vedi *Frutticoltura.*)
- PRATO** (H), del Prof. G. CANTONI, di pag. 146, con 13 inc. „ 2 —
- ALPI BERGAMASCHE** (Guida-itinerario alle), compresi i passi alla Valtellina, con prefazione di STOPPANI, 2ª ediz. di pag. XX-124, con carta topog. e panorama delle Alpi Orobie „ 3 —
- FUMI E PROFUMERIE** di L. GAMBARI. (In lavoro.)
- ALFABETICO DI GEOGRAFIA E STATISTICA,** di G. GAROLLO, di pag. 62 „ 1 —
- (Vedi *Atlante Universale. - Atlante d'Italia. - Esercizi.*)

- PROTISTOLOGIA**, di L. MAGGI, di p. VIII-184, con 65 incis. L. 1 50
— (Vedi **Batteriologia**.)
- PROVERBI IN 4 LINGUE** (vedi **Dottrina popolare**.)
- PSICOLOGIA**, del Prof. C. CANTONI, di pag. IV-158. 1 50
- RAGIONERIA**, del Prof. V. GITTI, 2ª ediz. di pag. VI-132 " 1 50
— (Vedi **Computisteria**. - **Contabilità**. - **Logismografia**.)
- RECLAMI FERROVIARI**. (Vedi **Trasporti**.)
- RELIGIONE E LINGUE DELL'INDIA INGLESE**, di R. CUST,
trad. dal Prof. A. DE GUBERNATIS, di pag. IV-124 " 1 50
— (Vedi **Letteratura Indiana**.)
- RESISTENZA DEI MATERIALI**, dell'Ing. GALLIZIA (In lavoro.)
- RETTORICA**, ad uso delle Scuole, di F. CAPELLO, p. VI-122. " 1 50
— (Vedi **Arte del dire**. - **Ritmica**. - **Stilistica**.)
- RISCALDAMENTO E VENTILAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATI**, del Prof. R. FERRINI, 2 volumi di pag. X-332, con
94 incisioni e 3 tavole colorate. " 4 —
- RISORGIMENTO ITALIANO** (Storia del), del Prof. F. BERTOLINI di pag. VI-154. " 1 50
— (Vedi **Storia e Cronologia**. - **Storia Italiana**.)
- RITMICA E METRICA RAZIONALE ITALIANA** del Prof. ROCCO MURARI, di pag. XVI-216. " 1 50
— (Vedi **Arte del dire**. - **Rettorica**. - **Stilistica**.)
- SANSKRITO** (Avviamento allo studio del), per gli autodidatti ed i giovani filologi, di F. G. FUMI, 2ª ed. (In lavoro.)
- SAPONI, GRASSI E MATERIE LUBRIFICANTI**, di GAMBARI,
(In lavoro.)
— (Vedi **OIII**.)
- SCACCHI** (Manuale pel giuoco degli) di A. SEGHERI. (In lav.)
- SCHERMA ITALIANA** (Manuale di), per cura di I. GELLI,
su i principii ideati da Ferdinando Masiello, di pagine
VIII-194 con 66 tavole " 2 50
- SCIENZA DELLE FINANZE**, di CARNEVALI, pag. IV-140 " 1 50
- SCRITTURE ANTICHE**. (Vedi **Paleografia**.)
- SCOLTURA**. Scoltura italiana antica e moderna, statuaria e ornamentale dell'Archit. Prof. A. MELANI, di pag. XVIII-196, con 56 tav. e 26 fig. intercalate nel testo
- SCOLTURA IN LEGNO**. (Vedi **Decorazione e Industrie artistiche**. - **Falegname**.)

- SILVICOLTURA**, dell'agronomo A. SANTILLI, di pag. VIII-220,
con 46 incisioni. L. 2 —
- SETA.** (Vedi *Industria della seta. - Bachi da seta.*)
- SHAKSPEARE** di DOWDEN, traduz. di BALZANI. (In lav.) " 1 50
- SISMOLOGIA**, pel Capitano L. GATTA, di pag. VIII-175, con
16 incisioni e 1 carta " 1 50
- (Vedi *Climatologia. - Meteorologia. - Vulcanismo.*)
- SOCCORSI D'URGENZA**, del Dott. C. CALLIANO, di pagine
XVI-276, con 6 tavole litografate " 3 —
- SPETTROSCOPIO (lo) E LE SUE APPLICAZIONI**, di R. A.
PROCTOR traduzione con note ed aggiunte di F. PORRO.
di pag. VI-178 con 71 incisioni e una carta di spettri " 1 50
- STATISTICA**, di F. VIRGILII, di pag. VIII-176. " 1 50
- (Vedi *Prontuario di geografia e statistica.*)
- STEMMI.** (Vedi *Araldica.*)
- STENOGRAFIA**, di G. GIORGETTI e M. TESSAROLI (secondo
il sistema GABELSBERGER-NOE), di pag. 200. " 2 —
- STILISTICA**, ad uso delle Scuole, del Prof. F. CAPELLO,
di pag. XII-164. " 1 50
- (Vedi *Arte del dire. - Rettorica. - Ritmica e Metrica
Italiana.*)
- STORIA ANTICA** (Elementi di), Vol. I. **L'Oriente Antico**, pro-
spetto storico, di I. GENTILE, di pag. XII-232 " 1 50
- id. id. Vol. II. **La Grecia** di pag. VI-216 di G. TONIAZZO " 1 50
- STORIA E CRONOLOGIA MEDIOEVALE E MODERNA**, in CC.
tavole sinottiche, di V. CASAGRANDE, di pag. XVIII-204 " 1 50
- STORIA ITALIANA** (Manuale di), di C. CANTÙ, di pag. IV-160 " 1 50
- (Vedi *Risorgimento. - Storia e Cronologia.*)
- STORIA NATURALE.** (Vedi *Zoologia. - Botanica. - Geologia.
- Protistologia. - Geografia fisica. - Mineralogia. - Insetti.*)
- STORIA DELLA MORALE**, di L. FRISO. (In lavoro.)
- STRUMENTAZIONE.** (Manuale di), di E. PROUT, trad. ital.
note di V. RICCI, con 95 esempi. (In lavoro.)
- TALCO**, del Prof. G. CANTONI, di pag. IV-176, con 6 inc. " 2 —
- TAVOLE FERROVIARIE.** (Vedi *Trasporti.*)
- TAVOLE SUI FUNGHI**, loro natura, storia, coltura, conservazione
e ucinatura. Cenni di FOLCO BRUNI, di pag. VIII-184 " 2 —

- TASSE, DI REGISTRO, BOLLO, ECC.** (Vedi Notaro.)
- TAVOLE LOGARITMICHE** (Vedi Logaritmi.)
- TAVOLE TACHEOMETRICHE** (Vedi Celerimensura.)
- TECNOLOGIA E TERMINOLOGIA MONETARIA**, di G. SACCHETTI, di pag. XIV-192 L. 2 —
- TELEFONO**, di D. V. PICCOLI, di pag. IV-120, con 38 inc. " 2 —
- TELEGRAFIA**, di R. FERRINI, di pag. VI-318, con 95 inc. " 2 —
- TERMODINAMICA**, di C. CATTANEO, di p. X-196, con 4 fig. " 1 50
- (Vedi Dinamica.)
- TERREMOTI.** (Vedi Sismologia.)
- TESSITURA.** (Vedi Filatura.)
- TINTORE** (Manuale del), di R. LEPETIT, 3ª edizione riveduta e aumentata, contenente la descrizione e l'uso di tutte le materie coloranti artificiali, di pag. X-279 con 14 incisioni (volume doppio) " 4 —
- (Vedi Piante industriali. - Seta.)
- TIPOFOTOGRAFIA.** (Vedi Arti grafiche.)
- TOPOGRAFIA.** (Vedi Disegno topografico.)
- TORNITORE.** (Vedi Operaio. - Falegname.)
- TRIGONOMETRIA.** (Vedi Geometria metrica.)
- TRASPORTI, TARIFFE, RECLAMI FERROVIARI ED OPERAZIONI DOGANALI.** Manuale pratico ad uso dei commercianti e privati, colle norme complete per l'interpretazione ed applicazione delle tariffe e disposizioni vigenti, per A. G. BIANCHI, con una carta delle reti ferroviarie italiane, di pag. XVI-152. " 2 —
- UMIDITÀ ATMOSFERICA.** (Vedi Igroscopi.)
- UNITÀ ASSOLUTE.** Definizione, Dimensioni, Rappresentazione, Problemi, dell'Ing. G. BERTOLINI, di pag. X-124-44 2 50
- VALORI PUBBLICI** (Manuale per l'apprendimento dei) e per le operazioni di Borsa del Dott. F. PICCINELLI, di pag. XIV-236. " 70
- Vedi Debito pubblico.)
- VENTILAZIONE.** (Vedi Riscaldamento.)
- VERNICI.** (Vedi Colori.)
- VINO** (Il) di GRAZZI-SONCINI. (In lavoro)
- VITICOLTURA RAZIONALE.** Precetti ad uso del Viticoltore

italiano, del Prof. O. OTTAVI, 2ª ediz., di pag. VIII-174 e 22 incisioni.	L. 2 —
AGRICOLTURA RAZIONALE (Vedi Cantiniere. - Enologia.)	
OLAPÛK. (Dizionario italiano-volapük), preceduto dalle Nozioni compendiose di grammatica della lingua, del Prof. C. MATTEI, opera compilata secondo i principii dell'inventore M. SCHLEYER, ed a norma del Dizionario Volapük ad uso dei francesi, del Professore A. KERCK- HOFFS, di pag. XXX-198	" 2 50
(Dizionario volapük-italiano), del Prof. C. MATTEI, di pag. XX-204	" 2 50
OLAPÛK Manuale di conversazione e raccolta di vocaboli e dialoghi italiani-volapük, per cura di M. ROSA TOMMASI e A. ZAMBELLI, di pag. 152	" 2 50
VULCANISMO , del Capitano L. GATTA, di pag. VIII-268, con 28 incisioni.	" 1 50
— (Vedi Sismologia. - Meteorologia. - Igroscopi. - Clima- tologia.)	
ZINCOTIPIA. (Vedi Arti grafiche.)	
ZOOLOGIA , dei Proff. E. H. GIGLIOLI e G. CAVANNA, 3 vol.:	
I. Invertebrati, pag. 200 con 45 figure	" 1 50
II. Vertebrati. Parte 1ª, Generalità, Ittiopsidi (Pesci ed Anfibi), di pag. XVI-156, con 33 incisioni	" 1 50
III. Vertebrati. Parte 2ª, Sauropsidi, Teriopsidi (Rettili, Uccelli e Mammiferi); di pag. XVI-200. con 22 inc.	" 1 50
— (Vedi Imbalsamatore. - Naturalista viaggiatore.)	

Abbiamo compreso nell'elenco anche i volumi che sono di prossima pubblicazione. A questi seguiranno altri volumi per appagare sempre meglio i desiderii d'ogni studioso e per allargare continuamente il vasto campo di studi, entro il quale si svolge la nostra collezione. Soprattutto ci proponiamo di non ammettervi se non opere veramente scelte, per mantenere la fama ed il credito che il pubblico si compiace accordare ai Manuali Hoepli.

INDICE ALFABETICO DEGLI AUTORI

Abicini. Diritto civile . . . pag. 8	Calliano C. Soccorsi d'urgenza 19
Abini G. Fisiologia 10	Canestrini E. Fulmini e para-
Alessandri P. E. Infazione, Di-	fulmini pag. 40
sinfazione 12	Canestrini G. Apicoltura 4
— Farmacista (Manuale del). 10	— Antropologia 3
Ambrosell. Numismatica 16	Canestrini G. e R. Batteriologia 3
Arti grafiche, ecc. 4	Cantoni C. Logica 43
Aschieri F. Geometria project-	— Psicologia 45
tiva 11	Cantoni G. Fisica 40
— Geometria descrittiva 11	— Tabacco (II) 43
— Geometria analitica del	— Prato (II) 47
piano 11	— Frumento e Mais 40
— Geometria analitica dello	Cantoni P. Igroscopi, Igrometri,
spazio 11	Umidità atmosferica 43
Azzoni. Debito pubbl. italiano 7	Cantù C. Storia italiana 19
Baccarini P. Malattie crittogama-	Capello F. Rettorica 48
tiche 14	— Stilistica 49
Balfour-Stewart. Fisica 40	Cappelletti L. Letterat. spagn.
Bail J. Alpi (I.e) 3	e portoghese 14
Bail R. Stawel, Meccanica 15	Carega di Muricce F. Agronomia
Balzani A. Shakspeare 49 3
Barth M. Analisi del vino 3	— Estimo rurale 9
Bello V. Mare (II). 14	Carnevali. Scienza di finanze . 15
— Cristoforo Colombo 7	Casagrandi V. Storia e cronologia
Bellotti G. Luce e colori 44 49
Belluomini G. Cubatura dei leg-	Cattaneo C. Dinamica element.
namì 7	— Termodinamica 20
— Peso dei metalli 17	Cavanna G. Zoologia 21
— Palegname ed ebanista 9	Cencelli-Perti A. Macchine agricole
— Manuale dell'Operaio 46 14
— Fonditore 40	Chiesa C. Logismografia 45
Benetti J. Meccanica 15	Ciampoli D. Letterature slave 14
Bertoli G. Disegno topografico 8	Cignoni A. Ing. navale (Pron-
Bertolini F. Storia del risorgi-	tuario dell') 12
mento ital. 18	Colombo G. Ingegnere civile
Bertolini G. Unità assolute 20	(Manuale dell') 12
Bettoni. Piscicoltura 17	Colombo G. Eletttricista (Man-
Blagi G. Bibliotecario (Manuale	nale dell') 9
del) 5	Comboni E. Analisi del vino . . . 3
Bianchi A. G. Trasporti, tariffe,	Conti. Giardini infanzia 11
reclami, operaz. dogan. 20	Consoli S. Fonologia latina . . . 10
Bignami - Sormanl. Dizionario	— Letteratura Norvegiana e
Alpino 8	Danese 13
Bock. Igiene privata 12	Contuzzi F. P. Diritto costituz.
Boito C. Disegno (Principi del) 8	— Diritto internazionale 8
Bombicci L. Mineralogia gene-	vato 8
rale 45	— Diritto internaz. pubblic
— Mineralogia descrittiva 45	Cossa L. Economia politica . . . 9
Bonizzi P. Anim. da cort. 3	Cremona I. Alpi (Le) 3
— Colombi domestici 6	Crotti F. Compens. degli er-
Boselli E. Gioielleria e Orefi-	cust R. Religione e lingue . . . 6
ceria 42-46	— l'India inglese 8
Bruni F. Tartufi e funghi 10	Cust R. Lingue d'Africa 14

- De Amezaga.** Marina militare e mercantile pag. 14
De Marchi L. Meteorologia 15
 — Climatologia 6
De Gubernatis A. Mitologia comparata 15
 — Letteratura indiana 13
 — Religione e lingue dell'India inglese 18
 — Lingue d'Africa 14
Del Lupo P. Pomologia artific. 17
De Sterlich. Arabo volgare 4
Dib Khaddag. Arabo volgare 4
Di Malo F. Pirotecnica 17
Dowden. Shakspeare 19
Enciclopedia Universale 9
Erede G. Geometria pratica 11
Errera A. Piccole industrie 17
Fenini C. Letteratura italiana 13
Ferrari D. Arte (L') del dire 4
Ferrini C. Diritto romano 8
Ferrini R. Elettività 9
 — Elettivista (Manuale dell') 9
 — Energia fisica 9
 — Galvanoplastica 11
 — Riscaldamento e ventilaz. 18
 — Telegrafia 20
Florilli C. Omero 10
Folco Bruni. Tartufi e funghi 19
Foresti A. Mitologia greca. Vol. I Divinità e vol. II Eroi 15
 — Mitologia romana 15
Foster M. Fisiologia 10
Franceschini F. Insetti utili 13
 — Insetti nocivi 12
Friso S. Storia della morale 19
Fumagalli G. Paleografia 16
Fumi F. G. Sanscrito 18
Gabba L. Chimico (Man. del) 6
 — Seta (Industria della) 12
 — Adulterazione e falsificazione degli alimenti 3
Gabelsberger. Stenografia 19
Gagliardi E. Interesse e sconto 13
Galletti E. Geografia 11
Gallizia. Resistenza di materiali 18
Gambari S. Saponi, grassi e materie lubrificanti 18
 — Profumi e profumeria 17
Gatti A. Notaro (Manuale del) 16
Galler-Valletti. Pomologia 17
Gallo G. Atlante geog. univ. 5
 — Atlante geografico-storico dell'Italia 5
 — Dizionario geografico 8
 — Fontuario di geografia 17
Gatta L. Sismologia pag. 19
 — Vulcanismo 21
Gautero G. Macchinista e fuochista 14
Gelkie A. Geografia fisica 11
 — Geologia 11
Gelli C. I. Ginnastica 11
 — Scherma 18
Gentile I. Archeologia dell'arte 4
 — Geografia classica 11
 — Atlante dell'Arte Greca e Romana 4
 — Storia antica 16-19
Gestro R. Naturalista viag. 15
 — Impalsamatore 12
Giglioli E. H. Zoologia 21
Gioppi L. Dizionario fotograf. 8
Giorgetti G. Stenografia 19
Gitti V. Computisteria 6
 — Ragioneria 18
Gladstone W. E. Omero 16
Gorini G. Colori e vernici 6
 — Concia di pelli 7
 — Conserva alimentari 7
 — Metalli preziosi 15
 — Olii 16
 — Piante industriali 17
 — Pietre preziose 17
Grassi-Soncini. Vino (Il) 20
Grothe E. Filatura, tessitura, apprestamento 10
Grove G. Geografia 11
Hoepfl U. Enciclopedia univ. 9
Hooker I. D. Botanica 5
Hugues L. Esercizi geografici 9
Inama V. Letteratura greca 13
Issel A. Naturalista viaggiat. 15
Jenkin F. Elettività 9
Jevons W. Stanley. Econ. polit. 9
 — Logica 14
Kloppert K. Atlante geogr. univ. 5
 — Esercizi geografici 9
Kopp W. Antichità private dei Romani 3
Kröhnke G. H. A. Curve (Tracciamento delle) 7
Lami V. Metrica dei Greci e dei Romani 15
Lange O. Letteratura tedesca 14
Lepetit R. Tintore 20
Lockyer I. N. Astronomia 5
Lombardini A. Anatomia pitt. 3
Loria L. Curve (Tracciamento delle) 7
 — Macchinista e fuochista 7
Loris. Diritto amministr. pag. 8
Maffioli D. Istituz. dello Stato 13

- Maffioli D.** Diritti e doveri pag. 8
Maggi L. Protistologia. 18
Malfatti B. Etnografia 9
Manetti L. Caseificio 5
Marcillao F. Letteratura franc. 13
Marcillao P. Ingegnere civ. 12
Mastrigli L. Cantante. 5
 — Pianista. 17
Mattè C. Volapük (Dizionario) 21
Mazzoccolo. Legge (La nuova) comunale e prov. annotata 13
Melani A. Scultura italiana. 48
 — Architettura italiana 4
 — Pittura italiana. 17
 — Decoraz. e indus. artis. 7
Mereschi N. Antichità private dei Romani 3
Muffone G. Fotografia 40
Müller L. Metrica dei Greci e dei Romani 15
Müller O. Logaritmi 44
Murari R. Ritmica 18
Nenci T. Bachi da seta. 5
Niccoli V. Economia dei fabbricati rurali. 9
Olmo C. Diritto ecclesiastico. 8
Oriandi G. Celerimensura. 6
Ottavi O. Enologia. 9
 — Viticoltura 21
Ottino G. Bibliografia. 5
 — Legatore di libri 13
Paganì C. Assicuraz. sulla vita 5
Paganini A. Letteratura franc. 13
 — Letteratura tedesca. 14
Palumbo R. Omero. 16
Panizza. Aritmetica razionale 4
Pavesi A. Chimica. 6
Pedicino N. A. Botanica 5
Petri L. Contabilità agraria 7
Petzholdt. Bibliotecario (Manuale del) 5
Piazzoli E. Illumin. e'ettrica 12
Piccinelli F. Valori pubblici. 20
Piccoli D. V. Telefono. 20
Pincherle S. Algebra. 3
 — Geometria metrica e trigonometrica 41
 — Geometria pura. 41
Pizzi I. Letteratura persiana. 13
Poloni G. Magnetismo ed elet. 14
Pompilio. Panificazione. 16
Porro F. Spettroscopio. 19
Proctor R. A. Spettroscopio. 19
Prout E. Strumentazione 19
Racioppi F. Ordinamento degli Stati liberi d'Europa. pag. 21
Ramerino F. Letterat. romana 13
Regazzoni I. Paleoetnologia. 5
Repossi A. Igiene scolastica. 13
Restori. Letteratura provenz. 13
Revel A. Letteratura ebraica. 13
Ricci V. Strumentazione. 13
Rocco-Murari. Ritmica e metrica italiana. 13
Roda F. III. Floricoltura 13
Roscoe H. E. Chimica 13
Sacchetti G. Tecnologia, terminologia monetaria. 13
Santilli. Selvicoltura 13
Sartori G. Latte, Cacio, Burro — Caseificio 13
Savergnan d'Osoppo A. Coltiv. e industr. delle piante tessili 13
Scartazzini G. A. Dante (Vita e opere di). 13
Schiaparelli G. V. Astronomia 13
Sciacci. Balistica 13
Seghieri. Scacchi 13
Sergent E. Astronomia 13
Sessa G. Dottrina popolare. 13
Solazzi E. Letteratura inglese 13
Sormani. Igiene pubblica 13
Stoppani A. Geografia fisica. — Geologia. 13
 — Prealpi bergamasche 13
Stoppato A. Diritto penale. 13
Stoppato L. Fonologia 13
Strafforello G. Alimentazione. — Errori e pregiudizi. — Letteratura americana 13
Strucchi A. Cantiniere 13
Tamaro D. Frutticoltura. 13
Tessaroli M. Stenografia. 13
Thompson E. M. Paleografia 13
Tommasi M. R. Manuale di conversaz. italiano-volapük. 13
Tozer H. F. Geografia classica 13
Trevisani G. Iollicoltura e coniglicoltura 7, 13
Tribolati F. Araldica (Grammatica). 13
Valletti. Ginnastica 13
Vergilli F. Statistica. 13
Vidari E. Mandato commerc. 13
Volpini. Cavallo 13
 — Dizionario delle corse 13
Wolf R. Malattie crittogamiche 13
Zambelli A. Manuale di conversaz. italiano-volapük. 13
Zoppetti V. Arte minerar. a. 13

